RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE

VOLUME UNICO

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE

VOLUME UNICO

ANNO 1902

ROMA
STAMPERIA REALE

1902

INDICE CRONOLOGICO
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

(*Parte supplementare*)

ANNO 1902.

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO degli atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 2 *gennaio*	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Envie .	22 *gennaio*	1	
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Succivo.	» »	2	
5 »	REGIO DECRETO che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Jesi	10 *febbraio*	8	
9 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Bordoni in Pavia .	15 »	10	
» »	REGIO DECRETO che dichiara di pubblica utililità l'espropriazione della zona di terreno circostante al Castello del Monte in territorio di Andria	26 »	28	4
12 »	REGIO DECRETO che autorizza il consorzio irriguo « Cavo Montebello » in Vercelli a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali .	29 *gennaio*	3	
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale « Umberto I di Savoia » in S. Filippo del Mela .	» »	4	
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Domeneghetti in Occhiobello	» »	5	
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto organico della cassa risparmio di Corinaldo	1° *febbraio*	6	

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 16 *gennaio*	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Udine ad acquistare uno stabile di proprietà Caporiacco	4 *febbraio*	7	4
» »	REGIO DECRETO che autorizza la Camera di commercio ed arti in Novara ad imporre un'annua tassa sugli industriali e commercianti del distretto e ne approva il regolamento	11 »	9	7
» »	REGIO DECRETO che trasforma il Monte frumentario di Fuscaldo in una cassa di prestanze agrarie . .	19 »	11	20
» »	REGIO DECRETO che trasforma il Monte di pietà di Triora a favore dell'ospedale locale.	» »	12	21
» »	REGIO DECRETO che trasforma il Monte frumentario di Norma in una cassa di prestanze agrarie . . .	22 »	18	25
19 »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore in Gallarate .	» »	20	26
» »	REGIO DECRETO che accorda al consorzio irriguo della Bealera Reale e Ferretta, in comune di Villanova Mondovì, di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali . .	2 *aprile*	67	111
21 »	REGIO DECRETO che autorizza la regia pinacoteca di Brera in Milano ad accettare il legato Sabatelli .	8 *marzo*	43	65
23 »	REGIO DECRETO che trasforma le quattro confraternite in Aquila a favore del conservatorio della misericordia.	20 *febbraio*	13	21
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Cucca a cambiare l'attuale denominazione in quella di Veronella	18 »	14	22
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Stefano Pavon in Tribano	20 »	15	24

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 6 *febbraio*	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale Tarantini in Novoli	26 *febbraio*	24	40
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Poncet in Sissa .	» »	25	41
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Osnago .	» »	26	»
» »	Regio Decreto che istituisce in Verona cinque collegi di probi-viri .	» »	27	42
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Spello	6 *marzo*	34	48
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Amelia	» »	35	49
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Serravalle	» »	36	»
» »	Regio Decreto che riordina la stazione enologica sperimentale d'Asti.	» »	41	55
» »	Regio Decreto che approva il nuovo regolamento del convitto Dante Alighieri in Messina	2 *aprile*	68	112
9 »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Savigliano	6 *marzo*	37	49
» »	Regio Decreto che autorizza la Società anonima delle tramvie provinciali di Napoli ad esercitare a trazione elettrica il nuovo tratto di linea fra S. Antimo e la Cappelluccia sulla strada provinciale di Roma	24 *ottobre*	353	528
13 »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di nuovi tratti di linee tramviarie nell'interno della citta di Firenze . .	12 *marzo*	45	68
6 »	Regio Decreto che modifica l'art. 58 dello statuto della cassa di risparmio di Pescia	3 »	31	47

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 16 *febbraio*	Regio Decreto che erige in ente morale il premio Ermenegildo Francolini in Roma	3 *marzo*	32	47
» »	Regio Decreto che trasforma 15 confraternite in Velletri in diversi scopi di beneficenza	» »	33	»
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Faenza.	15 »	49	77
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Piedimonte d'Alife	18 »	50	78
» »	Regio Decreto che autorizza il Ministero dell'istruzione pubblica ad accettare il lascito del prof. Massarenti	25 »	57	8[illegible]
23 »	Regio Decreto che rettifica i confini territoriali fra i comuni di Roma e di Rignano Flaminio . . .	7 »	42	6[illegible]
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale civile di S. Lorenzo in Valdagno	10 »	44	[illegible]7
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Reggio Emilia	12 »	46	76
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile notturno pei poveri di Portoferraio . . .	15 »	47	»
» »	Regio Decreto che respinge il ricorso del regio commissario pel comune di Napoli per ottenere l'annullamento del regio decreto che erigeva in ente morale la cassa di risparmio del Banco di Napoli . .	22 »	54	81
» »	Regio Decreto che intitola il regio ginnasio di Terni col nome di Maccio Plauto	» »	56	84
» »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di alcune linee tramviarie nell'interno della città di Palermo.	25 »	59	89

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 23 *febbraio*	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Palena in una cassa di prestanze agrarie . .	25 *marzo*	61	103
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Asola.	2 *aprile*	69	118
27 »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della confraternita del suffragio in Giove a scopo di pubblica beneficenza	15 *marzo*	48	78
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Modigliana	18 »	51	78
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Monselice	25 »	58	88
2 *marzo*	REGIO DECRETO che distacca il comune di Nurri dal distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Isili aggregandolo a quella di Mandas	22 »	55	83
» »	REGIO DECRETO che erige in ente, morale la fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella Casa Umberto I in Turate e ne approva lo statuto.	2 *aprile*	66	106
» »	REGIO DECRETO che autorizza la ditta Pozzo di Torino a stampare, pubblicare e vendere l'orario ufficiale delle strade ferrate . . .	18 »	89	153
3 »	REGIO DECRETO che trasforma i monti frumentari di Ogliastro Cilento in una cassa di prestanze agrarie .	9 *maggio*	98	176
6 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il fondo elemosiniero di Nava	24 *marzo*	60	103
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'accademia di belle arti di Milano ad accettare l'eredità Oggioni . .	18 *aprile*	88	151
9 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Bartolomei in Sassocorvaro	25 *marzo*	62	104

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 9 *marzo*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale civile di Mottola .	25 *marzo*	63	104
» »	REGIO DECRETO che modifica le zone di servitù militare attorno la cinta di sicurezza di Spezia . . .	9 *aprile*	78	124
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Gualdo Tadino	26 »	93	165
13 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Pontedera.	27 *marzo*	64	105
» »	REGIO DECRETO che respinge il ricorso del comune di Guastalla per l'applicazione della tassa famiglia .	» »	65	»
» »	REGIO DECRETO che aumenta il numero dei probi-viri del collegio per l'industria edilizia con sede in Milano	11 *aprile*	79	125
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Calatabiano in una cassa di prestanze agrarie . .	21 »	90	153
16 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Chieti .	2 »	70	118
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Leonardo Chabod in Valsavaranche	2 »	71	119
» »	REGIO DECRETO che sopprime l'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Castelnuovo Sotto e di Novellara	19 »	78	120
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della fondazione Borgnis in Craveggia	12 *luglio*	203	279
20 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Ciglié .	9 *aprile*	73	122
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto organico dell'opera pia Nobili in Pausula	» »	74	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Borghi in Castiglione d'Ossola	» »	75	123

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 20 *marzo*	Regio Decreto che trasforma l'ospedale di Petilia Policastro in ricovero di mendicità. . . .	9 *aprile*	76	123
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio della confraternita in Licata a favore dell'orfanotrofio del luogo	» »	77	124
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Acireale a riscuotere il dazio consumo sull'amido, ecc. .	11 »	80	127
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio del Monte dei Paschi di Siena . .	14 »	82	145
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Quargnento	20 *maggio*	111	174
23 »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cavallermaggiore	26 *aprile*	94	155
» »	Regio Decreto che dichiara ente morale la scuola mista di Pianezze in Camandona	12 *luglio*	204	290
27 »	Regio Decreto che approva lo statuto organico del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia	11 *aprile*	81	128
» »	Regio Decreto che svincola dalla servitù militare la proprietà fondiaria attorno il già magazzino da polveri di Rocca del Medrio in Acqui.	14 »	83	145
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero Umberto I per i vecchi inabili al lavoro di Grosseto.	16 »	84	146
» »	Regio Decreto che trasforma le rendite dell'orfanotrofio don Carlo Buti di Casellina e Torri allo scopo di collocare orfane in ricoveri . .	» »	85	146
»	Regio Decreto che erige in ente morale la pia beneficenza Pedonesi in Jesi	» »	86	147

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 27 *marzo*	REGIO DECRETO che trasforma il monte di pietà di Sale in istituto di pubblica beneficienza	26 *aprile*	95	155
» »	REGIO DECRETO che trasforma i monti frumentari di Roccagorga in cassa di prestanze agrarie . . .	9 *maggio*	99	160
3 *aprile*	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione Bilancia in Volturara Appula	18 *aprile*	87	148
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Predosa	22 *maggio*	118	176
6 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Torano Nuovo	23 *aprile*	91	154
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Salerno .	» »	92	»
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie	21 *maggio*	119	177
13 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la società per la cremazione dei cadaveri in Genova. . .	26 *aprile*	96	156
» »	REGIO DECRETO che intitola l'istituto tecnico di Lodi col nome di Agostino Bassi	30 »	97	158
» »	REGIO DECRETO che fonda in unico orfanotrofio i conservatorî della sacra famiglia in Marsala. . .	9 *maggio*	100	161
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Montechiaro d'Asti	16 »	103	165
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Luzzara	» »	104	»
» »	REGIO DECRETO che radia la piazza di Peschiera dal novero delle piazze forti del Regno	4 *giugno*	127	207

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 13 *aprile*	Regio Decreto che erige in ente morale il premio Stambucchi in Milano	20 *giugno*	160	238
20 »	Regio Decreto che dichiara aperto il comune di Morano Calabro nei rapporti del dazio consumo . .	9 *maggio*	101	161
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma .	28 *giugno*	171	244
24 »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio a trazione elettrica del tronco tramviario da Grottaferrata a Rocca di Papa	16 *maggio*	102	162
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto della Società lombarda di mutuo soccorso tra i farmacisti in Milano	» »	105	165
» »	Regio Decreto che autorizza la camera di commercio di Modena ad imporre un'annua tassa sul commercio temporaneo e girovago del proprio distretto	» »	106	166
27 »	Regio Decreto che determina le zone di servitù militare attorno la polveriera di Camerlata della piazza di Como	22 »	120	204
1° *maggio*	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia provinciale in favore degli orfani delle vittime del terremoto del 1894 in Reggio Calabria	19 »	107	172
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Dell'Angelo in Amaro	20 »	108	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la pia fondazione Bugottin di Villa Estense.	9 »	109	173
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Cismondi in Roncadelle	» »	110	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 15 *maggio*	REGIO DECRETO che trasforma parzialmente l'opera pia Gregorini in Firenze pel mantenimento di fanciulle della parrochia Or S. Michele in un istituto cattolico di educazione.	30 *maggio*	126	206
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Isola Rizza.	4 *giugno*	129	207
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Sieber per l'asilo infantile di Offida	9 »	130	208
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Grosseto.	» »	132	209
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Portolongone	» »	133	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Montefortino	» »	134	»
» »	REGIO DECRETO che respinge la domanda del comune di Forlì per l'applicazione della tassa famiglia.	» »	135	210
» »	REGIO DECRETO che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate della regione romana	14 »	148	216
» »	REGIO DECRETO che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolare della regione siciliana	» »	149	219
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Alessandria	17 »	154	233
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Trino.	» »	155	»
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Sacile .	20 »	157	234
»	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Civitavecchia.	25 »	167	243
»	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino	» »	168	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 15 *maggio*	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Vallecorsa in cassa di prestanze agrarie . . .	28 *giugno*	186	261
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Cartoceto	» »	195	264
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Ravenna ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale . . .	5 *luglio*	198	266
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sarnano	» »	199	275
» »	REGIO DECRETO che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate della regione della Sardegna. . .	8 *ottobre*	339	495
21 »	REGIO DECRETO che trasforma le doti per monacazione in Verona in doti per matrimonio	9 *giugno*	131	208
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Poggibonsi	» »	136	210
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Castelbolognese	» »	137	211
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Gricignano d'Aversa	» »	138	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Grosseto	» »	139	»
» »	REGIO DECRETO che autorizza la biblioteca Fardelliana di Trapani ad accettare il legato Palmeri . .	» »	140	212
» »	REGIO DECRETO che trasforma la pia casa d'industria in Milano a favore del ricovero di mendicità del luogo	11 »	141	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 21 *maggio*	Regio Decreto che costituisce in ente morale la società italiana di beneficenza in Porto Said . .	11 *giugno*	142	213
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Gorra in Pioltello	» »	143	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Cetraro.	» »	144	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Fiumara	12 »	145	214
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mompeo.	» »	146	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Varzi .	» »	147	215
» »	Regio Decreto che istituisce in Bologna un collegio di probi-viri .	16 »	150	222
» »	Regio Decreto che istituisce in Livorno un collegio di probi-viri .	» »	151	224
» »	Regio Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento della caserma Onorati in Foggia .	17 »	153	233
» »	Regio Decreto che modifica il regolamento della camera di commercio ed arti di Milano . .	20 »	158	235
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Mezzana Superiore	23 *luglio*	229	381
» »	Regio Decreto che approva la tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio ed arti di Livorno	13 *settemb.*	295	450
22 *maggio*	Regio Decreto che istituisce in Roma una scuola media di studî applicati al commercio . . .	16 *giugno*	152	226
5 *giugno*	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Padova	17 »	156	234

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 5 *giugno*	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Sirolo a favore dell'ospedale di S. Michele . .	20 *giugno*	159	238
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Osimo .	23 »	162	241
» »	REGIO DECRETO che trasforma la fondazione di culto di S. Maria del Carmine in Collesano in istituzione di pia beneficenza . .	» »	163	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Brarola (Vercelli)	» »	164	242
» »	REGIO DECRETO che dà al nuovo comune da formarsi colle frazioni Ciano e Nogarè il nome di Crocetta Trevignana	» »	165	»
» »	REGIO DECRETO che determina i confini territoriali dei comuni di Casorate Sempione, Mazzana Superiore ed Orsago	» »	166	»
»	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'orfanotrofio maschile Magagnini in Jesi	25 »	169	243
» »	REGIO DECRETO che trasforma il pio stabilimento di ricovero e di istruzione agricola Bettolini in Chiari pel collocamento di fanciulle povere nell'orfanotrofio locale . .	» »	170	244
» »	REGIO DECRETO che aumenta il numero dei componenti il collegio dei probi-viri in Firenze . .	28 »	172	245
» »	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probi-viri in Isola del Liri	» »	173	247
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'istituto professionale in Giaveno ad accettare i legati Molines. . .	» »	174	249
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Grumo Appula	» »	175	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 8 *giugno*	REGIO DECRETO riguardante il conferimento di posti di studio della fondazione Cappucci in Bibbiena .	23 *giugno*	161	239
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Sansevero	» »	178	251
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa bestiame nel comune di Comunanza.	» »	179	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Lugo.	28 »	180	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Macerata	» »	181	252
» »	REGIO DECRETO che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ferrara .	» »	182	253
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Napoli 8 sezioni elettorali di collegi di probi-viri	» »	183	255
» »	REGIO DECRETO che modifica l'art. 24 del regolamento del regio conservatorio femminile delle Signore Montalve alla Quiete di Firenze. .	» »	184	257
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto organico dell'accademia di belle arti di Perugia	» »	185	259
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Roccadarce	» »	190	262
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa bestiame nel comune di Mombaroccio	» »	192	263
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa bestiame nel comune di Pozzo Alto.	» »	193	264
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sanginesio	10 *luglio*	209	315
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica della linea tramviaria nell'interno della città di Torino	14 »	211	316

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 22 *giugno*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Modena	14 *luglio*	212	331
» »	Regio Decreto che istituisce un servizio economico suburbano pei viaggiatori di 3ª classe tra Roma ed Anzio-Nettuno	19 »	221	359
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il collegio degli agrimensori ed agronomi in Roma e ne approva lo statuto	22 *agosto*	261	410
26 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Bagnacavallo	10 *luglio*	210	315
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Mauri in Brivio.	14 »	213	331
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Giberzi in Livo .	» »	214	332
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Vittorio Emanuele II in Asolo	» »	215	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il monte frumentario di Zinzani	» »	216	333
» »	Regio Decreto che erige in ente morale le due fondazioni Quaglino in Tremezzo	» »	217	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Ortona.	19 »	222	361
» »	Regio Decreto che autorizza l'accademia di belle arti in Firenze ad accettare i lasciti Ussi. . .	» »	223	362
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Valentini in Canino	4 *agosto*	237	378
» »	Regio Decreto che porta a ventuno il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Novara .	19 *settemb.*	309	464

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 26 *giugno*	REGIO DECRETO che accorda al consorzio d'irrigazione della Bealerassa in Cardè la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	5 *maggio*	486	782
29 »	REGIO DECRETO che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno la batteria San Bartolomeo della piazza di Spezia.	19 *luglio*	224	364
3 *luglio*	REGIO DECRETO che modifica l'art. 15 dello statuto della Fondazione « Michelangelo Caetani di Sermoneta » per la lettura di Dante in Firenze.	21 »	226	364
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Carpegna	» »	228	365
» »	REGIO DECRETO che trasforma le rendite dell'ospedale dei Pellegrini di Cantiano in sussidî ai viandanti inabili al lavoro	23 »	230	366
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Ascoli Piceno.	28 »	231	367
» »	REGIO DECRETO che approva la tassa di famiglia nel comune di Carpegna.	» »	232	»
» »	REGIO DECRETO che varia il canone daziario dovuto dai comuni di Seveso e Barlassina	4 *agosto*	236	376
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte di pietà di Bovolone in istituzione di pubblica beneficenza . . .	» »	239	381
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Velletri	12 »	241	391
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Acireale	16 »	244	402
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cortemaggiore	21 »	254	407

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 21 *luglio*	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Bitritto.	28 *agosto*	271	43
» »	REGIO DECRETO che accorda al consorzio d'irrigazione del Vezzeno in Carpeneto la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.	11 *settemb.*	294	44
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte pegni di Gualtieri Sicaminò	15 »	296	45
25 »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio, a trazione elettrica, di una linea tramviaria nella città di Genova .	18 *agosto*	242	39
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile fratelli Massa in Levone	21 »	245	40
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'albergo dei pellegrini di Francavilla Sicilia in opera pia elemosiniera .	» »	246	40
» »	REGIO DECRETO che trasforma la quarta parte dell'opera pia Fassina in Vercelli per celebrazione di messe in suffragio del testatore . .	» »	247	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale Annoni Capriano frazione del comune di Briosco .	» »	248	40
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Donna Ernestina nella frazione Bracchio del comune di Mergozzo . . .	» »	249	»
» .	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale dei bambini Umberto I in Brescia. . . .	» »	250	405
» »	REGIO DECRETO che modifica il regio decreto che trasformava il patrimonio dell'ospizio dei catecumeni di Pinerolo a favore del ricovero di mendicità	» »	256	407
» »	REGIO DECRETO che trasforma la confraternita del SS. Sangue di Cristo a favore dei poveri ed invalidi al lavoro in Mazzara del Vallo. .	22 »	262	42

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 25 *luglio*	REGIO DECRETO che applica la tassa bestiame nel comune di Savoca .	28 *agosto*	272	433
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Palo del Colle	» »	273	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Locorotondo	» »	274	434
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Rutigliano.	» »	275	»
» »	REGIO DECRETO che autorizza la cassa di risparmio di Milano a prorogare di dieci anni il termine per la vendita di due immobili da essa posseduti	29 »	276	»
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Piazza Armerina	15 *settemb.*	297	455
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto organico del monte di pietà di Fossano	12 *dicemb.*	425	656
28 »	REGIO DECRETO che concentra nella congregazione di carità di Trapani l'opera pia casa dei poveri ed eredità Luca Lo Vallo.	21 *agosto*	251	405
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Capparanta a favore dell'ospedale civile di Salemi . . .	» »	252	406
» »	REGIO DECRETO che trasforma la compagnia di Santa Barbara in Naro a favore dell'ospedale di san Rocco .	» »	253	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale di Sant'Ambrogio in Dego	» »	257	408
» »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della confraternita della pace a favore del civico ospedale in Nicosia	22 »	258	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia « Fondo Bicocchi » di Pomarance	» »	359	409

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 28 *luglio*	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale Sammito in Ragusa .	22 *agosto*	260	409
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Pisa a riscuotere un dazio sulle bevande alcooliche in fusti .	» »	263	423
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Tramutola	» »	281	437
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Novara di Sicilia in cassa di prestanze agrarie . .	9 *settemb.*	291	446
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Rinaldi di Petritoli	» »	292	447
agosto	Regio Decreto che trasforma gli oneri di culto gravanti l'opera pia di San Giacomo di Cerreto in Spoleto a scopo di beneficenza . .	29 *agosto*	277	435
» »	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti il collegio dei probi-viri per le industrie del legno in Firenze	5 *settemb.*	282	438
» »	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti il collegio dei probi-viri per l'industria della carta in Firenze	» »	283	440
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Arcevia .	22 »	310	466
» »	Regio Decreto che porta da undici a quindici il numero dei consiglieri componenti la camera di commercio ed arti di Aquila	19 »	311	467
» »	Regio Decreto che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila .	» »	312	469
» »	Regio Decreto che approva la tabella delle circoscrizioni elettorali della camera di commercio ed arti di Ascoli Piceno	» »	313	473
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cuneo .	22 »	314	476

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 2 *agosto*	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Mercatello	22 *settemb.*	315	476
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Vercelli a riscuotere sulle bevande spiritose un dazio addizionale per la minuta vendita . .	27 *ottobre*	361	533
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Acuto.	9 *novemb.*	368	555
4 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Cantalupo (Alessandria)	4 *settemb.*	278	435
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Pissavini in Mortara .	» »	279	436
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Maiocchi in Fontanella	5 »	284	442
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Montalto Dora	» »	285	»
» »	Regio Decreto che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Siracusa	30 *ottobre*	363	541
» »	Regio Decreto che distacca il comune di Mulazzo dalla sezione elettorale commerciale di Pontremoli e lo erige in sezione autonoma .	» »	364	544
11 »	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti il collegio di probi-viri per le industrie dei trasporti in Firenze	5 *settemb.*	286	443
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Arpino.	6 »	287	445
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Arpino.	» »	288	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Acerenza .	» »	289	446
» »	Regio Decreto che istituisce a Benevento una camera di commercio ed arti	16 »	316	477

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 11 *agosto*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Cassano Murge	22 *settemb.*	317	479
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Firenze . .	29 »	324	482
18 »	Regio Decreto che toglie le servitù militari attorno al già magazzino da polvere in Valcaprina . .	9 »	290	446
» »	Regio Decreto che dichiara di pubblica utilità la espropriazione dell'ex palazzo ducale di Gubbio ed una parte del terreno ortivo adiacente	15 »	298	456
» »	Regio Decreto che autorizza la regia accademia di S. Luca in Roma ad accettare il lascito Muller . .	» »	299	458
» »	Regio Decreto che autorizza la camera di commercio ed arti di Aquila ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale. . . .	29 *novemb.*	396	600
» »	Regio Decreto che autorizza la camera di commercio ed arti di Pisa ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale	2 *dicemb.*	398	611
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Motto di S. Giov. Batt. frazione del comune di Luserna S. Giovanni.	1903 20 *gennaio*	465	705
21 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale di Cividate al Piano.	1902 9 *settemb.*	293	447
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Umberto I in Casatenuovo	15 »	300	460
»	Regio Decreto che trasforma l'opera pia « Esercizi Spirituali » di Racconigi a favore del locale ospedale di carità	» »	301	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 21 *agosto*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale di Riolo . .	15 *settemb.*	302	461
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Fornara in Soriso	» »	303	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio dell'opera pia Confidenza Giannopoli a favore dell'orfanotrofio Principe Umberto in Salerno .	» »	304	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Calice al Cornoviglio	» »	305	462
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Preci.	» »	306	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Tuglie.	» »	307	463
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trapani . . .	» »	308	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia De Carlo in Vernole.	3 *ottobre*	334	492
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Campli in una cassa di prestanze agrarie . . .	8 »	340	498
» »	REGIO DECRETO che concentra il monte frumentario della frazione di Castelferro nella congregazione di carità di Alessandria . . .	31 *dicemb.*	445	692
25 »	REGIO DECRETO che autorizza la società delle scuole tecniche professionali di Campiglia Cervo ad accettare il legato Sacazio . .	29 *settemb.*	325	487
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Cremona	» »	326	489
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Nemi.	» »	327	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 6 *settemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale la società di patronato pei liberati dal carcere in Vercelli .	3 *novemb.*	366	554
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la società napolitana per la protezione degli animali . .	10 »	374	559
» »	REGIO DECRETO che approva una variante al tracciato del tronco Pugliano–Vesuvio della ferrovia Napoli–Bellavista–Vesuvio . . .	18 »	384	567
9 »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Orvieto a riscuotere un dazio addizionale superiore al 50 °/o di quello governativo in luogo della tassa comunale di minuta vendita sulle bevande alcooliche. . .	8 *ottobre*	336	493
» »	REGIO DECRETO che autorizza il consorzio d'irrigazione della Roggia Cavallina in Rezzato (Brescia) a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	13 »	344	500
13 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Gallicchio	3 »	332	491
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Massa Marittima	» »	333	492
» »	REGIO DECRETO che dichiara di pubblica utilità le opere necessarie per l'acquartieramento di due batterie di artiglieria in Caltanissetta .	8 »	335	493
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Bari .	» »	337	494
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Brescia	» »	338	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma il pio legato di pane in sussidi alle persone povere della frazione di Cassina Pertusella (Caronno Milanese).	10 »	342	499

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 13 *settemb.*	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Ciucci in Cupra Marittima (Ascoli Piceno) per la refezione ai bambini che frequentano il locale Giardino d'infanzia . . .	10 *ottobre*	343	499
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Firenze un collegio di probi-viri .	15 »	346	509
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Camerana in sussidi ai poveri infermi inabili al lavoro.	10 *novemb.*	375	559
15 »	REGIO DECRETO che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria	16 *ottobre*	347	511
» »	REGIO DECRETO che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Spezia .	» »	348	518
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Pausula.	5 *novemb.*	369	555
21 »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova	5 *dicemb.*	408	625
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar, di negozio di stralcio e sui commercianti girovaghi del distretto camerale e ne approva il regolamento.	6 »	416	646
22 »	REGIO DECRETO che approva il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Reggio Emilia	16 *ottobre*	350	522
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'istituzione « Dote Volpi » a favore dell'ospedale di Mirandola . .	19 *novemb*	386	572
25 »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Pisa.	16 *ottobre*	349	522
» »	REGIO DECRETO che sopprime il ginnasio Umberto I annesso al convitto nazionale di Torino . .	14 *novemb.*	383	563

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 25 *settemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Vallauri in Sarsina .	18 *dicemb.*	427	657
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la scuola elettro-chimica fondata dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano .	» »	428	657
29 »	REGIO DECRETO che approva la nuova circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Genova .	21 *ottobre*	351	523
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Forlì	22 »	352	527
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale i pii legati Vianello in Pellestrina.	24 »	354	530
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Velate .	» »	355	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'orfanotrofo Puggioni Piga in Bosa	» »	356	531
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Regina Margherita di Asiago	» »	358	532
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Maurer Frustoli in Rovere di Velo per opere elemosiniere . .	» »	359	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale Umberto I di Monte Urano.	» »	360	533
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'università commerciale Luigi Bocconi in Milano e ne approva lo statuto	29 »	365	545
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Cortale (Catanzaro) in una cassa di prestanze agrarie	15 *novemb.*	378	561
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Castelruggero in opera pia elemosiniera . . .	» »	379	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGIN[A] del Volum[e]
1902 29 *settemb.*	Regio Decreto che erige in ente morale l'orfanotrofio maschile Cinaglia in Cortona	3 *dicemb.*	403	622
3 *ottobre*	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Vittorio Emanuele in Mortigliano . . .	24 *ottobre*	357	531
» »	Regio Decreto che delimita i confini fra i due comuni di Crocefieschi e Vobbia.	3 *novemb.*	367	554
» »	Regio Decreto che approva lo statuto organico del lascito di studio « Dal Gallo » in Pistoia . .	1903 6 *maggio*	487	784
5 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Latiano.	1902 6 *novemb.*	370	555
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comnne di Belmonte Castello.	» »	371	556
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Prezza.	» »	372	»
10 »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi dei probiviri nella provincia di Siena. .	7 »	373	557
17 »	Regio Decreto che autorizza il comune di Treviso a continuare a riscuotere un dazio su alcuni generi.	19 *dicemb.*	417	652
» »	Regio Decreto che approva un nuovo organico dei regii conservatori femminili riuniti in Siena . .	27 »	442	671
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione Boschi a favore dei cittadini di Sezze . . .	1903 12 *febbraio*	480	732
20 »	Regio Decreto che trasforma il legato di culto Gosa di Gavardo nella somministrazione a mezzogiorno di una minestra ai fanciulli poveri che frequentano le scuole .	1902 10 *novemb.*	376	560
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione dell'opera pia Benini in Pescia	» »	377	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 20 *ottobre*	REGIO DECRETO che trasforma le 14 confraternite di Aquila a scopo di beneficenza	15 *novemb.*	380	562
» »	REGIO DECRETO che concentra nella congregazione di carità di Landriano alcune opere pie ed erige in ente morale i legati Longhi .	17 »	381	563
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale civile Regina Margherita in Palmi	» »	382	564
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Vignole Borbera in soccorsi dell'infanzia abbandonata .	28 »	400	621
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'esuberante capitale del monte frumentario di Capranica di Sutri in cassa di prestanze agrarie e la erige in ente morale	3 *dicemb.*	404	623
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Legnago	5 »	409	637
» »	REGIO DECRETO che radia alcune opere della piazza di Cremona dal novero delle fortificazioni dello Stato.	6 »	415	645
» »	REGIO DECRETO che modifica le disposizioni statutarie del lascito Bocchi in Adria	1903 10 *febbraio*	479	730
23 »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del consorzio per l'impianto di una tramvia a vapore da Trescore a Lovere	27 »	391	591
» »	REGIO DECRETO che sopprime la scuola tecnica di Licata	1902 18 *dicemb.*	429	730
» »	REGIO DECRETO che modifica la tabella del personale delle scuole tecniche per effetto della soppressione della scuola tecnica di Licata .	» »	430	732
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo . .	1903 7 *marzo*	484	764

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 23 *ottobre*	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto scolastico Vanni nella parrocchia di Riolmosso frazione del comune di Qittengo .	1903 30 *marzo*	485	774
27 »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione dotalizia Zurla in Crema	1902 19 *novemb.*	387	573
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione dotalizia Mosconi in Crema	» »	388	»
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Savona. . . .	28 »	397	610
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Castiglione delle Stiviere . . .	11 *dicemb.*	420	653
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Monselice	1903 20 *gennaio*	466	710
30 »	Regio Decreto col quale si provvede alla separazione d'interessi e spese ed alla delimitazione di confini del territorio dei due comuni di S. Felice Slavo e Montemitro . .	1902 14 *novemb.*	385	572
» »	Regio Decreto che autorizza la società economica di Chiavari ad accettare il legato Botti . . .	20 »	390	589
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Siderno.	27 »	393	598
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Cividella Alfedena	» »	394	599
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Spoleto.	» »	395	»
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Foligno	28 »	399	621
2 *novemb.*	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto Falcon-Vial in S. Vito al Tagliamento	27 »	392	598

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 2 *novemb.*	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Palombara (Chieti) in cassa di prestanze agrarie .	9 *dicemb.*	418	652
» »	Regio Decreto che trasforma i cinque monti frumentari di Tomba di Pesaro in opera pia elemosiniera .	» »	419	653
» »	Regio Decreto che concentra alcune opere pie nella congregazione di carità di Zocca.	13 »	426	656
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero cronici di Ostiano .	1903 18 *febbraio*	481	734
7 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Firenze	1902 5 *dicemb.*	410	637
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Grosseto . . .	» »	411	638
» »	Regio Decreto che istituisce un ginnasio governativo nei comuni di Castellamare del Golfo, Comiso, Leonforte e Licata e modifica la tabella *C* del personale dirigente ed insegnante nei regi ginnasi . .	18 »	431	662
» »	Regio Decreto che converte in governativo il ginnasio comunale di Atri	26 »	441	669
9 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Lanfranconi in Pellio Superiore . . .	28 *novemb*	401	621
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto del fondo pensioni degli operai e lavoratori della città e provincia di Piacenza. . . .	» »	402	622
» »	Regio Decreto che trasforma i patrimoni delle 5 confraternite di Bassiano (Roma) agli scopi di cui all'art. 55, lettera *e*, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. . . .	3 *dicemb.*	405	623

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 9 *novemb.*	REGIO DECRETO che trasforma il collegio di Maria della Carità di Scordia in asilo infantale . . .	3 *dicemb.*	406	624
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le elezioni della camera di commercio ed arti di Spezia	4 »	412	639
» »	REGIO DECRETO che autorizza la biblioteca nazionale di Milano ad accettare il legato Bianchi . .	» »	413	641
13 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Mazza in Borgia (Catanzaro).	3 »	407	624
» »	REGIO DECRETO che aumenta il numero dei membri della camera di commercio ed arti di Savona .	4 »	414	643
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Prato ad esigere un dazio comunale sul piombo e pallini da caccia	11 »	421	654
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Urbino a riscuotere un dazio sulle bevande spiritose. .	» »	422	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Petrella Tifernina in cassa di prestanze agrarie . .	19 »	432	664
16 »	REGIO DECRETO che toglie le servitù militari attorno l'ex magazzino da polvere della piazza di Cosenza .	11 »	423	655
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Siena. . . .	» »	424	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Locorotondo in cassa di prestanze agrarie . . .	19 »	433	664
20 »	REGIO DECRETO che trasforma il monte dei pegni di Colledimezzo in cassa di prestanze agrarie	1903 8 *gennaio*	451	695
23 »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino	1902 26 *dicemb.*	443	680

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 23 *novemb.*	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Lugo .	1903 20 *gennaio*	467	710
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Modena	27 »	471	711
27 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Fornelli in Borgomanero	1902 19 *dicemb.*	434	665
» »	REGIO DECRETO che trasforma le opere pie in Ancona per la fondazione di patronato dei liberati dal carcere .	» »	435	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il ricovero di mendicità Margherita di Savoia in Iglesias. .	» »	436	666
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Piglio in cassa di prestanze agrarie	1903 16 *gennaio*	455	700
» »	REGIO DECRETO che trasforma il collegio di Maria in Tusa in monte di pietà	» »	456	701
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto per l'accademia filodrammatica italiana in Genova.	27 *febbraio*	483	748
30 »	REGIO DECRETO che trasforma le cinque confraternite di Acqualagna a scopo di beneficenza	1902 20 *dicemb.*	437	666
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Porto Buffolè	1903 20 *gennaio*	468	710
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Udine.	27 »	472	712
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Forlì ad imporre una tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto.	6 *febbraio*	477	719
4 *dicemb.*	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Paradisi-Deti in Firenze a dotare fanciulle povere che abitano in Conservatorî esistenti nella provincia,			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902	autorizzate ad esercitare l'ufficio di maestre	20 *dicemb.*	438	667
4 *dicemb.*	Regio Decreto che trasforma l'opera pia Consolini in Sinigaglia a favore del locale orfanotrofio maschile Testaferrata	» »	439	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Bertucci in Bardi (Piacenza)	» »	440	668
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Campobasso . . .	31 »	446	692
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Brescia a riscuotere un dazio addizionale sulle bevande spiritose	» »	447	693
» »	Regio Decreto che modifica le tabelle organiche *C* e *D* del personale dei licei e ginnasi in seguito a soppressione del ginnasio Umberto I nel convitto nazionale di Torino .	1903 8 *gennaio*	452	696
» »	Regio Decreto che modifica le tabelle organiche del personale dei ginnasi in seguito a conversione in governativo del ginnasio comunale di Atri	12 »	453	698
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo di mendicità di Arcevia.	16 »	457	701
» »	Regio Decreto che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio di Teramo . .	27 »	473	713
7 »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio d'una tramvia elettrica da Rocca a Monreale presso Palermo . .	1902 26 *dicemb.*	444	681
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cingoli	1903 27 *gennaio*	474	715
11 »	Regio Decreto che fonda la cassa di risparmio di Castel Maggiore .	5 »	448	963

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1902 14 *dicemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale civile Giuseppe Verdi in Villanova sull'Arda . . .	1903 5 *gennaio*	449	694
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pesaro . . .	» »	450	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Riesch Federico 2° q.m in Treviso	8 »	454	700
18 »	REGIO DECRETO portante il riparto delle attività e passività e la delimitazione dei confini fra il comune di Marudo e Castiraga-Vidardo .	16 »	458	702
21 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il ricovero dei vecchi in Mogliano	» »	459	702
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto organico della fondazione scolastica Falcucci in Gubbio . .	27 »	469	711
» »	REGIO DECRETO che stabilisce il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare adiacenti alle opere dello sbarramento di Vinadio .	» »	476	718
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Treviso.	9 *febbraio*	478	729
28 »	REGIO DECRETO che trasforma la confraternita di S. Giov. Batt. a favore dell'ospedale di S. Rocco in Naro.	16 *gennaio*	460	702
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Campiglia Marittima	19 »	461	703
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile della frazione di Lurate in comune di Lurate Abbate	» »	462	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile « Arturo Poma » in Villa Poma	» »	463	704

FINE DELL'INDICE CRONOLOGICO.

I.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 gennaio 1902, n. 17)

Col quale è data facoltà al comune di Envie di applicare nell'anno 1901 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 50 (cinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 35.

II.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 gennaio 1902, n. 17)

Col quale è data facoltà al comune di Succivo di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza del 1° febbraio 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 36.

III.

REGIO DECRETO, Roma, 12 Gennaio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1902, n. 23)

Con cui il consorzio irriguo denominato Cavo Montebello con sede in Vercelli, provincia di Novara, prorogato per un altro trentennio in forza della deliberazione 1° febbraio 1898, ha facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Bacceli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 48.

IV.

REGIO DECRETO, Roma, 12 Gennaio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1902, n. 23)

Con cui l'ospedale « Umberto I » di Savoia in San Filippo del Mela viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 51.

V.

REGIO DECRETO, Roma, 12 Gennaio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1902, n. 23)

Con cui è costituito in ente morale il legato Domeneghetti Pietro in Occhiobello ed è approvato lo statuto or–

ganico di quella congregazione di carità che ne è amministratrice. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

**Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 52.**

VI.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° gennaio 1902, n. 26)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Corinaldo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

**Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 57.**

VII.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Udine ad acquistare uno stabile di proprietà della contessa Bianca di Caporiacco.*

16 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1902, n. 28)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Vista la deliberazione della camera di commercio di Udine in data 27 settembre 1901;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La camera di commercio di Udine è autorizzata a stipulare il contratto per l'acquisto dello stabile di proprietà della contessa Bianca di Caporiacco, situato in Udine, via della Prefettura, attualmente adibito a sede della camera di commercio predetta, per la somma di lire 42,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 60. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

VIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 febbraio 1902, n. 33)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Jesi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 63.

IX.

REGIO DECRETO *che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre un'annua tassa sugli industriali e sui commercianti del proprio distretto e ne approva il regolamento.*

16 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1902, n. 34)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 20 dicembre 1900, numero CCCLXXXI, che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre un'annua tassa sugli esercenti industrie e commercio del distretto camerale;

Vista la deliberazione della camera predetta in data 7 ottobre 1901;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Novara è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli industriali e sui commercianti che nel distretto camerale esercitano un'industria od un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile per la categoria *B*, e sui contribuenti la tassa di ricchezza mobile inscritti nel gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª della categoria *C*.

Art. 2.

Non sono soggetti alla tassa camerale predetta i redditi indicati nella tabella di classificazione di cui al precedente articolo, per i gruppi seguenti:

a) l'intero gruppo II della categoria *B*;

b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III e la specie 7ª dello stesso gruppo in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2ª del gruppo V in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione abituale e la specie 6ª dello stesso gruppo in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) la specie 1ª e 3ª del gruppo VIII;

e) la specie 3ª del gruppo XVIII in quanto non si tratti di appalto.

Sono pure esenti dalla tassa camerale le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI, categoria *B*, e gli interpreti e corrieri compresi nel gruppo XXVI, categoria *C*.

Art. 3.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi inferiori a lire 266. 70 imponibili, pari a lire 533. 40 nette per la categoria *B* ed i redditi inferiori a lire 288. 04 imponibili, pari a lire 640. 10 nette per la categoria *C*.

Art. 5.

Sui redditi accertati agli effetti dell' imposta di ricchezza mobile e ridotti ad imponibili coi criterî dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, dovranno essere eseguite prima dell'iscrizione nei ruoli della tassa camerale le detrazioni indicate nell'art. 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e nell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 6.

L'aliquota percentuale della tassa camerale non potrà superare il limite massimo di dieci millesimi per ogni lira di reddito iscritto a ruolo.

Entro questo limite la camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 7.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme

stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 8.

Il regio decreto 20 dicembre 1900, n. CCCLXXXI, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 67. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della camera di commercio ed arti di Novara

---

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Novara impone un'annua tassa su tutti gli esercenti, le società ed enti morali che facciano abitualmente atti di commercio o professino un' industria nel suo distretto camerale.

Art. 2.

La tassa sarà attribuita sui redditi annui imponibili desunti dai ruoli di ricchezza mobile, tenuto cioè conto delle detrazioni stabilite dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 sull' imposta di ricchezza mobile e cominciando ad imporre dalle lire 100. 04 pei redditi di categoria *B* e dalle lire 108. 04 pei redditi di categoria *C*.

L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite di dieci millesimi per ogni lira di reddito iscritto a ruolo. Entro questo limite la camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 3.

Le società commerciali, le ditte ed in generale tutti coloro che avendo altrove la loro sede principale hanno nel distretto camerale un impianto od esercizio qualunque, dal quale traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa

della camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale o succursale.

Art. 4.

Il semplice fatto che, in un comune, compreso nella giurisdizione camerale, esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella camera il diritto di assoggettarlo alla tassa camerale.

Art. 5.

In apposito capitolo del bilancio di previsione della camera, sarà determinato annualmente l'ammontare della tassa, la quale, nei limiti fissati dal regio decreto di approvazione del presente regolamento diverrà imponibile, tostochè il bilancio stesso sarà stato approvato dall'autorità superiore.

Art. 6.

La camera frattanto provvederà alla compilazione degli elenchi dei proprii contribuenti ripartendoli in due categorie:

Nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale, per i quali sarà ritenuto il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte;

Nella seconda verranno inscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti camerali, specificati all'art. 3 del presente regolamento, pei quali la camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 7.

Nel mese di dicembre di ogni anno la camera richiederà alle agenzie delle imposte gli elenchi di tutti i commercianti

ed industriali passibili della imposta di ricchezza mobile per l'anno susseguente, colla indicazione del rispettivo reddito imponibile.

Tali elenchi dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte. La camera fornirà gli stampati occorrenti e soddisferà alle singole agenzie la spesa relativa a detto lavoro.

Art. 8.

Le società gli istituti di credito, le ditte nazionali ed estere ed in generale tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi succursali od anche semplici rappresentanze, od agenzie, saranno tenuti a dichiarare non più tardi del 10 dicembre di ogni anno alla segreteria della camera i redditi netti derivanti dallo stabilimento, dall'esercizio, dalla succursale, ecc. che essi tengono nel distretto.

I procuratori, gli istitori e i rappresentanti di ditte o società estere e nazionali ed i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio del loro rappresentato.

La camera potrà controllare e rettificare le dichiarazioni pervenute assumendo le necessarie informazioni principalmente presso le agenzie dove è stata fatta la dichiarazione complessiva, ovvero presso le autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale, ecc.

I redditi netti denunciati dagli interessati saranno ridotti ad imponibili con le norme e le detrazioni stabilite per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Trascorso il termine fissato nell'articolo precedente la camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi ottenuti

nel proprio distretto, dalle società, dagli istituti di credito, dalle ditte, ecc., che avessero omesso di fare la prescritta dichiarazione.

Art. 10.

I commercianti, gli industriali, le società e gli enti, che, dopo l'attuazione del presente regolamento, aprissero case filiali nella circoscrizione della camera di commercio di Novara, o venissero in altro modo qualsiasi a tenervi una parte del loro esercizio, dovranno, nel termine di *sei mesi*, dal giorno dell'apertura, denunciare alla segreteria della camera stessa il proprio reddito per l'anno in corso colle norme tracciate nell'art. 9. In difetto, l'accertamento avrà luogo d'ufficio a norma degli articoli 8 e 9.

Art. 11.

Gli accertamenti e le rettifiche fatte d'ufficio saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare alla camera entro 20 giorni dalla data della notifica.

I reclami devono essere stesi in carta da bollo da 50 centesimi.

Le decisioni della camera sui reclami saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 12.

I ruoli compilati a termine dell'art. 6 del presente regolamento saranno approvati dalla camera e quindi resi esecutivi dal regio prefetto della provincia.

Art. 13.

Ottenuta l'approvazione da parte della prefettura, i ruoli stessi saranno trasmessi ai singoli municipi per la pubblica-

zione durante un periodo di otto giorni consecutivi. Di detta pubblicazione la camera darà avviso con apposito manifesto da affiggersi all'albo pretorio dei singoli comuni insieme al ruolo. I signori sindaci cureranno a loro volta che della avvenuta pubblicazione sieno resi edotti, in quella forma che stimeranno più opportuna, i loro amministrati.

Art. 14.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'art. 13, i sindaci dovranno consegnare agli esattori governativi i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta, esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Art. 15.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i sindaci trasmetteranno direttamente alla camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 13, corredata anch'essa della dichiarazione di affissione.

Art. 16.

Qualora i contribuenti credessero aver fondati motivi a reclamare contro la loro iscrizione a ruolo, potranno presentare le relative istanze, in carta bollata da centesimi 50, entro il termine di otto giorni consecutivi a datare da quello della avvenuta pubblicazione.

I ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti o da apposito certificato dell'agenzia delle imposte. Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento danno luogo al rimborso delle somme pagate indebitamente.

Art. 17.

Il contribuente è in facoltà di ricorrere al tribunale civile e penale contro le decisioni della camera in materia di tassa, non oltre sei mesi dalla data di intimazione delle decisioni.

Art. 18.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli esattori devono notificare ai contribuenti della camera la quota di imposta loro assegnata e la scadenza per il pagamento da effettuarsi in due rate eguali il 10 giugno ed il 10 ottobre di ogni anno, e salvo nel contribuente il diritto di versare con la prima anche la seconda rata.

Decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza della rata d'imposta il contribuente moroso sarà soggetto ad una penale, a favore dell'esattore, di centesimi 4 per ogni lira dell'imposta non pagata.

Art. 19.

Anche per l'imposta della camera hanno piena applicazione le disposizioni del testo unico della legge approvato con regio decreto del 23 giugno 1897, n. 236, del regolamento approvato con altro decreto 23 giugno 1897, n. 237, nonchè dei capitoli normali relativi alla spedizione delle cartelle ai contribuenti ed alla notificazione degli avvisi speciali ai debitori morosi.

Gli esattori hanno, per altro, il diritto di percepire cinque centesimi da ogni contribuente per la compilazione ed il recapito della cartella per l'imposta, e centesimi 20 dai contribuenti morosi per l'avviso speciale di cui sopra.

Art. 20.

Il contribuente ha diritto di ripetere dall'esattore la quietanza del fatto pagamento. La quietanza che l'esattore deve rilasciare sarà staccata da apposito registro a matrice o da quello prescritto per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Nella medesima potranno essere compresi anche i pagamenti di altre imposte quando però si riferiscono allo stesso esercizio finanziario e gli articoli dei ruoli siano intestati alla stessa persona o ditta.

Art. 21.

Qualora nel corso dell'anno avvenga cessazione totale o parziale di un esercizio e del reddito relativo, il contribuente avrà diritto di chiedere lo sgravio proporzionale dell'imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenerlo però occorre la presentazione di un certificato dell'agenzia delle tasse, comprovante essere stata riconosciuta la totale o parziale cessazione del reddito e riconosciuto lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile.

Il detto rimborso viene ordinato con decreto del presidente della camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta, contro remissione del decreto stesso da parte dell'interessato.

Art. 22.

L'esattore dovrà versare la intiera tassa portata dal ruolo consegnatogli, coll'obbligo del non riscosso per scosso, eccezione fatta per le quote inesigibili, di cui all'art. 26, lettera *e*.

Art. 23.

Entro 20 giorni, a datare da quello fissato pel pagamento della tassa, l'esattore dovrà versare alla cassa della camera di commercio l'intero ammontare della prima rata.

Egli verserà gli otto decimi della seconda rata pure entro 20 giorni dalla sua scadenza, ed il rimanente, che possa da lui essere dovuto, sarà pagato alla resa del conto di cui all'articolo seguente.

L'esattore che entro i detti termini non abbia eseguiti i dovuti versamenti, o li abbia effettuati soltanto in parte, incorrerà nella multa di centesimi 4 per ogni lira non versata.

Art. 24.

Nel mese di febbraio successivo a ciascun esercizio, gli esattori devono rendere conto alla camera della loro gestione annuale, corredandola di tutti i documenti giustificativi e del discarico.

Art. 25.

Il carico è costituito dall'ammontare dei ruoli principali e suppletivi stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione, essi dovranno essere trasmessi alla camera quali allegati del conto.

Art. 26.

Il discarico si giustificherà:

a) colla indicazione delle quietanze dei versamenti fatti alla cassa della camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del danaro versato o suoi rappresentativi;

c) colla quietanza della somma prelevata dallo esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione di tassa emanati dal presidente della camera a senso dell'art. 23;

e) collo stato delle quote inesigibili, nel quale l'esattore dovrà, per ogni quota, dichiarare la causa dell'inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità od insolvenza del contribuente.

Siffatte cause di inesigibilità dovranno essere confermate dall'agente delle imposte con apposita sua dichiarazione che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 27.

Il resoconto sarà presentato in due originali, di cui uno resterà presso la camera, e l'altro sarà restituito all'esattore colla dichiarazione dello scarico riconosciuto.

Art. 28.

Secondo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 7 dei capitoli normali 23 dicembre 1886, l'aggio da corrispondersi per la riscossione della imposta camerale e per tutte le relative operazioni sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedano o siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

X.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 febbraio 1902, n. 38)

Con cui si erige in ente morale il legato Bordoni per l' istituzione di un premio a favore dei laureati in matematica nella regia università di Pavia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* N. NASI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 74.

XI.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1902, n. 41)

Con cui il monte frumentario di Fuscaldo (Cosenza) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 78.

XII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1902, n. 41)

Col quale il monte di pietà di Triora (Porto Maurizio) è trasformato a favore dell'ospedale del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 79.

XIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 febbraio 1902, n. 42)

Con cui le quattro confraternite di Aquila dette della Concezione, di Santa Maria della Pietà, di San Leonardo dei carcerati e Santa Maria Assunta in Cielo sono trasformate a favore del conservatorio della misericordia di detta città. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 80.

XIV.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Cucca a cambiare l'attuale denominazione in quella di Veronella.*

23 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 febbraio 1902, n. 40)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per per gli affari dell'interno;

Vista la domanda del comune di Cucca per ottenere che il nome di quel comune venga mutato in quello di Veronella;

Viste le deliberazioni 20 novembre 1900 e 22 novembre 1901 di quel consiglio comunale nonchè la deliberazione 7 marzo 1901, colla quale il consiglio comunale di Verona dichiara di non aver obbiezioni a fare circa il suddetto mutamento di nome;

Vista la deliberazione 29 aprile 1901 colla quale il consiglio provinciale di Verona esprime parere favorevole per l'accoglimento della succitata istanza;

Visti i documenti prodotti dal comune;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il nome del comune di Cucca è mutato in quello di Veronella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 76. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

XV.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 febbraio 1902, n. 42)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Tribano (Padova) il legato elemosiniero Stefano Favron. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 77.

XVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 febbraio 1902, n. 62)

Con cui l'asilo infantile di Arè, frazione del comune di Caluso, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO–ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 75.

XVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 febbraio 1902, n. 42)

Con cui l'ospedale civile di Bagnolo Mella (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto or–

ganico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 82.

XVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1902, n. 44)

Col quale il monte frumentario di Norma è trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo ed è approvato lo statuto organico della congregazione stessa, in cui sono altresì inserite le norme per il governo della cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 86.

XIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1902, n. 44)

Con cui l'asilo infantile « Duchessa Elena d'Aosta » in Torino viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a. f. 85.

XX.

Regio Decreto *che modifica lo statuto dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore in Gallarate.*

19 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1902, n. 44)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente del consiglio direttivo dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore in Gallarate, con la quale si chiede l'approvazione delle modificazioni allo statuto sociale, deliberato dall'assemblea generale degli associati nelle adunanze del 25 marzo 1900 e del 24 marzo 1901;

Veduto il regio decreto, n. DCCLXXXII, in data 29 ottobre 1892, con il quale l'associazione predetta fu eretta in ente morale;

Veduto il regio decreto, n. LXXVIII, del 1° marzo 1900, col quale fu approvato il nuovo statuto dell'associazione;

Veduto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con il regio decreto in data 27 giugno 1897, n. 290;

Sentito il parere del consiglic di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria ed commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 14 dello statuto dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore in Gallarate è sostituito il seguente:

« Art. 14. — L'associazione è retta da un presidente nominato da un consiglio direttivo nel proprio seno, ed al quale rende conto dell'andamento dell'associazione negli intervalli fra le successive tornate di esso.

« Detto consiglio direttivo, nominato dall'assemblea generale è composto di nove membri i quali restano in carica per due anni. Alla fine del primo anno verrà fatta l'estrazione a sorte di quattro consiglieri. È ammessa la rielezione.

« I membri del consiglio direttivo devono essere inscritti nell'associazione (art. 3). »

Art. 2.

Allo statuto dell'associazione predetta sono aggiunti i sei articoli seguenti:

« Art. 27. — In aggiunta al disposto dell'art. 4, i soci utenti di recipienti di vapore avranno diritto che la visita interna venga eseguita dal personale tecnico dell'associazione ogni due anni. »

« Art. 28. — In aggiunta al disposto dell'art. 7 i soci sono obbligati a notificare per iscritto all'ufficio tecnico le modificazioni e riparazioni eseguite ai loro apparecchi, i guasti in essi verificatisi, e tutte le riparazioni importanti fatte o da farsi nei loro impianti. Gli agenti tecnici non sono obbligati a tener conto delle notificazioni semplicemente orali.

« I soci sono pure obbligati a notificare per iscritto all'associazione le variazioni di proprietà e d'esercizio che si verificassero nei loro apparecchi a vapore, nel termine di otto giorni dall'avvenuta variazione, ed a consegnare all'ufficio tecnico, entro lo stesso termine, il bollo di prova per quegli apparecchi che per qualsiasi causa venissero posti fuori d'uso.

« Di tali notificazioni il socio potrà esigere ricevuta dall'associazione. »

« Art. 29. — Il socio radiato in base all'art. 12 non avrà diritto a reclamo verso l'associazione. Per nessun motivo potrà il socio ritardare il versamento delle tasse e di ogni altro dovuto all'associazione. »

« Art. 30. — Il presidente rappresenta l'associazione verso i soci e verso i terzi ed esercita le azioni giuridiche in nome dell'associazione. »

« Art. 31. — In relazione e per gli effetti degli articoli 19 del codice civile, 40 e 95 del codice di procedura civile, e per ogni effetto giuridico in genere nei rapporti coll'associazione, il socio dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede dell'associazione. »

« Art. 32. — Per l'effetto delle tasse sociali i recipienti vengono assimilati alle caldaie con superficie riscaldata da 10 a 30 m. q.

« Restano soppressi gli sconti concessi nella tariffa andata in vigore col 1° gennaio 1900 ai gruppi di apparecchi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 87. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. BACCELLI.

XXI.

REGIO DECRETO *portante la sostituzione del regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Bari.*

23 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 3 maggio 1896, n. CLXXII (parte supplementare);

Visto il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Bari, unito al regio decreto predetto;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Bari, in data 9 novembre 1901;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Bari,

unito al regio decreto 3 maggio 1896, n. CLXXII (parte supplementare), è abrogato e sostituito da quello unito al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 93. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. BACCELLI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Bari

---

Art. 1.

Alla tassa camerale sono soggetti, nei limiti fissati dalla tabella annessa all'art. 2 del regio decreto 3 maggio 1896, numero 172, tutti gli esercenti commerci ed industrie compresi nelle categorie *B* e *C* dei ruoli per la tassa di ricchezza mobile, sia che abbiano nella provincia di Bari la loro sede principale, sia che figurino come filiali di aziende che abbiano in altra provincia la loro sede principale.

Art. 2.

Ogni anno, dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile, categorie *B* e *C*, saranno resi definitivi, la camera di commercio si rivolgerà alle agenzie delle imposte per avere, a proprie spese, lo spoglio dei redditi commerciali ed industriali delle due categorie suddette tanto se principali che suppletivi.

Art. 3.

Per i contribuenti che hanno filiali nella provincia e la sede principale è altrove, i rappresentanti sono obbligati di dichiarare entro il mese di luglio di ciascun anno alla segreteria della camera i redditi attribuiti all'esercizio esistente nella provincia.

La camera, assumendo le necessarie informazioni presso chi stimerà opportuno, potrà rettificare le dichiarazioni pervenute.

Se decorso il termine sopraindicato, non saranno state fatte le dichiarazioni, la camera procederà di ufficio all'accertamento dei redditi.

Art. 4.

Gli accertamenti e le rettifiche fatte di ufficio saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare alla camera entro venti giorni dalla data della notifica.

I reclami devono essere stesi in carta legale da centesimi cinquanta.

Uguale notifica sarà fatta per mezzo di lettera raccomandata quando la camera accetta la dichiarazione dei contribuenti.

I redditi accertati dalla camera saranno aggiunti di ufficio a quelli accertati dalle agenzie per la tassa di ricchezza mobile.

Art. 5.

In base agli accertamenti fatti dalla camera e agli spogli dei redditi di ricchezza mobile ricevuti dalle agenzie delle imposte, saranno compilati i ruoli che saranno distinti per comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1.° Numero progressivo;
2.° Numero del ruolo di ricchezza mobile;
3.° Cognome e nome o ditta del contribuente;
4.° Specie del commercio o dell'industria esercitata;
5.° Reddito imponibile tassato a ruolo.

6.° Quota della sovraimposta camerale giusta la proporzione approvata ogni anno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

7.° Osservazioni.

Art. 6.

I ruoli in tal modo compilati, approvati in seduta pubblica dalla camera e sottoscritti dal presidente, saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, dopo che la misura della tassa sarà stata annualmente approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, li munirà, ove nulla osti, della sua approvazione restituendoli alla camera debitamente vidimati.

Art. 7.

I ruoli, resi esecutivi, saranno trasmessi a ciascun comune per essere pubblicati per il periodo di otto giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione.

Art. 8.

Un avviso del presidente della camera, da affiggersi nell'albo d'ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensibili agl' interessati ed indicherà il tempo nel quale si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

Art. 9.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'art. 7, i sindaci dovranno consegnare agli esattori delle imposte dirette i ruoli, muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli e la data della consegna. Copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore

insieme ad una copia dell'avviso di cui all'art. 8, corredata quest'ultima della dichiarazione di affissione, sarà trasmessa dai sindaci direttamente alla camera.

Art. 10.

Resta in facoltà dei contribuenti di ricorrere alla camera per tutti gli errori che si verificassero nei ruoli, perchè il ricorso, steso in carta legale da 50 centesimi, sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli e sia corredato dal certificato dell'agente delle tasse. I ricorsi non sospendono però la esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento danno luogo al rimborso delle somme indebitamente pagate.

Art. 11.

Contro le deliberazioni della camera, a termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680, i contribuenti possono ricorrere ai tribunali non oltre sei mesi dalla data d'intimazione delle decisioni stesse.

Art. 12.

Le cessazioni o riduzioni di reddito che, si verificassero durante l'anno, danno diritto al contribuente di richiedere la restituzione parziale della tassa pagata, purchè le domande sieno corredate dalla decisione della commissione delle imposte dirette e dal certificato dell'agente delle tasse.

Art. 13.

La tassa dovrà essere pagata ogni anno in tre rate quadrimestrali, la prima nel 10 aprile, la seconda nel 10 agosto e la terza nel 10 dicembre previo avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente.

Art. 14.

Gli esattori hanno l'obbligo di versare al cassiere della camera l'intero ammontare di ciascuna rata quadrimestrale rispettivamonte addì 22 aprile, 22 agosto, e 22 dicembre di ciascun anno.

L'aggio di riscossione da corrispondersi agli esattori sarà eguale a quello stabilito per le imposte erariali.

Art. 15.

Le somme risultate inesigibili, per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla camera direttamente rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'Erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art. 16.

Per tutto quanto non è previsto col presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per la tassa di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

XXII.

Regio Decreto *che modifica il regolamento per l'istituto musicale Costa in Vigevano.*

26 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 7 aprile 1898, n. CII (parte supplementare), col quale fu approvato il regolamento per l'istituto musicale Costa in Vigevano;

Veduta la deliberazione in data 9 novembre 1901 del consiglio comunale di Vigevano circa la modificazione dell'articolo 28 del detto regolamento;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 7 aprile 1898, n. CII (parte supplementare), per l'istituto musicale Costa in Vigevano, è sostituito il seguente:

Art. 28. — È stabilito un periodo di prova non inferiore a quattro mesi, dopo i quali gli allievi riconosciuti idonei, con apposito esame, verranno definitivamente ammessi alle scuole.

Il corso d'istruzione per gli strumenti ad arco è di anni otto, e di anni sei per gli altri. La commissione potrà accordare un maggiore periodo di istruzione a titolo di perfezionamento, mediante pagamento della tassa mensile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 92. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Nasi.

XXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

Con cui la società Sanatorî popolari pei tubercolosi in Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 89.

XXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

Con cui l'ospedale « Pasquale Tarantini » di Novoli viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 90.

XXV.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Febbraio 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47**)

Con cui l'opera pia Poncet con sede in Sissa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 91.

XXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Febbraio 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47**)

Con cui l'asilo infantile di Osnago viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco–Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 97.

XXVII.

REGIO DECRETO *che istituisce in Verona cinque collegi di probi-viri.*

6 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi-viri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti, con sede in Verona, cinque collegi di probi-viri per le industrie, con le circoscrizioni qui appresso indicate:

N. d'ordine	CIRCOSCRIZIONE di ciascun Collegio	INDICAZIONI delle industrie	Numero dei componenti ciascun Collegio
I	Distretti di Verona, Legnago, San Bonifacio, Cologna Veneta, Bardolino e Tregnago.	Industrie chimiche	10
II	Comune di Verona.	Industrie tipografica e della carta.	10
III	Comune di Verona.	Industria del legno	10
IV	Distretti di Verona, Cologna Veneta, Tregnago e Bardolino	Industrie tessili ed affini. . . .	14
V	Distretti di Verona e Legnago e comune di Zimella . . .	Industrie meccaniche ed affini .	14

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 99. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

XXVIII.

Regio Decreto *che dichiara di pubblica utilità, a favore dello Stato, la espropriazione della zona di terreno circostante il Castello del Monte in territorio di Andria.*

9 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 febbraio 1902, n. 47)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il progetto in data 15 novembre 1893, compilato dall'ufficio del genio civile di Bari, d'ordine del Ministero della pubblica istruzione, per la espropriazione di una zona di terreno circostante il Castello del Monte, in Andria;

Considerando che tale espropriazione è necessaria per la formazione di una zona di rispetto intorno a quell'importante monumento medioevale, diventato sino dal 1876 proprietà dello Stato;

Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visti gli articoli 83 e 84 della legge anzidetta;

Sentito il parere conforme del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata di pubblica utilità, a favore dello Stato, la espropriazione della zona di terreno circostante il Castello del Monte in territorio di Andria, secondo il progetto in data 15 novembre 1898, compilato dall' ufficio del genio civile di Bari.

Art. 2.

Per compiere gli atti dell'espropriazione, e per l'esecuzione dei lavori proposti col suddetto progetto 15 novembre 1898 per la recinzione delle aree da espropriarsi, è accordato il termine di un anno con decorrenza dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 103. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Nasi.

XXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° marzo 1902, n. 50)

Con cui viene soppresso il monte di pietà di Morolo (Roma) e si devolvono le rendite di tale istituto in soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 110.

XXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1902, n. 51)

Che approva il nuovo statuto del monte dei pegni « Francesco Piccolo » di Gerace. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 115.

XXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1902, n. 51)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Pescia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 118.

XXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1902, n. 51)

Con cui la fondazione « Premio Ermenegildo Francolini » in Roma è costituita in ente morale e ne è approvato lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* N. NASI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 116.

XXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1902, n. 51)

Col quale:

I. I patrimoni delle quindici confraternite erette in Velletri sotto i seguenti titoli: — 1° delle Stimmate; 2° di Sant'Antonio di Padova; 3° della Trinità dei Pellegrini detta del

Sangue; 4° Università dei calzolai; 5° Università dei muratori; 6° Congregazione di Sant'Omobono; 7° della Pietà detta dei Carcerati; 8° del Rosario; 9° del Suffragio; 10° della Concezione; 11° del Sacramento; 12° di San Giovanni detta del Gonfalone; 13° dell'Orazione e Morte; 14° di San Giuseppe detta dei Falegnami; 15° legato del Terz'Ordine di San Francesco sono trasformate a beneficio delle locali istituzioni pubbliche di beneficenza, ripartendone le rendite rispettive, dedotta l'annua somma di lire 600 mantenuta a favore del culto, secondo la seguente proporzione: per 3[30 a favore dell'asilo infantile; per 5[30 a favore dell'ospizio Garibaldi; per 10[30 a favore dell'ospedale civile delle donne e per 12[30 a favore dell'ospizio « Regina Margherita » per le vecchie povere ed abbandonate.

II. Viene eretto in ente morale l'ospizio « Regina Margherita » per le vecchie povere ed abbandonate di Velletri.

III. Sono approvati gli statuti organici dell'ospizio predetto e dell'ospedale civile delle donne. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 114.

XXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1902, n. 54)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Spello. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 128.

XXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1902, n. 54)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Amelia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 130.

XXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1902, n. 54)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Serravalle (frazione del comune di Vittorio). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 129.

XXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1902, n. 54)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Savigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1902.
Reg. 1. Atti del Governo a f. 131.

XXXVIII.

Regio Decreto *che divide in due il collegio di probi-viri per la industria della carta in Roma.*

30 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1902, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto del 20 febbraio 1898, n. XLVI (parte supplementare), col quale fu istituito un collegio di probi-viri per la industria della carta, per la industria tipografica ed altre affini, con sede in Roma e giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quello di Tivoli;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla istituzione di un collegio di probi-viri autonomo per la industria della carta ed altre affini, con sede in Tivoli e giurisdizione sul territorio del comune stesso;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regio decreto del 20 febbraio 1898, n. XLVI, col quale fu istituito in Roma un collegio di probi-viri per le indu-

strie della carta, tipografica ed altre affini, è modificato come segue:

Un collegio di probi-viri con sede in Roma e giurisdizione sul territorio del comune stesso per la industria tipografica ed altre affini.

Un collegio di probi-viri con sede in Tivoli e giurisdizione sul territorio del comune stesso per la industria della carta ed altre affini.

Art. 2.

Il numero dei probi-viri stabilito in venti dal regio decreto citato viene modificato come segue: dieci probi-viri per il collegio con sede in Tivoli, di cui cinque industriali e cinque operai, e venti probi-viri per il collegio con sede in Roma di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 5 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 1. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

XXXIX.

Regio Decreto *che istituisce otto sezioni elettorali del collegio di probi-viri per industrie edilizie in Ravenna.*

30 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1902, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi-viri per le industrie ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 23 maggio 1901, n. CLIX (parte supplementare), col quale fu istituito in Ravenna un collegio di probi-viri per la industria dei laterizi ed affini;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituite otto sezioni elettorali, quattro per gl' industriali e quattro per gli operai che fanno parte del collegio di probi-viri per la industria edilizia ed affini, con sede in Ravenna, ripartite come segue:

Due sezioni con sede in Ravenna, una per gl'industriali e l'altra per gli operai dei comuni di Ravenna e Alfonsine.

Una sezione con sede in Faenza per gl'industriali dei comuni di Faenza, Riolo, Casola Valsenio e Brisighella.

Una sezione con sede in Faenza per gli operai dei comuni di Faenza, Castelbolognese, Riolo, Casola Valsenio e Brisighella.

Una sezione con sede in Lugo per gl'industriali dei comuni di Lugo e Massalombarda.

Una sezione con sede in Lugo per gli operai dei comuni di Lugo, Massalombarda e Solarolo.

Due sezioni con sede in Bagnacavallo, una per gl'industriali e l'altra per gli operai dei comuni di Bagnacavallo, Russi e Cotignola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 2. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

XL.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 GENNAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1902, n. 55)

Con cui il monte maritaggi del mutuo soccorso con sede in Cotrone viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 5.

XLI.

REGIO DECRETO *che riordina la stazione enologica sperimentale di Asti.*

6 *febbraio* 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1902, n. 56)

—

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1872, che istituisce la stazione enologica sperimentale di Asti;

Visto il regio decreto 4 aprile 1886, n. 3834, che approva gli organici delle stazioni di prova agrarie e speciali;

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);

Vista la deliberazione 30 novembre 1901, del consiglio comunale di Asti;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione enologica sperimentale di Asti, istituita con regio decreto 18 gennaio 1872, è riordinata conforme lo statuto annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 3. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

STATUTO

della Regia Stazione enologica sperimentale d'Asti

Art. 1.

La stazione enologica sperimentale d'Asti, istituita con regio decreto 18 gennaio 1872, e retta dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, sarà mantenuta a spese del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dal municipio d'Asti e da altri comuni ed enti morali.

Essa avrà per iscopo principale:

a) l'analisi dell'uva nei diversi periodi della sua maturazione e le ricerche sulle malattie dalle quali può trovarsi affetta;

b) le ricerche chimiche e microscopiche sui fenomeni della fermentazione;

c) l'analisi chimica della vite e le ricerche sulle malattie che la colpiscono;

d) l'analisi della natura fisica e chimica del suolo destinato alla coltivazione delle viti e le ricerche intorno ai concimi più adatti alle varie specie, alle varie posizioni, ai vari luoghi delle medesime, ed ai diversi prodotti del suolo;

e) l'analisi del mosto e del vino nei suoi rapporti di composizione, di falsificazione e di malattia;

f) le ricerche sui migliori sistemi di fabbricazione e di conservazione del vino, e l'esame delle macchine, degli strumenti e degli altri arnesi a tale scopo destinati;

g) la diffusione mediante scritti dei risultati delle fatte esperienze;

h) tenere corrispondenza coi nostri delegati esteri e colle camere di commercio, per ottenere dai medesimi una relazione dettagliata trimestrale sulla nostra esportazione, nonchè indicazioni sui prodotti più preferiti dai consumatori delle piazze estere ed i prezzi relativi;

i) tenere conferenze sulla fillossera e sul modo di combatterla;

l) dare lezioni pratiche d'agricoltura ed enologia;

m) instituire, se sarà possibile, in alcuni comuni, campi e vigneti di esperimento per coltura di vitigni, di cereali e di piante da foraggio;

n) tenersi in relazione coi proprietari di questa zona vinicola, promuovere esperienze nei diversi comuni consorziati e rispondere alle varie domande che le venissero fatte;

o) fare sul sito ispezioni, ricerche ed analisi di terreni, di piante e di vini a spese dei richiedenti.

Art. 2.

Il personale della stazione si comporrà di un direttore, di un assistente agronomo ed un assistente chimico.

Potranno essere ammessi alla stazione come praticanti gratuiti uno o più allievi laureati in chimica od in agraria, da scegliersi dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

La nomina del direttore e degli assistenti sarà fatta conforme le norme stabilite dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Lo stipendio tanto del direttore, quanto degli assistenti è determinato con speciale organico.

La nomina del personale subalterno, il quale non ha di-

ritto nè agli aumenti sessennali, nè a pensione, sarà fatta dal consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

La stazione terrà ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nei giorni e luoghi da designarsi dal consiglio d'amministrazione, lezioni pratiche, trattando delle operazioni di cantina, dei metodi per la preparazione dei buoni tipi di vini corrispondenti alle esigenze dei mercati esteri, e per la buona conservazione dei medesimi.

A queste lezioni saranno specialmente invitati gli operai che prestano l'opera loro nelle cantine, allettandoli con premi e rilasciando diplomi di abili operai di cantina, quali diplomi e premi verranno dati alla fine delle lezioni a coloro che sapranno meglio rispondere alle domande, che loro verranno fatte da apposita commissione.

Art. 4.

La stazione nella restante parte dell'anno terrà lezioni pratiche d'agricoltura e viticoltura nei capoluoghi di mandamento e nei comuni di maggiore importanza, compresi nel territorio degli enti contribuenti al mantenimento della stazione.

Art. 5.

La stazione è retta dal consiglio d'amministrazione composto di nove membri, due nominati dal comune d'Asti, due dai comuni consorziati od enti morali che concorrono nella spesa di mantenimento della regia stazione con una somma annua non inferiore a lire 35, uno dalla cassa di risparmio d'Asti, uno dal comizio agrario d'Asti e due dal Governo.

Il direttore della stazione è membro nato.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, si rin-

novano per estrazione a sorte nei primi due anni e poscia per anzianità e sono sempre rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il segretario.

Art. 6.

Sarà in facoltà del consiglio d'amministrazione, in caso di bisogno, d'incaricare per le conferenze e per le lezioni pratiche qualche professore agronomo per coadiuvare il personale della stazione, sotto l'immediata dipendenza del direttore.

Verrà all'uopo sul bilancio della stazione stanziato apposito fondo.

Art. 7.

Per il mantenimento della stazione, oltre il Governo con lire 7,500 annue, il comune d'Asti con lire 5,000, la cassa di risparmio d'Asti, con lire 1,000 e la provincia con lire 200, potranno concorrere altri comuni ed enti morali.

Gli enti forniscono i locali che occorrono alla stazione, provvedendo altresì alla loro manutenzione e conservazione.

Le macchine di cui potrà occorrere il deposito governativo di macchine agrarie annesso alla stazione, per le esperienze della stazione medesima, saranno, come pel passato, fornite dal Governo compatibilmente alle condizioni del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Il consiglio d'amministrazione, tenuto conto di quanto sarà ritenuto necessario per lo svolgimento della stazione, forma ogni anno il bilancio preventivo e rivede il consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci sono inviati al Ministero per l'approvazione.

Il consiglio d'amministrazione vigilerà sull'andamento della stazione.

Art. 9.

Il direttore della stazione, previa approvazione del Ministero d'agricoltura, stabilisce il programma delle ricerche scientifiche da instituirsi durante l'anno nel laboratorio, come le esperienze da eseguirsi nei terreni sperimentali, ne sorveglia l'esecuzioue e provvederà per le conferenze e per le lezioni da tenersi dal personale della stazione medesima.

Art. 10.

Oltre alle ricerche fatte per propria iniziativa, la stazione sperimentale eseguirà, per conto dei privati e dietro compenso prestabilito da apposita tariffa, ricerche meritevoli di studi analitici e sperimentali, che possano interessare l' industria vinicola ed analisi tanto di vini quanto di terreni, concimi, fosfati, solfati ecc., e di sostanze alimentari.

Art. 11.

La tariffa accennata nell'articolo precedente, da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore, sarà sottoposta all'approvazione del Ministero.

Art. 12.

Il pagamento della tassa dovrà farsi anticipatamente nelle mani del direttore o della persona da lui delegata, sotto la sua responsabilità, il quale rilascierà apposita ricevuta.

Compiuta l'analisi si rimetterà al richiedente un certificato contenente i risultati delle analisi ed esperienze eseguite.

Art. 13.

Saranno eseguite gratuitamente le ricerche e le analisi di indole agraria od enologica di cui la stazione fosse richiesta:

a) dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
b) dal Municipio d'Asti.

I comuni e gli enti che contribuiscono con almeno lire 35 annue al mantenimento della stazione hanno facoltà di richiedere l'esecuzione gratuita di analisi e di ricerche di interesse generale enologico e agrario.

Tali richieste saranno esaminate e discusse dal consiglio d'amministrazione della stazione, il quale, udito l'avviso del direttore, disporrà l'esecuzione di quelle valutate di singolare utilità.

Saranno escluse le analisi gratuite per conto dei privati.

Art. 14.

Il direttore renderà conto al consiglio d'amministrazione dell'ammontare delle tasse percepite, le quali verranno erogate a beneficio della stazione e andranno in aumento delle entrate di essa.

Art. 15.

Il direttore assume la responsabilità delle analisi eseguite nel laboratorio della stazione: i documenti però, che ne portano i risultati, saranno firmati dall'operatore e controfirmati dal direttore.

Art. 16.

Il direttore pubblicherà, nel modo che sarà trovato più conveniente dal consiglio d'amministrazione, le ricerche scientifiche iniziate durante l'anno ed una succinta relazione delle analisi eseguite.

Art. 17.

La corrispondenza relativa alla stazione è tenuta dal direttore, il quale esegue le deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

La stazione è aperta continuamente tutto l'anno secondo l'orario che verrà per ogni stagione fissato dal consiglio di amministrazione; il personale tecnico ha però diritto a giorni trenta di vacanza ogni anno da scegliersi in una o più riprese, in modo da non interrompere il regolare andamento dei lavori.

Art. 19.

Il personale sarà distolto dalla stazione il meno possibile, e sui temporanei incarichi che dal Governo potranno essere affidati al personale stesso, sarà preventivamente sentito l'avviso del consiglio d'amministrazione, qualora l'incarico stesso richieda un'assenza maggiore di 10 giorni.

In ogni caso si dovrà sempre tener presente che il regolare andamento dei lavori dell'istituto non soffra interruzione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

XLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1902, n. 55)

Con cui i confini territoriali fra i comuni di Roma e di Rignano Flaminio sono rettificati in modo da far parte del territorio di Rignano Flaminio la tenuta denominata Morolo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 6.

XLIII.

Regio Decreto *che autorizza la regia pinacoteca di Brera in Milano ad accettare il legato Sabatelli.*

21 *gennaio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1902, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento 21 marzo 1898 del defunto marchese Luigi Crivelli, con cui questi legava alla regia pinacoteca di Brera in Milano, oltre a dodici dipinti di notissimi pittori italiani e stranieri, già accettati, in virtù del regio decreto del 15 dicembre 1901, dalla pinacoteca medesima, anche un disegno di Luigi Sabatelli, esprimente la *Presa di Damietta*;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

La regia pinacoteca di Brera è autorizzata ad accettare il legato del disegno di Luigi Sabatelli, esprimente la *Presa di Damietta*, legato disposto a favore di essa dal marchese Luigi Crivelli con testamento del 21 marzo 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 10. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

XLIV.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 marzo 1902, n. 57)

Con cui l'ospedale civile di San Lorenzo in Valdagno (Vicenza) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 11.

XLV.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di nuovi tratti di linee tramviarie nell' interno della città di Firenze.*

13 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1902, n. 59)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima delle tramvie fiorentine è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, i nuovi tratti di linee nell' interno della città di Firenze percorrenti le vie de' Tintori,

Benci, Fosso (oggi via Giuseppe Verdi), Oriolo e piazza Cavour in sostituzione di uno dei binari esistenti in via Ghibellina che viene soppresso.

Art. 2.

I suddetti tratti di linee saranno costruiti a scartamento normale di metri 1.445 secondo il progetto presentato dalla società concessionaria suddetta, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e saranno soggetti all'osservanza della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare 14 gennaio 1902 dalla società stessa accettato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 13. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. GIUSSO.

REGIO ISPETTORATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

DISCIPLINARE

delle condizioni per l'autorizzazione dell'esercizio a trazione elettrica di binari in aggiunta alle attuali linee delle tramvie elettriche, esercitate dalla Società anonima « Les Tramways Florentins »

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha per oggetto i sottoindicati binari da esercitarsi a trazione elettrica dalla Società anonima « Les Tramways Florentins » :

a) Semplice binario col percorso: Piazza del Duomo, via dell'Orivolo, via del Fosso (ora G. Verdi), via dei Benci, Ponte alle Grazie con diramazione pure a semplice binario da via dei Benci pel Corso dei Tintori a piazza Cavalleggieri.

La lunghezza complessiva del binario e della diramazione sarà di m. 1304. 24;

b) Semplice binario in piazza Cavour attorno al marciapiede centrale, con doppia biforcazione d'innesto al doppio binario della linea dei viali di circonvallazione.

La lunghezza complessiva del binario e delle relative biforcazioni sarà di m. 500. 00. L'autorizzazione è subordinata alle condizioni contenute nel disciplinare concernente le condizioni tecniche per l'esercizio delle tramvie elettriche di Firenze in data 20 marzo 1898, approvato con regio decreto

21 aprile 1898 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » il 23 maggio 1898, n. 119) in quanto non siano modificate dal regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, e dalle seguenti condizioni alle quali deve pure essere subordinata l'autorizzazione stessa.

Art. 2.

Esecuzione del progetto.

L' impianto dovrà essere eseguito conformemente al progetto 29 agosto 1901, ritenuto ammissibile dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 754 del 12 novembre 1901.

Gli innesti del binario, di cui al comma *a* del precedente articolo, avranno luogo:

In piazza del Duomo dalla parte detta del Sasso di Dante, con le altre linee già in esercizio ivi esistenti;

Sul Ponte alle Grazie colla linea comune di Bagno a Ripoli e del Viale dei Colli;

In piazza Cavalleggieri colla linea dei Viali di circonvallazione.

Art. 3.

Durata dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione per l'esercizio dei sopra indicati binari sarà di anni 50 a decorrere dal 17 gennaio 1897, in conformità alla concessione già ottenuta dal municipio di Firenze.

Art. 4.

Armamento.

Il binario sarà a scartamento normale di m. 1.445 e collocato a raso del suolo stradale lungo il percorso per non ar-

recare incaglio all'ordinario carreggio. Le rotaie saranno a gola del tipo Phoenix. Esse avranno il peso almeno di 35. 5 kg. per metro lineare se ogni campata della lunghezza di m. 10 sarà sostenuta da n. 7 traverse in ferro, come nell'attuale impianto già in esercizio; oppure avranno almeno un peso di 42. 0 kg. per metro lineare se ogni campata della lunghezza di m. 12 sarà sostenuta da n. 6 traverse metalliche.

I raggi delle curve non saranno mai inferiori a m. 18. In via eccezionale sarà ammesso il raggio di m. 16. 75 all'angolo della via de' Benci e del Corso dei Tintori.

Fra le curve di flesso contrario sarà sempre interposto un rettilineo che al minimo dovrà essere di m. 3.

Art. 5.

Officina generatrice.

L'energia elettrica sarà generata, distribuita e controllata a mezzo degli stessi impianti che già servono per le tramvie elettriche in esercizio. Come per le dette tramvie la corrente sarà continua con tensione non superante i 550 volts ai morsetti delle dinamo.

Art. 6.

Conduttura elettrica.

Le linee di alimentazione saranno a filo aereo con ritorno della corrente per le rotaie; esse saranno costruite, messe in opera, isolate e protette in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del sopracitato disciplinare 20 marzo 1898.

Per la continuità elettrica delle rotaie, queste saranno collegate fra loro con raccordi di rame della sezione di almeno 120 mm. q. saldati ad ogni giunto, oppure mediante altro sistema equivalente.

Oltre alle precedenti condizioni si dovranno osservare tutte le disposizioni della legge 7 giugno 1894, n. 233, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642.

Art. 7.

Materiale mobile.

Il materiale mobile si comporrà di carrozze motrici e di vetture rimorchiate corrispondenti ai tipi già in servizio sull'attuale rete di tramvie elettriche od a quelli che in seguito si adotteranno tenute presenti le prescrizioni dell'art. 6 del sopra citato disciplinare 20 marzo 1898 e le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, numero 306.

Art. 8.

Collaudo del materiale mobile.

Le vetture motrici e rimorchiate, prima di essere poste in circolazione, dovranno essere collaudate e verificate dal regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Firenze, e nella commissione di collaudo interverrà un ingegnere delegato della società concessionaria.

Prima di emettere il collaudo saranno fatte tutte quelle prove che la commissione giudicherà opportune.

Art. 9.

La cauzione prestata dalla società a senso dell'art. 16 del disciplinare sopra citato 20 marzo 1898, per le tramvie già in esercizio, resta vincolata anche per gli obblighi del presente disciplinare.

Firmato :

Il rappresentante della Società in Italia
Avv. TEMISTOCLE PAMPALONI.

Ricognizione di firma.

Repertorio n. 1548

—

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentodue (1902) e questo giorno di martedì quattordici (14) del mese di gennaio.

Il sottoscritto segretario della prefettura di Firenze, delegato a ricevere e stipulare i contratti che si rogano in detto ufficio.

Certifica che alla sua presenza ed a quella dei signori Raffaele del fu Luigi Micci e Pietro del fu Giuseppe Greppioni, testimoni noti ed idonei, il signor comm. avv. Temistocle Pampaloni rappresentante della Società anonima « Les Tramwais Florentins » domiciliato in Firenze ha apposta la propria firma in calce del presente disciplinare nel giorno, mese ed anno sopra indicati.

Firmati:

RAFFALE MICCI, *testimone*.
PIETRO GREPPIONI, *testimone*.

CARLO GUAINERI, *segretario delegato*.

XLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1902, n. 59)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Reggio Emilia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 12.

XLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 marzo 1902, n. 62)

Con cui l'asilo infantile notturno pei poveri in Porto Ferraio viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 16.

XLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 marzo 1902, n. 62)

Con cui il patrimonio della confraternita del Suffragio di Giove, dedotta la quota corrispondente all'annua rendita di lire 100 (cento), mantenuta per l'adempimento dello scopo di culto, viene trasformato in una istituzione pubblica di beneficenza, cui sono assegnati gli scopi indicati alle lettere *a*, *b* ed *e* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed è concentrata nella congregazione di carità del luogo. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 17.

XLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 marzo 1902, n. 62)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Faenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addi 4 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 21.

L.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Febbraio 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 marzo 1902, n. 64**)

Che approva il nuovo statuto del monte dei pegni di Piedimonte d'Alife. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 22.

LI.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Febbraio 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 marzo 1902, n. 64**)

Col quale è data facoltà al comune di Modigliana di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 20.

LII.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Gennaio 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1902, n. 68**)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Marostica. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 28.

LIII.

Regio Decreto *che respinge il ricorso del sindaco di Palma Montechiaro avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa relativa al dazio di consumo.*

30 *gennaio* 1092.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1902, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Visto il ricorso 16 ottobre s. a. del sindaco del comune di Palma Montechiaro, e la deliberazione consiliare 19 agosto 1900, tendenti l'uno e l'altra ad ottenere che, contrariamente alla decisione della giunta provinciale amministrativa 27 luglio 1900, e ritenendo nel Governo la facoltà di derogare al limite fissato dall'art. 10 del testo unico della legge daziaria 15 aprile 1897, sia mantenuta in litri 100, la quantità che nel mentovato comune venne fissata per distinguere la vendita al minuto del vino da quella all' ingrosso, cioè esente dal dazio;

Ritenuto che, di fronte al tassativo disposto dell' articolo or ora citato ed alla mancanza nel Governo della suddetta

facoltà, debb'essere confermata la mentovata decisione dell'autorità tutoria;

Visto l'art. 199 del testo unicc della legge comunale 4 maggio 1898, n. 164;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ricorso 16 ottobre a.° s.° del sindaco di Palma Montechiaro è respinto.

Il prefetto della provincia di Girgenti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 30. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

LIV.

Regio Decreto *che respinge il ricorso del regio commissario straordinario pel comune di Napoli per ottenere l'annullamento del regio decreto 23 marzo 1893, numero CLXXVI, che erigeva in ente morale la cassa di risparmio del banco di Napoli.*

23 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1902, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il ricorso presentato il 2 maggio 1901 dal Nostro commissario straordinario per il comune di Napoli, per l'annullamento del reale decreto 23 marzo 1893, n. CLXXVI, che erigeva in ente autonomo la cassa di risparmio del banco di Napoli e ne approvava lo statuto, e conseguentemente per ottenere che questa tornasse a corrispondere a quel comune l'annua rendita di lire 10,460 del capitale di fondazione di essa, da erogarsi in opere di beneficenza;

Visto l'art. 3 del reale decreto 15 ottobre 1895, numero 619, col quale venne abrogato il citato reale decreto del 23 marzo 1893;

Visto l'art. 12 dell'allegato *T* all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Udito il consiglio di Stato, in conformità al disposto del n. 4 dell'art. 12 del testo unico delle leggi sul consiglio stesso, approvato col reale decreto 2 giugno 1889, n. 6166;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ricorso, presentato il 2 maggio 1901 dal Nostro commissario straordinario per il comune di Napoli, è respinto.

Il predetto Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 27. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Di Broglio.

LV.

Regio Decreto *che distacca il comune di Nurri dal distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Isili e l'aggrega a quella di Mandas.*

2 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1902, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Nurri, in provincia di Cagliari, cessa di far parte del distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Isili ed è aggregato a quello della agenzia di Mandas, con effetto dal 1° aprile 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 31. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Carcano.

LVI.

REGIO DECRETO *che intitola il regio ginnasio di Terni col nome di « T. Maccio Plauto ».*

23 *febbraio* 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1902, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la proposta del collegio dei professori del regio ginnasio di Terni;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Terni e del consiglio scolastico provinciale dell'Umbria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio ginnasio di Terni è intitolato dal nome di T. Maccio Plauto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 34. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

LVII.

Regio Decreto *che autorizza il Ministero dell'istruzione pubblica ad accettare la donazione del professore Massarenti.*

16 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Attesochè il sacerdote don Marcello Massarenti Ordelaffi domandò al Ministero il *nulla osta* per la licenza di esportazione all'estero della sua collezione di antichità e di oggetti di arte, e gli fu conceduta con la liquidazione in lire 40,000 della tassa da pagarsi all'atto dell' esportazione, e colla donazione allo Stato di tre quadri: S. Giorgio e il Drago, attribuito al Pordenone; ritratto del Bernini, attribuito a Filippo di Champagne; ritratto di Raffaello, attribuito a lui stesso, e più un antico busto in bronzo, rappresentante Lucio Cornelio Fusione, insigne personaggio dell'ordine senatorio, con relativa iscrizione anche in bronzo;

Attesochè lo stesso don Marcello Massarenti Ordelaffi, a dimostrare la sua gratitudine per l'accordatogli *nulla osta*, ha inoltre con istromento 9 giugno 1900, rogito Firrao, fatto donazione allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica

istruzione, della somma di lire 40,000, da pagarsi quando sarà effettuata la vendita della sua collezione, a patto che tale somma, la quale sarà a carico anche dei suoi eredi, venga erogata in acquisto di oggetti di belle arti;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal sacerdote don Marcello Massarenti Ordelaffi, e cioè: 1° I tre quadri: S. Giorgio e il Drago, attribuito al Pordenone; ritratto del Bernini, attribuito a Philippe di Champagne; ritratto di Raffaello, attribuito a lui stesso. 2° La testa in bronzo di Lucio Cornelio Fusione, con relativa iscrizione anche in bronzo. 3° La somma di lire 40,000 da pagarsi dal donante o dai suoi eredi, quando sarà effettuata la vendita della collezione artistica Massarenti, e con l'obbligo di erogarla in acquisti di oggetti di belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 46. F. De Carlo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Nasi.

LVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Monselice. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1902.

Reg. 2. Atti del Governo a f. 48.

LIX.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di alcune linee tramviarie nella città di Palermo.*

23 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, *interim* dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società sicula tramways omnibus, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, le seguenti linee tramviarie nell'interno e dintorni della città di Palermo:

a) Piazza Bologni-Rocca;

b) Piazza Marina-Acquasanta;

c) Piazza Indipendenza-Ucciardone;
d) Piazza Marina-Romagnolo;
e) Piazza Indipendenza-Porta Reale;
f) Porta S. Giorgio-Noce;
g) Piazza Ucciardone-S. Lorenzo;
h) Piazza Ucciardone-Falde;
i) Piazza Rivoluzione-Settecannoli.

Art. 2.

Le suddette linee tramviarie saranno costruite a scartamento ridotto di un metro, secondo il progetto presentato il 1° agosto 1898 dalla società concessionaria suddetta, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e saranno soggette all'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare 6 dicembre 1901, firmato ed accettato dai signori comm. Biagio La Manna e cav. ingegnere Emilio Piazzoli, rispettivamente nella loro qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore della Società sicula Tramways Omnibus sovraccennata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 5. F. Rostagno.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Zanardelli.

ATTO DISCIPLINARE

delle condizioni per l'esercizio a trazione elettrica a filo aereo di servizio di alcune linee tramviarie concesse dal comune e dalla provincia di Palermo alla Società sicula Tramways-Omnibus.

I signori comm. avv. Biagio La Manna qual presidente del consiglio di amministrazione ed ing. cav. Emilio Piazzoli qual direttore della Società sicula Tramways-Omnibus con sede a Palermo, autorizzati alla firma sociale a norma dello statuto della Società, avendo domandato nel nome al Ministero dei lavori pubblici la concessione governativa per esercitare a trazione elettrica, col sistema a filo aereo, le linee tramviarie fin qui esercitate a cavalli, dichiarano, in rappresentanza della Società predetta, di assoggettarsi alle seguenti condizioni:

Art. 1.

Linee.

La Società sicula Tramways-Omnibus, con sede in Palermo, è autorizzata ad impiantare ed esercitare con trazione elettrica le linee di tramvia nella città di Palermo e dintorni, rappresentate e descritte nel progetto 1° agosto 1898 a firma del direttore della Società sig. ing. Piazzoli, presentato dalla Società stessa con domanda in data 1° agosto 1898, diretta al prefetto di Palermo, e cioè:

1° Piazza Bologni-Rocca . . . . . . Km. 5112. 07
2° Piazza Marina-Acquasanta . . . . . » 3728. 44

3° Piazza Indipendenza-Ucciardone . .	Km.	2707. 13
4° Piazza Marina-Romagnolo.	»	3140. 15
5° Piazza Indipendenza-Porta Reale .	»	2486. 70
6° Porta San Giorgio-Noce	»	2700. 08
7° Piazza Ucciardone-San Lorenzo . .	»	4695. 10
8° Piazza Ucciardone-Falde	»	1250. 35
9° Piazza Rivoluzione Settecannoli. .	»	2946. 85
	Totale Km.	28766. 87

Le prime tre linee dello specchietto qui sopra, saranno a doppio binario, salvo nei punti in cui l'amministrazione governativa ed il comune trovassero necessario il semplice binario.

Così, se le condizioni locali lo permettono, potrà essere collocato il secondo binario nei tratti comuni a due linee ed in altre linee o tratti ove risulti opportuno per ragioni di traffico, previa autorizzazione delle autorità competenti, e ciò anche dopo l'apertura all'esercizio della rete tramviaria.

Sulle linee a semplice binario gli scambi di servizio saranno distribuiti e collocati in modo da rispettare le distanze di cui agli articoli 5 e 6 susseguenti e da incagliare il meno possibile l'ordinario carreggio.

Il numero e la disposizione di questi scambi dovrà essere tale da assicurare un regolare incrocio dei treni, giusta gli orari che formano il programma di esercizio.

Art. 2.

Progetti e modificazioni.

Gli impianti saranno eseguiti secondo il progetto sopra citato, salvo le modificazioni che venissero prescritte dal Governo e colle norme qui sotto specificate.

Qualunque variazione che la Società intendesse apportare, dovrà ottenere prima l'approvazione ministeriale.

Art. 3.

Sistema di trazione.

Il sistema di trazione elettrica è quello con filo di servizio aereo con ritorno per le rotaie e con motori in derivazione tra i due conduttori.

La presa della corrente verrà fatta sul filo di servizio mediante trolley.

La corrente sarà continua con una tensione più che è possibile costante in tutto il percorso e compresa fra 500 e 600 volts.

Il filo di servizio sarà diviso per ciascuna linea in sezioni alimentate dalle condotture di alimentazione od ausiliarie (Feeders) consistenti in cavi sotterranei, perfettamente isolati elettricamente nell'interno della città ed in fili aerei nelle strade esterne. Questi ultimi dovranno essere sospesi mediante sostegni bene isolati, in tale posizione ed altezza da essere escluso ogni pericolo di contatto anche indiretto.

Ciascuna sezione del filo di servizio, mediante appositi interruttori, potrà mettersi fuori circuito in caso di bisogno. Saranno del pari sotterranei i cavi di allacciamento col polo negativo delle generatrici.

Per ciò che riguarda l'impianto delle condotture elettriche in generale si richiamano le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, oltre quelle speciali che potranno essere stabilite dal prefetto di Palermo.

Art. 4.

Disposizioni speciali delle condotte.

La condottura aerea di servizio sarà costituita da un filo di rame nudo del diametro non inferiore a mm. 8. 25 ed avente una conducibilità del 97 0[0 e di una resistenza alla rottura non inferiore a kg. 2000.

Sarà sospesa lungitudinalmente sull'asse del binario ad una altezza non inferiore a m. 5. 50 dal piano di ferro. Sarà sostenuta a mezzo di fili trasversali di acciaio galvanizzato tesi mediante tenditori e rosette fissati ai muri delle case laterali o fra colonne di acciaio tubolari o a traliccio solidamente murate nel suolo o a mezzo di colonne munite di mensole.

Tali sostegni dovranno resistere con sicurezza in sommità ad uno sforzo permanente orizzontale che, a seconda dei casi, dovrà essere di 250 a 650 kg. (con una freccia di 100 millimetri).

Nelle curve il filo di servizio sarà disposto lungo una poligonale più vicina che sia possibile al piano assiale del binario.

Il filo di servizio dovrà essere perfettamente isolato elettricamente ai punti di sospensione; e così tutti i fili di tensione dovranno essere efficacemente isolati dai muri e dalle colonne di sostegno.

Le colonne, i fili di tensione e tutti i supporti dovranno essere stabiliti in modo da resistere con tutta sicurezza agli sforzi diversi cui possono andare soggetti anche in casi eccezionali. I fili delle condotte aeree dovranno inoltre essere muniti di parafulmini collocati in siti opportuni.

Per assicurare la continuità delle rotaie quali condotture di ritorno, esse saranno nei giunti collegate elettricamente

mediante filo di rame stagnato semplice o doppio, secondo l'intensità della corrente di ritorno, del diametro opportuno.

Inoltre verranno collegate le due rotaie fra loro mediante un filo di rame stagnato ad ogni 60 metri circa.

La Società concessionaria dovrà, durante l'esercizio, constatare le differenze di potenziale esistenti in ciascuna linea fra i due punti del ritorno non isolato, il più lontano ed il più prossimo alla stazione generatrice; qualora questa differenza di potenziale sia riconosciuta pregiudizievole, la Società dovrà prendere provvedimenti per ridurla ed il prefetto potrà ordinare che siano collocati dei conduttori isolati colleganti direttamente un tratto di binario colla generatrice.

Nella disposizione dei Feeders, dovranno essere prese tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica onde evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condotture elettriche esistenti, sulla condotta di gaz, di acqua, ecc.

Art. 5.

Binari, scartamento, interbinari e curve.

Lo scartamento del binario è di un metro fra i bordi interni del fungo portante. Nei tratti a doppio binario, la lunghezza dello interbinario, nei rettifili, non sarà minore di m. 1. 50, cioè di m. 2. 50 da asse ad asse, e nei tratti in curva questa distanza dovrà essere aumentata in proporzione della curvatura. Il raggio minimo delle curve è fissato in metri 18. Tra due curve consecutive di senso contrario, dovrà essere intercalato un tratto rettilineo di almeno 4 metri.

Art. 6.

Disposizione dei binari sulle vie.

Giusta il disposto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, i binari saranno collocati a perfetto livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di larghezza sufficente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli e per la sicurezza dei pedoni durante il contemporaneo passaggio dei treni.

Tale zona non potrà essere in ogni modo inferiore a metri 4, salvo quelle limitazioni che ai sensi degli alinea 3 e 4 dell' art. 2 della legge 27 dicembre 1897, n. 561, specificatamente venissero autorizzate dal Governo.

Si prescrive però in modo assoluto che non sia mai minore di m. 1. 15 la distanza fra la linea interna della più vicina rotaia e le pareti delle case, parapetti, colonne ed altri simili ostacoli fissi, distanza da aumentarsi convenientemente nel caso di curve molto ristrette, che rivolgono la convessità all'ostacolo. In quanto alla distanza dai marciapiedi, rilevati sul piano stradale, essa non sarà minore di m. 0. 75 misurata sempre dalla linea interna della più vicina rotaia fino all'orlo del marciapiedi.

Art. 7.

Armamento.

L'armamento dei binari sarà formato in generale con rotaie del tipo Phoenix 8ª, con fungo a canale del peso di kg. 38 almeno al m. l. e della altezza non minore di 140 mm. Sa-

ranno collocate sopra un solido fondo di ghiaia distesa e battuta e collegate fra loro, nello stesso binario, da sbarre di scartamento distanti fra loro di quanto occorre perchè le due rotaie rimangano in posizione fra di loro rispettivamente invariabile. Nelle tratte sterrate ed a macadam è ammesso, coll'autorizzazione del Governo, l'armamento sistema Vignole senza controrotaie.

L'armamento dovrà essere disposto a perfetto livello del piano stradale, in modo che non risulti il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie; inoltre la struttura del piano stradale dovrà essere uniforme su tutta la larghezza della strada ed atta al carreggio anche nello zona occupata dai binari.

Art. 8.

Vetture automatrici, motori ed organi annessi. Vetture di rimorchio.

Le vetture automotrici corrisponderanno in massima al progetto che accompagna la domanda 1° agosto 1898. La lunghezza fra i frontali è circa m. 7. 23; quella della cassa di circa m. 4. 65 e la larghezza massima esterna di m. 2. 08.

Gli assi sono due a distanza di circa metri 1. 80 fra di loro.

Le dimensioni ed i materiali costituenti le varie parti delle vetture risponderanno ai tipi più perfezionati che abbiano dato una buona prova nelle altre principali città.

I motori elettrici saranno in generale due per ogni carrozza, e ciascuno di essi avrà la forza di 20 cavalli-vapore; dovranno essere capaci di sopportare un sopraccarico del 25 0[0 senze andare soggetti a sensibile riscaldamento, ed avere un buon rendimento elettrico e meccanico.

Gli apparecchi di presa della corrente dovranno essere collocati e protetti in condizioni tali che non possano essere accessibili ai viaggiatori.

I conduttori fra gli apparecchi di presa e di regolazione, saranno costituiti da canapi ad alto isolamento piazzati esternamente alle carrozze e protetti da tubi di canape e di gomma.

Le sezioni dei conduttori e degli avvolgimenti degli elettromotori devono essere proporzionate in modo da non permettere una sopraelevazione di temperatura dannosa allo impianto od agli apparecchi stessi.

In entrambe le piattaforme di ciascuna vettura automotrice, sarà disposto il regolatore di velocità (Controller), l'interruttore di sicurezza della corrente, il manubrio del freno meccanico ed ogni altro apparecchio necessario per le manovre.

La condottura principale e gli organi di contatto del regolatore saranno muniti di scaricafulmini coll'apparecchio apposito per la rottura dell'arco voltaico. Ciascuna carrozza sarà munita di due mezzi di frenatura, uno mediante l'ordinario freno meccanico da manovrarsi dalla piattaforma con manonovella, l'altro mediante il freno elettrico che si ottiene colla chiusura del motore in circuito su sè stesso e viene graduato coll'inserzione di resistenza. È ammesso il freno meccanico a vite descritto nel progetto, però si fa obbligo alla Società di cambiarlo con quello a catena, qualora per la sicurezza e regolarità dello esercizio venga riconosciuta la necessità di quest'ultimo. Inoltre vi sarà l'altro mezzo dell'inversione di corrente nell'indotto che corrisponde al controvapore delle locomotive, ma dovrà impiegarsi solo nei casi di estremo pericolo.

A disposizione del guidatore dovrà trovarsi anche l'apparecchio per spargere la sabbia sulle rotaie ed il campanello di segnalamento.

Le vetture automotrici saranno illuminate esternamente ed internamente con le lampade elettriche ad incandescenza.

Il riflettore delle lampade esterne dovrà rischiarare la via in avanti per una zona di oltre un metro dai fianchi della carrozza.

Il rimorchio di altre vetture non automotrici sarà concesso in seguito alla presentazione dei tipi delle vetture, che dovranno ottenere l'approvazione governativa. Esse dovranno ad ogni modo essere munite di freno a mano, da potersi manovrare dalle due piattaforme.

Art. 9.

Stazione generatrice.

L'energia elettrica sarà provvista della stazione centrale della Società anonima di Elettricità sistema Schuckert e C. di Norimberga per la illuminazione elettrica della città di Palermo. La Società sicula Tramways-Omnibus dovrà però presentare alla prefettura una relazione descrittiva della parte dell'impianto centrale relativo alla trazione elettrica ed i necessari disegni illustrativi, dimostrando che i mezzi adottati e il macchinario di riserva sono sufficenti a garantire l'esatto e continuo servizio delle tramvie.

Qualora la Società volesse, durante la concessione, provvedersi in altro modo dell'energia occorrente per la trazione, dovrà presentare preventivamente i progetti dei nuovi impianti all'approvazione del Governo.

Art. 10.

Consegna progetti.

La Società dovrà trasmettere all'ufficio del regio ispettorato delle ferrovie di Palermo, una copia del progetto di esecuzione, appena avrà ottenuta l'approvazione.

Art. 11.

Sospensione del servizio.

La Società dovrà senza alcun compenso o indennità sospendere il servizio o modificare l'orario ogni qualvolta lo richieda l'ordine pubblico.

Art. 12.

Leggi e regolamenti.

L'autorizzazione di cui nel presente disciplinare, si intende data sotto la osservanza della legge e del regolamento citato al precedente art. 3, nonchè del regolamento 10 marzo 1881, n. 124 sulla polizia stradale, della legge 27 dicembre 1896, n. 561, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e delle ordinanze e decreti dalla prefettura e dal Ministero emanati o da emanarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

Art. 13.

Convenzioni e responsabilità.

La inosservanza delle leggi e regolamenti suddetti, nonchè del presente disciplinare, darà luogo a contravvenzioni a carico della società concessionaria, da elevarsi a norma di legge.

La società sarà in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi agenti senza alcuna eccezione.

Art. 14.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti verso l'amministrazione dello Stato relativamente all'impianto e all'esercizio delle tramvie, la società concessionaria ha fatto un deposito di lire do-

dicimila di capitale nominale, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 7 rilasciata dalla regia tesoreria provinciale di Palermo (servizio della cassa dei depositi e prestiti) in data 20 agosto 1901.

Metà di tale deposito sarà restituito dopo il collaudo dei lavori prima dell'apertura all'esercizio, qualora nulla vi osti; l'altra metà rimarrà a garanzia degli obblighi assunti verso l'amministrazione dello Stato relativamente all'esercizio; nel caso che l'amministrazione stessa dovesse valersene per eseguire lavori urgenti trascurati dalla società concessionaria, sarà assoluto obbligo di questa di ripristinare al completo il deposito stesso nel termine di otto giorni dall'invito in proposito, sotto pena di decadenza della concessione.

Art. 15.

Assunzione in servizio di ex sott'ufficiali nell'esercito.

La società dovrà assumere per il servizio delle tramvie sott'ufficiali dell'esercito nella misura di 1[3 almeno dei posti d'ordine e di custodia, conformemente a quanto è preveduto dagli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3ª *B.*

Palermo, li 6 dicembre 1901.

SOCIETÀ SICULA TRAMWAYS-OMNIBUS

Il presidente
Firmato: B. LA MANNA.

Il direttore
Firmato: E. PIAZZOLI.

L'anno millenovecentouno, il giorno sei del mese di dicembre, nella regia prefettura di Palermo. Si certifica da me sottoscritto segretario di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti nell'interesse della pubblica amministrazione, che il signor comm. avv. Biagio La Manna ed il cav. ing. Emilio Piazzoli nelle qualifiche suespresse, a me cogniti, e domiciliati elettivamente presso la sede della società Sicula Tramways-omnibus in Palermo, via Alessandro Volta n. 36, hanno firmato il suesteso atto alla mia presenza ed a quella dei signori: Benedetto Prado del fu Antonino e Conti Nicola fu Filippo, testimoni idonei, cogniti e richiesti.

Palermo, li 6 dicembre 1901.

Firmato: BENEDETTO PRADO, *testimonio*.
» CONTI NICOLA, *id*.

GIOVANNI DI GIORGIO, *segretario*.

Registrato in Palermo, il 9 dicembre 1901, n. 9250, lib. 2°, vol. 318, fog. 113. Tassa lire 1. 20, riscosse lire una e centesimi venti.

Il ricevitore: TAMAGNO.

LX.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 marzo 1902, n. 69)

Col quale il fondo elemosiniero costituito da un certificato del debito pubblico dello Stato dell'annua rendita di lire 69, amministrato dal comune di Nava (Como), è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 53.

LXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 FEBBRAIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

Col quale il monte frumentario di Palena (Chieti) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 58.

LXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MARZO 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

Con cui l'opera pia elemosiniera « Legato Bartolomei » è eretta in ente morale e concentrata nella congregazione di carità di Sassocorvaro (Pesaro). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 57.

LXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1902, n. 70)

Con cui si erige in ente morale l'ospedale di Mottola e si trasformano a favore del medesimo le seguenti opere pie del luogo: 1° Asilo infantile Caramia — 2° Opera pia del SS. Sacrmento. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU

Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 59.

LXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 marzo 1902, n. 72)

Col quale è data facoltà al comune di Pontedera di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 450 (quattrocentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 61.

LXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 marzo 1902, n. 72)

Col quale la domanda prodotta dal comune di Guastalla per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1902 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 160, è respinta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 62.

LXVI.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri, per un posto di veterano nella « Casa Umberto I » di Turate e ne approva lo statuto.*

2 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti dai quali risulta che il 18 giugno 1901 venne fatta, dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri, in occasione della ricorrenza del 65° anniversario della creazione del corpo, una oblazione di lire diecimila, allo scopo di istituire in perpetuo, presso la « Casa Umberto I » per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, un posto di veterano, in omaggio alla memoria del compianto Re, dal quale essa casa prende nome, e che tale oblazione venne dal consiglio direttivo dell' istituto stesso accettata;

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il parere emesso dal consiglio di Stato nell'adunanza del 14 febbraio 1902;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'oblazione di lire diecimila fatta il 18 giugno 1901 dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri alla « Casa Umberto I » di Turate per la fondazione di un posto di veterano in perpetuo nell'istituto medesimo è costituita in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di sei articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 67. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

C. DI SAN MARTINO.

STATUTO ORGANICO

della « Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri » per un posto di veterano nella « Casa Umberto I » di Turate

---

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri » l'oblazione fatta dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri il 18 giugno 1901, in occasione della ricorrenza del 65° anniversario della creazione del corpo, per istituire presso la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate (Como) un posto perpetuo pel ricovero e mantenimento di un veterano nel detto istituto, in omaggio alla memoria del compianto Re dal quale esso prende nome.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale effettivo di lire diecimila investito in una cartella di rendita consolidata intestata alla fondazione anzidetta e tenuta in consegna dal consiglio direttivo della Casa Umberto I in Turate.

Art. 3.

Il consiglio direttivo della Casa Umberto I deve riscuotere gl' interessi della cartella e provvedere con essi al mantenimento in perpetuo di un posto di veterano, secondo le speciali norme di fondazione dell' istituto.

Art. 4.

Il conferimento del detto posto spetta al Ministero della guerra, sulle proposte che all'uopo verranno fatte dai comandanti dei reggimenti bersaglieri di volta in volta che esso si renderà vacante.

Quando pertanto il posto della fondazione si renda per qualunque ragione disponibile, sarà cura del consiglio direttivo della Casa Umberto I di renderne subito avvisato il Ministero della guerra, affinchè possa a sua volta informarne i comandanti di quei reggimenti per le proposte da farsi.

Art. 5.

Il posto della fondazione è riservato ai militari ed ex militari che abbiano appartenuto al corpo dei bersaglieri.

In mancanza di aspiranti di questo corpo, il posto potrà essere conferito anche ai provenienti da altri corpi dell'esercito.

Art. 6.

Nel caso venisse a mancare la Casa Umberto I in Turate, questa rimetterà la cartella di rendita della fondazione al Ministero della guerra, il quale provvederà che sia egualmente conseguito lo scopo degli oblatori col far ricoverare un veterano in qualche altro istituto congenere.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
C. di S. MARTINO.

LXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Gennaio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

Con cui è stata accordata al consorzio d' irrigazione della Bealera Reale e Ferretta in comune di Villanova Mondovì, provincia di Cuneo, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli— *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 71.

LXVIII.

Regio Decreto *che approva il nuovo regolamento del convitto « Dante Alighieri » in Messina.*

6 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di modificare in parte le norme che per il governo del regio convitto « Dante Alighieri » in Messina, erano state dettate nel regio decreto 9 novembre 1864;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento del convitto « Dante Alighieri » in Messina, approvato con regio decreto 9 novembre 1864 è abrogato.

Art. 2.

È approvato lo statuto pel convitto « Dante Alighieri », annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 68. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

STATUTO

del reale convitto « Alighieri » di Messina

Art. 1.

Il reale convitto Alighieri di Messina, istituito dal Governo siciliano con rescritto del 29 settembre 1800 e intitolato al sommo poeta con regio decreto 17 dicembre 1863, n. MCCXXXIX (parte supplementare), è un istituto pubblico d'istruzione e di educazione.

Esso è un ente morale autonomo soggetto alla tutela e vigilanza delle autorità scolastiche e del Governo, secondo le disposizioni della legge 13 novembre 1859 e del regolamento 3 novembre 1877 sulla amministrazione scolastica provinciale.

Art. 2.

Il convitto Alighieri si mantiene colle rendite patrimoniali proprie, con le rette dei convittori e coi sussidi e le elargizioni che possono pervenirgli dal comune, dalla provincia, dallo Stato, da lasciti e donazioni dl privati.

Art. 3.

Il convitto Alighieri è governato da una commissione amministrativa composta di un presidente nominato dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del prefetto della provincia e di quattro membri. Uno di questi è il presidente della deputazione provinciale od un deputato provinciale da lui delegato; un altro è il sindaco della città che può delegare a tale ufficio un assessore effettivo. Gli altri due membri sono nominati dal Ministero dell'istruzione su proposta del prefetto.

L'assessore comunale ed il deputato provinciale che entrano per delegazione a far parte del commissione conservano l'ufficio fino al periodo dell'ordinaria rinnovazione semprechè conservino la carica elettiva della quale sono rivestiti.

Art. 4.

Non possono far parte della commissione:

a) coloro che in qualsiasi modo diretto od indiretto, ricevano emolumenti dal convitto od abbiano con esso rapporti d'interesse; i membri del consiglio provinciale scolastico ed in genere coloro che occupano una carica, per la quale sieno chiamati al controllo ed alla vigilanza sull'istituto;

b) coloro che sono esclusi dall'amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza secondo l'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 5.

Il presidente ed i commissari durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 6.

Quando per qualche causa il presidente od un commissario cessi dal suo ufficio, la persona chiamata a sostituirlo durerà in carica quanto avrebbe dovuto durare il surrogato.

Art. 7.

La commissione si raduna di regola almeno due volte al mese e straordinariamente qnante volte il presidente lo stimi necessario, o due commissari ne facciano domanda.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre commissari compreso il presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

La commissione sopraintende all'istituto, ne amministra le rendite e ne cura il regolare andamento. Essa inoltre:

a) provvede perchè sia tenuto al corrente l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'istituto, ed in ogni anno comunica al consiglio provinciale scolastico, insieme col conto consuntivo, le variazioni in esso avvenute;

b) cura la conservazione dei diritti patrimoniali dell'istituto e dei titoli relativi e provvede alla pronta esazione dei crediti;

c) compila ogni anno non più tardi del mese di ottobre, il bilancio preventivo per l'anno successivo, che sottopone all'approvazione del consiglio provinciale scolastico;

d) esamina il conto consuntivo presentato dal tesoriere ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio lo sottopone alla revisione del consiglio provinciale scolastico insieme coi documenti giustificativi;

e) ordina il deposito presso le casse postali di risparmio, od altro istituto di credito designato dalla commissione amministrativa, previa l'approvazione del consiglio provinciale scolastico delle somme eccedenti i bisogni ordinari del convitto;

f) vigila alla riscossione delle entrate e delega uno dei suoi membri per la firma dei mandati di pagamento;

g) delibera sulle alienazioni, transazioni, locazioni e sugli appalti e contratti in genere, salva l'approvazione del consiglio provinciale scolastico;

h) stabilisce la pianta organica del personale coi relativi stipendi sottoponendola all'approvazione del consiglio provinciale scolastico e nomina, licenzia e punisce il personale medesimo;

i) delibera sull'ammissione e sulla espulsione dei convittori.

Art. 9.

La nomina del rettore e dei funzionari compresi nella pianta organica, ad esclusione del personale di servizio sarà soggetta all'approvazione del consiglio provinciale scolastico al quale spetta pure il pronunciarsi sui ricorsi che gli fossero presentati dai detti funzionari contro le deliberazioni della commissione concernenti le punizioni od il licenziamento.

All'infuori della pianta organica la commissione potrà nei limiti della spesa prevista in bilancio nominare altre persone, l'opera delle quali sia richiesta per il servizio sanitario legale e tecnico del convitto.

Art. 10.

La commissione non ha facoltà di fare storni di fondi da capitolo a capitolo nè di ordinare spese straordinarie senza l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla sua nomina la commissione amministrativa dovrà compilare il regolamento per l'esecuzione del presente statuto e sottoporlo all'esame del consiglio provinciale scolastico il quale lo trasmetterà con le sue osservazioni al Ministero per la definitiva approvazione.

Nel detto regolamento saranno determinati i doveri e i diritti del personale, le condizioni di ammissione dei convittori ed in genere, saranno dettate tutte le norme per il buon andamento amministrativo, disciplinare e didattico del convitto.

Roma, 6 febbraio 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

LXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Febbraio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Asolo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 69.

LXX.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

Col quale è data facoltà al comune di Chieti di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 73

LXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1902, n. 77)

Con cui il legato Giovanni Leonardo Chabod di Valsavaranche viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 72.

LXXII.

Regio Decreto *che sopprime le agenzie delle imposte dirette e del catasto di Castèlnovo Sotto e di Novellara in provincia di Reggio Emilia.*

16 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 84)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agenzie delle imposte dirette e del catasto di Castelnovo Sotto e di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, sono soppresse.

Art. 2.

I comuni di Castelnovo Sotto, Campegine, Cadelbosco di Sopra e Gattatico, che ora compongono il distretto della prementovata agenzia di Castelnovo Sotto, sono aggregati al distretto della agenzia delle imposte dirette e del catasto di

Reggio Emilia; ed i comuni di Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico e Rio Saliceto, che ora compongono il distretto della detta agenzia di Novellara, sono aggregati al distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Correggio, nella stessa provincia di Reggio Emilia.

I provvedimenti di cui ai suddetti articoli avranno effetto dal 1° ottobre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 75. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

CARCANO.

LXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Con cui l'asilo infantile « Conte Zaverio Capris di Cigliè » (Cuneo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 78.

LXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Con cui viene approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Nobili, amministrata dalla congregazione di carità di Pausula (Macerata), e viene approvata la trasformazione di uno dei posti di studio nel seminario di Fermo in un posto di studio presso la scuola d'arti e mestieri in Fermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 79.

LXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Con cui il legato elemosiniero Giuseppe Borghini viene eretto in ente morale, e sono concentrate nella congregazione di carità di Castiglione d'Ossola la fondazione predetta e l'opera pia elemosiniera Angela Piranda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 80.

LXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Col quale l'ospedale civile di Petilia Policastro (Catanzaro) viene trasformato in ricovero di mendicità con l'obbligo di fornire sussidi e medicinali agli infermi poveri a domicilio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 81.

LXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Con cui il patrimonio della confraternita della SS. Trinità di Licata (Girgenti) viene trasformato a beneficio dell'orfanotrofio del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1902.
Reg. 2. Atti del Governo a f. 82.

LXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1902, n. 83)

Che modifica le zone di servitù militare attorno la cinta di sicurezza della piazza di Spezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* C. DI SAN MARTINO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 1.

LXXIX.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei probi-viri del collegio per la industria edilizia con sede in Milano.*

13 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1902, n. 85)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Milano, tra cui uno per le industrie edilizie ed affini, con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio di probi-viri per la industria edilizia e affini, con sede a Milano, è aumentato di sei componenti, di cui tre

industriali e tre operai, di guisa che il numero complessivo dei probi-viri del collegio da dieci è portato a sedici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 4. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.
F. Cocco-Ortu.

LXXX.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 aprile 1902, n. 85)

Col quale il comune di Acireale è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sull'amido, sulla carta e sui cartoni, sulle porcellane, le maioliche e le terraglie. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 3.

LXXXI.

Regio Decreto *che approva lo statuto organico del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.*

27 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 aprile 1902, n. 85)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 luglio 1901, n. 306, e i relativi regolamenti;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 6. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

STATUTO

del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia

---

Art. 1.

Il collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, costituito in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, e modificato nel suo scopo dalla legge 7 luglio 1901, n. 306, ha due sezioni distinte: maschile e femminile.

Art. 2.

Col nome di orfani di sanitari italiani si intendono i figli minorenni legittimi o legittimati di medici, chirurgi, veterinari e farmacisti italiani defunti.

Scopo e funzionamento dell' istituto.

Art. 3.

Scopo dell' istituto è quello di mantenere in convitto, educare ed istruire gratuitamente, fino ad avviarli a proficua carriera, gli orfani bisognosi dei sanitari italiani, gravati del contributo obbligatorio o volontario, di cui all'art. 2 (lettere *e* ed *f*) della legge 7 luglio 1901.

Eccezionalmente potranno pure essere accettati con retta semigratuita i figli orfani dei sanitari bisognosi contribuenti,

che non potessero esservi accolti per deficienza dei posti gratuiti assegnati alla rispettiva provincia a termini del primo alinea dell'articolo seguente.

Art. 4.

Il numero dei posti gratuiti è fissato ogni triennio dal consiglio amministrativo in proporzione dei mezzi di cui dispone l'opera pia.

Nove decimi di detti posti sono dal consiglio stesso assegnati alle singole provincie, in proporzione del contributo rispettivamente versato nel precedente triennio.

Il decimo rimanente è riservato al consiglio amministrativo, onde il medesimo possa, secondo le circostanze, conferire posti gratuiti o semigratuiti agli orfani più bisognosi, che per deficienza dei posti assegnati alle provincie di appartenenza, non potessero altrimenti essere ammessi nell' istituto.

Art. 5.

Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici.

Essi non potranno rimanere nell' istituto oltre il compimento dell'età maggiore.

Art. 6.

La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al consiglio provinciale sanitario della provincia, in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;

b) il certificato di nascita di ciascun orfano;

c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;

d) il certificato degli ultimi studi percorsi;

e) lo stato di famiglia;

f) il certificato del sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.

Il consiglio provinciale sanitario determinerà l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal consiglio direttivo del collegio-convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.

Art. 7.

Nel classificare le domande di ammissione in ordine di merito, i consigli provinciali sanitari dovranno dare la preferenza agli orfani di ambo i genitori e tener conto non soltanto delle loro condizioni economiche, ma anche della possibilità in cui i medesimi si trovino di essere educati o comunque aiutati dai parenti.

Art. 8.

Gli orfani accolti nel collegio-convitto vi percorrono le scuole elementari. Finite le scuole elementari, il consiglio, tenuto conto del desiderio della famiglia, sentito il parere del direttore o della direttrice delle sezioni del collegio-convitto, farà

percorrere ai giovani le scuole tecniche, il ginnasio, o li indirizzerà alle belle arti, o alla scuola d'agraria, o ad una professione, o ad un mestiere, a seconda delle diverse attitudini. I figli dei sanitari accolti nel collegio-convitto potranno percorrere, secondo le singole decisioni del consiglio, anche l'istituto tecnico, il liceo, l'istituto agrario sperimentale e l'università. Se al momento della loro ammissione o più tardi i giovani ammessi percorressero studi, ai quali riuscissero inadatti, il consiglio li indirizzerà ad altri, a cui paressero più utilmente destinati.

Art. 9.

I giovani accolti nel collegio-convitto cesseranno di rimanervi:

a) per aver raggiunto la maggiore età;

b) per desiderio giustificato della madre o del tutore;

c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia;

d) per ragioni disciplinari o per incapacità assoluta di apprendere;

e) per ragioni di salute;

f) perchè già avviati a proficua carriera.

Patrimonio.

Art. 10.

Il patrimonio è costituito:

a) dai capitali esistenti al momento della promulgazione della legge 7 luglio 1901;

b) dai lasciti, dalle donazioni ed in generale da qualunque altro provento straordinario che l'istituto possa ricevere;

c) dai sopravanzi di rendite che saranno capitalizzati al chiudersi di ogni esercizio, a termine dell'art. 2 (lettera *c*) della legge;

d) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale, che non abbiano carattere di contributo annuale continuativo, o che non siano promesse per un determinato numero di anni.

Disponibilità di esercizio.

Art. 11.

Le disponibilità di esercizio sono costituite:

a) dalle rendite dei capitali esistenti ed accertati al cominciare di ogni esercizio;

b) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale che abbiano carattere continuativo o che siano promesse per un determinato numero di anni;

c) dal contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurgi, veterinari e farmacisti, esercenti nel Regno agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, come dall'art. 2 (lettera *e*) della legge 7 luglio 1901;

d) dal contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, come all'art. 2 (lettera *f*) della legge 7 luglio 1901.

Governo dell' istituto.

Art. 12.

Il collegio-convitto è amministrato da un consiglio che ha sede in Perugia.

Art. 13.

Il consiglio è composto di quindici consiglieri, dei quali:

uno, quale rappresentante del Governo, viene eletto dal prefetto *pro tempore* dell'Umbria fra persone residenti in Perugia;

uno, quale rappresentante del comune di Perugia, viene eletto dal consiglio comunale di Perugia, e scelto fra i sanitari contribuenti;

uno, quale rappresentante del corpo sanitario militare, è l'ispettore capo *pro tempore* di sanità militare, con facoltà di farsi sostituire dal direttore dell'ospedale militare di Perugia;

uno, viene eletto dai componenti la cessata società di mutuo soccorso fra i medici, chirurgi, farmacisti, flebotomi e levatrici in Ancona e provincia delle Marche, in seguito ad invito avuto dal presidente del collegio-convitto, finchè non siano ridotti a meno di tre. Quando verrà a mancare questo numero, il consiglio dell'ordine dei medici di Ancona, ed, in difetto, i sanitari dell'ospedale o degli ospedali civili in detta città, designeranno tre sanitari pure d'Ancona, i quali, in unione ai due o all'uno dei soci superstiti, e poi da soli, eleggeranno uno dei consiglieri;

uno, viene eletto dai componenti il comitato torinese, l'ultimo dei quali, che sopravviverà, resterà consigliere di diritto a vita. Venendo meno per morte l'ultimo del comitato torinese, l'accademia medica di Torino eleggerà un consigliere;

uno, è il medico provinciale di Perugia;

nove, sono eletti da un'assemblea di delegati elettorali che i consigli provinciali sanitari scelgono fra i contribuenti

volontari e fra quelli soggetti a contributo obbligatorio, in ragione di uno per ciascuna provincia.

I consigli provinciali sanitari procedono alla nomina dei delegati elettorali nel mese di novembre, immediatamente precedente la rinnovazione ordinaria degli amministratori, prescritta dall'art. 17. I delegati elettorali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina e durano in ufficio un triennio.

Le surrogazioni straordinarie dei medesimi sono deliberate dai rispettivi consigli provinciali sanitari, subito che siansi verificate le vacanze, ed hanno tosto effetto.

Quelli nominati in surrogazione straordinaria durano in carica quanto sarebbero rimasti in ufficio i surrogati.

I delegati elettorali possono essere rieletti senza interruzione.

L'assemblea elettorale è convocata, per la nomina ordinaria dei membri del consiglio d'amministrazione, entro il mese di dicembre immediatamente successivo alla elezione dei delegati elettorali in Perugia, mediante avvisi, firmati dal presidente dell'opera pia e spediti in piego raccomandato.

Le deliberazioni dell'assemblea elettorale sono valide quando vi intervengano almeno 35 delegati. L'adunanza è presieduta dal più anziano di età degli intervenuti, ed a parità di età, da quello, tra essi, designato dalla sorte.

La nomina degli amministratori è fatta a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Il verbale relativo sarà redatto dal segretario dell'opera pia e firmato dal presidente dell'adunanza.

Uguale procedimento sarà seguito per le surrogazioni straordinarie degli amministratori di nomina dell'assemblea e le convocazioni saranno all'uopo indette dal presidente dal collegio-convitto, appena verificatesi le vacanze.

Art. 14.

Qualora, nonostante la regolare convocazione, non intervengano all'assemblea elettorale in Perugia almeno trentacinque delegati, l'elezione s'intende deferita senz'altro al consiglio superiore di sanità. A tale uopo il presidente dell'opera pia darà immediato avviso alla prefettura della mancata deliberazione dell'assemblea elettorale.

Art. 15.

Dei nove amministratori, di cui al capoverso 7° dello articolo 13, tanto se eletti dall'assemblea elettorale che dal consiglio superiore di sanità, quattro almeno debbono essere scelti fra i contribuenti che abbiano residenza nella provincia di Perugia.

Art. 16.

I quindici consiglieri eleggono fra loro un presidente e un vice presidente, nella prima adunanza dopo la presa di possesso.

Art. 17.

Il presidente rimane in carica sei anni; il vice-presidente tre anni. I consiglieri elettivi si rinnoveranno per la metà ogni tre anni, e la loro scadenza è determinata per il primo triennio dalla sorte e in appresso dall'anzianità.

La qualità di presidente o vice-presidente si perde con la perdita di quella di consigliere.

Consiglio amministrativo e sue attribuzioni.

Art. 18.

Il presidente ed i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 19.

Il presidente rappresenta l'istituto nei rapporti con le autorità costituite e coi privati; convoca e presiede le adunanze consigliari e ne cura la esecuzione dei deliberati; firma i mandati di pagamento, gli ordini e i ruoli di riscossione e tutti i conti e i documenti giustificativi dei mandati; firma la corrispondenza e le circolari discusse e deliberate in consiglio; fa il resoconto morale annuo dell'istituto; sopraintende alla direzione, alla segreteria, all'economato, alla cassa e al personale didattico, amministrativo ed inserviente; invigila il regolare andamento del collegio-convitto; ha, in una parola, la rappresentanza legale e morale dell'ente.

In casi urgenti provvede nell'interesse dell'istituto, riferendo poi il suo operato alla prossima adunanza del consiglio.

Art. 20.

Il vice-presidente risiede in Perugia ed ha tutte le attribuzioni del presidente, quando questi manchi o sia impedito. In mancanza anche del vice-presidente ne assume le funzioni il consigliere anziano.

Art. 21.

Un consigliere, delegato annualmente dal consiglio, concorre col presidente e col segretario al rilascio dei mandati e con essi li sottoscrive. In sua assenza il consigliere anziano lo sostituisce.

Art. 22.

Il consiglio sceglie nel suo seno i consiglieri destinati a sopraintendere ai diversi uffici dell' istituto.

Art. 23.

Tutti gli uffici del consiglio direttivo di amministrazione sono gratuiti.

Art. 24.

Il consiglio si aduna ordinariamente in settembre e maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per deliberare sulle domande ed in genere per discutere e deliberare intorno a tutto ciò che riflette l' interesse morale ed economico dell' istituto; straordinariamente ogni volta che lo richiede il presidente, o il prefetto, o ne facciano domanda in iscritto cinque consiglieri per determinati oggetti.

Art. 25.

Gli avvisi di convocazione del consiglio, firmati dal presidente, col relativo ordine del giorno specificato, saranno spediti ai consiglieri, almeno cinque giorni avanti a quello fissato per l'adunanza.

Art. 26.

Le deliberazioni del consiglio amministrativo debbono essere prese coll' intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando

alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Gli amministratori elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio ed il prefetto di Perugia la può promuovere.

Art. 27.

Il consiglio:

a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitari dei contribuenti italiani, in conformità della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai consigli sanitari provinciali;

b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;

c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenza il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'istituto;

d) accetta le donazioni, le eredità e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'autorità tutoria;

e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili e assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessità della amministrazione;

f) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;

h) fa e modifica i regolamenti interni;

i) provvede al servizio di cassa;

k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;

l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare e didattico dell' istituto;

m) decreta, nei casi previsti dal regolamento interno dell'istituto, l'espulsione dei convittori.

Art. 28.

Il consiglio, per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si uniformerà alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dei relativi regolamenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Il consiglio ha facoltà di continuare a mantenere nel convitto gli orfani, attualmente in esso ricoverati, appartenenti a famiglie di sanitari bisognosi, morti prima della promulgazione della legge 7 luglio 1901, sebbene non siano stati contribuenti.

Art. 30.

Appena resi esecutori gli elenchi e ruoli pei contributi volontari ed obbligatori per l'anno 1902, in conformità alle disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 306, approvato con regio decreto 30 gennaio 1902, n. 29, si procederà alla nomina della nuova amministrazione, secondo le norme del presente statuto, salva la osservanza delle seguenti disposizioni transitorie. I consigli provinciali sanitarî procederanno alla prima nomina dei delegati elettorali, indicati nell'art. 13, entro due mesi dalla data del decreto che approverà il presente statuto.

L'assemblea elettorale sarà convocata a Perugia entro il mese, successivo alla scadenza del termine predetto, per la nomina della nuova amministrazione, la quale entrerà in carica entro i quindici giorni successivi.

Il termine per la rinnovazione ordinaria dei delegati elettorali e degli amministratori, nominati la prima volta in esecuzione del presente statuto, si computerà dal 1° gennaio 1902.

Art. 31.

Dalla data di approvazione del presente statuto cesserà dalle funzioni il comitato di patronato, di cui nello statuto organico 19 marzo 1899, approvato con regio decreto 20 luglio 1899.

La commissione amministrativa attuale rimarrà in carica fino all' insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione.

Art. 32.

Durante il quinquennio 1902-1906 non si faranno nuove ammissioni di orfani nel collegio-convitto e le entrate nette del medesimo, dedotte le spese necessarie per il mantenimento degli orfani che vi si trovano attualmente ricoverati, saranno destinate alla erezione del nuovo collegio-convitto.

La nuova amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, dovrà presentare al Ministero dell' interno un completo progetto tecnico ed un piano finanziario riguardante la graduale preparazione dei locali ad uso del collegio-convitto, contenuto nei limiti della maggiore economia e della stretta necessità.

L'approvazione di questo progetto tecnico e del relativo piano finanziario è riservata al Ministero dell'interno.

Il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà essere abbreviato, qualora per concessione di stabili o maggiore disponibilità di fondi si siano potuti preparare i locali e siasi potuto provvedere alle relative spese in tempo minore.

In ogni caso la data di apertura del nuovo collegio-convitto sarà fissata con decreto ministeriale.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

LXXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 aprile 1902, n. 87)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio del monte dei Paschi di Siena. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 10.

LXXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 aprile 1902, n. 87)

Che toglie le servitù militari imposte attorno al già magazzino da polveri di Rocca del Medrio in Acqui. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* C. di San Martino — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 11.

LXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1902, n. 89)

Con cui il « Ricovero Umberto I » per vecchi inabili al lavoro di Grosseto viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 14.

LXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1902, n. 89)

Col quale vengono temporaneamente investite le rendite dell'orfanotrofio « Don Carlo Buti » di Casellina e Torri (Firenze) allo scopo di collocare le orfane in altri consimili ricoveri esistenti nei comuni vicini, e si concentra la predetta istituzione nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 15.

LXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1902, n. 89)

Con cui la pia beneficenza Pedonesi di Jesi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 17.

LXXXVII.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale la fondazione Bilancia in Volturara Appula.*

3 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1902, n. 91)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento 23 giugno 1817, per atti del notaro Giuseppe Vernacchia, con il quale Pietrantonio Bilancia istituiva erede dei suoi beni un seminario da aprirsi in Volturara dopo la sua morte, ed in cui si dovessero insegnare la grammatica superiore ed inferiore, il corso delle belle lettere e quello della filosofia, unita alla legge civile e canonica; disponeva che in detto seminario dovessero tenersi gratuitamente quattro individui cittadini di Volturara, che avessero talento idoneo ad essere coltivati nelle scienze fino al termine del corso delle belle lettere, e quindi si dovesse permettere loro di andare in seminario a sentire gratuitamente le lezioni della filosofia e della legge civile e canonica;

Visto come la predetta fondazione fu accettata dagli ospizi locali per regio decreto 1° ottobre 1817; poi fu data, il 6 feb-

braio 1856, in gestione ai padri Cesarani, che la consegnarono il 16 maggio 1863 al demanio dello Stato, da cui venne consegnata, l'8 dicembre 1866, al comune di Volturara;

Considerata la necessità di provvedere al buon andamento della gestione patrimoniale del lascito Bilancia;

Considerata la convenienza, che la fondazione di Pietrantonio Bilancia, la quale molto si è allontanata dallo scopo per cui fu istituita, venga riformata secondo le condizioni e i bisogni dei tempi, in modo però che sia rispettata, per quanto è possibile, la volontà del fondatore;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La fondazione fatta da Pietrantonio Bilancia con suo testamento 23 giugno 1817, atti notaro Giuseppe Vernacchia, è eretta in ente morale sotto il nome di *Lascito Bilancia.*

Art. 2.

L'amministrazione del lascito Bilancia sarà affidata ad un consiglio amministrativo composto di un presidente e due consiglieri, tutti nominati dal ministro della pubblica istruzione, tra i cittadini di Volturara Appula, su proposta del prefetto della provincia.

Art. 3.

Colla rendita netta del lascito verranno create borse di studio per giovani di Volturara Appula che attendono agli

studi in istituti governativi o pareggiati d'istruzione secondaria classica; ed il godimento della borsa di studio sarà ad essi conservato fino al conseguimento della laurea universitaria.

Art. 4.

Entro due mesi dalla sua costituzione il consiglio amministrativo presenterà all'approvazione del ministro della pubblica istruzione un regolamento, in cui saranno stabilite le norme per l'amministrazione del lascito, il valore delle pensioni, le norme per il concorso, il conferimento e la conservazione delle medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 26. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Nasi.

LXXXVIII.

Regio Decreto *che autorizza l' accademia di belle arti di Milano ad accettare l'eredità Oggioni.*

6 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1902, n. 91)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni testamentarie del fu Ferdinando Oggioni di Milano, con le quali l'accademia di belle arti in Milano è chiamata erede della sostanza lasciata dal testatore al fine di dare incremento all'istituzione dei premi Oggioni, già esistenti presso l'accademia medesima;

Vista la dimanda del presidente della detta accademia, diretta ad ottenere la facoltà di accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità Ferdinando Oggioni;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'accademia di belle arti in Milano è autorizzata ad accettare, per l'istituzione Pietro Oggioni, esistente presso l'ac-

cademia medesima, con beneficio d'inventario, l'eredità del defunto Ferdinando Oggioni, del fu Vincenzo di Milano, giusta le disposizioni testamentarie olografe del predetto Ferdinando Oggioni del 24 aprile 1898, depositate e pubblicate il 3 maggio 1901 dal notaio dott. Cesare Casoretti in Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 24. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Nasi.

LXXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 2 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1902, n. 91)

Che approva l'atto 30 dicembre 1901 stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la ditta fratelli Pozzo di Torino per la concessione a quest'ultima della stampa, pubblicazione e vendita dell'orario ufficiale delle strade ferrate, delle tramvie, delle messaggerie postali e delle linee di navigazione del Regno d' Italia — Decorrenza del contratto 1° gennaio 1902 — Durata anni 3. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Zanardelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 29.

XC.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1902, n. 91)

Con cui il monte frumentario di Calatabiano (Catania) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie ed è approvato lo statuto organico per il governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli. — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 35.

XCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 aprile 1902, n. 95)

Col quale è data facoltà al comune di Torano Nuovo di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 220 (duecentoventi) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 36.

XCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 aprile 1902, n. 95)

Col quale è data facoltà al comune di Salerno di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 37.

XCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1902, n. 98)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Gualdo Tadino — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 43.

XCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1902, n. 98)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cavallermaggiore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1902
Reg. 3. Atti del Governo a f. 44.

XCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1902, n. 98)

Con cui il monte di pietà di Sale (Alessandria) è trasformato in una istituzione pubblica di beneficenza elemosiniera a favore dei poveri inabili al lavoro ed il nuovo ente viene concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 48.

XCVI.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale la società di cremazione dei cadaveri in Genova e ne approva lo statuto.*

13 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1902, n. 98)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale la società per la cremazione dei cadaveri, costituita in Genova, chiede di essere eretta in ente morale, e di essere autorizzata ad accettare il legato di 94 azioni delle ferrovie sarde disposto a suo favore dal cav. Luigi Maria De Albertis con testamento olografo del 27 novembre 1900;

Veduto lo statuto della società deliberato dall'assemblea generale dei soci con atto del 4 gennaio 1902 e composto di 15 articoli;

Veduti gli atti;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica, e la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sull'acquisto dei corpi morali;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società per la cremazione dei cadaveri, costituita in Genova, è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto della società del 4 gennaio 1902, che sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dal ministro dell' interno.

Art. 3.

La società è autorizzata ad accettare il legato di 94 azioni delle ferrovie sarde disposto a suo favore dal cav. Luigi Maria De Albertis con testamento olografo del 27 novembre 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 49. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Giolitti.

XCVII.

REGIO DECRETO *che dà all'istituto tecnico di Lodi il nome di « Agostino Bassi ».*

13 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 aprile 1902, n. 101)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dalla giunta di vigilanza dell'istituto tecnico di Lodi, nella seduta del 1° febbraio 1902;

In seguito al parere favorevole delle amministrazioni comunali e provinciali di Lodi;

Visto l'art. 1° del regolamento generale per gli istituti tecnici approvato con regio decreto 21 giugno 1885, n. 3413;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio istituto tecnico di Lodi è intitolato dal nome di « Agostino Bassi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 52. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

XCVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1902, n. 108)

Con cui i monti frnmentari esistenti in Ogliastro Cilento (Salerno) sotto i titoli del SS. Rosario di Eredita e della SS. Concezione vengono trasformati in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo e ne è approvato il relativo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 61.

XCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Marzo 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1902, n. 108)

Con cui i monti frumentari di Roccagorga (Roma), denominati comunale e della pietà, sono trasformati in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo e ne è approvato il relativo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 60.

C.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Aprile 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1902, n. 108)

Col quale si è disposta la fusione dei quattro conservatori della Sacra Famiglia, di Santa Cristina, dello Spirito Santo, Bambino e dell'eredità Vinci di Marsala (Trapani), in un unico orfanotrofio femminile trasformando altresì lo scopo del conservatorio Bambino a favore dell'orfanotrofio stesso. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 62.

CI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Aprile 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1902, n. 108)

Col quale il comune di Morano Calabro, per diminuzione di popolazione constatata nell'ultimo censimento, è dichiarato aperto di IV classe nei rapporti del dazio di consumo, ed il canone annuo che dovrà pagare è fissato in lire 2,440 fino a tutto il 30 dicembre 1905. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 60.

CII.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica del tronco tranviario da Grottaferrata a Rocca di Papa.*

24 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1902, n. 114)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561. sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1901, col quale la società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma è stata autorizzata ad esercitare a trazione elettrica le linee tramviarie da Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano;

Vista la domanda, in data 9 aprile 1902, della società stessa tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del tronco di tramvia Grottaferrata (Squarciarelli)-Rocca di Papa, a completamento delle linee suddette da Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'esercizio a trazione elettrica del tronco tramviario, a scartamento normale, che distaccandosi dalla linea Frascati-Genzano nella località detta Squarciarelli, giunge a Meleto, nonchè del tratto successivo a sistema funicolare ed a scartamento ridotto da Meleto a Rocca di Papa.

Tale autorizzazione viene accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento sopracitati, nonchè delle prescrizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 29 dicembre 1901.

Le condizioni però che regolar devono l'esercizio del tronco a trazione funicolare, saranno contenute in apposito regolamento da sottoporsi, in tempo utile, all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La suddetta linea (Squarciarelli-Rocca di Papa) dovrà essere costrutta in conformità al progetto presentato dalla società richiedente, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 3.

Per le spese di sorveglianza governativa all'esercizio della suddetta linea, la società corrisponderà all'erario dello Stato la tassa di lire 12 all'anno per chilometro, con decorrenza dalla data dell'apertura all'esercizio regolarmente autorizzato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 67. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. BALENZANO.

CIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1902, n. 114)

Con cui l'asilo infantile di Montechiaro d'Asti (Alessandria) viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 72.

CIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1902, n. 114)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Luzzara. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 69.

CV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1902, n. 114)

Che modifica lo statuto della società lombarda di mutuo soccorso fra i farmacisti, con sede in Milano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 68.

CVI.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Modena ad imporre un' annua tassa sul commercio temporaneo e girovago del proprio distretto.*

24 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1902, n. 114)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto gli articoli 31, 32 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti in Modena in data 4 novembre 1901;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Modena è autorizzata ad imporre sugli esercenti temporanei di bazar di negozi di stralcio e sui commercianti girovaghi del distretto camerale, i quali non siano già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale, una tassa nella misura stabilita dal seguente articolo.

Art. 2.

Nel distretto della camera di commercio ed arti predetta gli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi genere esercitati in locali chiusi pagheranno una tassa di lire quindici per il primo mese di esercizio e di lire dieci per ogni mese o frazione di mese successivo.

Art. 3.

Per il traffico ambulante esercitato in locali aperti con banchi di superficie non superiore a due metri quadrati, sarà dovuta una tassa di lira una e cinquanta per settimana o frazione di essa.

Tale tassa verrà aumentata di lira una per ogni due metri quadrati in più della superficie indicata nel precedente alinea.

Art. 4.

Sono esenti dalle tasse stabilite dagli articoli 2 e 3 del presente decreto:

1° tutti quegli esercizi che siano tenuti da commercianti già iscritti nei ruoli della tassa camerale;

2° i banchi o altri esercizi che espongono in vendita merci per un valore inferiore a lire cinquanta;

3° gli esercizi temporanei che rimangono aperti soltanto nei giorni di fiera o di mercato;

4° gli esercizi temporanei od ambulanti per la vendita di derrate alimentari.

Art. 5.

Le tasse di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte e nei modi stabiliti dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 70. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nella provincia di Modena

---

Art. 1.

Chiunque intende aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio od anche esercitare il traffico ambulante con veicoli, banchi od altri sistemi nel distretto della camera di commercio di Modena, è tenuto al pagamento della tassa stabilita dal regio decreto che approva il presente regolamento.

Art. 2.

Sono considerati locali chiusi, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto suddetto, oltrechè i negozi, le botteghe, ecc., anche gli alberghi e le case private che accolgono venditori girovaghi e commercianti temporanei, i quali, per la vendita delle loro merci, annunziano al pubblico la loro presenza nel comune mediante manifesti ed inviti in qualsiasi modo distribuiti.

Art. 3.

Non è tenuto al pagamento di una nuova tassa il commerciante temporaneo e girovago che si trasferisca da uno ad altro comune appartenente al distretto camerale durante il periodo per il quale ha già pagata una volta la tassa.

Art. 4.

Il presidente della camera di commercio e la giunta municipale pel comune di Modena, i sindaci e le giunte municipali, per gli altri comuni del distretto camerale, invigileranno per la scoperta delle trasgressioni al precedente art. 1°.

Art. 5.

I cursori, i messi, le guardie comunali e di città ed i carabinieri saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio temporaneo e girovago. Ad essi spetteranno per ogni denuncia di esercizio i 2|10 della tassa riscossa che verranno loro corrisposti sopra mandato del presidente della camera di commercio.

Art. 6.

I proprietari, conduttori ed esercenti che non avranno ottemperato al disposto dell'art. 1° saranno diffidati dal presidente della camera di commercio o dal sindaco del comune a pagare all'esattore camerale, a presentazione della intimazione, la tassa dovuta, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata, in conformità delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 7.

Gli avvisi di pagamento saranno estesi sopra registri a madre e figlia dalla camera di commercio, e di ognuno di essi si darà immediatamente avviso all'esattore.

Art. 8.

Al 31 dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno alla camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi comuni.

Art. 9.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi competente al tesoriere della camera di commercio nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

Art. 10.

Al presidente della camera pel comune di Modena ed ai sindaci per gli altri comuni del distretto camerale spetteranno le decisioni di ogni controversia sulla applicazione della tariffa.

Le spese dipendenti da infondata opposizione dell'esercente temporaneo o girovago saranno a carico di questo ultimo.

Art. 11.

Contro tale decisione si potrà appellare alla camera di commercio nel termine di tre giorni, con atto redatto in carta bollata da cent. 60, corredato dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della camera si potrà ricorrere al tribunale civile di Modena, il cui giudizio sarà inappellabile ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 maggio 1902, n. 116)

Con cui l'opera pia provinciale di Reggio Calabria a favore degli orfani delle vittime del terremoto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 77.

CVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1902, n. 117)

Con cui il legato Antonio Dell'Angelo in comune di Amaro (Udine) viene eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 78.

CIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1902, n. 117)

Con il quale la pia fondazione Bagattin viene eretta in ente morale e concentrata nella congregazione di carità di di Villa Estense (Padova). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO- ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 79.

CX.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1902, n. 117)

Con cui l'asilo infantile Pietro Cismondi di Roncadelle (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 80.

CXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 MARZO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1902, n° 117)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Quargnento. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 81.

CXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1902, n. 117)

Col quale il comune di Aquila è autorizzato a riscuotere, per alcuni generi, un nuovo dazio di consumo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 82.

CXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Con cui l'asilo infantile « Umberto I » di Roncofreddo viene eretto in ente morale e ne viene approvato la sta-

tuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 85.

CXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Col quale è data facoltà al comune di Configni di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 0. 75 (cent. settantacinque) pei lanuti e di lire 1. 25 (una e cent. venticinque) per le capre. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 86.

CXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Col quale è data facoltà al comune di Deruta di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 2 per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei Conti addì 17 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 87.

CXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Col quale è data facoltà al comune di Giffoni Valle Piana di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 160 (centosessanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 88.

CXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Col quale è data facoltà al comune di Liveri di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 2 per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 89.

CXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119).

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Predosa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 91.

CXIX.

Regio Decreto ***che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie di quella città.***

6 *aprile* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1902, n. 118)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 16 febbraio 1902, con la quale il comune di Milano, confermando la precedente istanza del 13 gennaio 1896, ha chiesto l'autorizzazione di esercitare a trazione elettrica una rete di linee tramviarie nella periferia di quella città, in base al piano d'assieme presentato il 17 agosto 1896;

Vista la convenzione 29 ottobre-25 novembre 1895, colla quale l'esercizio tramviario di Milano venne affidato dal comune alla Società Edison di elettricità;

Ritenuto che contro la domanda del comune di Milano insorse la detta Società Edison, sostenendo che, a termine dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non poteva il comune medesimo esercitare direttamente le tramvie di cui trattasi, e che contro questo assunto il comune contrappose, alla sua volta, molte obbiezioni, insistendo nella domanda;

Veduto il parere del consiglio di Stato 19 maggio 1899, secondo il quale non ostava l'art. 39 della legge 27 dicembre 1896, a che il comune di Milano esercitasse le linee medesime, giusta l'eccezione di cui all'art. 46, in quanto la concessione dell'impianto e dell'esercizio di esse linee era stata accordata anteriormente alla precitata legge;

Ritenuto che sul ricorso della Società Edison contro questa determinazione lo stesso consiglio di Stato ritenne successivamente, cogli ulteriori pareri in data 27 ottobre 1899, 9 febbraio 1900 e 6 dicembre 1901, che il Governo non dovesse emettere i suoi provvedimenti finchè le parti interessate o si fossero accordate in ordine alla questione, o l'avessero fatta risolvere dall'autorità giudiziaria;

Ritenuto che il dissenso fra la Edison ed il comune venne composto pacificamente mediante atto di transazione del 28 novembre 1901, in virtù del quale la Società ritirò la sua opposizione a che il comune medesimo assumesse in suo proprio nome l'esercizio delle tramvie, fermi, però, i patti stabiliti nel contratto dell'ottobre 1895;

Vista la legge 27 dicembre 1897, sopracitata, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Avuto il parere del consiglio di Stato;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad esercitare a trazione elettrica le seguenti linee tramviarie nel circuito di quella città:

1° Linea di Piazza Duomo-Porta Sempione;
2° » di » » -Porta Tenaglia;
3° » di Porta Tenaglia-Via Bramante;
4° » di Porta Principe Umberto (Stazione centrale ferroviaria);
5° » di Porta Nuova;
6° » di Porta Genova;
7° » di Porta Vittoria;
8° » di Porta Volta;
9° » di Porta Monforte;
10° » di Porta Venezia-Stazione centrale;
11° » Interstazionale;
12° » di Porta Lodovica;
13° » di Porta Magenta;
14° » di Porta Garibaldi;
15° » di Porta Venezia-Loreto;
16° » di Porta Romana;
17° » di Porta Vigentina;
18° » di Circonvallazione;
19° » di Porta Ticinese;
20° » Ferrovia Nord;
21° » Anello in Piazza del Duomo.

Dette linee saranno a scartamento normale di m. 1.445 e in tutto conformi al progetto 7 agosto 1896, presentato dal comune concessionario, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Esse saranno soggette alle disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè all'osservanza delle condizioni contenute nell'annesso disciplinare in data 25 febbraio 1902, accettato dal comune di Milano.

Art. 2.

Per le spese di sorveglianza governativa sulle dette linee tramviarie, il comune verserà nelle casse dello Stato un annuo contributo di lire 12 per chilometro a partire dalla data di apertura all'esercizio pubblico a trazione elettrica delle linee, in applicazione all'art. 52 del citato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 19 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 93. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

NICOLA BALENZANO.

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione all'esercizio con trazione elettrica delle tramvie di Milano

---

Art. 1.

Le linee tramviarie che formano oggetto della presente autorizzazione sono le seguenti:

1° *Linea di Porta Sempione*:

La linea di piazza Duomo-porta Sempione staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre le vie Mercanti e Dante, il foro Bonaparte (emiciclo Ovest) le vie Boccaccio, Vincenzo Monti e Mario Pagano, il piazzale Sempione ed il corso Sempione fino all'altezza di via Moscati.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilanovecentotrentaquattro e cinquecentostteantadue millimetri (metri lineari 2,934.572), a semplice binario per metri lineari tredici e duecentocinque millimetri (metri lineari 13.205); il posteggio in fine linea è di metri lineari trenta e quattrocentoventicinque millimetri (metri lineari 30.425)

La lunghezza complessiva della linea da piazza del Duomo al posteggio è di metri lineari duemilanovecentosettantotto e duecentodue millimetri (metri lineari 2978.202).

Ha in comune colla linea di porta Garibaldi la tratta lungo la via Mercanti, colla linea di porta Magenta lungo la via Mer-

canti e la via Dante fino a via Meravigli, colle linee di porta Tenaglia (Bramante e Canonica) le tratte lungo la via Mercanti e la via Dante, colla linea ferrovia Nord le tratte lungo le vie Mercanti, Dante, Foro Bonaparte; colla linea di Circonvallazione le tratte lungo la via Mario Pagano, il piazzale Sempione ed il corso Sempione.

2° *Linea di porta Sempione-via Canonica.*

La linea di piazza Duomo-porta Tenaglia-Canonica, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre le vie Mercanti e Dante, il Foro Bonaparte (emiciclo Est), la via Legnano, il piazzale e viale Tenaglia e la via Luigi Canonica, fino all'altezza di via Paolo Sarpi.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilasettecentosettantadue e trecentoventicinque millimetri (metri lineari 2772. 325); il posteggio fine linea misura metri lineari venti e sessanta centimetri (metri lineari 20. 60); la lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilasettecentonovantadue e novecentoventicinque millimetri (metri lineari 2792. 925).

Ha in comune colla linea di porta Garibaldi la tratta lungo la via Mercanti; colla linea di porta Magenta la tratta lungo la via Mercanti e la via Dante fino a via Meravigli; colle linee di porta Sempione e ferrovia Nord, le tratte lungo la via Mercanti e via Dante, ed infine colla linea di porta Tenaglia, via Bramante, le tratte lungo le vie Mercanti e Dante, il Foro Bonaparte e la via Legnano.

Il tratto esclusivo alla linea Tenaglia-Canonica è di metri lineari duemilacentosessantatre e novecentoquarantaquattro millimetri (metri lineari 2163. 944).

3° *Linea di porta Tenaglia–via Bramante.*

La linea di piazza del Duomo-porta Tenaglia-Bramante, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo percorre le vie Mercanti e Dante, il Foro Bonaparte (emiciclo Est) via, Legnano-piazzale Tenaglia e via Bramante fino al piazzale del Cimitero monumentale.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilaquattrocentosessantaquattro e cinquecentoquarantacinque millimetri (metri lineari 2464.545); a semplice binario per metri lineari centottanta e seicentonovantadue millimetri (metri lineari 180.692). La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilaseicentoquarantacinque e duecentotrentasette millimetri (metri lineari 2645.237).

Ha in comune colla linea di porta Garibaldi la tratta lungo la via Mercanti, con la linea porta Magenta la tratta lungo la via Mercanti e la via Dante, fino alla via Meravigli; colla linea di porta Sempione e ferrovia Nord le tratte lungo la via Mercanti e la via Dante; colla linea di porta Tenaglia-Canonica le tratte lungo la via Mercanti, la via Dante, il Foro Bonaparte e la via Legnano.

Il tratto esclusivo alla linea Tenaglia-Bramante, è di metri lineari ottocentonovantatre e novecentoquattordici millimetri (metri lineari 893.914).

4° *Linea di porta Principe Umberto (Stazione Centrale).*

La linea di piazza del Duomo-porta Principe Umberto (Stazione centrale), staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre le vie Carlo Alberto e Santa Margherita, piazza della Scala, via Manzoni, via Principe Umberto e il piazzale della Stazione centrale.

La linea è tutta a doppio binario e misura metri lineari duemilasessantasette e duecentoquarantuno millimetri di lunghezza (metri lineari 2067. 241).

Ha in comune colla linea di porta Volta le tratte lungo la via Carlo Alberto–via Santa Margherita e piazza della Scala; colla linea di porta Nuova la tratta già accennata e le tratte lungo la via Manzoni e la via principe Umberto fino all'altezza di via Montebello; colle linee di porta Venezia-Stazione Centrale-Interstazionale e di Circonvallazione alcune tratte sul piazzale della Stazione Centrale.

5° *Linea di porta Nuova.*

La linea di porta Nuova, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre le vie Carlo Alberto, Santa Margherita, piazza della Scala, via Manzoni.

Al principio della via Principe Umberto la linea si sdoppia e il binario di andata prosegue per via Principe Umberto e via Montebello. mentre quello di ritorno segue la via Fatebenefratelli ed il corso di porta Nuova; allo sbocco di via Montebello in corso di porta Nuova i due binari si riuniscono e proseguono per il corso di porta Nuova, viale Umberto, via Galileo e via ponte Seveso, fino alla via Galvani.

La linea è a doppio binario per metri lineari tremilaventitre e settecentoquarantasette millimetri (metri lineari 3023. 747) a semplice binario per metri lineari centodiciassette e settecentonovanta millimetri (metri lineari 117. 790); il posteggio in fine linea è di metri lineari ventiquattro e seicento millimetri (metri lineari 24. 600).

La lunghezza complessiva della linea misura metri lineari tremilacentosessantasei e centotrentasette millimetri (metri lineari 3166. 137).

Ha in comune colla linea di porta Volta la tratta lungo le vie Carlo Alberto, Santa Margherita e piazza della Scala; colla linea di porta Principe Umberto la tratta suaccennata e la tratta lungo le vie Manzoni e Principe Umberto fino all'altezza di via Montebello; colle linee Interstazionale e di Circonvallazione la tratta lungo il viale Umberto.

Il tratto esclusivo alla linea di piazza Duomo-porta Nuova è di metri lineari duemiladue e cinquecentododici millimetri (metri lineari 2002. 512).

6° *Linea di porta Genova.*

La linea di porta Genova, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Torino, la via Cesare Correnti, il corso di porta Genova, la via Cristoforo Colombo; attraversa il piazzale della stazione di porta Ticinese e prosegue per la via Valenza, fino al ponte sul Naviglio Grande.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilatrecentouno e duecentottantacinque millimetri (metri lineari 2301. 285); il posteggio in fine linea è di metri lineari ventiquattro e cinquecentonovantadue millimetri (metri lineari 24. 592). La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilatrecentoventicinque e ottocentosettantastte millimetri (metri lineari 2325. 877).

Ha in comune colla linea di porta Ticinese la tratta lungo la via Torino e coll'Interstazionale le tratte lungo il corso Genova, il corso Cristoforo Colombo, e sul piazzale della stazione di Porta Ticinese.

7° *Linea di porta Vittoria.*

La linea di porta Vittoria, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, prosegue per via Arcivescovado, attraversa la piazza Fontana, indi prosegue per via Alciato, piazza Beccaria, via

Zenzuino, via San Zeno, Verziere, via Stella, via San Pietro in Gessate, corso di porta Vittoria e corso Ventidue Marzo.

La linea è a doppio binario per metri lineari millecinquecentododici e centocinquantasei millimetri (metri lineari 1512. 156); a semplice binario per metri lineari duecentotrentuno e cinquecentottanta millimetri (metri lineari 231. 580); il posteggio in fine linea è di metri lineari ventiquattro e sessanta centimetri (metri lineari 24. 60).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari millesettecentosessantotto e trecentosedici millimetri (metri lineari 1,768. 316).

Questa linea non ha tratte in comune con nessuna linea.

8° *Linea di porta Volta.*

La linea di porta Volta, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Carlo Alberto, la via Santa Margherita, la piazza della Scala, la via Giuseppe Verdi, via Brera, via Solferino, via Statuto, via Volta, via Teresio, fino al piazzale del Cimitero Monumentale comunale.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilaquattrocentocinquantasei e duecentonovantasette millimetri (metri lineari 2456. 297); a semplice binario per metri lineari ottantasei e trecentosettantacinque millimetri (metri lineari 86. 375).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilacinquecentoquarantadue e seicentosettantadue millimetri (metri lineari 2542. 6 2).

Ha in comune colle linee di porta Principe Umberto e di porta Nuova le tratte lungo la via Carlo Alberto, la via Santa Margherita e piazza della Scala, colla linea Interstazionale la tratta lungo la via Solferino.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Volta, misura metri lineari duemilacentosettantuno e cinquecentotto millimetri (metri lineari 2171. 508).

9° *Linea di porta Monforte.*

La linea di porta Monforte, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre il corso Vittorio Emanuele, e breve tratto del corso Venezia, indi prosegue per via Monforte, piazzale Monforte, corso Concordia, piazzale Risorgimento e corso Indipendenza.

La linea è a doppio binario per metri lineari millesettecentoquarantatre e cinquecentoventidue millimetri (metri lineari 1743. 522); a semplice binario per metri lineari duecentosessantuno e centoquarantacinque millimetri (metri lineari 261. 145).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilaquattro e cinquecentosessantasette millimetri (metri lineari 2004. 567).

Ha in comune colle linee di porta Venezia-Loreto e porta Venezia-Stazione Centrale le tratte lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia.

Ha in uso promiscuo colla tramvia elettrica Milano-Monza i binari lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia.

10° *Linea di porta Venezia-Stazione Centrale.*

La linea di porta Venezia-Stazione Centrale, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre il corso Vittorio-Emanuele, corso Venezia, Viale Venezia e piazzale Stazione Centrale.

La linea è tutta a doppio binario e misura metri lineari duemilasettecentoquarantasette e cinquecentonovantuno millimetri (metri lineari 2747. 591).

Ha in comune colla linea di porta Monforte la tratta lungo il corso Vittorio Emanuele, corso Venezia fino all'altezza di via Monforte; colla linea di porta Venezia-Loreto, le tratte lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia; colla linea di Circonvallazione la tratta lungo il viale Venezia e parte sul piazzale della Stazione Centrale; colla linea di porta Principe Umberto e Interstazionale alcune tratte sul piazzale della Stazione Centrale.

Il tratto esclusivo alla linea porta Venezia–Stazione Centrale è di metri lineari millenovecentosei e duecentosettantatre millimetri (metri lineari 1906. 273).

Ha in uso promiscuo colla tramvia elettrica Milano-Monza la tratta lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia.

11° *Linea Interstazionale.*

La linea Interstazionale riunisce le tre Stazioni ferroviarie: Stazione Centrale, Stazione Ferrovia Nord e Stazione di porta Ticinese.

Partendo dalla Stazione Centrale percorre il piazzale Stazione Centrale, il viale Umberto, la via Castelfidardo, via Solferino, via Pontaccio, via Tivoli, via Lanza, piazza Castello, via Minghetti, piazzale Ferrovia Nord, via San Gerolamo, via Olona, via Vittoria, corso Genova, corso Cristoforo Colombo e arriva al piazzale della Stazione di porta Ticinese.

La linea è a doppio binario per metri lineari quattromilaottocentocinquantaquattro e cinquecentottantasei millimetri (metri lineari 4854. 586) a semplice binario per metri lineari sessantotto e duecentocinque millimetri (metri lineari 68. 205);

il posteggio fine linea è di metri lineari ventidue e duecento-cinque millimetri (metri lineari 22. 205).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari quattromilanovecentoquarantaquattro e novecentonovantasei millimetri (metri lineeri 4944. 996).

Ha in comune colla linea di porta Principe Umberto e di porta Venezia-Stazione Centrale alcune tratte sul piazzale della Stazione Centrale; colla linea di Circonvallazione una tratta sul piazzale Stazione Centrale e la tratta lungo il viale Umberto, colla linea di porta Nuova una tratta lungo il viale Umberto; colla linea di porta Volta una tratta lungo la via Solferino e colla linea di porta Genova la tratta lungo il corso Genova e lungo il corso Cristoforo Colombo.

Il tratto esclusivo alla linea Interstazionale è di metri lineari tremilaseicentocinquantasei e settantuno millimetri (metri lineari 3656. 071).

12° *Linea di porta Lodovica.*

La linea di porta Lodovica staccandosi dall'anello di piazza del Duomo percorre nell'andata la via Carlo Alberto, via Unione, corso Romana, via Rugabella e corso San Celso; nel ritorno il corso San Celso, la via Amedei, piazza Sant'Alessandro, la via Palla e la via Torino.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilaquattrocentoquarantasette e seicentosettantasette millimetri (metri lineari (2447. 677); a semplice binario per metri lineari trecentodue e centottantasette millimetri (metri lineari 302. 187); la lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilasettecentoquarantanove e ottocentosessantaquattro millimetri (metri lineari 2,749. 864).

Ha in comune colle linee di porta Romana e di porta Vi-

gentina e pel solo binario di andata, le tratte lungo la via Carlo Alberto, la via Unione ed il corso di porta Romana; colle linee di porta Ticinese e di porta Genova e pel solo binario di ritorno la tratta lungo la via Torino.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Lodovica misura metri lineari milletrecentottantacinque e novecentonovantatre millimetri (metri lineari 1385. 993).

13° *Linea di porta Magenta.*

La linea di porta Magenta, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Mercanti, la via Dante, la via Meravigli, il corso di porta Magenta, il corso Vercelli, fino al posteggio alla Maddalena.

La linea è a doppio binario per metri lineari tremilaottantuno e centossesantacinque millimetri (metri lineari 3081.165); a semplice binario per metri lineari centotrentanove e seicentotrentasette millimetri (metri lineari 139. 637); il posteggio fine linea misura metri lineari cinquanta e novecentocinquantacinque millimetri (metri lineari 50. 955). La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari tremiladuecentosettantuno e settecentosessantasette millimetri (metri lineari 3271. 767).

Ha in comune colla linea di porta Garibaldi la tratta lungo la via Mercanti; colle linee di porta Sempione, di porta Tenaglia-Canonica e di porta Tenaglia-Bramante, le tratte lungo la via Mercanti e lungo la via Dante.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Magenta misura metri lineari duemilanovecentoquarantasette e cinquecentoquarantatre millimetri (metri lineari 2,947. 543).

Questa linea ha in uso promiscuo colla tramvia a vapore Milano-Castano-Magenta, la tratta in corso Vercelli dalla Stazione di detta tramvia a vapore alla Maddalena.

14° *Linea di porta Garibaldi.*

La linea di porta Garibaldi, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Mercanti, la via Broletto, la via Ponte Vetero, il corso Garibaldi, il corso Como, la via Giuseppe Ferrari e la via Farini fino alla via Stelvio ove trovasi il posteggio.

La linea è a doppio binario per metri lineari tremilaseicentoventi e novecentonovantasette millimetri (metri lineari 3620. 997); a semplice binario per metri lineari centottantatre e cinquecentonovantadue millimetri (metri lineari 183.592).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari tremilaottocentoquattro e cinquecentottantanove millimetri (metri lineari 3804. 589).

Ha in comune colle linee di porta Sempione, di porta Tenaglia-Canonica e di porta Tenaglia-Bramante, di porta Magenta e della Ferrovia Nord, la tratta lungo la via Mercanti.

La tratta esclusiva alla linea di porta Garibaldi misura metri lineari tremilacinquecentonovantacinque e millimetri trecentotrentanove (metri lineari 3595,339).

Ha in uso promiscuo colla tramvia elettrica Milano-Affori la tratta lungo la via Carlo Farini e colla tramvia a vapore Milano-Giussano-Carate breve tratto in via Carlo Farini, in corrispondenza al sottopasso alla Ferrovia.

15° *Linea di porta Venezia-Loreto.*

La linea di porta Venezia-Loreto, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre il corso Vittorio Emanuele, il corso Venezia ed il corso Loreto.

La linea è tutta a doppio binario per metri lineari tremiladuecentosettantotto e quattrocentosettantatre millimetri (metri lineari 3278. 473), il posteggio fine linea misura metri lineari dodici e sessanta centimetri (metri lineari 12. 60).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari tremiladuecentonovantuno e settantatre millimetri (metri lineari 3291. 073).

Ha in comune colla linea di porta Monforte la tratta lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia fino a via Monforte; colla linea di porta Venezia-Stazione Centrale la tratta lungo il corso Vittorio Emanuele ed il corso Venezia.

Il tratto esclusivo alla linea di Porta Venezia-Loreto misura metri lineari millecinquecentoquarantacinque e novecento quarantuno millimetri (metri lineari 1545. 941).

Tutto il binario di detta linea, ad eccezione della tratta in piazza del Duomo, è in uso promiscuo colla tramvia elettrica Milano-Monza. Ha pure in uso promiscuo colle tramvie interprovinciali la tratta lungo il corso Loreto.

16° *Linea di porta Romana.*

La linea di porta Romana, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Carlo Alberto, la via Unione, il corso di porta Romana ed il corso Lodi. La linea è a doppio binario per metri lineari duemilacinquantacinque e quattrocentotrentotto millimetri (metri lineari 2055. 438); a semplice binario per metri lineari centodiciotto e settecentottantadue millimetri (metri lineari 118. 782); il posteggio fine linea misura metri lineari ventuno e trecentoventicinque millimetri (metri lineari 21. 325).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilacentonovantacinque e cinquecentoquarantacinque millimetri (metri lineari 2195. 545).

Ha in comune colla linea di porta Lodovica e pel solo binario di andata la tratta lungo la via Carlo Alberto, la via Unione ed il corso di porta Romana fino alla via Rugabella;

colla linea di porta Vigentina le tratte lungo la via Carlo Alberto, la via Unione, e il corso Romana fino alla via Vigentina.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Romana misura metri lineari milleottocentosettantanove e duecentoquarantaquattro millimetri (metri lineari 1879. 244).

17° *Linea di porta Vigentina.*

La linea di porta Vigentina, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Carlo Alberto, la via Unione, il corso di porta Romana, fino al corso Vigentina, il corso Vigentina, la via Ripamonti fino alla via Giulio da Romano.

La linea è a doppio binario per metri lineari milleottocentosessantotto e novecentoquarantaquattro millimetri (metri lineari 1868. 944); a semplice binario per metri lineari centoquattro e duecentodieci millimetri (metri lineari 104. 210); il posteggio fine linea misura metri lineari trentacinque e novecentottantasette millimetri (metri lineari 35. 987).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilanove e duecentoundici millimetri (metri lineari 2009. 211).

Ha in comune colla linea di porta Lodovica e pel solo binario di andata, la tratta lungo la via Carlo Alberto, la via Unione ed il corso di porta Romana fino alla via Rugabella e colla linea di porta Romana le tratte lungo la via Carlo Alberto, la via Unione ed il corso di porta Romana fino alla via Vigentina.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Vigentina misura metri lineari novecentoquattro e trentasei millimetri (metri lineari 904. 036).

18° *Linea di Circonvallazione.*

La linea di circonvallazione forma un anello intorno alla vecchia cinta murata della città essendo per il maggior tratto a questa parallela.

Partendo da porta Volta percorre i viali di porta Garibadi. di porta Nuova, di porta Principe Umberto, salendo il piazzale della Stazione Centrale, davanti alla stazione stessa, il viale di porta Venezia, viale di porta Monforte, viale di porta Vittoria, viale di porta Romana, viale di porta Vigentina. viale di porta Lodovica, viale di porta Ticinese, viale di porta Genova, viale di porta Magenta, indi prosegue per via Ariosto e via Mario Pagano, piazzale Sempione, corso Sempione. via Moscati, via Londonio, via Prina, via Paolo Sarpi e dopo il piazzale di porta Volta imbocca nuovamente il viale Garibaldi, compiendo l'anello intero di circonvallazione.

La linea è tutta a doppio binario e misura metri lineari dodicimilasessantadue e novecentouno millimetri (metri lineari 12062. 901).

Ha in comune colla linea del Sempione le tratte lungo la via Mario Pagano, il piazzale Sempione, il corso Sempione; colla linea di porta Nuova la tratta lungo il viale Umberto dall'ex dazio di porta Nuova alla via Galileo; colla linea Interstazionale la tratta lungo il viale Umberto ed una tratta sul piazzale della Stazione Centrale; colla linea di porta Venezia-Stazione Centrale la tratta lungo il viale Venezia, ed alcune tratte sul piazzale della Stazione Centrale; colla linea di porta Principe Umberto alcune tratte sul piazzale della Stazione Centrale.

Il tratto esclusivo alla linea di circonvallazione misura metri lineari diecimiladiciotto e settecento venti millimetri (metri lineari 10018. 720).

Ha in uso promiscuo colle tramvie a vapore interporvinciali, la tratta lungo i viali Romana, Vittoria e Monforte; colla tramvia a vapore della società ferroviaria del Ticino (tram Milano-Pavia) la tratta lungo il viale Ticinese e breve tratto lungo il viale Lodovica; colla tramvia a cavalli Milano-Corsico breve tratto lungo il viale di porta Genova.

Attraversa il binario della tramvia a vapore di Gallarate in corso Sempione in corrispondenza alla via Moscati.

19° *Linea di porta Ticinese.*

La linea di porta Ticinese, staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, percorre la via Torino, il corso di porta Ticinese, il corso San Gottardo e la via Conchetta.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilatrecentoquarantuno e quattrocentosettantasei millimetri (metri lineari 2341.476); a semplice binario per metri lineari tredici e duecentotto millimetri (metri lineari 13.208); il posteggio fine linea misura metri lineari novantasei e cinquecento settantasette millimetri (metri lineari 96.577).

La lunghezza complessiva della linea è di metri lineari duemilaquattrocentocinquantuno e duecento cinquantuno millimetri (metri lineari 2451.251).

Ha in comune colla linea di porta Lodovica e pel solo binario di ritorno, la tratta in via Torino da via Palla alla piazza del Duomo; colla linea di porta Genova la tratta lungo la via Torino.

Il tratto esclusivo alla linea di porta Ticinese, misura metri lineari millesettecentotredici e trecentottantasette millimetri (metri lineari 1713.387).

Ha in uso promiscuo colle tramvie a vapore della società ferrovie del Ticino (tram Milano-Pavia) la tratta lungo il corso San Gottardo.

20° *Linea Ferrovia Nord.*

La linea Ferrovia Nord staccandosi dall'anello in piazza del Duomo, percorre la via Mercanti, la via Dante, il Foro Bonaparte (emiciclo Ovest) ed il piazzale della Ferrovia Nord.

La linea è a doppio binario per metri lineari millecentosettantadue e quattrocentottantacinque millimetri (metri lineari 1172.485) a semplice binario per metri lineari sessantadue e quattrocentesettantadue millimetri (metri lineari 62.472), la lunghezza complessiva è di metri lineari milleduecentotrentaquattro e novecentocinquantasette millimetri (metri lineari 1234.957).

Ha in comune colla linea di porta Garibaldi la tratta lungo la via Mercanti, colla linea di porta Magenta, la tratta lungo la via Mercanti e la tratta lungo la via Dante fino alla via Meravigli; colla linea di porta Tenaglia-Canonica e di porta Tenaglia-Bramante la tratta lungo la via Mercanti e la via Dante; colla linea di porta Sempione la tratta lungo la via Mercanti, la via Dante e il Foro Bonaparte.

Il tratto esclusivo alla linea della Ferrovia Nord è di metri lineari centoquaranta e quattrocentosessantasette millimetri (metri lineari 140.467).

21° *Anello in piazza del Duomo.*

Tutte le singole radiali, come tutte le linee descritte, fatta eccezione della linea di Circonvallazione e della linea Interstazionale, si uniscono sull'anello di piazza del Duomo.

I binari dell'anello, in piazza del Duomo sono quindi in uso promiscuo a tutte le linee radiali.

L'anello in piazza del Duomo è a doppio binario; nell'anello si innestano poi due appositi binari di *garage*.

Lo sviluppo dei binari della piazza hel Duomo è di metri lineari trecentocinque e ottocentocinquantasette millimetri (metri lineari 305. 857).

Art. 2.

Lo scartamento è quello normale di metri uno e quattrocentoquarantacinque millimetri (metri lineari 1. 445) misurato fra i bordi interni delle rotaie.

Art. 3.

L'andamento delle linee sarà di massima quello indicato all'art. 1 e risultante nel piano d'assieme presentato in data 7 agosto 1896 (sette agosto milleottocentonovantasei), dal signor sindaco di Milano per l'amministrazione comunale.

In relazione al disposto dell'articolo sedici (16) del regolamento diciassette giugno millenovecento (17 giugno 1900), numero trecentosei (n. 306) per esercizione della legge numero cinquecento sessantuno (n. 561) sulle tramvie a trazione meccanica, l'interbinario in via normale sarà di metri uno e venti centimetri (metri 1. 20) e non potrà mai essere inferiore a metri uno (metri 1) col tipo di materiale mobile adottato per l'esercizio.

Per quanto riguarda la larghezza della zona da lasciarsi libera per il carreggio ordinario, si ammettono nei limiti del necessario le eccezioni previste nel terzo alinea dell'articolo secondo (art. 2°) della legge precitata.

Parimenti si concede che per i soli ostacoli isolati venga ridotta a centimetri sessanta (metri lineari 0. 60) la distanza fra la linea di massima sporgenza delle vetture e la fronte di detti ostacoli, quando ciò venga ammesso dalla commissione di collaudo.

Art. 4.

L'armamento sarà fatto coi due tipi seguenti:

1° Con rotaie Vignole a canale in acciaio della lunghezza normale di metri lineari dodici (metri lineari 12) e del peso di chilogrammi quarantasette (kilog. 47) al metro lineare, poggianti direttamente su ghiaia, collegate con otto (8) tiranti per ciascuna campata di dodici metri (metri 12) costituiti da ferri a L di $\frac{70 \times 100}{10}$.

I giunti delle rotaie saranno muniti di stecche a sei fori. Le rotaie saranno assicurate ai tiranti mediante due bulloni e due piastrine.

2° Con rotaie Vignole a gola in acciaio sistema Phoenix 14*a* della lunghezza normale di metri nove (metri 9) e di metri dieci (metri 10) e del peso di chilogrammi quarantadue e mezzo (kilog. 42. 500) al metro lineare poggianti direttamente sulla massicciata stradale, collegata con quattro (4) traversine in ferro Jorés per campata.

I giunti verranno effettuati con stecche a quattro (4) fori.

Le rotaie saranno assicurate alle traversine con bulloni e piastrine.

Art. 5.

Verrà adottato il sistema di trazione elettrica a corrente continua con filo aereo al potenziale massimo di seicento wolts (600 wolts) utilizzando le rotaie come conduttore di ritorno.

Art. 6.

L'energia elettrica occorrente verrà fornita dall'officina centrale di Santa Radegonda, nella quale sono installati i trasformatori in correnti continue della corrente trifase prodotta dalla officina a vapore di porta Volta e dalla officina idroelettrica di Paderno d'Adda.

La continuità dello esercizio dovrà essere garantita con opportune macchine di riserva.

Art. 7.

La corrente continua verrà distribuita alla rete aerea mediante cavi sotterranei, allacciantisi alla rete stessa in punti opportunamente distribuiti in modo da aver la maggior possibile uniformità di tensione.

Il ritorno della corrente a mezzo delle rotaie verrà assicurato mediante connessione in fili di rame saldati con saldatura forte alle rotaie e con canapi sotterranei in rame dalle rotaie alle dinamo.

Art. 8.

La conduttura aerea sarà formata con filo di rame elettrolitico del diametro di millimetri nove e ventotto centesimi (millimetri 9. 28) sostenuto mediante pali a mensola o tiranti in treccia di filo d'acciaio, assicurati ai pali o rosette infisse nei muri di fabbricati.

L'attacco dei fili di rame ai sostegni dovrà sempre essere fatto con doppio isolamento.

Art. 9.

Per gli impianti elettrici in genere dovranno essere osservate le prescrizioni del vigente regolamento per l'esecuzione della legge sulla trasmissione a distanza dell'energia a mezzo di correnti elettriche.

L'altezza normale dei fili aerei sul piano stradale non sarà inferiore a metri cinque e cinquanta centimetri (metri lineari 5. 50) e sono pure consentiti tutte le riduzioni di altezza strettamente necessarie per gli attraversamenti in sottovia di ferrovia o per altri punti speciali di soggezione in cui l'altezza normale non possa essere mantenuta.

L'impianto dovrà essere fatto largamente in modo da poter soddisfare agevolmente alle maggiori esigenze del servizio.

Nel sistema di conduttori aerei e sotterranei verranno opportunamente intercalati degli interruttori, in modo da poter suddividere l'esercizio in zone separate ed indipendenti, allo scopo di circoscrivere in caso di guasti o di altre esigenze, le eventuali interruzioni.

Art. 10.

Si dovrà constatare con misure e visite periodiche il buon funzionamento dell'impianto verificando il grado di isolamento dei feeders e della rete aerea ed i disperdimenti della corrente.

Art. 11.

Le vetture automotrici saranno del tipo usuale, senza imperiale, con un compartimento chiuso accessibile dalle due piattaforme di testa e con truck a due assi distanti metri lineari uno e ottocento millimetri (metri lineari 1. 800) di cui uno munito di motore a corrente continua della potenza di venticinque (25) cavalli.

La larghezza massima esterna della cassa sarà di metri lineari due e centoquaranta millimetri (metri lineari 2. 140), in relazione alle disposizioni per la distanza della linea di massima sporgenza dagli ostacoli.

Agli effetti dell'art. 16 (sedici) del regolamento, numero trecentosei (n. 306) in data diciassette giugno millenovecento (17 giugno 1900), l'ingresso nelle vetture avrà luogo solo lateralmente sulla piattaforma posteriore rispetto al senso della corsa e della parte opposta all'interbinario.

Art. 12.

Le vetture automotrici saranno munite di apparecchi regolatori della corrente, di interruttori della corrente di cui

uno automatico ed uno a mano; di un invertitore da usarsi nei casi di estrema necessità e di una valvola fusibile.

Le vetture stesse dovranno essere munite di un freno a mano di azione pronta ed energica e di un freno elettrico.

I due freni dovranno essere manovrabili da entrambe le piattaforme.

Art. 13.

Le vetture automotrici potranno rimorchiare altre vetture di tipo adatto nel modo e misura che saranno stabiliti dall'autorità governativa.

Anche per queste vetture di rimorchio l'accesso avrà luogo soltanto dalla piattaforma posteriore e lateralmente dalla parte opposta all'interbinario.

Dovranno inoltre avere almeno un freno a mano manovrabile da entrambe le piattaforme.

Art. 14.

Sulle linee oggetto della presente autorizzazione potranno circolare anche vetture con trazione a cavalli con quelle precauzioni che saranno stabilite dal prefetto.

Art. 15.

È parimente autorizzato l'uso promiscuo dei binari con vetture elettriche e con treni a vapore alle seguenti condizioni:

a) Su ogni binario ad uso promiscuo non potrà effettuarsi la circolazione che in un solo senso.

Nel caso che circostanze eccezionali e transitorie esigessero l'uso promiscuo di qualche tratto di binario nei due sensi, verranno attivate speciali misure di precauzione atte a garantire il passaggio;

b) Su ciascuna tratta di binario ad uso promiscuo non

potranno contemporaneamente avanzare un treno a vapore ed una carrozza elettrica a distanza minore di metri lineari sessanta (metri lineari 60).

Art. 16.

Nelle località designate dall'autorità governativa sia per le tratte di uso promiscuo, che per gli incrociamenti e per le diramazioni verrà mantenuto il personale necessario a regolare il passaggio e la marcia dei tram a vapore e delle vetture elettriche.

Art. 17.

Per gli attraversamenti delle linee a trazione elettrica con quelle a vapore e per l'uso promiscuo dei binari con tramvie a vapore, si dovranno stipulare convenzioni speciali da approvarsi dal Ministero.

Art. 18.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un guidatore, il quale durante la corsa non avrà altro incarico all'infuori della condotta della vettura, sulla quale si dovrà inoltre trovare un secondo agente.

I guidatori dovranno riportare speciale autorizzazione dal regio ispettore capo del circolo di Milano.

Art. 19.

L'autorizzazione all'esercizio con trazione elettrica delle linee summenzionate si intende data sotto l'osservanza della legge sette (7) giugno milleottocentonovantaquattro (1894), numero duecentotrentadue (232) e relativo regolamento venticinque ottobre milleottocentonovantacinque (25 ottobre 1895), numero seicentoquarantadue (n. 642), della legge ventisette dicembre milleottocentonovantasei (27 dicembre 1896), nu-

mero cinquecentosessantuno (n. 561), e del relativo regolamento diciassette giugno millenovecento (17 giugno 1900), numero trecentosei (n. 306), nonchè di quelle leggi e di quei regolamenti che venissero emanati in avvenire.

Milano, 25 febbraio 1902.

Dichiarazione di accettazione.

Il sottoscritto sindaco di Milano comm. dott. Giuseppe Mussi fu Luigi, senatore del Regno, abitante in Milano, via Unione, al comunale n. 14, avuta lettura del disciplinare che precede sull'esercizio a trazione elettrica delle ventuna tramvie descritte nell'articolo primo del disciplinare stesso, valendosi della autorizzazione del consiglio comunale risultante dalla deliberazione 9 luglio 1901, confermata in quella successiva del 30 stesso mese, entrambe approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella sua adunanza del 28 agosto 1901, n. 718-*A*, dichiara di accettare, come accetta, pienamente, per conto del comune di Milano che rappresenta, tutte le condizioni nel suddetto disciplinare contenute, restando con ciò obbligato il comune di curare la piena osservanza delle condizioni stesse.

Per ogni effetto, elegge domicilio nell'ufficio municipale in Milano, palazzo Marino.

Milano, 25 febbraio 1902.

Dottor Mussi Giuseppe, *sindaco di Milano.*

CXX.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Aprile 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Che determina le zone di servitù militare attorno la polveriera di Camerlata della piazza di Como. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* C. di San Martino — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 90.

CXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 1° Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1902, n. 119)

Col quale il collegio degli ingegneri e degli architetti nella provincia di Novara è eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Nasi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 92.

CXXII.

REGIO DECRETO, Torino, 7 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1902, n. 122)

Col quale il nome della città di Solmona viene mutato in quello di Sulmona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 98.

CXXIII.

REGIO DECRETO, Torino, 7 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1902, n. 122)

Col quale: — è revocato il regio decreto 29 marzo 1896 che costituiva in un'unica opera pia i legati Casalone — sono eretti in due enti morali distinti i legati stessi e concentrati rispettivamente nelle congregazioni di carità di Desana e Lignana (Novara) — sono approvati i relativi statuti organici. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 97.

CXXIV.

REGIO DECRETO, Torino, 7 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1902, n. 125)

Con cui il legato Baccarini per borsa di studio in Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 100.

CXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1902, n. 125)

Con cui l'ospizio di mendicità di Offida viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 101.

CXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1902, n. 125)

Col quale viene destinato il supero delle rendite dell'opera pia Gregorini di Firenze al fine di conferire sussidi per il mantenimento di una o più fanciulle della parrocchia di Or San Michele in un istituto cattolico di educazione della città di Firenze, e col quale altresì è approvato lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 102.

CXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 APRILE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1902, n. 129)

Che radia la piazza di Peschiera dal novero delle piazze forti dello Stato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* C. DI SAN MARTINO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 104.

CXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1902, n. 129)

Col quale si provvede a regolare le competenze ai funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali nelle vertenze cogli appaltatori di lavori di competenza del genio militare. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* E. MORIN — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 106

CXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1902, n. 129)

Con cui l'asilo infantile Bonanome di Isola Rizza (Verona) viene eretto in ente morale. — *Firmato* VIT–

TORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 107.

CXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale si trasforma l'opera pia Sieber in Offida (Ascoli Piceno) a favore del locale asilo infantile che viene eretto in ente morale e di cui è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 113.

CXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Con il quale le doti per monacazione dipendenti dalle fondazioni: 1° Bottani Pre Giovanni Francesco, 2° Bottagisio Carlo, 3° Gianfilippi Caterina, 4° Martinengo Canossa contessa Beatrice, 5° Montagna Girolamo, 6° Tenizzoni Ferdinando di Verona vengono trasformate in doti per matrimonio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 110.

CXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Grosseto di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 115.

CXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Portolongone di applicare nel biennio 1901-902 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 1.50 (una e cent. cinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 116.

CXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 134)

Col quale è data facoltà al comune di Montefortino di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre in base alla ta-

riffa di lire 1.50 (una e cent. cinquanta) per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 117.

CXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Forlì per essere autorizzato ad applicare nel biennio 1902-903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 118.

CXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Poggibonsi di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinqanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 119.

CXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Castelbolognese di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 120.

CXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Gricignano d'Aversa di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 3 (tre) per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 121.

CXXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Grosseto di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa

deliberata nell'adunanza consiliare del 27 novembre 1901 — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 122.

CXL.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1902, n. 133)

Col quale il presidente della deputazione amministrativa della biblioteca Fardelliana di Trapani è autorizzato ad accettare il legato del sig. Giuseppe Palmeri, disposto in favore della biblioteca con testamento olografo del 16 marzo 1893. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* NASI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 123.

CXLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1902, n. 135)

Con il quale la pia casa d'industria di Milano viene trasformata a favore del ricovero di mendicità del luogo. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 127.

CXLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1902, n. 135)

Con cui la società italiana di beneficenza in Porto Said viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 130.

CXLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1902, n. 135)

Con cui l'asilo infantile Antonio Gorra in Pioltello viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 129.

CXLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1902, n. 135)

Col quale è data facoltà al comune di Cetraro di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite mas-

simo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 125.

CXLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 giugno 1902, n. 136)

Col quale è data facoltà al comune di Fiumara di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 27 dicembre 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 126.

CXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 giugno 1902, n. 136)

Col quale è data facoltà al comune di Mompeo di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre in base alla ta-

riffa di lire 1. 50 (una e cent. cinquanta) per capo). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 128.

CXLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 giugno 1902, n. 136)

Col quale è data facoltà al comune di Varzi di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 131.

CXLVIII.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate della regione romana.*

15 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 giugno 1902, n. 138)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le inscrizioni di ufficio nei registri della consulta araldica, approvato con Nostro decreto del 15 giugno 1889;

Veduto il Nostro decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della consulta stessa;

Veduto il decreto ministeriale 19 maggio 1899, col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della regione romana, che comprende le provincie di Roma e Benevento;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per iscrizioni, variazioni od aggiunte all'elenco presentato ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato regolamento;

Udito il Nostro commissario presso la consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione romana è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato d'ordine Nostro dal ministro dell' interno servirà di originale e sarà custodito e depositato nell'archivio della consulta araldica presso il Ministero dell' interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) Un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture ed i commissariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese, a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione.

b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie.

c) Un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed agli archivi di Stato di Roma.

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle autorità governative civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire,

in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione romana titoli nobiliari non iscritti nel detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 136. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

CXLIX.

Regio Decreto *che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate della regione siciliana.*

15 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 giugno 1902, n. 138)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le iscrizioni di ufficio nei registri della consulta araldica, approvato con Nostro decreto del 15 giugno 1889;

Veduto il Nostro decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della consulta stessa;

Veduto il decreto ministeriale 25 marzo 1896, col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della regione siciliana, che comprende le provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per iscrizioni, variazioni od aggiunte all'elenco, presentate ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato regolamento;

Udito il Nostro commissario presso la consulta araldica;

Udita la consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione siciliana, è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco, stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro dell' interno, servirà di originale e verrà custodito e depositato nell'archivio della consulta araldica presso il Ministero dell' interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) Un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture e i commissariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione.

b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie.

c) Un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed agli archivi di Stato di Roma.

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle autorità governative, civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire, in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione siciliana titoli nobiliari non inscritti in detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 137. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Giolitti.

CL.

Regio Decreto *che istituisce in Bologna un collegio di probi-viri.*

21 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1902, n. 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Bologna un collegio di probi viri per la industria edilizia e affini, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 133. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.
F. Cocco-Ortu.

CLI.

Regio Decreto *che istituisce in Livorno un collegio di probi viri.*

21 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1902, n. 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi viri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

È istituito un collegio di probi viri per le industrie minerarie e meccaniche, con sede in Livorno, e giurisdizione su comune stesso e su quelli di Rio Marina, Rio dell' Elba, Portolongone e Portoferraio.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di dodici componenti, di cui sei industriali e sei operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 134. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

CLII.

Regio Decreto *che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio.*

22 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1902, n. 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 (serie 2ª), che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma, in data 2 maggio 1902;

Vista la deliberazione presa dalla camera di commercio ed arti di Roma nella sua adunanza dell'11 aprile 1902;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Roma col concorso del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, del comune e della camera di commercio di Roma una scuola media di studi applicati al

commercio, con lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esso.

Art. 2.

La spesa annua per il mantenimento della scuola è stabilita in lire 50,000 ed è sostenuta per lire 27,000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; per lire 8,000 annue dal comune di Roma e per lire 15,000 annue dalla camera di commercio di Roma.

Oltre che alle spese di mantenimento, la somma suddetta di lire 50,000 sarà destinata a provvedere alle spese d'impianto della scuola nei primi tre anni, alla fine dei quali i corsi di essa avranno completo sviluppo.

Gli altri enti che contribuissero nelle spese della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 6,000 avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una commissione di vigilanza, composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli enti contribuenti, di cui le attribuzioni saranno stabilite dal regolamento.

È riservata al Ministero la facoltà di far eseguire ispezioni straordinarie.

Art. 4.

Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:

1° Italiano — Diritti e doveri — Istituzioni commerciali.

2° Storia d' Italia e geografia commerciale.

3° Diritto commerciale — Legislazione commerciale ed industriale interna ed internazionale — Usi commerciali.

4° Economia politica applicata — Legislazione doganale interna ed internazionale — Trattati di commercio e di navigazione, e covenzioni internazionali di carattere economico.

5° Trasporti e legislazione relativa — Tariffe ferroviarie e marittime — Servizi marittimi sovvenzionati.

6° Computisteria e calcolo mercantile.

7° Banco modello — Funzionamento pratico di aziende commerciali e bancarie — Operazioni di banca, borsa e commercio.

8° Chimica e merceologia — Analisi e saggi delle merci — Adulterazioni e sofisticazioni — Studio degli imballaggi.

9° Lingua francese.

10° Lingua tedesca.

11° Lingua inglese.

12° Nozioni d' igiene.

L' insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per il tedesco o l' inglese a scelta dell'allievo.

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilirà la ripartizione degli insegnamenti fra i varî anni di corso e ne determinerà i programmi e gli orarî.

Agli insegnamenti di cui all'articolo precedente altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi:

1° senza esame:

a) i licenziati dalle regie scuole tecniche;

b) i licenziati dalle scuole inferiori di commercio, poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° con esame complementare.

i licenziati dalla terza ginnasiale.

Agli anni successivi sono inscritti solo gli allievi della scuola, i quali abbiano superato l'esame di promozione dall'anno precedente.

Non sono ammessi uditori.

Art. 7.

Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza è conferito dal ministro di agricoltura, industria e commercio il diploma di licenza commerciale.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà rappresentato dai proprî delegati tanto negli esami di promozione quanto in quelli di licenza.

Art. 8.

La direzione amministrativa, disciplinare e didattica della scuola è affidata ad un direttore sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale approverà il bilancio preventivo entro il mese di giugno di ogni anno.

Dal Ministero predetto dovrà essere pure approvato il conto consuntivo da presentarsi non più tardi del mese di agosto di ogni anno.

Il direttore sarà coadiuvato, per quanto riguarda la direzione didattica della scuola, dal collegio dei professori.

Art. 9.

Tutti i professori ed incaricati fanno parte del collegio dei professori che sarà presieduto dal direttore della scuola.

Il collegio delibera sulle questioni attinenti agli studi, all'ordine e alla disciplina della scuola.

Spetta al direttore della scuola di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori, dopo che siano state approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 10.

Il direttore della scuola ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati con decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso, fatta eccezione dei professori incaricati, che saranno scelti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio fra le persone notoriamente competenti nelle materie riguardanti i relativi insegnamenti.

Il personale di servizio è pure nominato dal ministro predetto.

Potrà la direzione della scuola essere affidata, temporaneamente con decreto ministeriale, ad uno dei professori della scuola.

Art. 11.

Il personale insegnante ed amministrativo della scuola sarà, con le norme che verranno stabilite dal regolamento di cui

all'art. 14, inscritto alla cassa di previdenza che fosse istituita per le scuole industriali e commerciali dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale inserviente, sarà assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

La scuola contribuirà all'assicurazione con una quota di contributo annuo, che sarà determinata dal regolamento, di cui all'art. 14.

Art. 12.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico ed un laboratorio chimico per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci.

L'istruzione pratica degli allievi sarà completata con visite ad opifici industriali ed aziende commerciali.

Art. 13.

Agli enti locali contribuenti è riservata la facoltà, oltre quanto è stabilito dall'art. 2, di mandare proprii rappresentanti agli esami, di promuovere conferenze col Ministero di agricoltura, industria e commercio per questioni relative allo andamento didattico ed amministrativo della scuola; di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo dopo che sarà stato approvato dal Ministero.

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto e le disposizioni tutte riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 135. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

CLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1902, n. 140)

Col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della caserma Onorati in Foggia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* OTTOLENGHI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 138.

CLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1902, n. 140)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Alessandria. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 140.

CLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1902, n. 140)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Trino — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 141.

CLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1902, n. 140)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Padova — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 143.

CLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1902, n. 143)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Sacile. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 4.

CLVIII.

Regio Decreto *che modifica il regolamento della camera di commercio ed arti di Milano, approvato col regio decreto 7 aprile 1895, n. LXXVII.*

21 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1902, n. 143)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 7 aprile 1895, n. LXXVII (parte supplementare), che autorizza la camera di commercio ed arti di Milano ad imporre una tassa annua sui commercianti e sugli industriali nel territorio dipendente dalla medesima;

Visto il regolamento per la esazione della tassa predetta, allegato al citato regio decreto 7 aprile 1895;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Milano in data 11 dicembre 1901;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del regio decreto 7 aprile 1895, n. LXXVII (parte supplementare), è sostituito il seguente:

« La camera di commercio ed arti di Milano è autorizzata ad imporre una tassa annua sui commercianti e sugli industriali nel territorio dipendente dalla medesima, proporzionata ai redditi netti risultanti dai ruoli per l'applicazione delle tasse di ricchezza mobile nella categoria *B*, e nel gruppo XXVI della categoria *C*.

« Sono esenti dal pagamento della tassa suddetta coloro che hanno un reddito netto inferiore a lire 1,100. »

Art. 2.

Agli articoli 1 e 4 del regolamento unito al predetto regio decreto 7 aprile 1895 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — In ogni anno, dopo che gli agenti governativi delle imposte sulla ricchezza mobile avranno compiuta la compilazione dei ruoli dei tassati, la camera si rivolgerà ai medesimi per avere a proprie spese lo spoglio dei redditi commerciali ed industriali netti nella categoria *B*, mod. *O*, e nella categoria *C*, gruppo XXVI. »

« Art. 4. — Gli esercenti di cui all'art. 1, i redditi netti dei quali non raggiungono le lire 1,100 sono esenti dalla imposta della camera. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 5. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1902, n. 143)

Col quale si trasforma il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Sirolo (Ancona) a favore dello spedale di San Michele amministrato da quella congregazione di carità con obbligo di corrispondere alla confraternità predetta la rendita annua di lire 566. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 7.

CLX.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Aprile 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Che erige in ente morale il « Premio Stambucchi Astronomo » in Milano, e ne approva lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Nasi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 8.

CLXI.

Regio Decreto *riguardante la fondazione Cappucci di Bibbiena.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 1° marzo 1877 col quale il lascito Cappucci di Bibbiena fu dichiarato fondazione di studio, e se ne estese il beneficio ai giovani i quali attendono agli studi di liceo e ginnasio;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1878, n. MMXXIII (serie 2ª, parte supplementare), col quale le disposizioni del precedente regio decreto sono state estese ai due posti della predetta fondazione nei seminari;

Vista la convenienza di ammettere al beneficio del lascito Cappucci gli studenti delle scuole e degli istituti tecnici, nel caso che manchino concorrenti del ginnasio e del liceo;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti di studio della fondazione Cappucci di Bibbiena possono conferirsi a studenti di scuole tecniche e di istituti tecnici, quando si verifichino le condizioni previste dai precitati regi decreti 1° marzo 1877 e 28 ottobre 1878 e non concorrano ai detti posti studenti di ginnasio o di liceo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 9. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Con cui l'asilo infantile di Osimo (Ancona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 10.

CLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Con cui la fondazione di culto denominata di S. Maria del Carmine è trasformata in istituzione pubblica di beneficenza, cui viene assegnato lo scopo indicato alla lettera *e* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed è concentrata nella congregazione di carità di Collesano (Palermo). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 11.

CLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Con cui l'asilo infantile Malinverni Giovanni fu Giovanni in Brarola, frazione di Vercelli, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 12.

CLXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Col quale si dà il nome di Crocetta Trevigiana al comune costituito con regio decreto 1° maggio 1902 colle due frazioni di Ciano e Nogarè del comune di Cornuda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 13.

CLXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1902, n. 145)

Che determina i confini territoriali dei comuni di Casorate Sempione, Mezzana Superiore ed Arsago. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 14.

CLXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Civitavecchia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 20.

CLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI. — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 22.

CLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147)

Con cui l'orfanotrofio maschile don Coriolano Magagnini in Jesi viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 17.

CLXX.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147)

Col quale è trasformato lo scopo del pio istituto di ricovero e di istruzione agricola Bettolini in Chiari in quello di concorrere al mantenimento del ricovero di mendicità Bettolini e di collocare nel locale orfanotrofio e nell'istituto « Derelitte » fanciulli e fanciulle povere e col quale si approva lo statuto organico dell'opera pia Bettolini. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 18.

CLXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Aprile 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Che approva il nuovo statuto della società di previdenza tra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, avente sede in Roma. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 24.

CLXXII.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti del collegio di probiviri in Firenze.*

5 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI, col quale furono istituiti i collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Firenze, tra cui uno per le industrie metallurgiche e meccaniche, con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con sede in Firenze. è aumentato di dieci com-

ponenti, cinque operai e cinque industriali; di guisa che il numero complessivo dei probiviri del collegio da dieci è portato a venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 26. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

CLXXIII.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri in Isola del Liri.*

5 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per la industria della carta e affini, con sede in Isola del Liri e giurisdizione sul

comune stesso e su quelli di Sora, Castelliri, Atina, S. Elia Fiumerapido.

Art. 2.

È istituito un collegio dei probiviri per la industria della lana e affini, con sede in Isola del Liri e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Arpino, Sora, Castelliri, S. Elia Fiumerapido.

Art. 3.

Il collegio per la industria della carta e affini avrà venti componenti, dei quali dieci industriali e dieci operai. L'altro collegio per la industria della lana e affini sarà formato da dieci componenti di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 27. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

CLXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Che autorizza l' istituto professionale Pacchiotti in Giaveno ad accettare i legati disposti a suo favore dal commendator Francesco Molines con testamento olografo del 27 maggio 1892, depositato in atti presso il notaio Domenico Signoretti, pubblicato il 18 novembre 1901 e registrato in Lanzo Torinese il 21 novembre 1901 al n. 605. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli. — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 25.

CLXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Grumo Appula di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 50 (cinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 36.

CLXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Santa Croce sull'Arno di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 275 (duecentosettantacinque). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 37.

CLXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Sarteano di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 38.

CLXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di San Severo di applicare nel biennio 1902-903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 33.

CLXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Comunanza di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 15 dicembre 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 34.

CLXXX.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Lugo di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di

lire 600 (seicento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 35.

CLXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Macerata di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 32.

CLXXXII.

Regio Decreto *che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ferrara.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1901, n. DX, che costituisce in comune la delegazione di Vigarano Mainarda;

Visto il regio decreto 4 settembre 1882, n. DCCCCXCVI (serie 2ª), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Ferrara;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Ferrara, in data 27 febbraio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla sezione elettorale commerciale di Ferrara, nella tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di

Ferrara, approvata col regio decreto 4 settembre 1882, numero DCCCCXCVI (serie 3ª), è aggiunto il comune di Vigarano Mainarda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 28. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CLXXXIII.

Regio Decreto *che istituisce in Napoli otto sezioni elettorali di collegi di probiviri.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie e il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII (parte supplementare), col quale furono istituiti i collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Napoli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituite in Napoli otto sezioni elettorali, quattro per gli industriali e quattro per gli operai, pei seguenti collegi di probiviri, così ripartite:

a) Una sezione industriale e una operaia per gli elettori del collegio per la industria delle costruzioni, con sede in Napoli;

b) Una sezione industriale e una operaia per gli elettori del collegio per la industria del legno, con sede in Napoli;

c) Una sezione industriale e una operaia per gli elettori del collegio per la industria del vestiario e altre affini, con sede in Napoli;

d) Una sezione industriale e una operaia per gli elettori del collegio per la industria della carta e poligrafica, con sede in Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 29. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CLXXXIV.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 24 del regolamento organico del regio conservatorio femminile delle signore Montalve alla Quiete in Firenze.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 29 giugno 1883, n. 1514, pegli istituti femminili d'istruzione e di educazione;

Veduto il regolamento organico del regio conservatorio femminile delle signore Montalve alla Quiete in Firenze, approvato con regio decreto 20 febbraio 1887, n. 2452 (parte supplementare);

Considerata la opportunità di estendere il limite di età per l'ammissione nella famiglia delle signore Montalve;

Sentito il parere del consiglio provinciale scolastico di Firenze;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 24 del citato regolamento organico del regio conservatorio femminile delle signore Montalve alla Quiete in Firenze è modificato come segue: « La domanda di ammis-
« sione alla prova sarà fatta in iscritto all'operaio. Colla do-
« manda la postulante dovrà presentare la patente magistrale
« di grado superiore, la fede di nascita, da cui consti che ha
« l'età non maggiore di anni trentadue, nè minore di venti,
« e l'attestato medico di sana e robusta complessione. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 30. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

CLXXXV.

Regio Decreto *che modifica lo statuto organico dell'accademia di belle arti di Perugia.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

———

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1896, n. LXVIII (parte supplementare), che approva lo statuto organico dell'accademia di belle arti in Perugia;

Riconosciuta la convenienza che i delegati del Governo, della provincia e del comune di Perugia nel consiglio accademico dell'accademia predetta facciano anche parte del corpo accademico dell' istituto stesso;

Vista la deliberazione del corpo accademico dell'accademia di belle arti in Perugia in data 24 maggio 1900; quella del consiglio comunale di Perugia in data 15 febbraio 1901, approvata dalla giunta provinciale amministrativa l' 11 aprile successivo e quella della deputazione provinciale dell' Umbria in data 4 luglio 1900, tutte relative all'oggetto sopra indicato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 15 dello statuto organico dell'accademia di belle arti in Perugia, approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, numero LXVIII (parte supplementare), è aggiunto il seguente comma:

« I rappresentanti del comune di Perugia, della provincia e del Governo nel consiglio accademico hanno la facoltà, finchè rimangono in carica, di intervenire nelle adunanze del corpo accademico con voto deliberativo. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 31. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CLXXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale si trasforma il monte frumentario di Vallecorsa (Roma) in cassa di prestanze agrarie e la si concentra nella congregazione di carità e si approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 42.

CLXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del poligono di tiro impiantato nel comune di Bracciano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Ottolenghi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 43.

CLXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Cisternino di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 45.

CLXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Ponte di Nossa di applicare nel triennio 1902-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alle Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 48.

CXC.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Roccadarce di applicare nel bienno 1902–903 la tassa di famiglia col limite

massimo di lire 70 (settanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 49.

CXCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Verona nelle adunanze del 1° febbraio e del 3 maggio 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 23 maggio 1869, n. MMCXLVI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 50.

CXCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Mombaroccio di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame col limite massimo di lire 8. 75 (otto e cent. settantacinque) per la specie bovina — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 46.

CXCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Pozzo Alto di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 6 marzo stesso anno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 47.

CXCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale è data facoltà al comune di Correggio di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 350 (trecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 44.

CXCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Cartoceto (provincia di Pesaro). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1902
Reg. 4. Atti del Governo a f. 55.

CXCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Con cui il frenocomio di San Gerolamo di Volterra viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 54.

CXCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1902, n. 150)

Col quale:

a) la fondazione Catterina Cedda, avente scopo misto di beneficenza elemosiniera e di culto, è eretta in ente morale e concentrata nella congregazione di carità di Gonnostramatza.

b) le rendite dell'opera pia predetta esuberanti ai fini designati dalla fondatrice sono destinate per lire 300 annue in elemosine ai poveri in genere del comune di Gonnostramatza e per la residua parte in medicinali e sussidi in denaro ai poveri ammalati di Gonnostramatza e subordinatamente a quelli di Gonnoscodina e Mogoro che non possono essere ricoverati nell'ospedale;

c) viene approvato lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 53.

CXCVIII.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Ravenna ad imporre un'annua tassa sui commessi e sugli industriali del distretto comunale.*

15 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 luglio 1902, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i regi decreti 2 agosto 1863, n. 854, e 14 agosto 1864, n. 1424;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Ravenna, in data 26 gennaio e 15 aprile 1902;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Ravenna è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria ed

un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e il gruppo XXVI, classi 1ª e 2ª di categoria *C*.

Art. 2.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, categorie *B* e *C*, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi di categoria *B* inferiori alle imponibili lire 266. 70 e quelli di categoria *C* inferiori alle imponibili lire 288. 04.

Art. 4.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di lire 1. 50 per ogni cento lire di reddito tassato a ruolo.

Nei limiti sopraindicati ed in base al fabbisogno annuale, risultante dal bilancio camerale, la camera proporrà alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme

stabilite dall'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 6.

I regi decreti 2 agosto 1863, n. 854, e 14 agosto 1864, n. 1424, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 59. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della camera di commercio ed arti di Ravenna

---

Art. 1.

La tassa annua stabilita a favore della camera di commercio ed arti di Ravenna sarà dovuta dagli esercenti commercio ed industria nel suo distretto, in conformità alle disposizioni del regio decreto di approvazione del presente regolamento.

Art. 2.

A spese della camera e per cura degli agenti delle imposte dirette della circoscrizione di essa, saranno compilati gli elenchi divisi per comune dei redditi tassabili commerciali ed industriali di categorie *B* e *C* inscritti nei ruoli principali di ricchezza mobile per l'anno in corso.

Le matricole di cui nel precedente comma saranno autenticate dagli agenti delle imposte.

Art. 3.

Gli istituti di credito, le società ferroviarie, le compagnie di assicurazione, siano nazionali od estere, gli imprenditori ed in genere tutti gli individui, le società, gli istituti od enti qualsiasi che esercitano il commercio o l'industria nella circoscrizione della camera di commercio di Ravenna e ad un

tempo in quella di altra od altre camere, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali od anche semplici rappresentanti od agenzie, sono tenuti al pagamento della tassa camerale in base ai redditi attribuiti agli stabilimenti, all'esercizio, alle succursali, ecc., che essi tengono nel distretto.

Tali redditi potranno essere dichiarati annualmente dalle società o ditte, o saranno accertati d'ufficio o richiesti agli agenti delle imposte ove venne fatta la dichiarazione principale e complessiva, e in base ai rendiconti annuali pubblicati dalle società rispettive.

Art. 4.

Accertati i redditi, la camera delibera l'aliquota da imporsi per ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione di cui al precedente articolo sarà immediatamente trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero l'aliquota percentuale, la camera compilerà il ruolo della tassa in base all'aliquota approvata.

Tali ruoli dovranno contenere

a) il numero d'ordine;

b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli delle imposte di ricchezza mobile;

c) il cognome o nome o ditta del contribuente;
d) la qualità ed il luogo dell'esercizio;
e) il reddito imponibile tassato nel ruolo;
f) la somma di tassa annua da pagarsi;
g) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

Così compilati i ruoli saranno trasmessi al prefetto della provincia per la loro approvazione e quindi spediti ai rispettivi comuni per essere pubblicati per dieci giorni consecutivi.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta mediante manifesto affisso al pubblico, col quale s'inviteranno i contribuenti a prendere visione dei ruoli della tassa camerale negli uffici comunali della provincia.

La pubblicazione dei ruoli costituisce i contribuenti legalmente tenuti al pagamento della tassa.

Art. 8.

I contribuenti possono presentare reclamo in carta bollata ai termini di legge alla camera di commercio non più tardi del quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione dei ruoli.

I reclami presentati dopo tale termine non saranno ricevuti.

Art. 9.

Le decisioni della camera sui reclami saranno notificate ai reclamanti nel termine di giorni dieci dalla loro data mediante lettera raccomandata.

Art. 10.

Il reclamo in corso non sospende il pagamento della tassa camerale, qualora non potesse essere risoluto prima dell'epoca della riscossione della tassa.

In tali casi, ove il reclamo venga accolto favorevolmente, si farà luogo al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 11.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza che perciò abbia da sospendersi la esazione dei ruoli, di ricorrere al tribunale contro la formazione dei ruoli e per la percezione dei diritti non dovuti, ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Se i ricorsi vengono risoluti favorevolmente, si farà luogo dalla camera al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 12.

Risoluti i reclami insorti ed eseguite le corrispondenti rettifiche, i ruoli esecutivi saranno rimessi agli esattori comunali per la riscossione delle rispettive partite. La consegna sarà fatta dal sindaco del rispettivo comune con analogo verbale, un esemplare del quale sarà spedito alla camera di commercio.

Art. 13.

L'esazione della tassa sarà fatta in due rate uguali e precisamente nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno alla scadenza della 4ª e 6ª rata pel pagamento delle imposte dirette.

Art. 14.

Nella prima quindicina del dicembre di ogni anno, la camera formerà i ruoli suppletivi, con le stesse norme stabilite per i ruoli principali, comprendendovi i redditi che faranno parte pei ruoli suppletivi annuali della imposta di ricchezza mobile.

Art. 15.

Ai redditi compresi nei ruoli suppletivi, si applicherà la stessa aliquota percentuale imposta sui redditi compresi nei ruoli principali.

Art. 16.

Per la pubblicazione, approvazione ed esazione dei ruoli suppletivi, si eseguiranno le stesse norme stabilite per i ruoli principali.

Art. 17.

I ruoli suppletivi entreranno in riscossione il 15 aprile dell'anno successivo alla loro compilazione.

Art. 18.

Il carico degli esattori è costituito dall'ammontare dei ruoli consegnati ai medesimi per la riscossione.

Art. 19.

L'esazione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle imposte erariali e relative sovrimposte, e cioè a tenore dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680, e delle disposizioni contemplate nei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie.

Art. 20.

Gli esattori comunali verseranno poi nel termine stabilito dall'art. 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), cioè entro 12 giorni dalla scadenza, nella cassa che verrà indicata dalla camera, l'ammontare della tassa data in riscossione, dedotto però il corrispettivo convenuto per l'esazione delle imposte dirette.

In caso di ritardo al versamento, l'esattore è assoggettato alla multa del 4 per cento sulla somma non versata in tempo.

Art. 21.

Le somme risultate inesigibili per insolvibilità e irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla camera direttamente rimborsate agli esattori o contribuenti, previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte che comprovi il rimborso o sgravio già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art. 22.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti e stabiliti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dello Stato, in quanto siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CXCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 luglio 1902, n. 156)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Sarnano. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli — Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 60.

CC.

Regio Decreto ***che istituisce in Spezia una camera di commercio ed arti.***

5 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 luglio 1902, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduti i regi decreti 19 gennaio e 19 febbraio 1865, numeri 2128 e 2164;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Genova in data 13 febbraio 1902, del consiglio comunale di Genova in data 14 marzo 1902 e del consiglio comunale di Spezia in data 19 settembre 1901;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nella città di Spezia una camera di commercio ed arti con giurisdizione sul circondario di Levante della provincia di Genova.

Art. 2.

La camera di commercio ed arti di Genova avrà giurisdizione sui circondari di Genova e Chiavari.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto sarà stabilita la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Spezia, il numero dei suoi componenti e la data per le elezioni generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 61. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. **V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Baccelli.

CCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 luglio 1902, n. 156)

Che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Norcia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 62.

CCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 157)

Col quale si erige in ente morale l' opera pia Lodini, si concentra nella congregazione di carità di Ceriano Laghetto (Milano) e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO–ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 65.

CCIII.

Regio Decreto *che approva lo statuto organico della fondazione Borgnis in Craveggia.*

16 *marzo* 1902.

(**Pubblicato nella** Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 luglio 1902, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente dell'amministrazione del legato Borgnis in Craveggia per l'approvazione dello statuto organico della fondazione medesima, e la relativa deliberazione 15 novembre 1901 del consiglio d'amministrazione;

Visto il parere del consiglio comunale di Craveggia in data 19 novembre 1901 non che quello del consiglio provinciale scolastico di Novara in data 15 novembre 1901;

Sentito il parere del consiglio di Stato e adottandone i motivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso statuto organico della fondazione Borgnis in Craveggia, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 70. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

STATUTO ORGANICO E REGOLAMENTO INTERNO

dell'istituto d'istruzione del legato Borgnis in Craveggia

Titolo I.

Costituzione — Scopo — Mezzi.

Art. 1.

L'istituto d'istruzione del legato Borgnis è costituito in base al testamento segreto 13 giugno 1843 del benemerito Domenico Borgnis ed in forza del decreto 14 maggio 1860.

Art 2.

L'istituto ha lo scopo di mantenere con le rendite dei beni lasciati dal benemerito Domenico Borgnis, una scuola per la istruzione elementare superiore maschile, a cui sieno destinati ottimi direttori e insegnanti, i quali instillino nella gioventù in uno con la istruzione l'amore alla pietà e all'adempimento dei propri doveri.

Oltre ai maestri necessari saranno a cura e spese del legato stipendiati due sacerdoti forniti di pietà, esemplarità, dottrina e prudenza coll'onere di varie opere di culto portate dal testamento, dei quali uno deve coadiuvare il parroco di Craveggia nelle funzioni e doveri tutti di religione, l'altro avrà la direzione di tutte le scuole.

Sarà a cura e spese del legato fatta dare la Santa Missione che avrà luogo ogni sei anni, ed ogni anno saranno fatti celebrare gli anniversari funebri a suffragio delle anime del pio fondatore Domenico Borgnis e della di lui moglie Borgnis Caterina benefattrice, coll' intervento degli alunni delle scuole.

Art. 3.

L'istituto provvede al proprio scopo colle rendite dei beni stabili e dei capitali lasciati dal fondatore, che in totale giusta l'ultimo inventario hanno il valore di 135,500, delle quali lire 200 in fondi rustici, lire 20,000 in fabbricati, lire 113,300 in titoli di rendita nominativa del debito pubblico dello Stato e lire 2,000 in mobili e mobilia.

Titolo II.

Amministrazione.

Art. 4.

L'amministrazione e la rappresentanza sono affidate ad un consiglio d'amministrazione che è composto in conformità delle disposizioni testamentarie dal sindaco e parroco *pro tempore* di Craveggia, e dai due anziani della famiglia del testatore, i quali restano in carica vita loro durante: di questi ultimi uno sarà l'anziano della linea maschile, e l'altro l'anziano della linea femminile. Qualora poi la famiglia del testatore venisse a cessare, così per la linea maschile, come per la linea femminile, gli amministratori in surrogazione dei parenti saranno nominati dal consiglio comunale.

Art. 5.

Presidente dell'amministrazione è il sindaco *pro tempore*, oppure il suo rappresentante o facente funzione.

Art. 6.

Il consiglio d'amministrazione si raduna almeno quattro volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria sempre qualora lo richieda un bisogno urgente sia per invito del presidente sia per la domanda sottoscritta da due membri almeno, sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie deve essere notificato per iscritto ed a firma del preside coll'indicazione degli oggetti da trattarsi e consegnato al domicilio dei membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti e sono valide quando all'adunanza siano intervenuti almeno tre membri. Ogni deliberazione deve risultare da apposito verbale.

Art. 8.

Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono private.

Art. 9.

Spetta al consiglio d'amministrazione:

a) di approvare, preparare e discutere ogni anno i bilanci resi dal cassiere nei modi e tempi dalla legge e regolamenti stabiliti;

b) di sottoporre al regio prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico gli atti soggetti ad approvazione;

c) di nominare o licenziare i maestri, gli assistenti e le persone di servizio e di stipulare le relative convenzioni;

d) di provvedere per la manutenzione e conservazione degli immobili, mobili e locali, per l'impiego dei capitali e delle rendite;

e) di accettare le elargizioni, le donazioni ed i legati;

f) di fare quanto gli viene particolarmente domandato da questo statuto;

g) ed in generale di fare tutto ciò che è necessario ed opportuno, pel buon andamento dell'istituto.

Art. 10.

Il presidente:

a) spedisce gli avvisi per la convocazione dell'amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese quando non ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuno dei componenti;

c) redige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive;

d) cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, ed il normale andamento degli affari;

e) provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla sollecita riscossione delle entrate, al pagamento delle opere stanziate in bilancio;

f) procede alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo;

g) vigila affinchè entro il tempo stabilito sia dal tesoriere presentato il conto e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso;

h) sospende in casi d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'amministrazione nella prima adunanza;

i) promuove il deposito nella cassa postale di risparmio, con l'approvazione del prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico, o in altro istituto di credito e risparmio, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione ed il ritiro delle somme stesse;

l) rappresenta in giudizio l'istituto, ed in nome di questi provvede ai contratti a licitazione o privata trattativa, deliberati dallo stesso;

m) cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione prefettizia;

n) prende in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie e reclamate dal bisogno e ne informa tosto l'amministrazione.

Art. 11.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente viene in tutte le sue mansioni sostituito dal membro più anziano di età.

Art. 12.

Tanto il consiglio d'amministrazione quanto il presidente possono deferire alcuni speciali incarichi od attribuzioni a qualcuno dei membri del consiglio.

Titolo III.

Segretario.

Art. 13.

Nel disimpegno dei lavori da segretario il consiglio si vale preferibilmente dell'opera del segretario comunale *pro tempore*, il quale in questo caso s' intende nominato per l' istituto per quel tempo che è nominato pel comune, e s' intende licenziato quando il comune lo licenzia, senza che il consiglio di amministrazione debba addivenire a nessun verbale sia di nomina che di licenziamento.

Qualora l'amministrazione non intenda prevalersi del segretario comunale la prima nomina sarà annuale e le successive non oltre il triennio.

Art. 14.

Il segretario assiste alle adunanze del consiglio d'amministrazione, ne stende i verbali, conserva in luoghi distinti da altri istituti tutte le carte e documenti spettanti all'istituto, formandone, sotto la sua responsabità, esatto inventario, e disimpegna tutte le incombenze di segreteria e di scritturazione a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 15.

L'ufficio di segretario è retribuito collo stipendio, che è fissato dal consiglio d'amministrazione.

Titolo IV.

Tesoriere.

Art. 16.

Per il servizio di tesoriere il consiglio si vale preferibilmente dell'opera del tesoriere comunale, *pro tempore*, il quale in questo caso s' intende nominato per questo istituto per quel tempo che è nominato pel comune e s' intende licenziato quando il comune lo licenzia, senza che l'amministrazione debba addivenire a nessun verbale, sia di nomina che di licenziamento.

Art. 17.

Il tesoriere conserva i capitali ed i valori dell' istituto, ne riscuote le rendite ed ogni altra somma dovuta all' istituto, paga sino alla concorrenza dei singoli stanziamenti le somme portate dai regolari mandati; tiene i relativi registri, cura l' investimento dei capitali in rendita nominativa del debito pubblico dello Stato, od altro impiego che crederà utile; rende annualmente conto della sua gestione. Deve dare idonea e proporzionata cauzione da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

Il tesoriere è retribuito collo stipendio che è fissato dal consiglio d'amministrazione.

Titolo V.

Inserviente.

Art. 19.

Sarà obbligo dell' inserviente di ottemperare a tutti gli ordini che gli verranno impartiti dal presidente e dai membri dell' istituto per regolare esercizio del medesimo.

Distribuirà a domicilio dei membri le lettere di convocazione. Dovrà trovarsi nella sala delle adunanze quando vi sarà riunione dell'amministrazione a disposizione della medesima e specialmente del presidente.

Art. 20.

All' inserviente sarà assegnato un salario da fissarsi dall'amministrazione.

Titolo VI.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Nessuno dei componenti l'amministrazione può a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni di sorta sul bilancio dell' istituto.

Essi non possono prender parte a deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro parenti od affini fino al quarto grado.

Art. 22.

I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del presidente, del membro anziano e del segretario.

Art. 23.

Senza l'autorizzazione del consiglio provinciale scolastico non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, nè provvedersi a nuova o maggiore spesa cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 24.

Gli immobili devono di regola essere dati in affitto, gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 25.

Le somme da investire devono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 26.

Per ogni altra materia non contemplata nel presente statuto organico si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

CCLV.

Regio Decreto *che dichiara ente morale la scuola mista di Pianezze in Camandona e ne approva lo statuto.*

23 *marzo* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 luglio 1902, n. 162).

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente dell'amministrazione provvisoria della scuola mista di Pianezze in Camandona per l'erezione in ente morale e per l'approvazione dello statuto organico della scuola stessa, la quale ha in patrimonio i beni della donazione Giacomo Guelpa (rogito Bellia 22 gennaio 1899);

Vista la deliberazione 25 giugno 1901 dell'amministrazione provvisoria della scuola e del parere favorevole dei comuni interessati, cioè le deliberazioni 13 maggio 1900 dei consigli comunali di Camandona e di Veglio, 2 maggio 1900 del consiglio comunale di Pettinengo, 17 maggio 1900 del consiglio comunale di Bioglio e 14 ottobre 1900 del consiglio comunale di Valle S. Nicastro;

Vista la deliberazione 13 marzo 1901 del consiglio provinciale scolastico di Novara;

Udito il parere del consiglio di Stato, e adottandone i motivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

La scuola mista di Pianezze in Camandona è dichiarata in ente morale e ne è approvato l'unito statuto organico firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 69. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

STATUTO ORGANICO

della scuola mista di Pianezze pei comuni di Camandona, Pettinengo, Collabiano, Veglio, Bioglio e Valle S. Nicolao

---

Capo I.

Natura, scopo ed entrate dell'ente.

Art. 1.

È costituita nella borgata di Pianezze di Camandona a beneficio dei suoi abitanti e di quelli di tutte le altre borgate viciniori dello stesso comune e degli altri di Pettinengo, Collabiano, Veglio, Bioglio e Valle S. Nicolao sotto la tutela delle leggi, una scuola elementare mista con la denominazione di « Scuola mista di Pianezze », la quale avrà sede per ora in questa borgata, ma quando se ne riconoscesse l'opportunità, potrà essere trasferita in altro luogo, purchè compreso tra la frazione Ponte di Camandona e i lanifici di Collabiano, Maggio e Mino, in quel di Pettinengo.

Art. 2.

La scuola potrà, quando i mezzi aumentassero essere, sdoppiata e divisa in maschile e femminile. Per ora vi sono provvisoriamente ammessi, i fanciulli dai sei ai nove anni e le fanciulle dai sei ai dieci.

Art. 3.

I mezzi per il mantenimento di questa scuola sono:

a) la rendita annua di lire 250 sul debito pubblico, a decorrere dalla cessazione dell'usufrutto che si è riservato il donatario dott. Giacomo Guelpa coll'atto stesso di donazione 22 gennaio 1899 rogato Bellia;

b) contributi volontari dei comuni cointeressati;

c) oblazioni private degli abitanti delle borgate che usufruiscono della scuola.

Capo II.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

L'amministrazione della scuola è composta:

a) del presidente, che sarà sempre il parroco *pro tempore* di Camandona;

b) d'un membro a vita, cioè del predetto sig. dott. Giacomo Guelpa, a cui succederà per elezioni uno dei suoi più prossimi parenti e discendenti abitanti in alcuna delle borgate Pianezze, Ponte, Vigliano, Dagostino, Ribotto, Vacchione, Molino Giacinto Romanina e altre località tra queste incluse;

c) di tre membri eletti per un sessennio fra i possidenti o fittavoli di terre o di opifici industriali nelle borgate suddette, i quali sieno anche oblatori di somme superiori a lire 5 annue, e le abbiano effettivamente versate almeno nei due anni precedenti all'elezione. Essi saranno eletti dagli stessi oblatori di somme superiori a lire 5 annue, e dovranno anche

essere elettori amministrativi in uno dei comuni cointeressati. Dovranno continuare a pagare la suddetta annua oblazione durante il tempo che resteranno in carica, sotto pena di decadenza, e dopo scaduto il sessennio non potranno essere rieletti se non sieno trascorsi tre anni;

d) L'amministrazione eleggerà nel suo proprio seno un vice-presidente il quale durerà in carica soltanto tre anni.

Art. 5.

Le elezioni saranno indette nel mese di agosto dal presidente con manifesti da affiggersi in ogni frazione e saranno fatte nel locale della scuola. A tal fine l'amministrazione stessa compilerà l'elenco degli oblatori i quali hanno diritto ad essere elettori.

I comuni cointeressati parteciperanno alle elezioni per mezzo del sindaco o di un delegato del consiglio o della giunta municipale, il quale però dovrà essere uno degli oblatori di somme superiori alle lire 5.

Gli eletti assumeranno subito l'ufficio, e dovranno essere rinnovati a metà ogni tre anni, perciò dopo il primo triennio due di essi scelti a sorte dovranno abbandonare l'ufficio; in seguito la scadenza sarà determinata dall'anzianità.

Alla surrogazione straordinaria sarà provveduto soltanto quando l'amministrazione venga ad essere ridotta a meno di tre membri; il surrogante rimarrà in carica solo pel tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi il surrogato.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio, nè rimanervi coloro i quali abbiano liti vertenti coll'istituzione o abbiano perduta la qualità di elettori amministrativi.

Art. 7.

Gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, non potranno contemporaneamente far parte dell'amministrazione.

Avverandosi questa incompatibilità la nomina sarà nulla e dovrà rinnovarsi con nuova votazione. Nel caso di elezione contemporanea chi otterrà maggiori voti o riuscirà eletto nel primo scrutinio escluderà il suo concorrente, a parità di voti rimarrà eletto il maggiore di età.

Art. 8.

L'amministrazione:

a) amministra la scuola;

b) delibera sui contratti e le relative condizioni;

c) nomina, sospende e revoca gli insegnanti, gli stipendiati ed i salariati;

d) ammette nella scuola o respinge i fanciulli e le fanciulle;

e) delibera sui reclami ed i conti, e su ogni oggetto interessante la scuola.

Art. 9.

L'amministrazione si raduna ordinariamente nel mese di settembre per la resa dei conti dell'anno precedente, per la compilazione del bilancio preventivo per l'anno seguente, per determinare l'apertura dell'anno scolastico e per deliberare sull'ammissione degli alunni.

Si raduna pure straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno e necessario o ne sia richiesto da altri due membri dell'amministrazione.

Art. 10.

Gli avvisi di convocazione saranno fatti per iscritto e recapitati al domicilio degli amministratori almeno 24 ore prima dell'adunanza e conterranno l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Art. 11.

Ogni membro può fare proposte, che però si discuteranno nella seduta seguente.

Art. 12.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata e seduta.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 13.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

Art. 14.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti, a parità di suffragi la proposta s'intende respinta.

Per le nomine è pure necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, non riuscendo le prime votazioni, si passa al ballottaggio fra i due, che riportarono maggiori suffragi; a parità di voti si proclama eletto il più anziano per età.

Art. 15.

I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente, dal membro anziano e dal segretario.

Ciascun membro può farvi inscrivere il suo voto brevemente ragionato.

Non si potrà rilasciare copia delle deliberazioni a chicchessiasi senza il permesso dell'amministrazione.

Art. 16.

È vietato agli amministratori di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile incluso.

Non possono neppure prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, esazione od affitto riflettente l'ente, se non vi sieno prima autorizzati.

In questo caso non prenderanno parte alle deliberazioni relative all'oggetto, in cui saranno interessati.

Art. 17.

Nessuno di essi può a verun titolo percepire assegni o rimunerazioni di sorta sul bilancio dell'ente. Si fa luogo soltanto al rimborso delle spese necessarie sostenute nell'interesse di questo.

Art. 18.

L'amministrazione deve osservare scrupolosamente le leggi in vigore.

Sono quindi suoi obblighi principali:

a) formare ogni anno i bilanci preventivi e rendere i conti consuntivi;

b) tenere in continua evidenza le attività e passività dell'ente;

c) rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie che potessero esistere;

d) sottoporre alle competenti autorità gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti alla di lei approvazione;

e) pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione ed i conti consuntivi, informandone i cittadini con apposito avviso affisso alla porta esterna della sede della scuola e ponendo a loro disposizione per la opportuna visione tutti gli allegati e schiarimenti, che possono interessare chiunque voglia esaminarli;

f) provvedere insomma a tutto ciò che sarà necessario per la conservazione e per l'aumento del patrimonio dell'ente non che per il buon andamento e funzionamento della scuola.

Art. 19.

I consigli dei comuni interessati che concorrono con somma superiore a lire cinquanta annue pel mantenimento della scuola hanno sopra di questa la sorveglianza che è loro attribuita dalle leggi.

Capo III.

Del presidente.

Art. 20.

Il presidente:

a) convoca e presiede l'amministrazione e le elezioni dei suoi membri;

b) fa eseguire le sue deliberazioni, quando non ne sia affidato l' incarico ad altro membro.

c) stipula e firma i contratti deliberati dall'amministrazione;

d) verifica la cassa del tesoriere coll'assistenza del segretario;

e) rilascia secondo il bilancio e le deliberazioni i mandati di pagamento, che saranno firmati da lui stesso, dal membro anziano e dal segretario;

f) sopraintende e provvede in modo speciale a tutti i rami dell'amministrazione;

g) prende in caso d'urgenza i provvedimenti necessari pel bene dell'ente e della scuola, riferendone tosto all'amministrazione;

h) è il legittimo rappresentante dell'ente.

Art. 21.

Nel caso d'assenza o d' impedimento è supplito dal vicepresidente e, nel caso d'assenza o d' impedimento anche di questo, dal membro anziano dell'amministrazione.

Capo IV.

Del segretario e del tesoriere.

Art. 22.

Il segretario:

a) forma l' inventario dei beni componenti il patrimonio dell'ente e lo presenta all'amministrazione per la sua verifica ed approvazione;

b) conserva tutte le carte;

c) assiste alle adunanze dell'amministrazione nelle quali ha voto consultivo e ne redige i verbali, bilanci, conti, ecc.;

d) eseguisce ogni altro lavoro occorrente.

Art. 23.

Il tesoriere:

a) esige ogni somma dovuta alla scuola e paga i mandati regolarmente rilasciati;

b) mantiene sempre in evidenza la propria contabilità mediante appositi registri;

c) deve presentare al presidente il suo conto dell'anno precedente entro il mese di luglio d'ogni anno;

d) deve prestare cauzione nei limiti e come verrà prescritto dall'amministrazione.

Art. 24.

L'ufficio di segretario può essere disimpegnato da uno dei membri dell'amministrazione; quello di tesoriere sarà affidato fuori di questa, a persona di fiducia del presidente.

Capo V.

Ordinamento e disciplina.

Art. 25.

L'insegnante o gl'insegnanti debbono essere muniti delle patenti d'idoneità e del certificato di moralità e di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 26.

L'istruzione si limita per ora alle prime tre classi elementari e nell'insegnamento si adotta il metodo prescritto

dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni governative per le scuole municipali.

L'insegnamento religioso sarà dato dall'insegnante della scuola secondo l'indirizzo del parroco *pro tempore* di Camandona.

Art. 27.

Il presidente o un membro delegato dell'amministrazione può sempre visitare la scuola, e quando riconoscesse opportuno un qualche provvedimento, deve convocare e riferirne all'amministrazione la quale delibererà in forma delle vigenti leggi scolastiche.

Capo VI.

Disposizioni generali.

Art. 28.

Si osserveranno le leggi ed i regolamenti sull'istruzione pubblica, non che tutte le altre disposizioni alle quali sarà la scuola soggetta in tutto ciò che non sia col presente statuto provvisto.

Art. 29.

Avvenendo che per deficienza di mezzi l'insegnamento dovesse essere sospeso; le rendite ed ogni entrata prelevate le spese dovranno capitalizzarsi.

Art. 30.

Qualora invece l'ente venisse a possedere mezzi sufficienti per provvedere a tutti i suoi fini senza bisogno delle oblazioni private e del concorso dei comuni, e quando si volesse elevare il grado dell'istruzione impartita colle istituzioni di classi superiori, o si volesse procedere alla separazione della scuola maschile dalla femminile il presente statuto potrà essere completato o modificato in tutte quelle parti che riflettono l'elezione degli amministratori e l'ordinamento della scuola.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

, CCV.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale la federazione degli armatori italiani in Genova.*

5 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 luglio 1902, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 16 gennaio 1902 del presidente della federazione degli armatori italiani, costituitasi in Genova, per ottenere la erezione di questa in ente morale;

Visto lo statuto della federazione medesima e ritenuto che esso corrisponde agli scopi dell'associazione;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La federazione degli armatori italiani, con sede in Genova, è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, è approvato secondo il testo deliberato nelle adunanze 20 agosto e 28 novembre 1901.

Art. 2.

La federazione degli armatori italiani invierà ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia dei bilanci consuntivi entro un mese dalla loro approvazione definitiva.

Art. 3.

La federazione dovrà ottenere l'approvazione del Governo per ogni modificazione del proprio statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 71. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

STATUTO

per la federazione degli armatori italiani

Costituzione e scopo della federazione degli armatori.

Art. 1.

È costituita a Genova una associazione che prende il nome di « Federazione degli armatori italiani ».

Art. 2.

La sede di tale federazione è a Genova.

Art. 3.

La federazione degli armatori italiani ha per iscopo;

a) di stringere i rapporti che esistono fra gli armatori, compagnie di navigazione e tutte le persone o ditte interessate nella marina mercantile italiana, unendo le loro forze per svolgerle utilmente e concordemente alla protezione e difesa dei loro interessi comuni;

b) di aiutare, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo e la prosperità della marina mercantile italiana;

c) di rappresentare e sostenere i suoi interessi di fronte al Governo, alle pubbliche amministrazioni, alle camere di commercio ed a chicchessia;

d) di studiare tutte le questioni che interessano la marina mercantile, specialmente quelle che interessano i soci di quest'associazione;

e) procurare il miglioramento dei contratti, degli usi e consuetudini marittime, promovendo l'inizio di tutte quelle leggi e riforme che possono tornare di giovamento all'industria marinara;

f) proteggere e, mediante la reciproca assistenza ed il mutuo soccorso, aiutare con ogni mezzo che sarà ravvisato più opportuno, i soci che, in seguito a deliberazioni prese dall'associazione, nell'interesse generale, dovessero sopportare dei danni;

g) fare, infine tuttociò che possa condurre al conseguimento degli scopi di cui sopra, con pieni poteri al comitato esecutivo, di cui all'art. 7, di nominare rappresentanze in altre città, assumere impiegati e prender parte a qualsivoglia associazione od organizzazione costituita per la difesa o nell'interesse dell'industria marittima.

Art. 4.

Possono far parte della federazione gli armatori, le società e le compagnie italiane di navigazione.

I soci sono inscritti per la totalità del loro naviglio. Essi avranno però diritto di escludere quelle navi che fossero o venissero vincolate al Governo italiano, per il servizio postale o per altri pubblici servizi e per tutto il tempo in cui dureranno i relativi contratti speciali. Dovranno però pagare il contributo dell'anno corrente, senza eccezione, su tutta la flotta.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5.

La federazione è costituita da tutti gli interessati che hanno già fatto adesione alla medesima e da coloro che domanderanno in seguito di farne parte.

Le domande ulteriori di ammissione a socio della federazione dovranno essere dirette al presidente e poscia approvate, a maggioranza, dal comitato esecutivo della federazione.

I soci sono vincolati alla federazione per l'anno civile in cui vengono inscritti e per l'anno successivo. Essi rimangono pure vincolati, di anno in anno, in avvenire, ove non abbiano rassegnata la loro dimissione entro il mese di settembre, o non cessino di essere armatori.

I soci dimissionari e i morosi, nonchè quelli che cessano di essere armatori, perdono qualsiasi diritto sul patrimonio della federazione.

Fondi e versamenti.

Art. 6.

Per far fronte alle spese della federazione i soci sono obbligati a versare un contributo ordinario annuo di:

lire it. 0. 05 per ogni tonnellata di registro lordo per i propri piroscafi;

lire it. 0. 025 per ogni tonnellata di registro lordo per i propri velieri.

Il contributo ordinario annuo non potrà essere inferiore a lire 10 per i piroscafi e a lire 5 per i velieri.

Il comitato esecutivo, in straordinarie emergenze, potrà, oltre del contributo ordinario, richiedere un altro versamento eguale al contributo ordinario.

Occorrendo somme maggiori dovranno essere deliberate dall'assemblea.

Tutti i versamenti saranno effettuati secondo le norme indicate dal comitato esecutivo.

I soci devono, pel primo anno, effettuare il versamento dell' intera annata qualunque sia l'epoca della loro iscrizione.

Amministrazione della federazione.

Art. 7.

La federazione è amministrata da un comitato esecutivo composto di 15 consiglieri nominati dall'assemblea generale a maggioranza di voti, due terzi dei quali in rappresentanza di navi a vapore ed un terzo di navi a vela.

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

Il comitato esecutivo sarà rinnovato, per un terzo, ogni anno, e l'ordine di scadenza del primo comitato sarà determinato, alla sua prima riunione, mediante estrazione di tre serie dei componenti.

I consiglieri uscenti saranno sempre rieleggibili.

L'assemblea nominerà 3 revisori dei conti scelti fra i soci.

Art. 8.

In caso di dimissioni, morte od impedimento permanente di un consigliere, il comitato potrà provvedere alla sostituzione provvisoria del consigliere mancante fino alla prima assemblea.

Art. 9.

Il comitato esecutivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario della federazione.

Art. 10.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il presidente lo crederà utile, e nell'avviso di convocazione (che dovrà aver luogo con almeno 24 ore di preavviso) sarà indicato l'ordine del giorno della seduta.

Per deliberare validamente sarà sempre necessaria la presenza di almeno 7 consiglieri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11.

Il comitato esecutivo ha i più ampi poteri per amministrare la federazione. Esso dovrà fare annualmente una relazione della sua gestione all'assemblea generale, che potrà convocare tutte le volte che lo credesse utile o necessario.

Assemblee generali.

Art. 12.

Il comitato esecutivo dovrà convocare almeno una volta all'anno l'assemblea generale. Esso dovrà altresì convocarla ogni qual volta ne sia fatta al comitato domanda per iscritto da non meno di 20 soci.

Le convocazioni dovranno farsi, in via ordinaria, con quindici giorni di preavviso, a mezzo di invito personale ai soci ed, occorrendo, con opportune inserzioni sopra i giornali.

In casi eccezionali, è data facoltà al comitato di convocare l'assemblea in quei più brevi termini che riterrà opportuni.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea da un suo legale mandatario, a cui deleghi i suoi poteri e il suo voto.

Art. 13.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere prese coll'intervento della metà almeno dei suoi inscritti. Le deliberazioni di 2ª convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le assemblee di 2ª convocazione saranno tenute otto giorni dopo quello fissato per le assemblee di 1ª convocazione, mediante semplice avviso ai soci, sanza bisogno d'inserzione nei giornali.

Art. 14.

L'assemblea delibera sulla relazione del comitato esecutivo, sull'andamento della federazione, sul bilancio consuntivo, sulla misura dei versamenti straordinari, nomina il comitato esecutivo, i revisori dei conti, com'è detto all'art. 7, e si pronunzia sopra tutte le pratiche che ad essa sono sottoposte all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

I processi verbali di ogni assemblea dovranno essere firmati dall'ufficio di presidenza dell'assemblea stessa.

Art. 15.

L'ufficio di presidenza del comitato esecutivo sarà pure quello delle assemblee generali, coll'aggiunta però di due scrutatori.

Art. 16.

L'assemblea generale avrà il diritto di modificare il presente statuto quando essa lo credesse necessario.

Per tali deliberazioni occorrerà però che all'assemblea siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà del tonnellaggio associato alla federazione e la metà dei soci più uno.

Art. 17.

Lo scioglimento della federazione può essere solo deliberato dall'assemblea generale appositamente convocata, quando però siano almeno rappresentati i tre quarti del tonnellaggio iscritto e la metà dei soci più uno.

In questo caso il patrimonio sociale sarà destinato alla beneficenza.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1902, n. 160)

Con cui l'asilo infantile Regina Elena di Montenegro in Valdieri (Cuneo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 74.

CCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1902, n. 160)

Con cui il patronato per gli alunni delle scuole primarie in Rimini (Forlì) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 75.

CCVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1902, n. 160)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Nocera Umbra. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli — G. Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 79.

CCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1902, n. 160)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Sanginesio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli — Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 78.

CCX.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1902, n. 160)

Col quale è data facoltà al comune di Bagnacavallo di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 80.

CCXI.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica della linea tramviaria nell' interno della città di Torino.*

8 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società anonima di elettricità « Alta Italia » è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica la quinta delle tramvie concessele dal municipio di Torino, e cioè dal Piazzale del Ponte Maria Teresa al Piazzale del Cimitero Monumentale,

percorrendo il Corso Vittorio Emanuele, le vie San Massimo e Montebello, il Corso Regina Margherita e le vie Reggio e Catania.

La tramvia sarà costruita secondo il progetto 8 ottobre 1899 della Società anonima concessionaria, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, non che dalle condizioni contenute nel relativo disciplinare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 8. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Balenzano.

N. 43 Repertorio 1902.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

della Società anonima elettricità « Alta Italia » sedente in Torino, per la accettazione di condizioni inerenti alla concessione di impiantare ed esercire la linea tramviaria a trazione elettrica in questa città — Piazza Ponte Maria Teresa-Cimitero.

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentodue, addì dodici del mese di maggio nell'ufficio della prefettura di Torino, davanti al signor Bechis avv. Maurizio consigliere di prefettura per il prefetto impedito, al rogito del sottoscritto segretario ed alla presenza dei signori Negro Mitridate di Pietro e Cenna Natale di Domenico, impiegati entrambi di questa prefettura, testimoni noti, idonei e richiesti.

Si premette che con atto 11 febbraio 1896 rogato Ferrero notaio alla residenza di Pralormo ed inscritto presso il consiglio notarile di Torino, registrato a Carmagnola il 13 stesso mese al n. 479, trascritto al tribunale di Torino il 26 detto e pubblicato nel Bollettino delle società per azioni il 5 marzo 1896 in forza di decreto del tribunale stesso in data 26 febbraio 1896 si è costituita in Torino una società anonima per azioni colla denominazione « Elettricità Alta Italia » allo

scopo, fra altro, di assumere la concessione, la costruzione e l'esercizio di ferrovie e tramvie elettriche ed in genere qualsiasi impresa di trazione o trasporto per mezzo dell'elettricità.

Che la società stessa, la quale in forza dei regi decreti 2 novembre 1899, n. CCCLIII, e 23 agosto 1900, n. CCLXI, già esercisce in questa città linee tramviarie a trazione elettrica, volendo a queste aggiungerne un'altra col percorso: Piazza Ponte Maria Teresa-Corso Vittorio Emanuele II-Via San Massimo-Via Montebello-Corso Regina Margherita-Ponte Rossini-Via Reggio-Via Catania-Piazzale del Cimitero, con istanza 8 ottobre 1899 corredata di progetto tecnico, chiedeva l'occorrente autorizzazione.

Quest' istanza comunicata prima al regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Torino, che compilò lo schema di disciplinare delle condizioni da imporsi alla società richiedente e quindi al regio ispettorato generale delle strade ferrate, amministrazione centrale, incontrò favorevole accoglimento e quest'ultimo, partecipando che, tanto il consiglio superiore dei lavori pubblici, quanto il comitato superiore delle strade ferrate si erano pronunciati favorevolmente, con lettera 18 ottobre 1901, n. 2484|e, divisione 5ª e colla soppressione di alcuni articoli nel disciplinare contenenti disposizioni ripetute e contradditorie con quelle stabilite nel regolamento 17 giugno 1900, n. 306, invitava a tradurlo in atto legale.

Avendo la società predetta dichiarato di accettare tutte le condizioni proposte, trattasi oggi di far risultare per regolare atto dell'accettazione stessa.

Gli è perciò che dinanzi quali sovra si è costituita la società anonima « Elettricità Alta Italia » stabilita in Torino col

capitale sociale di lire 15,000,000 e versato di lire 10,000,000 in persona dei signori Schultz ing. Giorgio fu Giulio nato a Berlino direttore tecnico e Arcozzi Masino avv. Fulvio fu Luigi nato a Torino direttore commerciale della società stessa, ambedue residenti in questa città autorizzati ad impegnarla con la rispettiva loro firma con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 1899 depositata in atto pubblico 24 febbraio 1899 rogato Antonio Ferrero notaro a Pralormo, registrato a Carmagnola il 1° marzo al Reg. 455, con lire 10. 80, deliberazione che si unisce al presente in copia autenticata dallo stesso notaro Ferrero, i quali a conferma della premessa narrativa ed all'oggetto di ottenere alla società da loro legalmente rappresentata l'autorizzazione di cui sovra è cenno, hanno col presente atto dichiarato come formalmente dichiarano di accettare il disciplinare compilato dal regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Torino, obbligandosi come si obbligano di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute, e di eseguire tutte le opere occorrenti per l'impianto ed esercizio della suindicata linea tramviaria secondo il progetto presentato ed approvato, quali disciplinare e progetto da loro firmati in segno di conferma si mandano inserire al presente per farne parte integrante e sostanziale.

A guarentigia degli obblighi che col presente atto si assumono, giusta il disposto dell'art. 13 del disciplinare, si dichiara che la cauzione già prestata dalla società concessionaria per le altre linee da essa esercite, resterà anche a garanzia degli obblighi da essa assunti relativamente all'impianto ed esercizio della linea Ponte Maria Teresa-Cimitero. .

Per ogni effetto di quest'atto dichiarano infine di eleggere

il loro domicilio legale in questa città presso la sede della società, via Arsenale, n. 21.

E previa lettura fattasi da me avv. Giuseppe Inverardi segretario delegato ai contratti, di tutto il contenuto nel presente atto e disciplinare annessovi a piena intelligenza dei signori comparenti e dei testimoni sovranominati si sono tutti meco sottoscritti.

All'originale firmati:

GIORGIO SCHULTZ, in nome.
FULVIO ARCOZZI MASINO, in nome.
MAURIZIO BECHIS.

NEGRO MITRIDATE di Pietro, *teste*.
CENNA NATALE di Domenico, *teste*.

AVV. GIUSEPPE INVERARDI, *segretario*.

REGIO ISPETTORATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

DISCIPLINARE

per l'impianto ed esercizio a trazione elettrica della linea: Piazza Ponte Maria Teresa-Cimitero, nella città di Torino, della Socità anonima « Elettricità Alta Italia ».

Art. 1.

La linea formente oggetto del presente disciplinare è rappresentata e descritta nel progetto 8 ottobre 1899 presentato dalla direzione della società anonima « Elettricità Alta Italia » ed il suo tracciato è il seguente:

Piazza Ponte Maria Teresa-Corso Vittorio Emanuele II-Via San Massimo-Via Montebello-Corso Regina Margherita-Ponte Rossini-Via Reggio-Via Catania-Piazzale del Cimitero.

Questa linea fa parte di quelle concesse alla società dal municipio di Torino con la convenzione 13 febbraio 1897 e deve essere totalmente costruita a nuovo, eccetto metri 465 sul corso Vittorio Emanuele II e in via San Massimo per il quale tratto essa è comune alla linea Piazza Castello-Valentino, già concessa alla medesima società anonima « Elettricità Alta Italia » ed esercita a trazione elettrica.

La linea è tutta a doppio binario, eccettuato un tratto di lunghezza, metri 48, all' incrocio di via San Massimo e via

Cavour, ed un altro, di lunghezza metri 42 circa, sul ponte Rossini nei quali essa è a semplice binario; misura una lunghezza di metri 2435 esclusi i sopradescritti metri 465 comuni con la linea Piazza Castello-Valentino.

Art. 2.

Il sistema di trazione è quello misto con accumulatori e filo aereo e con presa di corrente mediante archetto (sistema Siemens et Halske).

Il tratto senza filo aereo comincia, considerando la sola parte di linea di nuova costruzione, dove essa abbandona la linea Piazza Castello-Valentino all'incrocio delle vie San Massimo e Cavour e termina all'incrocio della via Montebello col corso San Maurizio. Misura una lunghezza di metri 920. Per tutta la rimanente parte la linea è col filo aereo e verrà esercitata con la corrente continua fornita dalla stazione centrale di via Bologna e con la differenza di potenziale massima di 250 volts.

Pei cavi alimentatori (feeders) si adotteranno condutture sotterranee e così pure per l'allacciamento dei binari formanti condutture di ritorno alla stazione generatrice.

Per ciò che riguarda l'impianto delle condutture elettriche in generale, saranno osservate le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, oltre quelle specifiche che potranno essere stabilite dal prefetto di Torino.

Per la tratta di via Montebello di maggiore pendenza dovrà essere riservato alla commissione per la visita di ricognizione, di determinare le prescrizioni speciali che possono occorrere nell'interesse della sicurezza.

I supporti dei conduttori aerei dovranno essere solidi e stabiliti in modo da resistere agli sforzi dovuti alla pressione

del vento, ai cambiamenti di direzione delle linee ed alle distanze ineguali dei supporti medesimi.

I conduttori ed i fili di sospensione saranno solidamente attaccati ad isolatori fissi sui supporti.

Onde evitare nocevoli effetti di elettrolisi nelle condutture di gas e di acqua potabile, sarà il conduttore di ritorno quello che sarà messo in comunicazione col polo negativo della generatrice.

Per assicurare poi la continuità delle rotaie quali condutture di ritorno, esse saranno collegate fra loro elettricamente; saranno cioè collegate agli estremi con uno o due cordoni di rame, di sezione proporzionata all'intensità della corrente cui devono dare passaggio.

È fatto obbligo alla società concessionaria di constatare durante l'esercizio delle tramvie la differenza di potenziale esistente fra i due punti del ritorno non isolato, il più lontano ed il più prossimo alla stazione generatrice, qualora questa distanza di potenziale sia riconosciuta pregiudizievole, la società dovrà prendere provvedimenti per ridurla, collegando dei conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.

Nelle disposizioni dei feeders, nelle loro giunzioni e destinazioni la società concessionaria dovrà prendere tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica per evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condutture elettriche esistenti.

Art. 3.

Le rotaie saranno del tipo Phoenix a doppio fungo, tipo 14 del peso di kg. 42,800.

Nei tratti di strada lastricati od anche solo muniti di guide di pietra le rotaie saranno poste sopra dadi di legno debita-

mente inchiodati sulle traversine, pure di legno, delle dimensioni di metri 1.90 × 0.10 × 0.18 poste alla distanza di metri 1.00 da asse ad asse.

Nei tratti selciati oppure a macadam le rotaie poseranno direttamente sopra una fondazione di ghiaia mista a sabbia, diligentemente distesa e battuta, dello spessore di 15 centimetri e della larghezza di 30 centimetri. Per rendere solidali le due rotaie dello stesso binario, queste si uniranno fra loro ad intervalli di metri 1.80 nei rettifili e di metri 1.54 nelle curve e vicino ai giunti delle rotaie, con sbarre dette di scartamento o teste filettate a vite munite di dado e controdado da fissare in appositi fori praticati nel gambo delle rotaie.

Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale e l'interbinario dovrà essere disposto secondo la sagoma trasversale della strada in modo che non risulti dopo la posa della linea, il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie.

Art. 4.

Lo scartamento del binario è quello normale, cioè di metri 1.445 fra i bordi interni del fungo portante.

La larghezza dell'interbinario, giacchè si tratta di linee a doppio binario, non sarà in via normale minore di metri 1.20 nei rettifili (ciò che corrisponde allo interasse di metri 2.645) e nei tratti in curva questa distanza sarà aumentata in proporzione della curvatura.

Il raggio minimo delle curve è fissato di metri 17.

Fra due curve consecutive in senso contrario si dovrà intercalare un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 4.

Art. 5.

Quanto alla lunghezza della zona da lasciarsi libera pel carreggio ordinario ed alla distanza della linea di massima sporgenza delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade percorse, poichè si tratta di linee nell'interno dell'abitato, si ammetteranno le eccezioni previste negli alinea 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica.

Si prescrive però in modo assoluto che non sia mai minore di un metro la distanza fra la fronte della rotaia esterna e le pareti delle case, parapetti o costruzioni murarie.

Art. 6.

Le vetture automotrici corrisponderanno al tipo unito al progetto accompagnante la domanda in data 28 gennaio 1897, presentata dalla società anonima « Elettricità Alta Italia » per il primo gruppo di linee ad essa concesse. Saranno cioè a due assi con l'interasse di metri 1. 68, lunghezza della cassa metri 4. 20, larghezza metri 2. 10.

Esse saranno munite di due motori gemelli della forza di circa 20 I-P ciascuno, con regolatore, scaricafulmini e con due freni di cui l'uno meccanico a leva agente sui cerchioni delle ruote, l'altro elettrico, agente in due modi distinti, cioè con chiusura del motore in circuito su se stesso e coll'inserzione di resistenze l'uno, e con inversione di corrente nell'indotto onde tendere ad invertire il movimento l'altro.

Questi freni saranno comandati facilmente dalle due piattaforme delle vetture automotrici.

Quando la società concessionaria intendesse di introdurre modificazioni alle vetture, od adottare un tipo nuovo, dovrà

presentare proposta alla prefettura di Torino, corredata dai necessari tipi e di una relazione giustificativa per la debita approvazione.

Tutte le vetture, tanto nuove, come quelle modificate, non potranno essere messe in circolazione se non dopo essere state esaminate e collaudate dal regio ispettore capo delle ferrovie del circolo di Torino.

Art. 7.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un conduttore meccanico che prenderà posto sulla piattaforma anteriore e ad un fattorino o bigliettario.

Art. 8.

La società dovrà pure trasmettere all'ufficio del regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Torino, una copia del progetto approvato per la linea indicata nel presente disciplinare.

Art. 9.

La società stessa dovrà riportare da parte dell'autorità comunale la preventiva licenza di mettere mano ai lavori approvati. Essa dovrà provvedere per l'occorrente sistemazione delle strade occupate in quei modi che saranno stati preventivamente concordati coll'amministrazione comunale di Torino, pure prendendo i necessari accordi colle altre società tramviarie della città per ciò che riflette l'impianto dei binari ed attraversamenti che interessano le società medesime.

Le relative convenzioni da stipularsi con le dette società tramviarie dovranno essere sottoposte all'approvazione del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 10.

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la società conessionaria s'intenderà vincolata a tutte le discipline portate dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e del regolamento 17 giugno 1900 per l'esecuzione della legge medesima nonchè alle ordinanze ed ai decreti della prefettura e del Ministero emanati o da emanarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

Art. 11.

La ditta concessionaria dovrà assumere per il servizio delle tramvie ex sott'ufficiali dell'esercito nella misura di un terzo almeno dei posti d'ordine e di custodia conformemente a quanto è previsto dagli articoli 10 e 21 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Art. 12.

Al Ministero spetterà la facoltà di modificare od aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio restando obbligata la ditta concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quelli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell' industria in materia di trazione elettrica.

Art. 13.

La cauzione già prestata dalla società concessionaria per le altre linee da essa esercite, resterà anche a garanzia degli

obblighi da essa assunti relativamente all'impianto ed all'esercizio della linea Ponte Maria Teresa-Cimitero.

Art. 14.

La durata della concessione scadrà col 1° maggio 1928, termine della convenzione accordata alla società anonima « Elettricità Alta Italia » dal municipio di Torino colla convenzione 13 febbraio 1897.

Firmati:

GIORGIO SCHULTZ, in nome.
FULVIO ARCOZZI MASINO, in nome.

CCXII.

REGIO DECRETO, Roma, 22 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Modena deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 27 dicembre 1901, del 21 marzo e del 30 maggio 1902 in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1892, n. DXXI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 81.

CCXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Brivio l'opera pia dotale Francesco Mauri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 82.

CCXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Livo (Como) per la parte dotale l'opera pia Paolo Gibezzi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 83.

CCXV.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 63)

Con cui l'asilo infantile di Asolo (Treviso) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 84.

CCXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163)

Con cui il monte frumentario Zinzani in Colorno viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 85.

CCXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1902, n. 163).

Con cui l' « Opera pia Quaglino per ammalati poveri e cronici » e l' « Opera pia Quaglino per borse d' istruzione » in Tremezzo (Como) vengono erette in due distinti enti morali e ne vengono approvati i relativi statuti organici. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 87.

CCXVIII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del lascito Lassi in Perugia.*

1° *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 luglio 1902, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 21 ottobre 1873, n. 758 (parte supplementare);

Considerata la convenienza di ordinare con norme più organiche il lascito Lassi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto per il lascito Lassi annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della pubblica istruzione è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 93. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

Nasi.

STATUTO
del lascito Lassi in Perugia.

Scopo dell'ente.

Art. 1.

Il lascito Lassi eretto in corpo morale con regio decreto 21 ottobre 1873, ha per iscopo di provvedere, con le rendite nette del suo patrimonio, a pensioni a favore di giovani che attendano agli studi in istituti governativi o pareggiati di istruzione secondaria, ed in istituti d'istruzione superiore governativi o legalmente riconosciuti dallo Stato.

Consiglio amministrativo.

Art. 2.

L'amministrazione del lascito è affidata ad un consiglio amministrativo, composto di un presidente, nominato dal Ministero della pubblica istruzione, e di quattro consiglieri, dei quali uno è nominato dal Consiglio provinciale dell'Umbria; uno dal consiglio comunale di Foligno; uno dal consiglio comunale di Narni; uno dal Ministero della pubblica istruzione sulla proposta dei discendenti d'ambo i sessi della famiglia di Valentino Salterini di Colvalenza; proposta che sarà fatta per mezzo del sindaco di Massa Martana ed in base alle norme che saranno istituite con apposito regolamento.

Il presidente dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato.

I consiglieri durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Nel primo quadriennio dall'andata in vigore del presente statuto uscirà di carica ogni anno un consigliere estratto a sorte.

In seguito le rinnovazioni si faranno per anzianità.

L'ufficio di amministratore è gratuito.

Art. 3.

Nel caso che uno dei membri del consiglio amministrativo rinunzi alla carica, o muoia, o per qualsiasi causa sia durevolmente impedito dall'adempiere il suo mandato, il presidente ne dà avviso alla deputazione provinciale, se trattisi del rappresentante dell'Umbria; al sindaco di Massa Martana ed al Ministero della pubblica istruzione, se trattisi del rappresentante la discendenza di Valentino Salterini; al sindaco di Foligno o di Narni, quando trattisi del rappresentante di uno dei due comuni; e chi fa le veci di presidente, ne dà avviso al Ministero della pubblica istruzione, quando trattisi del presidente.

Il consigliere nuovo nominato rimane in carica tanto tempo quanto vi sarebbe rimasto ancora di diritto il membro venuto a mancare, ed al quale egli è stato sostituito.

Art. 4.

L'amministrazione del lascito ha sede in Perugia; ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed alla tutela del consiglio provinciale scolastico dell'Umbria, ne' limiti delle rispettive attribuzioni secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 5.

consiglio amministrativo tiene le sue adunanze ordinarie volte l'anno; e regola il suo anno finanziario in armonia anno solare.

i riunisce la prima volta entro il primo trimestre delno solare per esaminare e discutere il conto consuntivo anno finanziario decorso; la seconda nel terzo trimestre anno solare per esaminare i titoli degli aspiranti al con- o pel conferimento delle borse di studio, e deliberare sulla ammissione; la terza nell'ultimo trimestre dell'anno so- per proporre, con l'approvazione preventiva del con- o provinciale scolastico dell'Umbria, al Ministero, i gio- i che in seguito al concorso furono ritenuti meritevoli pensioni, e per esaminare ed approvare il bilancio pre- tivo del venturo anno finanziario.

anto il conto consuntivo quanto il bilancio preventivo lascito devono essere sottoposti all'approvazione del con- o scolastico provinciale dell'Umbria.

Art. 6.

consiglio amministrativo potrà essere convocato straor- riamente dal presidente, ogni qual volta egli ne reputi essaria la convocazione, o sopra richiesta motivata di due siglieri, o per ordinanza del prefetto presidente del con- io provinciale scolastico.

Art. 7.

e convocazioni ordinarie si fanno con invito spedito dal sidente dieci giorni avanti quello della riunione; le straor- arie con invito spedito almeno tre giorni prima.

Così nelle une come nelle altre il consiglio non può trat tare se non degli affari indicati nell'avviso di convocazione

Art. 8.

Le adunanze del consiglio sono valide, quando siano pre senti almeno tre dei suoi componenti.

Le votazioni sono prese a maggioranza di voti. Le vota zioni si fanno a voti palesi, salvo il caso di apprezzament concernenti persone.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, che po si trascrive nel registro relativo. Ogni verbale è firmato da consiglieri che presenziarono la seduta e dal segretario.

Art. 9.

In ogni caso di convocazione ordinaria o straordinaria membri del consiglio amministrativo non residenti in Perugi hanno diritto ad una diaria di lire 7 per il giorno di arrivo pei giorni in cui sono obbligati a trattenersi in Perugia, pe quello di partenza; ed al rimborso delle spese di viaggio co biglietto di seconda classe per le percorrenze in ferrovia, con l'indennità di cent. 30 per chilometro sulle strade ordi narie in base alle tavole polimetriche della provincia.

Queste disposizioni sono applicabili anche pel caso che pe ragioni di servizio taluno o tutti i membri del consiglio am ministrativo siano obbligati a recarsi fuori residenza.

Art. 10.

Il presidente ha la direzione dell'amministrazione del l scito; tiene la corrispondenza; firma i mandati di pagamen in dipendenza dei bilanci preventivi approvati; cura l'esec

zione delle deliberazioni del consiglio amministrativo e delle disposizioni statutarie e regolamentari; pubblica gli avvisi di concorso alle pensioni; convoca le adunanze del consiglio e ne dirige le discussioni, ed insieme con i consiglieri firma i processi verbali delle adunanze. Previa artorizzazione del consiglio e, quando occorra, dell'autorità tutoria, stipula i contratti a nome dell'ente e lo rappresenta in giudizio.

Quando il presidente sia assente o impedito, ne fa le veci il consigliere da lui delegato.

I mandati di pagamento, oltre che dal presidente, saranno firmati dal segretario.

Borse di studio e loro conferimento.

Art. 11.

Delle pensioni, che ora sono in numero di sedici, quattro sono riservate a beneficio di giovani discendenti da Eusebia e Tarquinia Lassi, o, in loro mancanza, di giovani di Foligno; quattro a beneficio di giovani discendenti da Valentino Salterini da Colvalenza, o in loro mancanza, di giovani di Colvalenza, o, mancando anche questi, di giovani di Narni; quattro a beneficio di altrettanti giovani di Narni; e le restanti quattro sono conferite a giovani dell'Umbria.

Il numero delle pensioni spettanti indistintamente a giovani dell'Umbria potrà essere aumentato o diminuito, quando le condizioni del bilancio del lascito permettano l'aumento od impongano la riduzione.

La durata della pensione corrisponde a quella normale del rispettivo corso di studi pel quale fu accordata.

Art. 12.

Le borse di studio o pensioni sono ripartite in tre classi, e cioè:

1° di annue lire 700 per gli studenti di scuola tecnica e di ginnasio inferiore;

2° di annue lire 850 per gli studenti di ginnasio superiore, di liceo e d'istituto tecnico;

3° di annue lire 1000 per gli studenti di università e istituti superiori; e tutte nette dalla tassa di ricchezza mobile.

Art. 13.

Le pensioni vacanti sono conferite mediante concorso per titoli ai discendenti di Eusebia e Tarquinia Lassi e di Valentino Salterini da Colvalenza, e mediante concorso per esame in ogni altro caso.

A parità di merito viene data la precedenza al giovane della famiglia meno agiata.

Art. 14.

Nell'avviso di concorso sono indicati il numero e l'ammontare delle pensioni da conferire ed i requisiti necessari per l'ammissione al concorso.

In difetto di candidati, il concorso si ripete nell'anno successivo.

Art. 15.

Il concorso si apre possibilmente entro la seconda metà di luglio con avvisi a stampa, che si spediscono a tutti i comuni ed a tutte le direzioni degli istituti di istruzione secondaria e superiore della provincia.

Art. 16.

Il concorrente deve presentare, salve le aggiuntive disposizioni del regolamento, i seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di moralità;

3° stato di famiglia;

4° certificato delle condizioni economiche della famiglia;

5° attestato dell'agente delle tasse e della giunta municipale circa le somme che la famiglia paga per contribuzioni dirette ed indirette;

6° certificato comprovante che egli è iscritto o può inscriversi all'istituto, cui corrisponde per valore la borsa alla quale aspira;

7° gli altri documenti comprovanti il suo diritto a concorrere ad una delle borse del lascito Lassi.

Eccetto che per i discendenti da Eusebia e Tarquinia Lassi e da Valentino Salterini, è condizione rispettivamente necessaria per la ammissione al concorso per le pensioni l'essere nato nel comune di Foligno, o in Colvalenza, o nel comune di Narni, o genericamente nella provincia dell' Umbria, o l'essere figlio di padre nato in detti luoghi, o l'appartenere a famiglia da oltre dieci anni stabilita ne' detti luoghi.

Art. 17.

Il consiglio amministrativo esamina i documenti dei concorrenti; propone al Ministero il conferimento delle pensioni devolute per titoli ai discendenti da Eusebia e Tarquinia Lassi e da Valentino Salterini; e delibera sulle ammissioni la concorso per esami.

Il concorrente non ammesso al concorso, e che intenda di reclamare contro la deliberazione del consiglio amministrativo può ricorrere al consiglio provinciale scolastico dell'Umbria entro dieci giorni dalla notificazione della deliberazione predetta, ed infine al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento negativo del consiglio provinciale scolastico.

Il ricorso non sospende il procedimento del concorso, ma solo il conferimento della borsa.

Art. 18.

L'esame di concorso ha luogo innanzi ad una o più commissioni nominate dal consiglio amministrativo del lascito.

Ognuna di dette commissioni è composta di professori insegnanti negli istituti governativi o pareggiati della provincia, e indicati al consiglio amministrativo dal consiglio provinciale scolastico.

Il presidente del consiglio amministrativo, fatto lo spoglio delle domande di ammissione al concorso, rappresenta al consiglio provinciale scolastico i gruppi delle varie materie su cui i candidati dovranno sostenere l'esame.

Il consiglio scolastico provinciale in base a tali notizie, propone i membri delle commissioni esaminatrici, curando che di ciascuna commissione abbiano a far parte professori specialmente competenti e per le materie e pel grado degli studi; e designa fra i professori proposti il più idoneo a tenere la presidenza di ciascuna commissione.

Art. 19.

I giovani pensionati che attendono agli studi in un istituto di istruzione superiore devono:

1° iscriversi in ciascun anno a tutte le materie obbligatorie consigliate dalla facoltà o scuola per l'anno medesimo;

2° superare in fine di ciascun anno gli esami su tutte le materie predette.

Il giovane che manca alla prima condizione, decade subito dal beneficio della pensione. Parimenti ne decade, se venga riprovato in alcun esame, o non si presenti a sostenere tutti gli esami. Soltanto nel caso che uno non si presenti a tutti o ad alcuno degli esami per gravi ed eccezionalissimi comprovati motivi, potrà concedergli si la sospensione per un anno dal godimento della pensione.

I giovani pensionati che attendono agli studi in istituti di istruzione secondaria, devono presentarsi a tutti gli esami annuali e superarli. Chi di essi non si presenti nella sessione estiva, viene sospeso dal godimento della pensione fino alla sessione autunnale degli esami. Chi non si presenta nè alla sessione estiva nè alla sessione autunnale, e chi viene riprovato, decade dal beneficio della pensione. Soltanto nel caso di gravi ed eccezionalissimi comprovati motivi potrà concedersi a chi non siasi presentato agli esami in nessuna delle due sessioni la sospensione per un anno dal godimento della pensione.

La sospensione tra la sessione estiva e l'autunnale agli studenti secondari è inflitta dal consiglio amministrativo del lascito, che ne dà immediata notizia al Ministero.

La sospensione per un anno agli studenti universitari e secondari è pronunciata dal ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio amministrativo del lascito e sentito il parere del consiglio provinciale scolastico.

Il giovane sospeso per un anno dal godimento della pensione, può riottenerlo quando si metta in regola con gli esami nella sessione estiva immediatamente susseguente.

Il decadimento dal beneficio della pensione sia per gli studenti universitari sia per gli studenti secondari, è decretato dal ministro della pubblica istruzione, in seguito a rapporto del consiglio amministrativo del lascito.

Il pensionato decaduto dal beneficio della pensione non può più esservi riammesso.

Art. 20.

I pensionati devono attendere agli studi negli istituti di istruzione secondaria governativi o pareggiati, e negli istituti di istruzione superiore governativi o riconosciuti legalmente dallo Stato.

Il beneficio della pensione non si estende ai corsi di perfezionamento.

Art. 21.

Il beneficio della pensione dura fino al compimento degli studi superiori. Esso può sempre tuttavia essere sospeso o revocato dal ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio amministrativo del lascito, e sentito il parere del consiglio provinciale scolastico, quando il giovane pensionato se ne renda indegno per cattiva condotta o per negligenza abituale negli studi.

Gestione amministrativa.

Art. 22.

Per l'esatto adempimento delle operazioni indicate nel presente statuto, ed affinchè tutto risulti in ogni tempo da atti autentici e legali, l'amministrazione del lascito tiene un ufficio di segreteria, in cui è conservato l'archivio, ed in cui si dà esito a tutte le pratiche di corrispondenza e di amministrazione.

La presidenza del consiglio amministrativo regola il funzionamento dell'ufficio di segreteria. Il consiglio amministrativo nomina il personale del predetto ufficio; ne fissa le retribuzioni e lo stipendio, secondo un organico debitamente approvato.

Art. 23.

Tutti i capitali del patrimonio del lascito Lassi, convertiti in rendita nominativa dello Stato, devono essere depositati in un istituto di credito a scelta del consiglio amministrativo e con l'approvazione del ministro della pubblica istruzione.

Detto istituto funziona quindi da tesoriere del lascito, ed al medesimo devono pure versarsi tutte le rendite patrimoniali derivanti da censi, da canoni e da crediti fruttiferi, oltre che dal consolidato nominativo di cui sopra è parola.

Art. 24.

L'ammontare delle pensioni vacanti, e le somme derivanti da qualsiasi altra economia vengono incorporate nel patrimonio del lascito ed investite in rendita dello Stato.

Art. 25.

Uno speciale regolamento, che sarà tosto emanato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio amministrativo del lascito Lassi e sentito il parere del consiglio provinciale scolastico dell'Umbria, stabilirà le norme per la nomina dei consiglieri, per il procedimento degli esami e per quanto altro sarà suppletivamente riconosciuto necessario al retto funzionamento amministrativo dell'ente.

Art. 26.

Lo statuto del lascito Lassi portante la data del 20 settembre 1874, il regolamento per il concorso alle pensioni da conferirsi sul lascito predetto portante la data del 1° maggio 1875, e gli articoli 2,° 4° e 5° del regio decreto 21 ottobre 1873, n. 758 (parte supplementare), cessano dall'aver vigore per effetto del presente statuto.

Roma, il 1° maggio 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

CCXIX.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio di una tramvia elettrica da Tirano a Campocologno (confine svizzero).*

12 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 luglio 1902, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il Nostro decreto 23 maggio 1901 in virtù del quale venne accordata l'autorizzazione ad occupare, per l'impianto di una tramvia elettrica, il suolo della strada nazionale dello Stelvio nel tratto fra Tirano ed il confine italo-svizzero presso Campocologno, della lunghezza di metri 2720;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ditta Frotè e Westermann è autorizzata a costruire e ad esercitare una tramvia a trazione elettrica da Tirano a Campocologno (confine svizzero) lungo la strada nazionale numero 18, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare dell'ufficio del genio civile di Sondrio in data 18 aprile 1900 e di quelle contenute nel disciplinare accettato, dal rappresentante della summenzionata ditta, il 1° aprile 1902.

Art. 2.

La suddetta tramvia sarà costruita in conformità al progetto 15 gennaio 1900, firmato dalla ditta medesima, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 92. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Balenzano.

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione all'esercizio della tramvia a trazione elettrica da Tirano a Campocologno (confine italo-svizzero)

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La ditta Frotè e Westermann è autorizzata ad esercitare una tramvia elettrica lungo la strada nazionale n. 18 da Campocologno (confine italo-svizzero) a Tirano, concessa con regio decreto del 23 maggio 1901 subordinatamente all'annesso disciplinare redatto dall'ufficio del genio civile di Sondrio in data 18 aprile 1900.

Tale tramvia dovrà impiantarsi a tutte spese, rischio e pericolo della ditta, secondo il progetto presentato in data 15 gennaio 1900 e con osservanza delle prescrizioni suggerite dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 26 giugno 1900, n. 499, e del comitato superiore delle strade ferrate con parere 28 novembre 1901, n. 486.

Art. 2.

Osservanza delle leggi e regolamenti.

La ditta dovrà osservare le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900 e di ogni altra norma di

legge e regolamento ed ordinanze prefettizie che sieno o che possano andare in vigore in tutto il tempo in cui dura l'esercizio, oltre che alle condizioni e norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

Scartamento ed armamento della linea.

Il binario avrà lo scartamento di un metro. Sarà armato con rotaie Vignolle, lunghe 8 metri e aventi un peso di chilogrammi 20.600 al metro lineare. Ogni campata di binario sarà posata mediante piastelle su n. 9 traverse di larice lunghe metri 1.80 e di sezione 0.14 × 0.28.

Le traverse riposeranno sopra uno strato di ghiaia di metri 0.15 di spessore.

Art. 4.

Tratti in sede propria.

Nei tratti in sede propria la sede stradale sarà larga fra ciglio e ciglio almeno metri tre.

Le scarpate in rilevato avranno almeno la pendenza dell'uno e mezzo per uno di altezza a quelle in scavo dell'uno per uno, tranne il caso di scavo in roccia compatta ove si riconosce ammissibile una pendezza maggiore.

Art. 5.

Scambi.

Ove all'atto della costruzione della tramvia si riconoscesse necessario l'impianto di scambi di servizio, esso verrà ef-

fettuato all'infuori della sede stradale, salvo casi eccezionalissimi e nelle località ritenute opportune.

Prima di procedere all'impianto del binario di scambio la ditta concessionaria dovrà presentare all'approvazione del regio ispettore capo del circolo di Milano il relativo progetto, corredato dagli opportuni tipi e non potrà procedere ad alcun lavoro senza aver ottenuto l'approvazione stessa.

Con i binari di scambio non potrà, ad ogni modo, essere occupata la zona che deve lasciarsi libera al carreggio.

Art. 6.

Forza motrice.

La linea sarà esercitata a trazione elettrica a filo aereo con corrente continua alla tensione di 800 volts e con ritorno della corrente per le rotaie.

L'energia elettrica sarà fornita dall'impianto di Poschiavo che la ditta concessionaria eseguisce sul territorio svizzero.

La linea sarà costituita di una sola sezione alimentata direttamente all'estremo presso il confine italo-svizzero.

Il filo di servizio sarà di rame e sarà sospeso mediante fili trasversali attaccati ai pali di legno o metallici infissi sui margini della strada.

L'altezza del filo sul piano stradale sarà almeno di 6 metri.

Il filo avrà un doppio isolamento.

Per assicurare il regolare ritorno della corrente le rotaie successive saranno connesse elettricamente mediante giunti di rame. Di tratto in tratto saranno posti in opera dei fili trasversali di rame a collegamento delle due file di rotaie.

Art. 7.

Materiale mobile.

Il materiale mobile si comporrà di vetture automotrici per viaggiatori, di carri-merci-automotori e di carri merci di rimorchio.

La ditta concessionaria dovrà presentare all'approvazione del regio Governo i tipi di esecuzione delle tre suaccennate categorie di veicoli con particolari indicazioni di tutto l'arredamento elettrico e specialmente dei motori o degli argani di manovra e di sicurezza.

I veicoli saranno tutti muniti di freno a mano e di freno continuo e saranno provvisti di lampade elettriche per illuminazione e segnalamento.

Il materiale di primo impianto o che venisse costruito in seguito non potrà essere messo in circolazione sulla linea se non dopo regolare visita di collaudo da eseguirsi dal regio ispettorato generale delle strade ferrate (circolo di Milano).

Le vetture pei viaggiatori conterranno posti di 2ª e 3ª classe.

Art. 8.

Spese di sorveglianza.

Prima dell'apertura all'esercizio della tramvia saranno a carico dei concessionari tutte le spese di sorveglianza, quali le indennità dovute ai funzionari governativi per visita alla linea, al materiale e simili.

A tale effetto la ditta concessionaria deposita nella tesoreria provinciale di Sondrio la somma di lire 200.

Pel rimborso delle spese di sorveglianza dell'esercizio da erogarsi dallo Stato a norma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, la ditta concessionaria dovrà versare nella cassa dello Stato, a decorrere dalla data del decreto prefettizio di apertura all'esercizio della linea, l'annuo contributo *chilometrico* stabilito all'art. 52 del regolamento in esecuzione alla legge stessa, in lire 12 (L. 12.00).

Art. 9.

Prescrizioni per le linee telegrafiche.

Nella posa del filo di servizio e in genere per quanto riguarda gl'impianti elettrici, la ditta concessionaria dovrà attenersi strettamente alle prescrizioni che saranno impartite nei riguardi delle linee telegrafiche della regia amministrazione dei telegrafi, con la quale la ditta concessionaria dovrà prendere preventivi accordi.

Art. 10.

Comunicazioni telefoniche.

A' sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1896 si impianterà un'apposita linea telefonica per le comunicazioni di servizio.

Art. 11.

Autorizzazione all'esercizio.

L'esercizio della tramvia non si potrà intraprendere se non dopo l'autorizzazione datane dal prefetto mediante decreto, dopo eseguito il collaudo di tutti i lavori e del materiale mobile per parte della commissione di cui agli articoli 11 e 12 del vigente regolamento.

Art. 12.

Personale.

La ditta concessionaria è obbligata a mantenere personale sufficiente e idoneo per il servizio dei treni e la sorveglianza della linea.

Gli agenti destinati a condurre i treni dovranno riportare speciale autorizzazione da parte del regio ispettorato generale delle strade ferrate (circolo di Milano).

Art. 13.

Durata dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione dell'esercizio, come quella della concessione del suolo stradale, sarà di 60 anni e comincerà a decorrere dalla data del regio decreto di autorizzazione all'esercizio della tramvia.

Art. 14.

Domicilio legale e rappresentanza.

La ditta concessionaria stabilisce il suo domicilio legale in Sondrio presso il signor Vitali ing. Enrico col quale gli uffici governativi potranno comunicare per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea.

Sondrio, 1° aprile 1902.

Per accettazione:

Ing. CARLO PFAENDLER
legale rappresentante della ditta FROTÉ-WESTERMANN
come da procura speciale in data 26 marzo, numero di repertorio 178.

CCXX.

REGIO DECRETO *che modifica lo statuto organico del consorzio Cadorino (Belluno).*

19 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1902, n. 168)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del consorzio Cadorino, approvato con regio decreto 14 giugno 1900, n. CLXXXVII;

Veduta la legge comunale ed il relativo regolamento;

Sentito il parere del consiglio di Stato, la cui motivazione s'intende qui integralmente riportata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono eliminate le parole « a cui verrà sottoposto per l'approvazione il presente statuto » contenute nell'art. 17 dello statuto del consorzio Cadorino approvato col regio decreto suddetto, il quale, nel resto, rimane in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 94. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

CCXXI.

Regio Decreto *per l'istituzione del servizio economico suburbano per i viaggiatori di III[a] classe tra Roma e Anzio-Nettuno.*

22 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1902, n. 168)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, per l'esercizio economico su linee comprese fra le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia;

Vista la proposta presentata dalla società delle ferrovie del Mediterraneo con la nota n. 2182 A. C. del 23 aprile 1902 per la continuazione dell'esperimento di servizio economico suburbano fra Roma e Ladispoli e la istituzione di analogo servizio fra Roma-Anzio e Nettuno, durante la stagione balneare, con modalità speciali di esercizio e con tariffe ridotte;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1901, n. CCXVI (parte supplementare);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al servizio economico suburbano fra Roma e Ladispoli di cui il Nostro decreto n. CCXVI (parte supple-

mentare), del 7 luglio 1901 è istituito altro analogo servizio fra Roma-Anzio e Nettuno con biglietti di abbonamento per viaggiatori di terza classe.

Art. 2.

Ai trasporti effettuati in base a quest'ultimo servizio economico, limitatamente al percorso sulla tratta Roma-Cecchina della rete Mediterranea. sarà applicata la sopratassa « Istituti di previdenza nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 9 giugno 1901, n. 220, nonchè l'imposta erariale del 2 per cento, ferma restando la misura normale dell'imposta erariale per il percorso sulle secondarie Romane e della tassa di bollo dei biglietti di abbonamento per tutto il percorso.

Art. 3.

La disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 101. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.
Carcano.
di Broglio.
G. Baccelli.
Ottolenghi.

CCXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1902, n. 168)

Col quale è data facoltà al comune di Ortona di applicare nel triennio 1902–904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 95.

CCXXIII.

Regio Decreto *che autorizza l'accademia di belle arti di Firenze di accettare i lasciti Ussi.*

26 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1902, n. 168)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, relativo al procedimento da tenersi dai corpi morali per ottenere l'autorizzazione di accettare donazioni tra vivi o lasciti;

Veduta la domanda della presidenza dell'accademia di belle arti in Firenze, al fine di essere autorizzata ad accettare i legali fattile dall'illustre pittore Stefano Ussi;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'accademia delle belle arti in Firenze è autorizzata ad accettare i lasciti disposti a suo favore dal pittore Stefano

Ussi con testamento 28 maggio 1900, rogato in Firenze dal notaro Sestino Sestini, registrato a Firenze il 19 luglio 1901, n. 243 del registro 207 e con testamento segreto 30 maggio 1900 pubblicato dal predetto notaro Sestini il 15 luglio 1901, registrato in Firenze il 19 luglio 1901 al n. 243 del registro 207.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 96. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

CCXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 29 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1902, n. 168)

Che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da imporsi attorno la batteria S. Bartolomeo della piazza di Spezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Ottolenghi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 97.

CCXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 5 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà e cassa di risparmio Tommasini, diviso nelle sezioni di Ceccano, Ceprano e Piperno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 104.

CCXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

Col quale viene modificato l'art. 15 dello statuto della fondazione « Michelangelo Caetani di Sermoneta » per la

lettura di Dante a Firenze, approvato col reale decreto 8 novembre 1901, n. CCCLXII, che erige in ente morale la fondazione stessa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* NASI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 103.

CCXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

Che come corpo morale la società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio » con sede in Torino, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 106.

CCXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

Col quale è data facoltà al comune di Carpegna di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa sul bestiame in base

alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 9 dicembre 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 108.

CCXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MAGGIO 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 luglio 1902, n. 171)

Con cui l'asilo infantile di Mezzana Superiore in Arsago viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 109.

CCXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 luglio 1902, n. 171)

Col quale lo scopo dello spedale dei Pellegrini in Cantiano è trasformato in quello di destinare lire 50 in sussidi ai viandanti inabili al lavoro e sprovvisti di qualsiasi mezzo di assistenza ed il rimanente nel sussidiare i poveri malati del comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 110.

CCXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 luglio 1902, n. 175)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Ascoli Piceno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 113.

CCXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 luglio 1902, n. 175)

Col quale è data facoltà al comune di Carpegna di applicare nel triennio 1902-1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 114.

CCXXXIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Alessandria.*

12 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° agosto 1902, n. 179)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 29 luglio 1898, n. CCXL (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Alessandria;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Alessandria, in data 15 aprile 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Alessandria sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regio decreto 29 luglio 1898, n. CCXL (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 116. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

TABELLA

delle Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti della provincia di Alessandria.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	**Acqui**	Acqui, Alice Bel Colle, Bistagno, Bruno, Bubbio, Carentino, Carpeneto, Cartosio, Cassinasco, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Bormida, Castel Rocchero, Cavatore, Cessole, Cremolino, Denice, Fontanile, Grognardo, Loazzolo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Molare, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montalto Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Vesime, Visone.
2	**Alessandria**	Alessandria, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Cassine, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Masio, Oviglio.
3	**Arquata Scrivia**	Arquata Scrivia.
4	**Asti**	Asti, Aramengo, Azzano Tanaro, Bagnasco d'Asti, Baldichieri, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Castagnole Lanze, Castell'Alfero, Castellero, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Castiglione d'Asti, Cellarengo, Cerreto d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Dusino, Ferrere, Frinco, Isola d'Asti, Maretto, Marmorito, Monale, Mongardino, Montafia,

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
		Montechiaro d'Asti, Moransengo, Passerano, Piea, Piovà, Portacomaro, Revigliasco di Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Marzanotto, San Michele d'Asti, San Paolo della Valle, Scurzolengo, Serravalle d'Asti, Sessant, Settime, Soglio, Solbrito, Tigliole, Tomengo, Valfenera, Viale, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo.
5	**Bassignana**	Bassignana, Alluvioni, Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone.
6	**Canelli**	Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto.
7	**Casale Monferrato** . . .	Casale Monferrato, Balzola, Borgo S. Martino, Bozzole, Cellamonte, Frassineto Po, Morano Po, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Ticineto, Treville, Valmacca, Villanova Monferrato.
8	**Castellazzo Bormida** . .	Castellazzo Bormida, Casal Cermelli.
9	**Castelnuovo d'Asti** . . .	Castelnuovo, d'Asti, Albugnano, Berzano di S. Pietro, Buttiglierà d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d'Asti, Primelio Schierano.
10	**Castelnuovo Scrivia** . .	Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti.
11	**Felizzano**	Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero.
12	**Gabiano**	Gabiano, Cerrina, Mombello Monferrato, Moncestino, Montalero, Odalengo Grande, Rosingo, Serralunga di Crea, Solonghello, Varengo, Villamiroglio.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
13	**Gavi**	Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, San Cristoforo, Voltaggio.
14	**Mombercelli**	Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.
15	**Moncalvo**	Moncalvo, Alfiaco Natta, Calliano, Castelletto Merli, Castelverde, Cereseto, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Grazzano, Montiglio, Murisengo, Odalengo Piccolo, Penango, Ponzano Monferrato, Rinco, Salabue, Sala Monferrato, Scandeluzza, Tonco, Villadeati.
16	**Montemagno**	Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi.
17	**Nizza Monferrato** . . .	Nizza Monferrato, Bergamasco, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Belbo, Vaglio Serra.
18	**Novi Ligure**	Novi Ligure, Albera Ligure, Basaluzzo, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega, Francavilla Bisio, Mongiardino Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Tassarolo.
19	**Occimiano**	Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia.
20	**Ovada**	Ovada, Belforte Monferrato, Casaleggio, Boiro, Castelletto d'Orba, Lerma, Montaldeo, Mornese, Silvano d'Orba, Tagliolo.
21	**Pontestura**	Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti.
22	**Sale**	Sale, Guazzora, Isola S. Antonio, Piovera.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
23	**S. Damiano d'Asti** . . .	San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, San Martino Alfieri, Vaglierano.
24	**S. Salvatore Monferrato.**	San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.
25	**S. Sebastiano Curone** . .	S. Sebastiano Curone, Brignano Curone, Dernice, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto.
26	**Serravalle Scrivia** . . .	Serravalle Scrivia, Borghetto Borbera, Castel de' Ratti, Grondona, Molo Borbera, Stazzano, Torre de' Ratti, Vignole Borbera.
27	**Sezzè**.	Sezzè, Castelspina, Predosa.
28	**Tortona**.	Tortona, Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Casasco, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Garbagna, Pontecurone, Sarezzano, Sorli, Vargo, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpeglino.
29	**Valenza**	Valenza, Pecetto di Valenza, Villabella.
30	**Vignale**	Vignale, Altavilla Monferrato, Camagna, Casorzo, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Olivola, Ottiglio.
31	**Villalvernia**	Villalvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto.
32	**Volpedo**	Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCXXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1902, n. 178)

Col quale in base alla legge 29 dicembre 1901, n. 543, si provvede alla determinazione dei confini ed al riparto delle attività e passività fra i due comuni di Mercurago e Dormelletto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 117.

CCXXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1902, n. 91)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Spilamberto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 115.

CCXXXVI.

Regio Decreto *portante variazioni del canone daziario rispettivamente dovuto dai comuni di Seveso e Barlassina.*

3 *luglio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 309, per effetto della quale la frazione di Barlassina venne separata dal comune di Seveso è ricostituita in comune a sè;

Ritenuto che tra le rappresentanze del comune di Seveso e del nuovo comune di Barlassina, come risulta dalle rispettive deliberazioni consigliari 6 aprile e 2 febbraio 1902, si è addivenuto di mutuo accordo alla ripartizione del canone consolidato in lire 2,497.27, lasciando impregiudicati i diritti dello Stato;

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1900, n. 302, che approva l'elenco generale dei canoni del dazio consumo dovuti allo Stato pel quinquennio 1901-1905;

Visto l'art. 201 del regolamento generale 27 febbraio 1898, n. 84;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario dovuto allo Stato per il quinquennio 1901-1905 dal comune di Seveso, è diminuito di annue lire seicentocinquanta, e queste sono assegnate al nuovo comune di Barlassina.

Il canone del comune di Seveso resta così determinato in annue lire milleottocentoquarantasette e centesimi ventisette (L. 1,847.27), e in annue lire seicentocinquanta (L. 650) quello dovuto dal comune di Barlassina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 120. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

CCXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Giugno 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

Con cui l'asilo infantile Domenico Valentini di Canino (Roma) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 121.

CCXXXVIII.

REGIO DECRETO *che accorda al consorzio d'irrigazione Vasi Quadretto di Torchiera e Cailone in Pontevico provincia di Brescia la facoltà di riscuotere il contribato dei soci coi privilegi fiscali.*

19 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 20 febbraio 1902 del consorzio irriguo Vasi Quadretto di Torchiera e Cailone in Pontevico, provincia di Brescia, per ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Veduto l'atto di costituzione del consorzio in data 25 maggio 1896, a rogito del notaio Bertazzoli dott. avv. Angelo;

Veduti lo statuto, il regolamento e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione 4 maggio 1902 dell'assemblea generale dei soci, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto ed al regolamento, suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Veduta la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione Vasi Quadretto di Torchiera e Cailone in Pontevico, provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 125. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

Col quale il monte di pietà di Bovolone (Verona) è trasformato in istituzione pubblica di beneficenza elemosiniera avente per iscopo di sussidiare i poveri a domicilio ed è conservato a carico della medesima l'obbligo di provvedere all'adempimento dell'onere dotalizio dipendente dal legato Terzi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 127.

CCXL.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Forlì ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.*

10 *luglio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 29 giugno 1899, n. 224 (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Forlì, in data 27 novembre 1901;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Forlì è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

Art. 2.

Alla tassa camerale sono soggetti i commercianti e gli industriali inscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile per la categoria *B*, esclusi i contribuenti compresi nei seguenti gruppi:

a) l'intero gruppo II;

b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III, e la specie 7ª dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2ª del gruppo V, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale, e la specie 6ª dello stesso gruppo V, in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI;

e) l'intero gruppo VIII;

f) la specie 3ª del gruppo XVIII, in quanto non si tratti di appalto.

Sono parimenti soggetti alla tassa camerale i contribuenti inscritti nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile al gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª della categoria *C*, ad eccezione degli interpreti e dei corrieri.

Art. 3.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda della importanza dei loro redditi imponibili quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339. Sono perciò esenti dalla detta tassa i redditi netti di categoria *B*, inferiori alle lire 533.40 e quelli di categoria *C*, inferiori alle lire 640.10.

Art. 4.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito iscritto a ruolo. Entro questo limite ed in base al fabbisogno annuale, risultante dal bilancio camerale, la camera sottoporrà alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 6.

Il regio decreto 29 giugno 1899, n. 224 (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrata alla Corte dei conti addì 21 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 123. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'imposizione e la riscossione della tassa a favore della camera di commercio di Forlì

Art. 1.

Alla tassa camerale sono soggetti nella misura stabilita dal regio decreto che approva il presente regolamento i commercianti e gli industriali inscritti nella categoria *B* dei ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, esclusi i contribuenti, compresi nei seguenti gruppi:

a) l'intero gruppo II;

b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III e la specie 7ª dello stesso gruppo III in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2ª del gruppo V in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale e la specie 6ª dello stesso gruppo V in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizio di rivendita dei generi di privativa;

d) le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI;

e) l'intero gruppo VIII;

f) la specie 3ª del gruppo XVIII in quanto non si tratti di appalti.

Sono parimenti soggetti alla tassa camerale i contribuenti di categoria *C* inscritti nel gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª, ad eccezione degli interpreti e dei corrieri.

Art. 2.

A spese della camera e per cura degli agenti delle imposte dirette della circoscrizione di essa saranno compilate le ma-

tricole od elenchi, divisi per comune, di tutti gli esercenti arti, industrie o commercio soggetti all'imposta di ricchezza mobile, coll'indicazione del genere di commercio o industria esercitata e del rispettivo reddito netto delle categorie *B* e *C* stato accertato in conformità della legge.

Gli elenchi o matricole di cui nel presente articolo saranno autenticati dagli agenti delle imposte.

Art. 3.

Gli istituti di credito, le società ferroviarie, le compagnie di assicurazioni, siano nazionali od estere, gli imprenditori ed in genere tutti gli individui, le società, gli istituti od enti qualsiansi, che esercitano il commercio o l'industria nella circoscrizione della camera di commercio di Forlì, e ad un tempo in quella di altra od altre camere, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali od anche semplici rappresentanti od agenzie, sono tenuti al pagamento della tassa camerale in base ai redditi attribuiti agli stabilimenti, all'esercizio, alle succursali, ecc., che essi tengono nel distretto.

Tali redditi potranno essere dichiarati annualmente dalle società o ditte, o saranno accertati d'ufficio o richiesti agli agenti delle imposte ove venne fatta la dichiarazione principale e complessiva, e in base ai rendiconti annuali pubblicati dalle società rispettive.

Art. 4.

Accertati i redditi, la camera delibererà l'aliquota da imporsi per ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione di cui al precedente articolo sarà immediatamente trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero l'aliquota percentuale, la camera compilerà i ruoli delle tasse in base all'aliquota approvata.

Tali ruoli dovranno contenere:

a) il numero d'ordine;

b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli della imposta di ricchezza mobile;

c) il nome e cognome o ditta del contribuente;

d) la qualità e il luogo d'esercizio;

e) il reddito imponibile tassato a ruolo;

f) la somma di tassa annua da pagarsi;

g) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

Così compilati, i ruoli saranno trasmessi al prefetto della provincia per la loro approvazione e quindi spediti ai rispettivi comuni per essere pubblicati per otto giorni consecutivi.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta mediante manifesto affisso al pubblico, col quale si inviteranno i contribuenti a prendere visione del ruolo della tassa camerale negli uffici comunali della provincia. La pubblicazione dei ruoli costituisce i contribuenti legalmente tenuti al pagamento della tassa.

Art. 8.

I contribuenti possono presentare reclamo in carta bollata ai termini di legge alla camera di commercio non più tardi del 20° giorno dalla data della pubblicazione dei ruoli.

I reclami presentati dopo tale termine non saranno ricevuti.

Art. 9.

Le decisioni della camera sui reclami saranno notificate ai reclamanti non più tardi di giorni dieci dalla loro data.

Art. 10.

Il reclamo in corso non sospende l'obbligo del pagamento della tassa camerale, qualora non potesse essere risoluto prima dell'epoca della riscossione della tassa. In tali casi ove il reclamo venga accolto favorevolmente, si farà luogo al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 11.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza che perciò abbia da sospendersi la esecuzione dei ruoli, di ricorrere al tribunale contro la formazione dei ruoli e per la percezione dei diritti non dovuti ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Se i ricorsi vengono risoluti favorevolmente, si farà luogo dalla camera al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 12.

Risoluti i reclami insorti, ed eseguite le corrispondenti rettifiche, i ruoli esecutivi saranno rimessi agli esattori comunali per la riscossione delle rispettive partite.

La consegna sarà fatta dal sindaco del rispettivo comune con analogo verbale, un esemplare del quale sarà spedito alla camera di commercio.

Art. 13.

L'esattore dovrà trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale saranno indicati il numero del rispettivo articolo di ruolo della tassa camerale e l'ammontare della tassa annuale da pagarsi.

Art. 14.

L'esazione della tassa sarà fatta in una sola rata, nell'epoca che dalla camera verrà stabilita, avendo cura che la scadenza coincida con una delle scadenze stabilite per il pagamento delle imposte dirette.

Art. 15.

Il carico degli esattori è costituito dall'ammontare dei ruoli consegnati ai medesimi per la riscossione.

Art. 16.

L'esazione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principi e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle imposte erariali e relative sovraimposte e ciò a tenore dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680, e delle disposizioni contemplate nei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie.

Art. 17.

Gli esattori comunali verseranno poi nel termine stabilito dall'art. 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), cioè

entro dodici giorni dalla scadenza, nella cassa che verrà indicata dalla camera, l'ammontare della tassa loro data in riscossione, dedotto però l'aggio ad essi spettante nella misura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

In caso di ritardo al versamento l'esattore è assoggettato alla multa de 4 °[o sulla somma non versata in tempo.

Art. 18.

Per le quote riconosciute inesigibili la camera provvederà a rimborsare l'esattore, dietro presentazione di regolare domanda corredata del processo verbale di pignoramento negativo vidimato dal sindaco.

Art. 19.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti stabiliti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCXLI.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 agosto 1902, n. 188)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Velletri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 138.

CCXLII.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio e trazione elettrica di una linea tramviaria nella città di Genova.*

25 luglio 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1902, n. 192)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società dei tramways orientali di Genova è autorizzata sin d'ora ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria

fra piazza Tommaseo e Sturla, per S. Francesco d'Albaro, che dovrà impiantarsi sulla strada nuova da piazza Tommaseo a S. Francesco d'Albaro.

Sinchè tale nuovo tronco non sia costruito e sistemato regolarmente, è facoltizzata la società medesima a valersi della strada esistente fra i detti punti alle condizioni stabilite dal comune e dal prefetto di Genova nel decreto di provvisorio esercizio.

Art. 2.

La tramvia sarà costruita a scartamento ridotto, di m. 1,00, secondo i progetti presentati il 17 maggio 1901, compilati dagli ingegneri Augusto Kuntz e cav. uff. Luigi Mignacco, visti, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e sarà soggetta all'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè delle condizioni contenute nel relativo disciplinare 30 maggio 1902, firmato e accettato dai suddetti signori Augusto Kuntz e Luigi Mignacco, nelle rispettive loro qualità di amministratore delegato e di procuratore della società Unione italiana tramways elettrici in Genova.

Art. 3.

Per le spese di sorveglianza governativa all'esercizio tanto della tramvia provvisoria quanto della linea definitiva la società corrisponderà all'erario dello Stato la tassa di lire dodici all'anno per chilometro, con decorrenza dalla data dell'apertura all'esercizio regolarmente autorizzata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 142. BERETTA.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. BALENZANO.

Repertorio N. 814.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

al foglio disciplinare delle condizioni da osservarsi dalla Società Unione italiana Tramways Elettrici, per l'autorizzazione all'esercizio della tramvia definitiva a trazione elettrica fra piazza Tommaseo e Sturla per S. Francesco d'Albaro in Genova e della tramvia provvisoria a trazione elettrica fra detta piazza e S. Francesco d'Albaro.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentodue ed alli 30 del mese di maggio in una sala della prefettura;

Si premette:

Il regio ispettorato generale delle strade ferrate, con lettera 10 marzo 1902, n. 594 div. 2ª, ha dichiarato alla prefettura di Genova, essere disposto ad autorizzare la Società Unione Italiana Tramways Elettrici di questa città, ad esercitare la tramvia definitiva a trazione elettrica fra piazza Tommaseo e Sturla per San Francesco d'Albaro in Genova e la tramvia provvisoria a trazione elettrica fra detta piazza e San Francesco d'Albaro, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nello schema di disciplinare che si trascrivono in appresso:

Egli è perciò che dinanzi all'illustrissimo sig. cav. uff. avvocato Giovanni Facciolati, consigliere delegato pel prefetto, assistito da me avv. Pietro Appiani, segretario delegato ai contratti ed alla presenza dei sigg. Lorè Giuseppe di Raffaele e Pesaloro Luigi del fu Ferdinando testimoni aventi i

requisiti di legge, sono comparsi i sigg. ing. Augusto Kuntz del fu Federico e cav. uff. ing. Luigi Mignacco fu Michele entrambi domiciliati in questa città, il primo nella sua qualità di amministratore delegato, ed il secondo di procuratore della Società Unione Italiana Tramways Elettrici in Genova, come da estratto dell'art. 18 dello statuto sociale, e dall'estratto della deliberazione del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 1899, che per copia autentica si uniscono al presente per farne parte integrante, i quali comparenti nella predetta loro qualità, in adempimento delle disposizioni contenute nella nota del regio ispettorato generale delle strade ferrate, hanno dichiarato a nome, per conto e nell'interesse della società di accettare come accettano tutte le condizioni seguenti:

Art. 1.

L'autorizzazione ha per oggetto la linea tramviaria definitiva a trazione elettrica fra piazza Tommaseo e Sturla passando per San Francesco d'Albaro in Genova e la linea tramviaria provvisoria pure a trazione elettrica fra detta piazza e San Francesco d'Albaro, e s'intende fatta sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giuno 1900, n. 306, nonchè di ogni altra norma di legge o regolamento che sia o possa andare in vigore in tutto il tempo della durata dell'autorizzazione e delle condizioni e norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'autorizzazione dell'esercizio della linea definitiva avrà la durata di anni quaranta dalla data della consegna della zona stradale da parte della amministrazione comunale e potrà

essere rinnovata alla scadenza del termine ove l'ente proprietario della strada, dia il suo consenso.

L'autorizzazione dell'esercizio del tronco provvisorio s'intende limitato al periodo di tempo occorrente per l'esecuzione da parte dell'amministrazione comunale di Genova dei lavori di sistemazione della sede stradale relativa al tronco definitivo e sotto l'osservanza da parte della concessionaria di tutte le disposizioni che verranno al riguardo stabilite dal regio ispettore capo del circolo di Genova.

Siffatta autorizzazione si riterrà senz'altro decaduta se nel periodo di anni tre, a partire dalla data di apertura all'esercizio del tronco provvisorio, non saranno ultimati i lavori d'impianto definitivo.

Art. 3.

L'impianto delle due linee tramviarie si farà in massima secondo le modalità risultanti dai progetti in data 17 maggio 1901 a firma degli ingegneri Kuntz e Mignacco per la Società dei tramways orientali di Genova ritenuto amministrabile dal consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 12 settembre 1901, n. 577.

Non saranno ammesse curve con raggio inferiore ai 20 metri nè pendenze maggiori dei 7.30 per cento nella tramvia definitiva e del 7.36 nella tramvia provvisoria. — Fra due curve a flèsso contrario sarà sempre interposto un rettilineo che al minimo dovrà essere di metri 3 di lunghezza.

Art. 4.

Lo scartamento delle due linee sarà di metri 1 e saranno armate con ruotaie del tipo Phoenix n. 14 B, collocate direttamente sul terreno senza traverse collegandole sole fra loro con tiranti trasversali in ferro. Nei tratti ove si percor-

reranno strade lastricate, il pavimento sarà ricostruito dopo la posa del binario collo stesso materiale e colle stesse modalità. Le ruotaie saranno poste a perfetto livello del piano delle strade stesse, in modo che non si abbia dopo la posa della linea il più piccolo risalto o avallamento in corrispondenza delle ruotaie o dei dadi che le fiancheggiano e se l'uno o l'altro di questi inconvenienti tendesse a manifestarsi, la società dovrà porvi immediatamente riparo.

La posa del binario si attuerà poi come per la tramvia elettrica Genova-Nervi, colla quale viene ad essere in contatto ai due estremi Piazza Tommaseo e Sturla e come per la tramvia Piazza De Ferrari, Piazza Tommaseo della quale è il prolungamento.

Art. 5.

La fornitura e trasmissione dell'energia elettrica si farà con filo aereo e ritorno della corrente per le rotaie uniformandosi al sistema adottato nelle succitate linee che si allegano alle linee tramviarie da costruirsi fra Piazza Tommaseo e Sturla.

La posa dei fili conduttori aerei dovrà farsi secondo le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, e secondo le indicazioni riportate nelle singole sezioni trasversali del progetto. I pali e le mensole di sostegno dovranno inoltre essere foggiate e piazzate secondo le disposizioni che l'amministrazione comunale credesse di fare. Per la continuità delle ruotaie, quali conduttori di ritorno, esse saranno collegate fra loro alle testate con raccordi di filo di rame ed occorrendo dovranno essere collocati conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.

L'isolamento del filò di servizio dalla terra sarà sempre doppio. Nei punti dove il filo di servizio passa sotto i fili telefonici o telegrafici sarà disposta apposita rete metallica atta ad impedire che, in causa di rottura dei fili, questi vengano a contatto coi conduttori della corrente per la trazione elettrica.

Art. 6.

Le vetture corrisponderanno al tipo in servizio sulle altre linee della società alle quali si allaccia la nuova linea. Avranno lo scartamento di metri 1.80 fra gli assi e metri 1 fra le ruote e la loro larghezza massima non potrà superare i due metri.

La società potrà sempre sia prima d'iniziare l'esercizio che in corso di esso sottoporre alla approvazione governativa quegli altri tipi di vetture o quelle modifiche alle attuali che credesse. Però ogni vettura nuova o che sia stata modificata non potrà essere messa in circolazione se non dopo collaudata dal regio ispettorato delle ferrovie.

Ogni vettura oltre al regolatore elettrico dovrà esser munita di due potenti freni, di cui uno agente sui cerchioni delle ruote e l'altro direttamente sulle rotaie. Tali freni saranno manovrabili dalle due piattaforme della vettura.

Le vetture saranno anche munite di casse a sabbia con apparecchio completo per evitare il pattinaggio delle ruote.

Per l'illuminazione delle vetture potranno utilizzarsi delle lampade elettriche, ma oltre a queste ogni vettura dovrà avere sulle due piattaforme un fanale visibile tanto dall'interno che dall'esterno della vettura.

Ciascuna vettura sarà affidata ad un conduttore meccanico e ad un fattorino o bigliettario.

Il conduttore prenderà posto sulla piattaforma anteriore, sulla quale sarà vietato l'accesso al pubblico. Egli dovrà

avere a portata di mano i manubri dei due freni per potersene valere ad ogni evenienza.

I segnali che pel servizio delle vetture saranno da scambiarsi fra conduttore e fattorino e quelli che il conduttore deve fare per annunziare al pubblico il sopraggiungere della vettura stessa, saranno stabiliti dal regio ispettore capo del circolo di Genova su proposta della società.

I conduttori dovranno essere muniti di speciale autorizzazione del suddetto ispettore capo, il quale la rilascerà dopo essersi accertato della sufficiente capacità dei concorrenti in seguito ad esame a cui questi dovranno sottostare.

La costruzione, manutenzione ed esercizio delle vetture saranno sottoposte per quanto riguarda la pubblica sicurezza alla sorveglianza dell'autorità governativa.

Art. 7.

La metà almeno del nuovo personale tecnico e di segreteria che il concessionario dovrà assumere per il servizio della tramvia, proverrà dagli impiegati straordinarî ed avventizi alle costruzioni di conto dello Stato licenziati (ingegneri, aiutanti, disegnatori, impiegati d'ordine), ed almeno 1[3 dei posti pei servizi non tecnici nè di segreteria, sarà riservato agli ex sotto ufficiali dell'esercito.

Art. 8.

La società è responsabile direttamente dell'operato, della condotta e della capacità dei propri agenti senza alcuna eccezione.

Art. 9.

Al Ministero spetterà la facoltà di modificare o di aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio, re-

stando obbligata la concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quelli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e della industria in materia di trazione elettrica.

Art. 10.

Una copia di tutti i disegni che fanno parte dei progetti e di tutte le modificazioni che in seguito potranno venire approvate dovrà esser comunicata al regio ispettore capo del circolo di Genova.

Art. 11.

Tutte le spese inerenti all'atto di concessione sono a carico della società concessionaria.

Per gli effetti di quale atto i sigg. ingegnere Kuntz Augusto e cav. uff. ing. Luigi Mignacco nella rispettiva loro qualità eleggono domicilio in questa città, Via Bobbio n. 28 sede sociale.

E perchè ciò consti si è redatto il presente atto di sottomissione del quale ho dato lettura alla presenza e chiara intelligenza di tutti quali sopra che meco in conferma si sottoscrivono.

Firmati:

AUGUSTO KUNTZ *in detta qualità*.
LUIGI MIGNACCO, *id*.
GIOVANNI FACCIOLATI.

LORÈ GIUSEPPE, *teste*.
PESALORO LUIGI, *id*.

PIETRO APPIANI, *segretario delegato*.

CCXLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 GIUGNO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1902, n. 191)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Perugia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 146.

CCXLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1902, n. 191)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Acireale — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 147.

CCXLV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Con cui l'asilo infantile fratelli Massa, in Levone, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto or-

ganico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 149.

CCXLVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale si trasforma l'albergo dei pellegrini di Francavilla Sicilia in opera pia elemosiniera avente lo scopo di erogare sussidi ai malati poveri a domicilio e si concentra detto ente nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 153.

CCXLVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale si trasforma la quarta parte dell'opera pia Giuseppe Antonio Fassina di Vercelli, avente lo scopo di cele-

brazione di messe, nella costituzione di « Piazze di fondazione Fassina », nell'ospizio dei poveri, con l'obbligo di provvedere ogni anno alla celebrazione di una messa solenne commemorativa a suffragio dell'anima del fondatore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 154.

CCXLVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Con cui l'ospedale Annoni di Capriano, frazione di Briosco, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902
Reg. 4. Atti del Governo a f. 155.

CCXLIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Con cui l'asilo infantile « Donna Ernestina » nella frazione Bracchio di Mergozzo (Novara) viene eretto in ente

morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 156.

CCL.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Con cui l'ospedale dei bambini « Umberto I » in Brescia viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 157.

CCLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale l'opera pia « Cassa dei poveri ed eredità Luca Lo Valvo » è, per la sola parte destinata alla pubblica beneficenza, concentrata nella congregazione di carità di Trapani, e della quota concentrata la parte devoluta a favore delle moniali povere dell'orfanotrofio viene trasformata allo

scopo di provvedere di indumenti le orfane povere dell'orfanotrofio femminile del luogo, amministrato dalla congregazione di carità medesima. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 150.

CCLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale si trasforma l'opera pia Capparanta Antonio a favore dell'ospedale civico di Salemi (Trapani). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 151.

CCLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale la compagnia di Santa Barbara in Naro è trasformata a favore del locale ospedale di San Rocco. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 152.

CCLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Cortemaggiore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 2.

CCLV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sassello. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 8.

CCLVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Col quale si modifica il precedente regio decreto 25 maggio 1899 che trasformava il patrimonio dell'ospizio dei ca-

tecumeni di Pinerolo a favore del locale ricovero di mendicità, escludendo dalla trasformazione alcuni determinati beni. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 5.

CCLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1902, n. 195)

Con cui l'ospedale di S. Ambrogio in Dego viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 3.

CCLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

Col quale il patrimonio della confraternita della Pace di Nicosia è trasformato a favore dell'ospedale del luogo — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 4.

CCLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

Col quale l'opera pia denominata « Fondo Bicocchi » è eretta in ente morale e concentrata nella congregazione di carità di Pomarance (Pisa). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 6.

CCLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

Col quale l'ospedale Sammito di Ragusa (Siracusa) è eretto in ente morale con la dotazione assegnata dai corpi locali, escluse le rendite di otto opere pie dotalizie, e sotto la temporanea amministrazione della congregazione di carità ed a favore del pio istituto viene trasformata la metà delle rendite dell'opera pia « Messa dell'alba. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 7.

CCLXI.

Regio Decreto *che costituisce in ente morale il collegio degli agrimensori e agronomi di Roma e provincia e ne approva lo statuto organico.*

22 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del collegio degli agrimensori e agronomi di Roma e provincia per ottenere l'erezione in ente morale;

Udito l'avviso favorevole del consiglio di Stato;

Ritenute le condizioni favorevoli in cui trovasi moralmente e finanziariamente detto collegio;

Veduto lo statuto del collegio medesimo, che ne determina gli scopi;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio degli agrimensori e agronomi di Roma e provincia è costituito in ente morale e ne è approvato lo sta-

tuto annesso al presente decreto, votato dal collegio nell'assemblea 28 aprile 1901, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 11. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

STATUTO

del collegio degli agrimensori ed agronomi di Roma e provincia

---

Capitolo I.

Costituzione, titolo e scopo dell'associazione.

Art. 1.

È costituita in Roma un'associazione col titolo di Collegio degli agrimensori ed agronomi di Roma e provincia.

Art. 2.

Scopo del collegio è:

1° di promuovere lo sviluppo dell'ingegneria rurale conformemente alle leggi dello Stato ed al progresso della scienza;

2° di contribuire al progresso delle scienze e delle arti applicate all'agricoltura e alle industrie affini;

3° di cooperare con tutti i mezzi che saranno a sua disposizione alla colonizzazione delle terre incolte, specialmente dell'Agro Romano;

4° di tutelare gli interessi morali e materiali della propria classe;

5° di risolvere i quesiti in materia professionale e di carattere generale agricolo, specialmente per quanto riguarda le consuetudini locali;

6° di liquidare le specifiche professionali;

7° di tenere conferenze sull'incremento dell'istruzione agraria nella nostra provincia.

Art. 3.

I membri dell'associazione sono distinti in tre categorie: soci fondatori, soci contribuenti, soci onorari.

Art. 4.

Possono essere fondatori e contribuenti coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrimensore o di perito agronomo, o titoli legali equivalenti.

Sono soci fondatori coloro che nell'atto dell'iscrizione si obbligano di versare la somma di lire sessanta nel periodo di anni 3 oltre la quota annua sociale.

Sono soci contribuenti coloro che si obbligano di pagare annualmente la quota sociale.

Art. 5.

Potranno essere nominati soci onorari o col titolo che il collegio crederà loro attribuire, coloro che per considerazioni speciali contribuiranno al decoro ed al benessere dell'associazione.

Art. 6.

Chi abbia commesso azione disonorante non potrà in alcun modo far parte del collegio.

Capitolo II.

Ammissione dei soci — Diritti e doveri dei medesimi.

Art. 7.

Per essere ammessi al collegio come soci fondatori e contribuenti occorre farne domanda per iscritto al presidente, firmata da due soci, corredandola dei titoli di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Tale domanda sarà rimessa al consiglio d'ordine di amministrazione che, esaminati i documenti, la esporrà nella sala sociale; trascorsi 15 giorni, se non è stata fatta alcuna opposizione, il consiglio stesso delibera a scrutinio segreto sull'ammissione dei candidati.

Per essere ammesso, il candidato deve riportare tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 9.

Dietro domanda scritta e motivata di quattro soci effettivi, dopo l'affissione dei nomi dei candidati, l'ammissione di questi verrà portata all'assemblea.

Data comunicazione dal consiglio della validità dei titoli del candidato, l'assemblea voterà a scrutinio segreto.

Art. 10.

I soci onorari saranno ammessi dall'assemblea, dietro proposta del consiglio, e dovranno riportare 4|5 dei voti degli intervenuti.

Art. 11.

Le variazioni che avvengono nel collegio per le ammissioni, riammissioni e dimissioni dei suoi membri, verranno comunicate alla prima adunanza tenuta dai soci per qualsiasi titolo, dopo avvenuta la variazione.

Art. 12.

Il contributo dei soci effettivi sarà stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria, ed è pagabile anticipatamente ogni trimestre, semestre od anno. I nuovi soci ammessi prima della metà dell'anno in corso pagheranno la intera annata: se sono ammessi dopo pagheranno solo la metà.

Art. 13.

L'obbligo del socio effettivo dura tre anni; qualora non venga dato avviso per iscritto alla presidenza nel dicembre ultimo del triennio s'intende rinnovato l'obbligo per un anno.

Art. 14.

Chiunque venga meno agli obblighi suddetti, non pagando il contributo di un anno, non sarà più invitato alle adunanze e gli sarà sospeso l'invio del bollettino. Se dopo ciò non si metterà in regola, sarà cancellato dall'albo dei soci e il suo nome rimarrà scritto per sei mesi nel quadro dei morosi esposto nella sala del collegio, salvo sempre i diritti della società stessa.

Art. 15.

I soci effettivi intervengono alle assemblee generali, alle quali possono essere invitati anche i soci onorari, quando il consiglio dell'ordine lo ritenga utile.

Tutti i membri dell'associazione hanno libero accesso al locale della società e alla biblioteca, e riceveranno un esemplare del bollettino degli atti del collegio.

Art. 16.

I soci effettivi hanno diritto di fare nel loro interesse, almeno due inserzioni ogni anno nel bollettino degli atti del collegio, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Capitolo III.

Rappresentanza ed amministrazione.

Art. 17.

Il collegio è retto da un consiglio dell'ordine di amministrazione composto di soci effettivi.

L'assemblea elegge separatamente il presidente, quindi dieci consiglieri effettivi, tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il consiglio dell'ordine elegge nel suo seno:

un vice presidente;

un segretario-archivista;

un vice segretario;

un cassiere-economo.

Art. 18.

I membri del consiglio durano due anni nel loro ufficio, finienti col 31 dicembre. Saranno rinnovati per metà ogni anno, cominciando dal principio del secondo anno, mediante estrazione a sorte per la prima volta ed in seguito scadranno per anzianità. Gli uscenti di carica possono essere riconfermati.

Art. 19.

Sarà ritenuto come dimissionario quel membro del consiglio che, senza giustificazione data per iscritto alla presidenza, manchi per tre volte consecutive alle sedute di esse.

Art. 20.

Il presidente convoca per iscritto e presiede le adunanze; provvede all'osservanza dello statuto e alla esecuzione delle deliberazioni sociali; firma tutte le pratiche, i mandati di pagamento e gli atti sociali.

In sua assenza viene sostituito dal vice presidente.

Art. 21.

Il consiglio dell'ordine dell'amministrazione propone i regolamenti che debbonsi approvare alla assemblea, delibera sull'ammissione dei soci a norma degli articoli 8 e 9; provvede a tutti gli atti di amministrazione e di rappresentanza; propone il bilancio annuale; prende iniziativa di tutto quanto tende a raggiungere lo scopo dell'associazione; studia le proposte d'iniziativa propria e dei soci, che possono essere portate all'assemblea di cui forma l'ordine del giorno.

Art. 22.

Il consiglio dell'ordine d'amministrazione si raduna ordinariamente alla fine di ogni bimestre; straordinariamente secondo il bisogno, per iniziativa del presidente o di tre consiglieri che ne facciano domanda, o dei sindaci.

Saranno valide le deliberazioni del consiglio se vi interverrà la maggioranza assoluta di esso.

In seconda convocazione saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti e il voto del presidente dirime la parità.

Art. 23.

Tutte le cariche sono gratuite.

Sarà all'occasione nominato uno stipendiato per esigere i contributi e per essere di aiuto all'ufficio di segreteria.

Art. 24.

Il segretario redige i verbali delle adunanze, disimpegna tutti gli uffici di cancelleria, firma col presidente tutti gli atti sociali, meno la corrispondenza.

Il vice segretario coadiuva il segretario nelle sue incombenze e lo sostituisce in sua assenza anche con la firma degli atti sociali.

Art. 25.

Il cassiere-economo custodisce il patrimonio sociale, incassa le entrate della società, ed eseguisce il pagamento dei mandati firmati dal presidente.

Art. 26.

I sindaci possono intervenire alla riunione del consiglio con voti consultivi e debbono avere conoscenza di tutto ciò che riguarda l'amministrazione; possono convocare l'assemblea ed il consiglio.

Capitolo IV.

Assemblee.

Art. 27.

Le assemblee si distinguono in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è composta dei soci effettivi. In questa assemblea si tratterranno solo questioni amministrative e finanziarie relative alla gestione sociale.

Essa sarà convocata nel mese di gennaio di ogni anno e tratterà principalmente i seguenti oggetti:

1° Nomina delle cariche sociali;

2° Conto consuntivo dell'anno precedente;

3° Rendiconto morale della gestione relativa all'anno precedente;

4° Preventivo dell'anno in corso;

5° Gli altri oggetti di ordinaria amministrazione richiedenti il voto dell'assemblea.

Art. 28.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal consiglio d'amministrazione, dai sindaci, da un terzo dei soci, e tratteranno: l'ammissione dei soci, giusta quanto dispone l'art. 9; le riforme statutarie, giusta l'art. 30; la discussione di regolamenti e trattazione di questioni professionali e finanziarie e di tutto ciò che è compreso nello scopo dell'associazione.

Art. 29.

Le deliberazioni delle assemblee saranno prese a maggioranza di voti e sono valide in prima convocazione quando all'adunanza intervenga un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora alcuno dei soci non potesse intervenire personalmente alle adunanze, sarà in facoltà di farsi rappresentare nella votazione da altro socio, mediante regolare delegazione per iscritto da presentarsi al presidente prima della votazione.

Ogni socio non potrà avere più di una delegazione.

I soci assenti hanno anche facoltà d'inviare al presidente in buste chiuse il loro parere su argomenti posti all'ordine del giorno, come pure separate schede per l'elezione del presidente, consiglieri e sindaci.

Capitolo V.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Quando il quarto dei soci proponesse modificazioni allo statuto, queste saranno presentate al consiglio che sentiti i proponenti e prese le sue deliberazioni, convocherà l'assemblea straordinaria entro due mesi dalla presentazione, dando cognizione delle proposte almeno 20 giorni prima.

Le deliberazioni di questa adunanza non saranno valide se non vi interverranno il quarto dei soci.

Art. 31.

Con le modalità dell'art. 30 potrà essere proposto e discusso lo scioglimento della società.

La deliberazione non sarà valida se non sarà presa alla maggioranza di due terzi dei soci effettivi.

Se lo scioglimento venisse approvato, l'assemblea generale deciderà l'impiego del patrimonio sociale.

Art. 32.

L'associazione subingredisce collettivamente nei diritti di tutti i soci che per qualsiasi motivo cessassero di farne parte.

rt. 33.A

Al fine di agevolare gli scopi dell'associazione sono istituite varie commissioni speciali permanenti nominate dal consiglio dell'ordine dell'amministrazione.

Dette commissioni dovranno prima di dare corso alle loro deliberazioni sottoporle alle approvazioni del consiglio dell'ordine.

Art. 34.

Il consiglio dell'ordine può parimenti essere convocato come consiglio di disciplina per giudicare la condotta professionale o morale di un socio dietro domanda di altro socio, o di estranei.

Art. 35.

La società ha un locale di sua residenza, munito di biblioteca a disposizione di tutti i soci.

Le entrate sociali saranno principalmente impiegate nelle spese di amministrazione, nell'acquisto di libri o periodici relativi alla professione e nella pubblicazione del bollettino degli atti del consiglio.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCLXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

Col quale si sono trasformate la confraternita del SS. Sangue di Cristo e l'opera pia Centorbi salvo per quest'ultima lo adempimento di un legato di maritagggio, in Mazzara del Vallo a favore dei poveri inabili al lavoro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 9.

CCLXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1902, n. 196)

Col quale il comune di Pisa è autorizzato a riscuotere, alla immissione delle bevande alcooliche in fusti nella cinta daziaria, un dazio addizionale in misura superiore al cinquanta per cento di quello governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 10.

CCLXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 7 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto 1902, n. 198)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Castelletto d'Orba. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 17.

CCLXV.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Chieti.*

21 *luglio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 agosto 1902, n. 196)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 29 maggio 1898, n. 164 (parte supplementare), che stabilisce la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Chieti;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Chieti, in data 10 maggio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Chieti sono stabilite secondo l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regio decreto 29 maggio 1898, n. 164 (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 18. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

TABELLA

della circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Chieti.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	**Atessa**	Atessa, Casalanguida, Tornareccio.
2	**Bomba**	Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana. .
3	**Borrello**.	Borrello, Fallo, Gamberale, Pizzoferrato, Quadri.
4	**Caramanico**	Caramanico, Roccacaramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella.
5	**Carpineto Sinello** . . .	Carpineto Sinello.
6	**Carunchio**.	Carunchio.
7	**Casalbordino**	Casalbordino, Paglieta, Pollutri, Scerni, Villalfonsina.
8	**Casoli**	Altino, Casoli, Palombara.
9	**Castiglione M. Marino** .	Castelguidone, Castiglione M. Marino, Fraine, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo.
10	**Celenza sul Trigno**. . .	Celenza sul Trigno, Torrebruna, Tufillo.
11	**Chieti**	Chieti, Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casaleincontrada, Fara F. Petri, Ripateatina, S. Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
12	**Fossacesia**	Fossacesia, Rocca S. Giovanni.
13	**Gissi**	Furci, Gissi, Guilmi.
14	**Guardiagrele**	Filetto, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, S. Martino sulla Marrucina, S. Eusanio del Sangro.
15	**Lama dei Peligni** . . .	Civitella M. Raimondo, Fara S. Martino, Lama de' Peligni, Taranto Peligna.
16	**Lanciano**	Castelfrentano, Lanciano, Mozzagrogna, S. Maria Imbaro.
17	**Manoppello**	Lettomanoppello, Manoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani.
18	**Orsogna**	Orsogna
19	**Ortona a Mare**	Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Miglianico, Ortona a Mare, Tollo, Villarielli.
20	**Palena**	Colledimacine, Lettopalena, Palena.
21	**Palmoli**	Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Liscia, Palmoli, S. Buono.
22	**Pescara**	Francavilla al Mare, Pescara.
23	**S. Valentino**	Abbateggio, Roccamorice, S. Valentino.
24	**S. Vito Chietino**	Frisa, S. Vito Chietino, Treglio
25	**Tocco Casauria**	Bolognano, Musellaro, Tocco Casauria.
26	**Torino di Sangro** . . .	Torino di Sangro.

N. d'ordine	SEDE delle Sezioni	COMUNI componenti ciascuna Sezione
27	**Torricella Peligna** . . .	Buonanotte, Fallascosa, Gessopalena, Montenerodomo, Pennadomo, Roccascalegna, Torricella Peligna.
28	**Vasto**	Cupello, Monteodorisio, S. Salvo, Vasto.
29	**Villa S. Maria**	Civitaluparella, Montelapiana, Roio del Sangro, Rosello, Villa S. Maria

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCLXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Maranola di applicare nel triennio 1902-904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 21 febbraio 1902. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 24.

CCLXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Baschi di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 19 settembre 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 26.

CCLXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Casalnuovo Monterotaro di applicare nel biennio 1902-1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 60 (sessanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 29.

CCLXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Brescia, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze delli 8 marzo e 14 giugno 1902, in sostituzione del regolamento approvato col reale decreto 25 luglio 1899, n. CXXXVIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 30.

CCLXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Lucca deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze delli 17 ottobre 1901, 5 febbraio, 2 e 30 giugno 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 20 ottobre 1894, n. CCCCXVI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 31.

CCLXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Bitritto di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 33.

CCLXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n 201)

Col quale è data facoltà al comune di Savoca di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consigliare del 25 gennaio 1902. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f 25.

CCLXXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Palo del Colle di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 27.

CCLXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Locorotondo di applicare nel triennio 1902-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 180 (centottanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 28.

CCLXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1902, n. 201)

Col quale è data facoltà al comune di Rutigliano di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 70 (settanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 32.

CCLXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1902, n. 202)

Che autorizza la cassa di risparmio di Milano a prorogare di 10 anni il termine per la vendita di due immobili

da essa posseduti, denominati: l'uno Caselle, posto in provincia di Mantova, e l'altro Mornico, situato in provincia di Bergamo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 37.

CCLXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1902, n. 202)

Col quale le rendite destinate agli oneri di culto gravanti l'opera pia di S. Giacomo di Cerreto di Spoleto (Perugia) sono trasformate a scopo di beneficenza elemosiniera. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 36.

CCLXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 settembre 1902, n. 207).

Con cui l'asilo infantile di Cantalupo (Alessandria) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 40.

CCLXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 4 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 settembre 1902, n. 207)

Con cui il legato Luigi Pissavini viene eretto in ente morale, concentrato nella congregazione di carità di Mortara e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 agosto 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 42.

CCLXXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Chiavari. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 49.

CCLXXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

Col quale è data facoltà al comune di Tramutola di applicare nel biennio 1902–903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 48.

CCLXXXII.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti il collegio di probi-viri di Firenze per le industrie del legno.*

2 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI, col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Firenze, tra cui uno per la industria del legno e della paglia, con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio di probi-viri per le industrie del legno e della paglia, con sede in Firenze, è aumentato di dieci componenti,

cinque industriali e cinque operai, di guisa che il numero complessivo dei probi-viri del collegio da dieci è portato a venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 51. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.
F COCCO-ORTU.

CCLXXXIII.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti del collegio di probi-viri di Firenze per le industrie della carta.*

2 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1902, n. 208)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, e visto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Firenze, tra i quali uno per le industrie della carta e poligrafica, con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio di probi-viri per le industrie della carta e poligrafica, con sede in Firenze, è aumentato di sei componenti;

tre industriali e tre operai, di guisa che il numero complessivo dei probi-viri del collegio da dieci è portato a sedici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 52. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.
F. Cocco-Ortu.

CCLXXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 4 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

Con cui l'orfanotrofio femminile Maiocchi in Fontanella viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 46.

CCLXXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 4 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

Con cui l'asilo infantile di Montalto Dora (Torino) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 47.

CCLXXXVI.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti del collegio di probi-viri di Firenze per le industrie dei trasporti.*

11 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1902, n. 208)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, e visto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI, col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Firenze, tra i quali uno per la industria dei trasporti con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio di probi-viri per le industrie dei trasporti, con sede in Firenze, è aumentato di sei componenti tre industriali

e tre operai di guisa che il numero complessivo dei probi-
viri del collegio da dieci è portato a sedici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 50. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. BACCELLI.
F. COCCO-ORTU.

CCLXXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 settembre 1902, n. 209)

Col quale è data facoltà al comune di Arpino di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 56.

CCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 settembre 1902, n. 209)

Col quale è data facoltà al comune di Arpino di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame con limiti massimi superiori del doppio a quelli normali. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 57.

CCLXXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 settembre 1902, n. 209)

Col quale è data facoltà al comune di Acerenza di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 58.

CCXC.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1902, n. 210)

Che toglie le servitù militari attorno al già magazzino da polveri in Val Caprina (Terni) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Ottolenghi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 60.

CCXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1902, n. 210)

Col quale il monte frumentario di Novara di Sicilia è trasformato in cassa di prestanze agrarie e questa è concen-

trata nella locale congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 64.

CCXCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1902, n. 210)

Con cui l'opera pia Rinaldi, nel comune di Petritoli (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 65.

CCXCIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1902, n. 210)

Con cui l'ospedale di Cividate al Piano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 63.

CCXCIV.

Regio Decreto *che accorda al consorzio d'irrigazione del Vezzeno in Carpaneto, provincia di Piacenza la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

21 *luglio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 settembre 1902, n. 212)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 6 marzo 1902 del consorzio irriguo del Vezzeno in comune di Carpaneto, provincia di Piacenza, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 29 gennaio 1902, a rogito del notaio dott. Giuseppe Faustini;

Visto lo statuto e gli atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 14 giugno 1902, con la quale sono state apportate allo statuto le modificazioni suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione denominato consorzio del Vezzeno con sede nel comune di Carpaneto, provincia di Piacenza, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 66. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCXCV.

REGIO DECRETO *che approva la tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio ed arti di Livorno.*

21 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 settembre 1902, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione 2 aprile 1902 della camera di commercio ed arti di Livorno;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La camera di commercio ed arti di Livorno ha facoltà di riscuotere sui certificati da essa emessi e sugli altri atti indicati nella unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente, i diritti contenuti nella tariffa suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 78. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Baccelli.

TARIFFA

dei diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio ed arti di Livorno

1. Per le copie di deliberazioni od altri atti della camera e delle sue commissioni, o documenti conservati in archivio, fino a quattro facciate - diritto fisso	L.	5
Se la redazione eccede quattro facciate, per ogni facciata in più	»	1
2. Per ogni certificato, eccezione fatta per quelli di che al n. 3	»	2
Se la redazione eccede quattro facciate, per ogni facciata in più	»	1
3. Per i certificati destinati all'incasso di somme presso le tesorerie od altri uffici pubblici	»	1
4. Legalizzazioni di firme - per ogni firma	»	1
5. Per ogni attestazione di affissione delle circolari dei commercianti alle stanze dei pubblici pagamenti	»	1
6. Certificati di solventezza dei mallevadori agli effetti del dazio consumo	»	5
7. Conferma annuale o biennale dei certificati di che al n. 6	»	1

8. Per la visione di un atto o documento della camera richiesta dai non commercianti. . . . L. 1

9. Nessun diritto verrà percetto per i certificati rilasciati al solo scopo della esenzione d'imposta di che al n. 7. art. 22 del regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per quelli concernenti operazioni elettorali e per certificati d'origine.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCXCVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Gualtieri Sicaminò. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 77.

CCXCVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Piazza Armerina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 79.

CCXCVIII.

Regio Decreto *che dichiara di pubblica utilità la espropriazione dell'ex palazzo ducale in Gubbio e di una parte del terreno ortivo adiacente.*

18 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che l'ex palazzo ducale di Gubbio, edificio di massima importanza monumentale male potrebbe conservarsi rimanendo in mano degli attuali proprietari;

Vista la domanda presentata dal prefetto dell'Umbria, nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione, affinchè sia dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione del detto palazzo;

Visto che tale domanda fu pubblicata nei modi prescritti dagli articoli 3, 4 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visti gli articoli 83 e 84 della predetta legge 25 giugno 1865;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata di pubblica utilità, a favore dello Stato, rappresentato dal Ministero della pubblica istruzione, l'espropriazione del palazzo ex ducale di Gubbio e di una parte del terreno ortivo adiacente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 76. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CCXCIX.

REGIO DECRETO *che autorizza la regia insigne accademia di S. Luca in Roma ad accettare i legati Müller e Azzurri.*

18 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, su la capacità dei corpi morali di acquistare;

Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, relativo al procedimento da tenersi dai corpi morali per ottenere l'autorizzazione ad accettare donazioni o lasciti;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'accademia di S. Luca in Roma, affinchè l'accademia sia autorizzata ad accettare legati in suo favore disposti dal prof. Gustavo Müller e dal prof. Francesco Azzurri;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La regia insigne accademia romana di S. Luca è autorizzata ad accettare i legati in suo favore disposti dal professore Gustavo Müller, con testamento in data 15 agosto 1898, pubblicato a rogito del notaio dottor Girolamo Buttaoni il 10 giugno 1901, registrato in Roma addì 17 giugno 1901 al n. 6646 del registro 266 atti pubblici, e dal professore Francesco Azzurri, con testamento olografo, depositato per rogito dal predetto notaio Girolamo Buttaoni, in data 10 luglio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 80. Pacini.
Luogo del Sigillo. **V. Il Guardasigilli** F. COCCO-ORTU.

NASI.

CCC.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Con cui l' « Opera pia Umberto I » di Casatenuovo (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 70.

CCCI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale l'opera pia degli esercizi spirituali in Racconigi è trasformata a favore del locale regio ospedale di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 72.

CCCII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Con cui l'« Ospedale infermi Lolli » viene eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Riolo (Ravenna). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 73.

CCCIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale l'opera pia Don Giulio Fornara è eretta in ente morale ed è concentrata nella congregazione di carità di Soriso (Novara). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 74.

CCCIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale l'opera pia di culto: « Confidenza Giannopoli » amministrata dal real monte della venerazione del SS. Sa-

cramento in Napoli è trasformato a favore dell' « Orfanotrofio Principe Umberto » di Salerno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 75.

CCCV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale è data facoltà al comune di Calice al Cornoviglio di applicare nel biennio 1902-903 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 6 ottobre 1901. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 81.

CCCVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale è data facoltà al comune di Preci di applicare nell'anno 1902 la tassa sulle capre col limite massimo di lire 2. 05 (due e centesimi cinque) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 83.

CCCVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale è data facoltà al comune di Tuglie di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 84.

CCCVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1902, n. 215)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trapani deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 23 aprile e del 16 luglio 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 16 agosto 1900, n. CCXXXVIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 85.

CCCIX.

REGIO DECRETO *che porta a ventuno il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Novara.*

26 *giugno* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1902, n. 319)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 25 marzo 1900, n. XCIV (parte supplementare);

Vista la deliberazicne della camera di commercio ed arti di Novara, in data 14 aprile 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Novara, è di 21.

L'art. 2 del regio decreto 25 marzo 1900, n. XCIV (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 95. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1902, n. 220)

Che approva lo statuto del monte di pietà Marco da Montegallo, sedente in Arcevia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 87.

CCCXI.

REGIO DECRETO *che porta da undici a quindici il numero dei consiglieri componenti la camera di commercio ed arti di Aquila.*

2 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1902, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Aquila in data 23 maggio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei consiglieri componenti la camera di commercio ed arti di Aquila è portato da undici a quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 88. Pacini.
***Luogo del Sigillo.* V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Baccelli.

CCCXII.

Regio Decreto *che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Aquila.*

2 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1902, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1900, n. CCCXXXIX (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Aquila, in data 23 maggio 1902;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogata la tabella approvata col regio decreto 11 ottobre 1900, n. CCCXXXIX (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 89. Pacini.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Baccelli.

TABELLA

della circoscrizione camerale approvata dalla camera di commercio ed arti dell'Aquila con deliberazione del 23 maggio 1902.

N. d'ordine	SEDE di ciascuna sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	**Aquila**	Aquila, Bagno, Camarda, Fossa, Lucoli, Ocre, Paganica, Roio Piano, Sassa, Scoppito, Torr imparte, Pizzoli, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Preturo.
2	**Montereale**	Montereale, Campotosto, Capitignano, Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Leonessa, Posta.
3	**S. Demetrio nei Vestini.**	S. Demetrio nei Vestini, Fontecchio, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, S. Eusanio Forconese, S. Pio delle Camere, S. Stefano di Sessano, Tione, Acciano, Castel di Jeri, Castel Vecchio Subequo, Fagnano Alto, Goriano Siculi, Molina Aterno, Villa S. Angelo, Secinaro, Gagliano Aterno, Barisciano.
4	**Rocca di Mezzo**.	Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ovindoli.
5	**Capestrano**.	Capestrano, Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Caporciano, Collepietro, Navelli, Ofena.
6	**Avezzano**.	Avezzano, Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civitantino, Civitella Roveto, Luco nei Marsi, Magliano, Massa d'Albe, Morino, S. Vincenzo, Trasacco.
7	**Celano**	Celano, Cerchio, Aielli.
8	**Taglicozzo**	Tagliacozzo, Cappadocia, Carsoli, Pereto, Sante Marie, Scurcola.
9	**Castel di Sangro**	Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Villetta Barrea.

N. d'ordine	SEDE di ciascuna sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna sezione
10	**Pescasseroli**	Pescasseroli, Opi, Villavallelonga.
11	**Popoli**	Popoli, Bussi, Pentima, Roccacasale, Vittorito.
12	**Solmona**	Solmona, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pratola Peligna, Pacentro, Campo di Giove, Pettorano, Prezza, Raiano, Roccapia, Villalago.
13	**Cittaducale**.	Cittaducale, Cantalice, Castel S. Angelo, Lugnano.
14	**Antrodoco**	Antrodoco, Borgovelino, Micigliano.
15	**Borgocollefegato**	Borgocollefegato, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto.
16	**Pescina**.	Pescina, Collarmele, Ortona dei Marsi, Gioia dei Marsi, Ortucchio, Lecce nei Marsi, Bisegna, Collelongo, Cocullo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCXIII.

REGIO DECRETO *che approva la tabella della circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ascoli Piceno.*

2 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1902, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i regi decreti 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), e 11 settembre 1892, n. 650;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Ascoli Piceno in data 12 luglio 1901;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ascoli Piceno è stabilita giusta l'annessa tabella vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati i regi decreti 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), e 11 settembre 1892, n. 650.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 90. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

TABELLA

della circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ascoli Piceno.

SEZIONE	COMUNI ascritti a ciascuna sezione
1ª *Sezione* Ascoli Piceno.	Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca del Fluvione, Venarotta.
	Arquata del Tronto, Acquasanta e Montegallo.
2ª *Sezione* S. Benedetto del Tronto. . .	S. Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monsanpolo del Tronto, Monteprandone.
3ª *Sezione* Offida	Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Spinetoli.
4ª *Sezione* Amandola	Amandola, Comunanza, Montefortino, Montemonaco.
5ª *Sezione* Montalto Marche	Montalto Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1902, n. 220)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cuneo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 93.

CCCXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1902, n. 220)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Mercatello. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 94.

CCCXVI.

Regio Decreto *che istituisce una camera di commercio ed arti in Benevento.*

11 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 settembre 1902, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1874, n. 1782;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Benevento in data 25 settembre 1900, del consiglio comunale di Benevento in data 16 febbraio 1900, della deputazione provinciale di Caserta in data 10 luglio 1902, e del consiglio comunale di Caserta in data 17 luglio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Benevento una camera di commercio ed arti con giurisdizione sulla provincia di Benevento.

Art. 2.

La camera di commercio ed arti di Caserta avrà giurisdizione sulla provincia di Terra di Lavoro.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto verrà determinato il numero dei consiglieri e la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 91. Pacini.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.

G. Baccelli.

CCCXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1902, n. 220)

Col quale è data facoltà al comune di Cassano Murge di applicare nel biennio 1902-903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 92.

CCCXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1902, n. 220)

Con cui l'asilo infantile I. G. Cuniberti di Porto S. Stefano (Monteargentano) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1902.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 99.

CCCXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 settembre 1902, n. 224)

Col quale il monte Clanevich Wodopich, per la parte che spetta alla città di Ancona, è trasformato:

1° per distribuire sussidi dotali di lire 2,660 ciascuno a favore di fanciulle anconitane appartenenti a famiglie nobili decadute;

2° per mantenere fanciulle povere di Ancona con preferenza a quelle appartenenti a famiglie nobili decadute in qualche istituto di educazione col reddito ricavabile dalla capitalizzazione di metà delle rendite nette del monte non erogate fino ad ora e colla capitalizzazione dei sussidi dotali che non potessero in avvenire essere erogati per mancanza di fanciulle aventi i requisiti per conseguire la dote. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 1.

CCCXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 settembre 1902, n. 224)

Con cui l'« Ospizio di mendicità Conte Carlo Busi » in Casalmaggiore viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 6.

CCCXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 6 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1902, n. 225)

Con cui il nome del comune di Tagliolo (provincia di Alessandria) è mutato in quello di Tagliolo Monferrato — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 13.

CCCXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 6 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1902, n. 225)

Con cui il « Rifugio Re Carlo Alberto » in Luserna San Giovanni viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 15.

CCCXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 6 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1902, n. 225)

Col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della caserma alpina in Dronero. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* OTTOLENGHI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 18.

CCCXXIV.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Firenze.*

11 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 29 settembre 1900, n. CCLXXXVI (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Firenze, in data 2 giugno 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Firenze, sono stabilite secondo l'unita tabella vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regio decreto 29 settembre 1900, numero CCLXXXVI (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 30. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

TABELLA

delle Sezioni elettorali della Camera di Commercio ed arti di Firenze.

N. d'ordine	SEDE della Sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	Firenze I.	Firenze (destra dell'Arno) Fiesole.
2	Firenze II.	Firenze (sinistra dell'Arno) Bagno a Ripoli.
3	Bagno di Romagna. . .	Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto.
4	Barberino di Mugello. .	Barberino di Mugello.
5	Borgo S. Lorenzo . . .	Borgo S. Lorenzo, Vicchio.
6	Brozzi	Brozzi.
7	Campi Bisenzio. . . .	Campi Bisenzio, Calenzano.
8	Capraia e Limite . . .	Capraia e Limite.
9	Carmignano	Carmignano.
10	Castelfiorentino	Castelfiorentino.
11	Castelfranco di Sotto. .	Castelfranco di Sotto.
12	Certaldo	Certaldo.
13	Dicomano	Dicomano, Londa, S. Godenzo.
14	Dovadola	Dovadola, Terra del Sole e Castrocaro.
15	Empoli	Empoli, Vinci, Montespertoli.
16	Figline Valdarno. . . .	Figline Valdarno.
17	Firenzuola	Firenzuola.
18	Fucecchio.	Fucecchio, Cerreto Guidi.
19	Galluzzo	Galluzzo.
20	Greve	Greve.
21	Incisa Valdarno	Incisa Valdarno.

N. d'ordine	SEDE della Sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna Sezione
22	Lastra a Signa.	Lastra a Signa, Casellina e Torri.
23	Marradi.	Marradi, Palazzuolo di Romagna.
24	Modigliana	Modigliana, Tredozio.
25	Montaione.	Montaione.
26	Montelupo Fiorentino. .	Montelupo Fiorentino.
27	Pistoia	Pistoia, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Serravalle Pistoiese.
28	Pontassieve	Pontassieve, Pelago.
29	Prato in Toscana . . .	Prato in Toscana, Cantagallo, Montemurlo, Vernio.
30	Reggello (Cancelli) . . .	Reggello.
31	Rignano sull'Arno . . .	Rignano sull'Arno.
32	Rocca S. Casciano. . .	Rocca S. Casciauo, Galcata, Portico, Premilcuore, Santa Sofia.
33	S. Casciano Val di Pesa .	S. Casciano Val di Pesa, Barberino Elsa, Tavarnelle.
34	S. Croce sull'Arno . . .	S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte.
35	S. Marcello Pistoiese. .	S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Sambuca, Piteglio.
36	S. Miniato	S. Miniato, Montopoli Valdarno.
37	Signa.	Signa.
38	Scarperia	Scarperia, S. Piero a Sieve.
39	Sesto Fiorentino. . . .	Sesto Fiorentino.
40	Tizzana	Tizzana.
41	Vaglia	Vaglia.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCXXV.

Regio Decreto *che autorizza la società delle scuole tecniche professionali di Campiglia Cervo ad accettare il legato Jacazio.*

25 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il regio decreto in data 2 agosto 1863, n. DCCCLXIX col quale la società delle scuole tecniche professionali in Campiglia Cervo, venne eretta in ente morale;

Ritenuto che con testamento pubblico del 29 marzo 1900, registrato in Torino il 31 dicembre 1901 al n. 2952, il cav. Giuseppe Jacazio fu Vincenzo da S. Paolo Cervo disponeva un legato di lire mille a favore della società delle scuole tecniche predette;

Vista la domanda del presidente della società predetta.

Vista la dichiarazione del signor Vincenzo Jacazio erede testamentario del predetto cav. Giuseppe Jacazio;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società delle scuole tecniche professionali in Campiglia Cervo è autorizzata ad accettare il legato di lire mille disposto in suo favore dal defunto cav. Giuseppe Jacazio con testamento del 29 marzo 1900

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 29. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di Cremona di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 22.

CCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di Nemi di applicare nel biennio 1902-903 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 4 (quattro) per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 25.

CCCXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di Pettinengo di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 26.

CCCXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di San Sepolcro di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 27.

CCCXXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Forlì

deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze delli 11 aprile e del 25 luglio 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 3 luglio 1892, n. CCCCLX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 23.

CCCXXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 6 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1902, n. 226)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Verona deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze delli 21 febbraio, 4 aprile e 18 luglio 1902, in sostituzione del regolamento approvato col reale decreto 12 giugno 1897, n. CXXVII — *Firmato* VITTORIO EMANUELE *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 28.

CCCXXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 ottobre 1902, n. 230)

Col quale è data facoltà al comune di Gallicchio di applicare nel triennio 1902-904 la tassa di famiglia col limite

massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 32.

CCCXXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 ottobre 1902, n. 230)

Col quale è data facoltà al comune di Massa Marittima di applicare nel 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 33.

CCCXXXIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 ottobre 1902, n. 230)

Col quale: si erige in ente morale l'opera pia dotalizia De Carlo in Vernole e si approva lo statuto organico relativo; si erige in ente morale l'ospedale la cui amministrazione viene affidata alla congregazione di carità ed a fa-

vore del medesimo si trasforma l'annua rendita netta di lire 2,875 dell'opera pia De Carlo non destinata in doti e parzialmente la cassa di prestanze agrarie del capoluogo e della frazione Strudà fino alla concorrenza di lire 3,000 della prima e di lire 1,000 della seconda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 44.

CCCXXXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale vengono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'acquartieramento di due batterie d'artiglieria a Caltanissetta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* OTTOLENGHI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 47.

CCCXXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 9 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale il comune di Orvieto è autorizzato a riscuotere in luogo della tassa comunale di minuta vendita, sulle bevande alcooliche che s'introducono nella linea daziaria, un dazio addizionale superiore al 50 per cento di quello go-

vernativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 51.

CCCXXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale è data facoltà al comune di Bari di applicare nel biennio 1901-902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO–ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 49.

CCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Brescia, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 22 marzo, 26 luglio e 23 agosto 1902, in sostituzione del regolamento approvato col reale decreto 26 febbraio 1870, n. MMCCCXXXIX, modificato coi regi decreti 13 settembre 1876, n. MCCCLXXIV, 18 agosto 1888, n. MMMLXXIV, e 10 maggio 1896, n. CLXXXIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 50.

CCCXXXIX.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione della Sardegna.*

15 *maggio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le iscrizioni di ufficio nei registri della consulta araldica, approvato con Nostro decreto del 15 giugno 1889;

Veduto il Nostro decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della consulta stessa;

Veduto il decreto ministeriale 15 agosto 1895, col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della regione Sarda, che comprende le provincie di Cagliari e Sassari;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per iscrizioni, variazioni ed aggiunte all'elenco, presentate ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato regolamento;

Udito il Nostro commissario presso la consulta araldica;

Udita la consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione della Sardegna è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco, stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, servirà d'originale e verrà custodito e depositato nell'archivio della consulta araldica presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) Un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture ed ai commissari distrettuali del Regno, per esservi tenuto depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione;

b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

c) Un esemplare a stampa di detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed agli archivi di Stato di Roma e Cagliari.

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle autorità governative civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione Sarda, titoli nobiliari non inscritti nel detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 53. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Giolitti.

CCCXL.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale il monte frumentario di Campli (Teramo) è trasformato in cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 55.

CCCXLI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1902, n. 234)

Col quale è autorizzata la separazione del patrimonio e delle spese ai sensi dell'art. 116 della legge comunale e provinciale della frazione Castiglione del comune di Carovilli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 54.

CCCXLII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 13 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 ottobre 1902, n. 236)

Col quale si è trasformato il legato detto del pane, amministrato dalla congregazione di carità di Caronno Milanese avente per iscopo la distribuzione di pane agli abitanti della frazione Cassina Pertusella di quel comune per erogarne le rendite in sussidi alle puerpere povere della frazione stessa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 64.

CCCXLIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 13 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 ottobre 1902, n. 236)

Col quale il legato Ciucci amministrato dal fondo per il culto è concentrato nella congregazione di carità di Cupramarittima (Ascoli Piceno) ed è trasformato nel senso di erogarne le rendite a favore del locale giardino d'infanzia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 65.

CCCXLIV.

REGIO DECRETO *che dà facoltà al consorzio d'irrigazione della Roggia Cavallina in Rezzato, in provincia di Brescia, di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

9 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1902, n. 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 27 febbraio 1902, del consorzio d'irrigazione denominato consorzio della Roggia Cavallina in Rezzato, provincia di Brescia, per ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 25 novembre 1900, a rogito del notaio dott. Luigi Perugini di Brescia;

Visto lo statuto del consorzio stesso e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 29 giugno 1902, con cui sono state apportate allo statuto le modificazioni suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione denominato consorzio della Roggia Cavallina in Rezzato, provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 68. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCXLV.

Regio Decreto *che approva il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Rovigo.*

6 settembre 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1902, n. 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Rovigo, deliberato dal consiglio provinciale di Rovigo nelle tornate del 23 aprile 1900, 25 ottobre 1901 e 20 giugno 1902;

Veduta la legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Rovigo composto di 15 articoli, e che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 69. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO

per la coltivazione della risaia nella provincia di Rovigo

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Rovigo è permessa nei terreni non atti a coltura asciutta.

Art. 2.

È pure permessa in altri terreni che siano capaci di irrigazione costante con acque di fiume, semprechè lo scolo di risaia sia assicurato e consentito dai consorzi di scolo e di bonifica.

Art. 3.

In ogni caso la risaia non potrà coltivarsi che alle condizioni espresse dal presente regolamento.

Art. 4.

La risaia non potrà coltivarsi che alle seguenti distanze:

a) Km. 6 dalle città di Rovigo e Adria;
b) » 5 » » di Badia e Lendinara;
c) » 3 dagli aggregati di case aventi più di 2500 abitanti;
d) » 1 dagli aggregati aventi più di 1000 abitanti;
e) Metri 100 dagli aggregati minori con un minimo di abitanti da 150 e con un massimo di 500.

Le distanze dall'abitato si intendono misurate in linea retta dalle case più esterne degli aggregati o dai sobborghi delle città, all'argine perimetrale della risaia.

Art. 5.

Soltanto in casi speciali le distanze di cui allo articolo precedente potranno essere ridotte con decreto della prefettura, sentita la giunta municipale del comune ove verrebbe a trovarsi la risaia e dato il voto favorevole della commissione speciale per le risaie, istituita con decreto ministeriale 11 marzo 1896. In ogni modo l'accennata riduzione non potrà venir concessa che qualora si tratti di terreni palustri, e soltanto fino a che questi non vengano bonificati.

Art. 6.

Dalla pubblicazione del presente regolamento ognuno che intenda di coltivare riso in provincia dovrà farsene rilasciare analoga concessione dalla regia prefettura, facendone regolare domanda entro il mese di dicembre, domanda che dovrà essere corredata delle seguenti indicazioni o notizie:

a) Comune e luogo ove si istituisce la risaia;

b) Denominazione del fondo, nome del proprietario e del conduttore;

c) Estensione del terreno, confinazione, distanza dallo abitato;

d) Mappa particolareggiata ove siano segnati i fabbricati;

e) Diritto di acqua, derivazione e quantità disponibile; mezzi di scolo e concessione dei consorzi di bonifica.

I conduttori e coltivatori delle risaie attualmente esistenti dovranno comprovare, mediante esibizione del decreto di concessione od in altro modo, il diritto che hanno alla risicoltura.

Per le risaie esistenti che non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento è accordato il termine di anni cinque per conformarvisi, quando i proprietari nel termine stesso non giustifichino di trovarsi nelle condizioni eccezionali di cui è parola nell'art. 5.

Art. 7.

Ottenuta la concessione il coltivatore non sarà obbligato a richiederla annualmente se non nel caso che egli faccia variare l'estensione della risaia sempre nel senso di ampliamento dello spazio concesso.

Art. 8.

I coltivatori di risaia dovranno provvedere a che nel condurre a distribuire le acque non avvengano dispersioni o dannosi impaludamenti e a che lo scolo dalla risaia, specie al tempo del taglio, o mietitura del riso, sia sollecito.

Art. 9.

Essi dovranno pure mantenere il terreno della risaia ben livellato e i fossi interni e esterni ripuliti e spurgati (sgarbati). Il lavoro di escavo e ripulitura dei fossi dovrà essere compiuto ogni anno prima delle semine del riso.

Art. 10.

Le materie di escavo dei fossi, gli ammassi di concime e così pure le erbe sarchiate dalle risaie non potranno venir accumulate se non a una minima distanza di 20 metri dalle case e dai pozzi.

Art. 11.

Tutte le case ove abitino coltivatori di risaie e tutte le altre abitate che siano circondate da risaie dovranno avere il loro pianterreno almeno 30 cm. al disopra del suolo circostante pavimentato con mattoni; dovranno inoltre essere provvedute di vetrate per le finestre.

I pozzi dovranno essere a pareti perfettamente impermeabili.

Art. 12.

I lavori nella risaia non dovranno mai cominciarsi che un'ora dopo la levata del sole e dovranno cessare almeno un'ora prima del tramonto.

Art. 13.

Resta vietato di adibire ai lavori della risaia ragazzi al disotto dei 13 anni.

Art. 14.

Qualunque concessione per la coltura del riso potrà dalla regia prefettura venir revocata per motivi di pubblica igiene, dato un voto in proposito del consiglio sanitario e sentita la commissione speciale di cui all'art. 5.

Art. 15.

Ai signori sindaci ed ufficiali sanitari è fatto obbligo di denunciare al prefetto le contravvenzioni al presente regolamento, contravvenzioni che verranno punite a termini della legge 12 giugno 1866.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

CCCXLVI.

Regio Decreto *che istituisce in Firenze un collegio di probi viri.*

13 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1902, n. 240)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi viri per le industrie e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probi viri per la industria delle pelli e affini, con sede in Firenze, e giurisdizione sui comuni di Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Firenze, Prato, Pistoia e Signa.

Il detto collegio avrà dodici componenti dei quali sei industriali e sei operai.

Art. 2.

È istituito inoltre un collegio di probi viri per le industrie alimentari e affini, con sede in Firenze e giurisdizione sui comuni di Bagno a Ripoli, Brozzi, Campi Bisenzio, Carmignano, Casellina e Torri, Castelfiorentino, Certaldo, Cutigliano, Empoli, Firenze, Fiesole, Figline Val d'Arno, Fucecchio, Galluzzo, Greve, Lastra a Signa, Pistoia, Pontassieve, Prato, San Marcello Pistoiese, S. Croce sull'Arno, Sesto Fiorentino e Signa.

Il detto collegio avrà venti componenti dei quali dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 73. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. COCCO-ORTU.
G. BACCELLI.

CCCXLVII.

Regio Decreto *che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria.*

15 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1902, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fano in data 25 aprile e 21 maggio 1902;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Pesaro e Urbino del 21 luglio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arte applicata all'industria di Fano, istituita con decreto ministeriale del 27 agosto 1881 è riordinata in conformità del presente decreto.

Art. 2.

La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti del falegname, dell'ebanista, del fabbro ferraio, dello scalpellino e del vasellaio.

Art. 3.

Il corso della scuola si compie in quattro anni. Potrà essere istituito un quinto anno facoltativo per completare la istruzione pratica degli allievi.

Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno geometrico ed ornamentale, disegno applicato ai lavori di falegname, di ebanista, di fabbro ferraio ecc., modellazione elementare applicata ai vari mestieri e modellazione ornamentale per terre cotte artistiche.

Ai detti insegnamenti potranno essere aggiunti altri sopra proposta del consiglio direttivo e coll'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo i programmi e gli orari da approvarsi dal predetto Ministero.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi, per le esercitazioni pratiche degli allievi, un laboratorio d'intaglio in legno ed ebanisteria ed uno per le terre cotte.

Gli insegnamenti della scuola e le esercitazioni pratiche di laboratorio hanno luogo di sera. È però in facoltà del consiglio direttivo di istituire corsi diurni.

Art. 5.

Per essere ammessi alla scuola i giovani debbono provare di aver compiuto il 12° anno di età e di avere la licenza della 3ª elementare.

Potranno essere ammessi allievi che, non possedendo la licenza elementare inferiore, si assoggettino ad un esame di ammissione secondo i programmi per la licenza della 3ª elementare.

Art. 6.

Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lire 2,500, il comune di Fano con lire 2,600 e la provincia di Pesaro con lire 720.

Il comune fornisce inoltre gratuitamente il locale alla scuola e provvede alle spese di conservazione di esso.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto di sei membri, due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, tre dalla giunta comunale di Fano ed uno dalla deputazione provinciale di Pesaro.

Avranno diritto ad avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola quegli altri enti i quali concorressero nelle spese di mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire 500.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il presidente del consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti del consiglio stesso.

Egli rappresenta la scuola ed ha l'alta sorveglianza sull'andamento di essa. In questa mansione può essere coadiuvata da un consigliere da lui designato.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si aduna ordinariamente una volta al mese nel periodo in cui la scuola rimane aperta e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure su domanda di due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri di esso.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nei casi di assenza del presidente il consiglio è presieduto dal consigliere a ciò delegato dal presidente.

Art. 10.

Alle adunanze del consiglio direttivo interviene il direttore della scuola, con voto consultivo, quando si dovrà discutere di materie didattiche e dell'indirizzo dei laboratori.

Art. 11.

Le attribuzioni del consiglio direttivo sono le seguenti:

a) Compilare ed inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente;

b) Compilare entro il mese di febbraio il consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporsi, coi relativi documenti contabili, all'approvazione come sopra;

c) Provvedere all'erogazione dei fondi destinati alla scuola in base agli stanziamenti del bilancio;

d) Sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le eventuali modificazioni ai programmi d'insegnamento ed agli orari;

e) Nominare nei limiti della pianta organica il personale amministrativo ed inserviente della scuola;

f) Proporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'eventuale licenziamento del direttore e del personale insegnante della scuola;

g) Deliberare sul licenziamento del personale amministrativo e di servizio e sugli altri provvedimenti disciplinari per il personale tutto della scuola:

h) Deliberare sulle punizioni degli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 18;

i) Nominare le commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;

k) Presentare entro il mese di ottobre di ogni anno a tutti gli enti contribuenti una relazione particolareggiata sull'andamento morale didattico ed economico della scuola durante l'anno precedente con documenti statistici sulle iscrizioni e sulla frequenza degli alunni, sui lavori da essi eseguiti e sul risultato degli esami.

Art. 12.

Nessuno storno da un capitolo all'altro del bilancio preventivo e nessun prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, potranno essere fatti senza l'approvazione preventiva del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nessuno impegno di spesa eccedente il bilancio potrà essere reso esecutivo senza l'approvazione come sopra.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola sarà determinato da una pianta organica che sarà approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sentito il consiglio direttivo.

La pianta organica verrà annessa al regolamento di cui all'art. 18.

Art. 14.

Il direttore e gli insegnanti della scuola saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso o su proposta del consiglio direttivo.

Delle commissioni di concorsi per la nomina del personale insegnante farà parte un delegato del consiglio direttivo.

Art. 15.

Spetta al direttore della scuola:

a) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo in quanto riflettano l'andamento della scuola;

b) di vegliare al buon andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori ed al regolare funzionamento dei vari servizi;

c) di sorvegliare sotto la sua responsabilità, l'opera del personale insegnante e di quello amministrativo e di servizio, lo svolgimento dei programmi e quello delle esercitazioni pratiche dei laboratori, riferendo periodicamente al consiglio direttivo o quante volte il bisogno lo richieda;

d) di presentare ogni anno al consiglio direttivo una relazione particolareggiata, fornita di dati statistici, sull'andamento morale, didattico e disciplinare della scuola, dei laboratori e di ogni servizio inerente alla scuola stessa.

Inoltre il direttore provvede a supplire gli insegnanti assenti e cura la scrupolosa applicazione delle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui all'art. 18.

Art. 16.

Il direttore della scuola, coadiuvato dal personale di amministrazione, deve tenere un registro inventario del materiale, suppellettili e libri di pertinenza della scuola. Nessuna variazione dell'inventario potrà farsi senza l'approvazione del consiglio direttivo ratificata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli oggetti stessi saranno, mediante estratti dall'inventario

generale, dati in carico agli insegnanti, ai capi dei laboratori ed agli altri funzionari che sono chiamati direttamente responsabili della loro conservazione.

Art. 17.

Ai giovani che avranno compiuto l'intero corso della scuola sarà rilasciato, in seguito ad esame, un certificato di licenza firmato dal presidente del consiglio direttivo e dal direttore della scuola.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 72. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCXLVIII.

Regio Decreto *che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Spezia.*

15 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1902, n. 241)

—

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduto il regio decreto 5 giugno 1902, che istituiva in Spezia una camera di commercio ed arti con giurisdizione sul circondario di Levante della provincia di Genova;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Spezia, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

I componenti della camera di commercio ed arti di Spezia saranno in numero di undici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 75. Beretta.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

TABELLA

delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Spezia.

SEZIONI ELETTORALI	COMUNI componenti le sezioni
Spezia.	Riccò del Golfo, Riomaggiore, Spezia.
Borghetto Vara.	Beverino, Borghetto Vara, Brugnato Carrodano, Pignone, Zignago.
Lerici.	Arcola, Lerici.
Levanto.	Bonassola, Deiva, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza.
Portovenere.	Portovenere.
Sarzana.	Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Sarzana, S. Stefano Magra.
Sesto Godano.	Carro, Sesto Godano.
Vezzano Ligure.	Bollano, Follo, Vezzano Ligure.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCXLIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1902, n. 241)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Pisa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 76.

CCCL.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 22 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1902, n. 241)

Col quale è approvato il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Reggio Emilia deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle sedute 20 marzo e 21 agosto 1902 in sostituzione di quello approvato con regio decreto 23 ottobre 1875, n. MCXXXIX (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 79.

CCCLI.

Regio Decreto *che approva la nuova circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Genova.*

29 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1902, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 29 novembre 1896, n. CCCCVIII, che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Genova;

Visto il regio decreto 5 giugno 1902, n. CC (parte supplementare), che istituisce una camera di commercio ed arti in Spezia;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Genova, in data 23 aprile e 10 settembre 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Genova sono stabilite dall'unita tabella vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il regio decreto 29 novembre 1896, num. CCCCVIII, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 83. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

della camera di commercio ed arti di Genova.

N. d'ordine	SEDE di ciascuna sezione elettorale	COMUNI compresi in ciascuna Sezione elettorale
1	Arenzano	Arenzano.
2	Bolzaneto	Bolzaneto, S. Olcese.
3	Borzonasca	Borzonasca, Mezzanego.
4	Busalla.	Busalla.
5	Camogli.	Camogli.
6	Campoligure.	Campoligure, Masone, Rossiglione.
7	Campomorone	Campomorone, Ceranesi.
8	Chiavari	Carasco, Chiavari, S. Colombano Certenoli, S. Ruffino di Levi.
9	Cicagna.	Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna.
10	Genova.	Capraia Isola, Genova.
11	Isola del Cantone. . . .	Isola del Cantone.
12	Lavagna	Cogorno, Lavagna, Nè.
13	Moneglia	Moneglia.
14	Nervi	Bogliasco, Nervi, S. Ilario Ligure.
15	Pegli.	Pegli.
16	Pontedecimo.	Mignanego, Pontedecimo, Serra Riccò.
17	Portofino	Portofino.
18	Prà	Prà.
19	Quinto al Mare	Apparizione, Quarto al Mare, Quinto al Mare.

N. d'ordine	SEDE di ciascuna sezione elettorale	COMUNI compresi in ciascuna Sezione elettorale
20	Rapallo.	Rapallo, Zoagli.
21	Recco	Avegno, Canepa, Pieve di Sori, Recco, Sori, Uscio.
22	Rivarolo Ligure. . . .	Rivarolo Ligure.
23	Ronco Scrivia.	Ronco Scrivia.
24	S. Pier d'Arena. . . .	S. Pier d'Arena.
25	S. Quirico in Valle Po'cevera	S. Quirico in Valle Polcevera.
26	S. Margherita Ligure. .	S. Margherita Ligure.
27	S. Stefano d'Aveto. . .	S. Stefano d'Aveto.
28	Savignone.	Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna.
29	Sestri Levante.	Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante.
30	Sestri Ponente.	Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Giovanni Battista, Sestri Ponente.
31	Struppa.	Bavari, Bargagli, Davagna, Molassana, Montoggio, Struppa.
32	Torriglia	Montebruno, Propata, Torriglia.
33	Varese Ligure.	Maissana, Varese Ligure.
34	Voltri	Mele, Voltri.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

G. BACCELLI.

CCCLII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 ottobre 1902, n. 246)

È approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Forlì deliberato dalla giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 11 aprile e 22 agosto 1902 in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1894, numero CCCCLXXXII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 87.

CCCLIII.

Regio Decreto *che autorizza la società anonima delle tramvie provinciali di Napoli ad esercitare a trazione elettrica il nuovo tratto di linea fra S. Antimo e la Cappelluccia sulla strada provinciale di Roma.*

9 *febbraio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima delle tramvie provinciali di Napoli è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica il nuovo tratto

di linea fra S. Antimo e la Cappelluccia sulla strada provinciale di Roma, nel punto di innesto colla linea diretta Napoli–Aversa ed in prolungamento dell'attuale diramazione che dalle Colonne di Giugliano va all'ingresso dell'abitato di S. Antimo.

Art. 2.

La suddetta tramvia sarà costruita a scartamento normale di metri 1,445 secondo il progetto presentato dalla società concessionaria suddetta, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e sarà soggetta all'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè dalle condizioni contenute nel disciplinare 12 settembre 1899 dalla società stessa accettato per l'analoga concessione relativa alla linea Napoli–Capodichino–Aversa e della diramazione Giugliano–S. Antimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrata alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 101. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. GIUSSO.

CCCLIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Col quale i legati disposti dal fu Rocco Agostino Vianello, l'uno dotalizio con la dotazione dell'annua rendita di lire 100, l'altro elemosiniero con la dotazione della annua rendita di lire 200, sono eretti in enti morali rispettivamente con la denominazione il primo di « Memoria di Teresa Vianello Jellouschez » ed il secondo di « Memoria di Giovanna Zennaro Vianello madre di Rocco Agostino Vianello fu Natale », e sono concentrati nella congregazione di carità di Pellestrina (Venezia). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 90.

CCCLV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Con cui l'asilo infantile di Velate viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Fir-*

mato VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 6.

CCCLVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Con cui l'orfanotrofio Angelo Puggioni Piga di Bosa (Cagliari) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 97.

CCCLVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 3 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Con cui l'asilo infantile Vittorio Emanuele II di Mortegliano (Udine) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 89.

CCCLVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Con cui l'asilo infantile Regina Margherita di Asiago viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 98.

CCCLIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Col quale l'opera pia Maurer Frustoli è concentrata nella congregazione di carità di Rovere di Velo ed è trasformata per la parte elemosiniera per gli scopi indicati nelle lettere *e* ed *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 99.

CCCLX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1902, n. 248)

Con cui l'ospedale Umberto I di Monte Urano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 100.

CCCLXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Agosto 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 ottobre 1902, n. 250)

Che autorizza il comune di Vercelli a continuare a riscuotere per le bevande spiritose, all'introduzione nella linea daziaria, un dazio addizionale stabilito, in luogo ed a compensazione dell'abolita tassa comunale di minuta vendita, in misura eccedente il 50 per cento del dazio governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 104.

CCCLXII.

Regio Decreto *che istituisce in Campobasso una scuola di disegno applicata alle arti e alle industrie.*

6 settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1902, n. 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale, del consiglio comunale, della camera di commercio ed arti e della società operaia di Campobasso, rispettivamente in data 10-27 e 15 giugno e 23 luglio 1901;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Campobasso, sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una scuola di disegno applicato alle arti e alle industrie. Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di disegno, di modellazione, con applicazione alle industrie del coltellinaio, del falegname, del

muratore, dello scarpellino, del fabbro-ferraio, del decoratore, del fabbricante di stoviglie ed altre industrie affini.

Art. 2.

La spesa di mantenimento è stabilita in lire 4,800. Essa sarà sostenuta:

dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per	L. 1,600
dal Municipio di Campobasso	» 500
dalla camera di commercio	» 2,000
dalla Provincia	» 500
dalla Società operaia « Principe di Napoli » .	» 200
TOTALE . . .	L. 4,800

Art. 3.

Non sono ammessi alla scuola allievi che non abbiano 12 anni compiuti, e che non siano forniti dell'attestato di proscioglimento dalla terza elementare.

Art. 4.

La scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti:

Geometria elementare — Disegno geometrico — Disegno d'ornato e disegno applicato alle arti ed alle industrie — Elementi di disegno architettonico — Elementi di disegno di macchine — Elementi di disegno di figura — Modellazione in creta — Lavori al tornio — Intaglio in legno.

Art. 5.

Il corso si compie in tre anni. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e finisce il 30 giugno.

Col 1° maggio cessa l'orario invernale e incomincia l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali; la domenica e le altre feste nelle ore diurne.

La durata complessiva delle lezioni è di due ore e mezza almeno nei giorni feriali, e di tre ore nei giorni festivi.

Art. 6.

Il Governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo composto di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e di un rappresentante per ciascuno degli istituti e dei corpi morali che contribuiscono al mantenimento della scuola.

Il presidente è eletto nel suo seno dal consiglio direttivo. È segretario il consigliere meno anziano.

Il presidente ed i consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il consiglio si aduna ordinariamente il primo giovedì di ciascun mese nell'ora che sarà stabilita dal presidente.

Art. 7.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, su proposta del consiglio dirigente, approva il regolamento interno della scuola e determina il numero degli insegnanti.

La nomina del direttore della scuola e degli insegnanti sarà fatta, in seguito a pubblico concorso, dal Ministero suddetto, il quale, quando ne sia il caso, li sospende e li revoca.

In caso di assenza o di rinunzia la direzione sarà affidata a persona scelta dal Ministero stesso.

Art. 8.

Spetta al consiglio dirigente di:

a) proporre il regolamento interno della scuola e sottoporlo all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

b) proporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la revoca o la sospensione degli insegnanti;

c) determinare al principio dell'anno scolastico gli orari delle lezioni ed i programmi degli insegnamenti, da sottoporsi all'approvazione del Ministero suddetto. A questi lavori del consiglio partecipa, con voto consultivo, ciascun insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;

d) redigere e presentare in doppio esemplare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro i due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;

e) votare i bilanci preventivo e consuntivo della scuola, e sottoporli all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

f) stabilire le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto dei seguenti articoli 12 e 13.

Art. 9.

Il direttore fa eseguire le deliberazioni del consiglio; sorveglia l'andamento della scuola, provvede alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.

Art. 10.

Gli insegnanti esercitano gli uffici loro assegnati sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli alunni, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro, della quale nota sarà tenuto conto negli esami finali.

Art. 11.

Il consiglio dei professori si raduna una volta al mese per intendersi sullo svolgimento del programma didattico, e per proporre i provvedimenti disciplinari e di ordine interno richiesti per il buon andamento della scuola.

Art. 12.

Nella prima quindicina di luglio si danno gli esami di promozione e di licenza.

Nella prima quindicina di ottobre potrà essere tenuta una sessione straordinaria per i suddetti esami di promozione e di licenza.

Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno di corso.

Gli esami di licenza si estenderanno sulle materie insegnate durante l'intero corso, con prevalenza però per quelle dell'ultimo anno.

Art. 13.

La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia di esame.

L'esito dell'esame si indica con decimi. I sei decimi corrispondono all'idoneità.

Art. 14.

Superato l'esame di licenza l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale si dichiari avere egli frequentato con profitto, con molto profitto o con distinzione il corso della scuola.

La nota con profitto corrisponde ai punti 6[10 e 7[10; quella con molto profitto ai punti 8[10 e 9[10; quella con distinzione ai punti 10[10. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti.

Art. 15.

Alle fine dell'anno scolastico il consiglio dirigente, su proposta del direttore, assegna premi in libretti di cassa di risparmio, od in oggetti utili per l'esercizio professionale ai migliori allievi di ciascun anno di corso.

Nella solennità della premiazione avrà luogo l'esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.

Art. 16.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio si riserva:

a) di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisasse convenienza;

b) di sospendere temporaneamente o di togliere definitivamente il sussidio di cui all'art. 2, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 102. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCLXIII.

Regio Decreto *che approva la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Siracusa.*

4 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 ottobre 1902, n. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), che stabilisce la tabella elettorale della camera di commercio ed arti di Siracusa;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Siracusa in data 16 maggio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Siracusa sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 105. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

TABELLA

delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Siracusa

N. d'ordine	SEDE di ciascuna sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	Siracusa.	Siracusa.
2	Floridia.	Floridia, Canicattini, Solarino.
3	Augusta	Augusta.
4	Lentini	Lentini, Carlentini, Francofonte.
5	Sortino	Sortino, Melilli.
6	Noto	Noto, Pachino, Rosolini.
7	Palazzolo	Palazzolo, Buscemi, Buccheri, Ferla, Cassaro.
8	Avola	Avola.
9	Modica	Modica, Scicli.
10	Ragusa	Ragusa, Ragusa Inferiore.
11	Comiso	Comiso, Santacroce, Monterosso, Giarratana, Chiaramonte.
12	Vittoria.	Vittoria, Biscari.
13	Spaccaforno	Spaccaforno.
14	Pozzallo.	Pozzallo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCLXIV.

REGIO DECRETO *che distacca il comune di Mulazzo dalla sezione elettorale commerciale di Pontremoli e lo erige in sezione autonoma.*

4 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 ottobre 1902, n. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 16 febbraio 1896, n. XLIX (parte supplementare), che stabilisce la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Carrara;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 16 maggio 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Mulazzo è distaccato dalla sezione elettorale commerciale di Pontremoli ed eretto in sezione autonoma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 106. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

CCCLXV.

Regio Decreto *che erige in ente morale l'università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano e ne approva lo statuto.*

29 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 ottobre 1902, n. 252)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto che il comm. Ferdinando Bocconi, ad onorare la memoria del figlio Luigi, morto gloriosamente nella battaglia di Adua, ha fondato in Milano una università commerciale, assegnando ad essa congrua donazione;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto della fondazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 108. G. Di Lorenzo.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

Nasi.

STATUTO

dell'università commerciale « Luigi Bocconi »

Scopo e mezzi dell' istituzione.

Art. 1.

È fondata in Milano, per opera del comm. Ferdinando Bocconi, in memoria del figlio suo Luigi, l'università commerciale « Luigi Bocconi », la quale ha per iscopo la preparazione scientifica alla vita commerciale.

L'università sarà eretta in ente morale.

Art. 2.

L'università svolge in quattro anni il programma degli studi che è allegato al presente statuto e che ne forma parte integrante.

Art. 3.

Il fondatore assegna un milione all'università commerciale « Luigi Bocconi » così costituito:

a) fondo patrimoniale intangibile . . . L. 400,000

b) dieci annualità che il fondatore verserà come segue:

A riportarsi . . . L. 400,000

		Riporto . . . L. 400,000
pel primo anno.	L. 50,000	
(e questi sono gl' interessi che si calcola siano maturati e matureranno al 31 dicembre 1902 sulla somma di lire 250,000 già depositate dal fondatore alla cassa di risparmio di Milano sino dall'8 ottobre 1893, in conto del fondo patrimoniale intangibile di cui sopra).		
per il secondo e terzo anno lire 45,000 all'anno	» 90,000	
per il quarto e il quinto anno lire 30,000 all'anno.	» 60,000	
per ciascuno dei cinque anni successivi lire 20,000	» 100,000	
		» 300,000
c) godimento per dieci anni di tutti i locali, esclusi i sotterranei del palazzo che il fondatore ha espressamente costrutto in Milano, piazza dello Statuto, impianto della biblioteca, arredamento, mobilio. ecc.		» 300,000
	TOTALE . . .	L. 1,000,000

Qualora al termine del primo decennio di esercizio scolastico si trovasse, a parere del consiglio direttivo, che la scuola non avesse dato quei buoni risultati che se ne ripromettono,

il fondatore avrà la facoltà di destinare la somma di lire 400,000 da lui versata come fondo patrimoniale intangibile, ad un altro scopo di pubblica utilità, sempre restando il patrimonio di proprietà della fondazione « Luigi Bocconi » che in nessun modo dovrà perciò ritenersi estinta.

Questa eventualità, non verificandosi, il palazzo espressamente costrutto per l'università, anche dopo il compimento del 1° decennio, continuerà ad essere destinato, per sua sede, gravato però dell'onere d'affitto.

Art. 4.

Le entrate con cui la scuola provvede alle spese d'esercizio sono costituite:

dagli interessi annui sul fondo patrimoniale intangibile che matureranno dal 1° gennaio 1903;

da ciascuna delle 10 annualità di cui sopra;

dalle tasse d'iscrizione e d'altro genere;

da eventuali assegni e da qualsiasi altro provento.

Art. 5.

L'eventuale avanzo di ogni esercizio sarà passato ad un fondo di riserva, destinato a promuovere l'incremento dell'università.

Consiglio direttivo.

Art. 6.

L'università è retta da un consiglio direttivo di nove membri. Ne fa parte di diritto il fondatore o suoi eredi e successori o persona della famiglia da essi designata. Il fondatore

nomina fin d'ora a far parte del consiglio direttivo l'autore del programma dott. Leopoldo Sabbatini, il quale rimarrà in carica per tutto il primo decennio. Quattro dei componenti sono eletti, uno per ciascuno, dalla provincia, dal comune, dalla camera di commercio di Milano e dalla cassa di risparmio di Lombardia.

Gli altri sono nominati dal fondatore o da chi per esso.

Art. 7.

I membri del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

L'ufficio di presidenza del consiglio direttivo è nominato dal fondatore e rimane pure in carica quattro anni.

Art. 9.

Il consiglio direttivo amministra l'istituto, nomina il rettore ed i professori, nomina e revoca tutti gl'impiegati.

Delibera sui programmi dei singoli corsi, che gli debbono essere presentati dal collegio dei professori per lo svolgimento analitico del programma generale degli studi. Al consiglio direttivo spetta pure d'assegnare le borse di studio che venissero istituite da istituti pubblici e da privati.

Rettore — Collegio dei professori.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare dell'università è affidata ad un rettore. Il rettore interviene alle sedute del consiglio direttivo.

Art. 11.

Gl'insegnanti formano un collegio che è presieduto dal rettore. Il collegio coadiuva il rettore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, compila i programmi analitici degli studi da sottoporsi al consiglio direttivo, dà parere in tutte le questioni sulle quali il consiglio lo interpella, e presenta anche di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi.

Ammissione degli allievi e tasse d'iscrizione.

Art. 12.

Saranno ammessi all'università come studenti regolari i giovani che abbiano conseguito la licenza da un liceo o da un istituto tecnico. Agli allievi che avranno compiuto i quattro corsi dell'università, superando i relativi esami, verrà rilasciato uno speciale certificato di laurea.

Gli stranieri vi saranno ammessi, quando provino con un attestato di aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione all'università del proprio paese. La stessa regola si applicherà agli italiani che abbiano compiuti gli studi all'estero.

Art. 13.

Sarà in facoltà del consiglio direttivo di ammettere allievi uditori.

Art. 14.

Gli studenti dovranno pagare una tassa annuale d'iscrizione di lire 400 da versarsi in due rate.

Il consiglio direttivo determina le tasse da pagarsi dagli uditori.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

Programma e distribuzione delle materie d'insegnamento.

	MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali d'insegnamento per ciascun anno del corso			
		I anno	II anno	III anno	IV anno
	I. Corsi di scienze economiche.				
1	Principî di economia politica	3	3	—	—
2	Storia e critica dei principali istituti economici.	—	—	3	3
3	Scienza della finanza e contabilità di Stato	—	3	3	—
4	Principii di statistica.	3	—	—	—
5	Statistica demografica ed economica	—	3	—	—
6	Storia del commercio.	—	—	3	—
7	Geografia commerciale	3	2	—	—
8	Corsi speciali	—	—	3	9
	II. Corsi tecnici.				
9	Matematica finanziaria	—	3	—	—
10	Contabilità generale ed applicata	3	3	—	—
11	Banco modello.	—	—	3	4
12	Merceologia.	—	—	3	3
	III. Corsi di scienze giuridiche.				
13	Diritto costituzionale e diritto amministrativo	3	—	—	—
14	Istituzioni di diritto privato.	3	—	—	—
15	Diritto commerciale ed industriale.	—	3	2	—
16	Diritto internazionale, specialmente nei suoi rapporti col commercio.	—	—	—	2
		18	20	20	21
	IV. Corsi di lingue straniere.				
17	Lingua francese, inglese, tedesca e spagnuola	6	6	6	5

CCCLXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 6 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 novembre 1902, n. 255)

Con cui la società di patronato pei liberati dal carcere di Vercelli viene eretta in ente morale, se ne approva lo statuto e viene trasformato, a favore di detta società, il così detto « Ramo carceri » annesso alla confraternita di San Bernardino di Vercelli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Contofirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 110.

CCCLXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 3 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 novembre 1902, n. 255)

Che provvede alla delimitazione dei confini e regola i rapporti patrimoniali fra il comune di Crocefieschi e quello di Vobbia costituito con legge 13 giugno 1901, n. 253. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 109.

CCCLXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1902, n. 257)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Acuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1902
Reg. 6. Atti del Governo a f. 111.

CCCLXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 15 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1902, n. 257)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Pausula. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 115.

CCCLXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 OTTOBRE 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 novembre 1902, n. 258)

Col quale è data facolta al comune di Latiano di applicare nel 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di

lire 200. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 124.

CCCLXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 novembre 1902, n. 258)

Col quale è data facoltà al comune di Belmonte Castello di applicare nel biennio 1902-903 la tassa di famiglia col limite massimo di lie 17 (diciassette). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 125.

CCCLXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 novembre 1902, n. 258)

Col quale è data facoltà al comune di Prezza di applicare pel 1902 la tassa sulle capre col limite massimo di lire 3 (tre). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 126.

CCCLXXIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi di probi-viri nella provincia di Siena.*

10 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1902, n. 259)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi-viri per le industrie e il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 18 ottobre 1899, n. CCCXVIII (parte supplementare), col quale furono istituiti tre collegi di probi-viri nella provincia di Siena; uno per le industrie edilizie e affini, uno per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, ed il terzo per le industrie della ceramica e delle vetrerie;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei seguenti tre collegi di probi-viri, istituiti nella provincia di Siena e con sede in Siena, sono stabilite secondo il prospetto qui appresso indicato:

Numero d'ordine	INDUSTRIA o gruppo d'industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	SEDE di ciascuna sezione	Numero delle sezioni	
				per gli industriali	per gli operai
I	Industria edilizia e affini.	Siena, Massa di Siena, Monteriggioni.	Siena	1	1
		Montepulciano	Montepulciano.	1	1
		Colle Val d'Elsa, Poggibonsi.	Colle Val d'Elsa	1	1
		Asciano, Rapolano. . . .	Asciano	1	1
II	Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.	Siena, Massa di Siena, Sovicille, Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, S. Giovanni d'Asso.	Siena	1	—
		Siena, Massa di Siena, Sovicille.	Siena	—	1
		Colle Val d'Elsa, Poggibonsi.	Colle Val d'Elsa	1	1
		Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio.	Abbadia S. Salvatore	—	1
III	Industria ceramica e delle vetrerie.	Siena, Torrita, Trequanda, Sinalunga, Asciano.	Siena	1	1
		Colle Val d'Elsa, Poggibonsi	Colle Val d'Elsa	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 123. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCLXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 6 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 novembre 1902, n. 261)

Con cui si erige in corpo morale la « Società napoletana per la protezione degli animali ». — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 128.

CCCLXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 13 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 novembre 1902, n. 261)

Col quale il monte frumentario di Camerana (Cuneo) viene trasformato per erogarne le rendite in sussidi ai poveri infermi ed inabili al lavoro, con preferenza per gli agricoltori, ed è concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 129.

CCCLXXVI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 10 novembre 1902, n. 261)

Col quale il legato di culto disposto dal fu Andrea Gosa di Gavardo (Brescia) viene trasformato allo scopo di erogarne le rendite nella somministrazione a mezzogiorno di una minestra ai fanciulli poveri che frequentano le scuole e che abitano nelle frazioni o case sparse nella campagna di detto comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 130.

CCCLXXVII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 novembre 1902, n. 261)

Con cui la fondazione Monsignor Giovanni Benini di Pescia (Lucca) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 131.

CCCLXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 novembre 1902, n. 266)

Col quale il monte frumentario di Cortale (Catanzaro) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 137.

CCCLXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 novembre 1902, n. 266)

Con il quale il monte frumentario di Castel Ruggero (Salerno) viene trasformato in opera pia destinata a soccorrere gli agricoltori poveri ed infermi del comune mediante sussidi in danaro e medicinali, mantenendo a carico della medesima gli oneri di culto già gravanti il monte frumentario e questa è concentrata nella congregazione di carità di Castel Ruggero. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 138.

CCCLXXX.

REGIO DECRETO, San Rossore 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 novembre 1902, n. 266).

Col quale si trasformano a scopo di beneficenza i patrimoni delle confraternite erette nel comune di Aquila sotto i titoli: 1° della SS. Trinità dei Pellegrini; 2° di Santa Maria delle Buone Novelle; 3° della Madonna dei Sette Dolori; 4° di Maria SS. del Rosario e Monte dei Morti del Rosario; 5° del Santo Sepolcro dei Neri; 6° del SS. Nome di Maria in S. Marco; 7° di Sant'Antonio de' Zappatori; 8° di S. Sebastiano; 9° di San Giuseppe dei Minimi; 10° del Preziosissimo Sangue di N. S. G. C.; 11° dei SS. Ambrogio e Carlo dei Milanesi; 12° del Terz'Ordine di San Francesco; 13° del SS. Nome di Gesù; 14° dello Spirito Santo e si ripartiscono le rendite derivanti dai patrimoni così trasformati, sotto deduzione di taluni annui assegni da corrispondersi alle confraternite predette per sopperire allo adempimento di oneri di culto ed alla manutenzione di edifici degni di essere conservati, nel modo seguente:

1° in ragione di 1/5 a favore dell'ospedale civico di San Salvatore per istituire una sezione per la cura dei malati di tisi;

2° in ragione di 1/5 a favore dell'Asilo d'Infanzia;

3° in ragione di 1/20 a favore dell'Orfanotrofio maschile di S. Giuseppe;

4° in ragione di 1/10 a favore dell'Istituto S. Paolo;

5° in ragione di 1/5 per mantenere nel Ricovero provinciale di Mendicità individui inabili al lavoro, appartenenti

al comune di Aquila, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti. (Con questo fondo dovrà a preferenza provvedersi agli obblighi derivanti dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza);

6° in ragione di 1|10 per soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata;

7° in ragione di 1|20 per sussidi di allattamento naturale ed artificiale;

8° in ragione di 1|10 per soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio e per sussidi temporanei ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizione straordinaria o da temporanea malattia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 133.

CCCLXXXI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 novembre 1902, n. 267)

Col quale:

1° si concentrano nella congregazione di carità di Landriano (Pavia) le Opere pie: 1° Coppa-Odoni; 2° Alessandro Moriggia; 3° conte Ferdinando Taverna; 4° Giovanni Martini; 5° Toscani Fedele e Dienigi, quest'ultima per la sola parte destinata alla beneficenza;

2° si erigono in enti morali e si concentrano nella congregazione di carità predetta, il legato dotalizio don Giovanni Longhi ed il legato elemosiniero Antonia Longhi;

3° si erige in ente morale il legato disposto dal fu don Giovanni Longhi per dare ricovero ai vecchi ed alle vecchie poveri del comune, se ne trasforma lo scopo attuale in quello di pagare la pigione di casa ai vecchi ed alle vecchie poveri, e lo si concentra nella congrogazione di carità in parola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 136.

CCCLXXXII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 novembre 1902, n. 267)

Con cui l'ospedale civile « Regina Margherita » di Palmi viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 135.

CCCLXXXIII.

Regio Decreto *che sopprime il ginnasio Umberto I annesso al convitto nazionale di Torino.*

25 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1902, n. 265)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 marzo 1890, n. 6770, col quale il ginnasio aperto in via di esperimento nel convitto nazionale Umberto I in Torino veniva convertito in governativo col titolo di ginnasio Umberto I e con l'obbligo per la amministrazione del convitto stesso di provvedere al mantenimento di tale ginnasio, stanziando annualmente nel proprio bilancio le somme occorrenti;

Veduta la deliberazione presa dal consiglio di amministrazione del convitto nazionale Umberto I in Torino il 6 agosto 1901 ed approvata dal consiglio provinciale scolastico nell'adunanza del 14 dello stesso mese ed anno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ginnasio Umberto I annesso al convitto nazionale omonimo in Torino è soppresso dal 1° ottobre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 132. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

CCCLXXXIV.

REGIO DECRETO *che approva una variante al tracciato del tronco Pugliano-Vesuvio della ferrovia Napoli-Bellavista-Vesuvio.*

6 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 novembre 1902, n. 268)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 23 giugno 1898, n. 206, che approva la convenzione 21 giugno 1898 stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici per conto dell'amministrazione dello Stato ed il sig. Paolo Faerber per sè e per conto di una società anonima da costituirsi per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da Napoli (piazza Municipio) alla stazione inferiore della funicolare del Vesuvio;

Visto l'atto di sottomissione stipulato presso la regia prefettura di Napoli il 13 giugno 1902 dal sig. Paolo Faerber fu Giorgio per l'esecuzione di una variante al tronco Pugliano-Vesuvio studiata nello intendimento di adottare per tale tronco la trazione elettrica;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta e a parziale modificazione della convenzione 21 giugno 1898 è approvato l'atto di sottomissione stipulato in data 13 giugno 1902 presso la regia prefettura di Napoli dal sig. Paolo Faerber fu Giorgio, per la esecuzione di una variante al tracciato del tronco Pugliano-Vesuvio della ferrovia Napoli-Bellavista-Vesuvio e per l'esercizio di tale tronco a trazione elettrica.

Le condizioni accettate dal predetto concessionario s'intenderanno far parte integrante della concessione approvata con Nostro decreto 23 giugno 1898, n. 206.

Per l'esercizio della linea a trazione elettrica e prima dell'apertura al servizio pubblico dovrà essere sottoposto all'approvazione governativa apposito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 141. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.

Numero 1729 del repertorio

ATTO DI SOTTOMISSIONE

della ditta Thos Cook e Son sedente in Londra, per l'esecuzione di una variante al tronco Pugliano-Bellavista della ferrovia Napoli-Bellavista-Vesuvio, sostituendo la trazione elettrica a quella a vapore.

Regnando VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentodue il giorno tredici giugno nel palazzo della prefettura in Napoli.

Innanzi al consigliere di prefettura conte Vittorio Bardesono, rapppresentante, pel sig. prefetto e pel sig. consigliere delegato impediti, l'amministrazione dello Stato, con l'intervento del segretario di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti sig. dott. Vincenzo del Balzo ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è personalmente costituito il signor Paolo Faerber fu Giorgio, nella qualità di procuratore generale e speciale della ditta Thos Cook e Son, giusta mandato del 6 settembre 1901 per notar Charles Joseph Watts, residente in Londra, depositato il 16 settembre detto presso il notaio Francesco Scotti di Uccio di Napoli, e che in copia si allega al presente atto.

Premesso:

Che mediante convenzione 21 giugno 1898, approvata con regio decreto 23 stesso mese, n. 206 (registrata in Roma, ufficio atti pubblici, il 10 agosto 1898, n. 779, tassa lire 26,001.20) venne dal Governo accordata al sig. Paolo Faerber del fu Giorgio, per conto di una società da costituirsi, la concessione per la costruzione e per l'esercizio di una ferrovia

a scartamento ridotto da Napoli (piazza del Municipio) per Bellavistà alla stazione inferiore del Vesuvio, che con decreti ministeriali 15 settembre e 21 dicembre 1899, n. 1906-*E* e 2647, vennero approvate, subordinatamente ad alcune prescrizioni, i progetti esecutivi della ferrovia per i tratti dalla Immacolatella per S. Giorgio a Cremano a Bellavista e da S. Vito alla stazione inferiore della funicolare; nonchè per il tratto intermedio da Bellavista per Pugliano a S. Vito.

Che in data 15 giugno 1901 il sig. Paolo Faerber presentò un nuovo progetto per il tronco Pugliano-Vesuvio studiato con modalità sostanzialmente diverse da quelle del progetto approvato anche nello intendimento di adottare per tale tronco la trazione elettrica;

Che in data 9 settembre 1901 venne presentato all'approvazione governativa il progetto riguardante l'armamento, il materiale mobile (locomotori e vetture automotrici) e gli impianti per la produzione dell'energia elettrica necessaria e sua trasmissione lungo la linea a complemento del precedente progetto 15 giugno 1901 del tronco Pugliano-Vesuvio.

Tutto ciò premesso e confermato, il costituito sig. Paolo Faerber, nella predetta qualità di procuratore della ditta Thos Cook e Son, formalmente dichiara di assoggettarsi alle seguenti condizioni per l'esecuzione del nuovo progetto 15 giugno 1901 del tronco Pugliano-Vesuvio.

I. La ferrovia per il tronco Pugliano-Vesuvio sarà eseguita secondo il progetto 15 giugno 1901, e gli impianti elettrici, l'armamento, le macchine ed apperecchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasformazione in energia elettrica, relativa sua trasmissione, al materiale rotabile, non che il mobile saranno eseguiti secondo il progetto 9 settembre 1901, adottando quelle modificazioni, miglioramenti ed aggiunte ed assoggettandosi a quelle prescri-

zioni che il Ministero dei lavori pubblici crederà di dettare a senso dei pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 luglio 1901, n. 522, e 12 dicembre 1901, n. 818, e del comitato superiore delle strade ferrate in data 17 dicembre 1901, n. 518.

II. Fra le opere componenti la ferrovia e le sue adiacenze, di cui all'art. 248 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato *F*) si intenderanno compresi anche tutti gli impianti, le macchine ed apparecchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasformazione in energia elettrica, e per la trasmissione dell'energia medesima al materiale rotabile di esercizio.

III. Mediante il corrispettivo di cui all'art. 27 del capitolato di concessione annesso al regio decreto 23 giugno 1898, n. 206 si intenderanno acquisiti allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue adiacenze comprese quelle indicate al precedente n. II.

IV. Tutte le spese e tasse dovute pel presente atto sono a carico della ditta Thos, Cook e Son, come sopra rappresentata.

V. Per gli effetti del presente atto il sig. Paolo Faerber ha eletto domicilio legale in Napoli, in piazza dei Martiri, 52.

E previa lettura fattane dal segretario a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni il presente atto è stato sottoscritto come appresso:

PAOLO FAERBER.
VITTORIO BARDESONO.

NICOLA DE SALVO, *teste*.
VINCENZO LABATE, *teste*.

VINCENZO DEL BALZO, *segretario*.

CCCLXXXV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 30 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1902, n. 265)

Col quale si provvede alla separazione d'interessi e spese ed alla delimitazione di confini del territorio dei due comuni di S. Felice Slavo e Monte Mitro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 143.

CCCLXXXVI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1902, n. 269)

Col quale l'istituzione « Dote Volpi » esistente in comune di Mirandola (Modena) è trasformata a favore dell'ospedale del comune stesso. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 147.

CCCLXXXVII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 27 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1902, n. 269)

Col quale la fondazione dotalizia Muzio Zurla è eretta in ente morale e viene concentrata nella congregazione di carità di Crema (Cremona).— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 146.

CCCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 27 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1902, n. 269)

Col quale il legato dotalizio disposto dal fu Paolo Mosconi è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Crema (Cremona). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 145.

CCCLXXXIX.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di tramvie nell'interno e dintorni della città di Spezia.*

3 *luglio* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1902, n. 270)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, le seguenti linee tramviarie nell'interno e dintorni di quella città:

a) Linea Viale Margherita-Migliarina a Mare;

b) Linea Stazione Passeggeri R. M.-Migliarina a Mare;

c) Diramazione da Via Chiodo in Via del Prione fino al Viale Umberto I.

Art. 2.

Le suddette linee tramviarie saranno costruite a scartamento ordinario di m. 1.445 secondo il progetto presentato il 10 luglio 1900, della società concessionaria suddetta, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e per l'esercizio di esse dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare 19 giugno 1902, firmato ed accettato dai rappresentanti della Società italiana di industrie elettriche sovraccennata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 148. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Balenzano.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

passato dalla Società italiana di industrie elettriche per l'accettazione del disciplinare delle condizioni da osservare dalla Società stessa per l'impianto ed esercizio di tramvie elettriche alla Spezia e dintorni.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentodue, addì diciannove del mese di giugno, in Spezia e nell'ufficio della regia sotto-prefettura del circondario posta in casa D'Oria, avanti l'illustrissimo signor cav. dott. Marco Oliva, sotto-prefetto, con l'opera di me dottore Curzio Lippi, sotto-segretario della sotto-prefettura anzidetta ed alla presenza dei signori Gian Giacomo Santecchi fu Luigi e Varriani Domenico fu Giovanni, entrambi impiegati e residenti in questa città, testimoni aventi le qualità volute e da me segretario pienamente conosciuti in uno con i contraenti,

sono personalmente comparsi,

i signori De Nobili march. Giuseppe fu Grimaldo, nato a Sampierdarena, proprietario, residente in Spezia; Webber ingegnere Edoardo di Luigi, nato a Tempio, residente in Spezia;

che agiscono il primo quale amministratore delegato, ed il secondo quale direttore della Società, a sensi del suo atto costitutivo in data 3 giugno 1899, rogito Boracchia, i quali dichiarano di accettare in ogni sua parte il disciplinare delle condizioni per l'impianto ed esercizio delle tramvie elettriche

in questo comune e dintorni e di obbligarsi a prestare osservanza al disciplinare stesso, che, firmato da tutti gli intervenuti, viene allegato al presente atto.

Del che tutto si è redatto il presente atto pubblico il quale fu da me segretario anzidetto ricevuto, letto e pubblicato a chiara e piena intelligenza delle parti che rinunciano alla lettura dello inserto, e dichiarano lo scritto conforme alla loro volontà, alla presenza di tutti i quali sovra, e fu da tutti come infra meco sottoscritto.

Il presente atto consta di un foglio di carta bollata da lire 1.20, scritto da persona di mia fiducia in tre facciate, compreso la presente dichiarazione, e le inserzioni consistono in quattro fogli di carta bollata da lire 1.20, scritti in dodici facciate e quattro righe della tredicesima, non comprese le postille e le firme seguenti:

Per la Società italiana di industrie elettriche
G. DE NOBILI. — ING. E. WEBBER.
M. OLIVA, sotto-prefetto.

GIAN GIACOMO SANTECCHI, *teste*.
VARRIANI DOMENICO, *id.*

CURZIO LIPPI, *segretario*.

SCHEMA DI DISCIPLINARE

delle condizioni da osservare dalla società italiana di industrie elettriche - per l'impianto e l'esercizio di tramvie elettriche alla Spezia e dintorni.

Art. 1.

Oggetto del disciplinare.

Saranno vincolati alle norme contenute nel presente disciplinare l'impianto e l'esercizio delle seguenti linee tramviarie:

a) Linea viale Margherita Migliarina a Mare, della lunghezza di m. 3833,76, dal viale Margherita per corso Cavour, via Chiodo, via Massimo d'Azeglio, via Principe Amedeo, viale S. Bartolomeo fino a Migliarina a Mare, precisamente fino alla strada del Canaletto, dove è situata l'officina elettrica e il deposito delle vetture;

b) Linea Stazione Passeggieri R. M.-Migliarina a Mare, della lunghezza di m. 2937,09 dal piazzale della stazione ferroviaria R. M. per via Paleocapa, via Genova, viale Garibaldi, corso Cavour, via Chiodo, via Massimo d'Atzeglio, via Principe Amedeo, viale S. Bartolomeo fino a Migliarina a Mare, al punto in cui termina la linea precedentemente indicata;

c) Diramazione da via Chiodo in via del Prione fino al viale Umberto I, della lunghezza di m. 150.

Art. 2.

Durata della concessione.

L'autorizzazione che forma oggetto del presente disciplinare avrà la durata stessa della concessione del suolo già

accordato dagli enti proprietari, e cioè di anni quaranta, cessando al cessare di questa.

Art. 3.

Obbligo di eseguire gli impianti secondo il progetto approvato - Varianti - copia del progetto al regio circolo ferroviario — Responsabilità.

L'impianto della rete tramviaria suddescritta dovrà essere eseguito secondo il progetto presentato dalla Società italiana d'industrie elettriche con istanza 10 luglio 1900, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 386 del 27 maggio 1901.

Durante la esecuzione dei lavori, ed in seguito durante l'esercizio, si potranno, però, previ accordi col regio ispettore capo del circolo ferroviario di Genova e cogli enti proprietari delle strade, apportare al progetto approvato quelle varianti che sieno dal regio ispettore capo predetto riconosciute necessarie e convenienti nell'interesse della sicurezza e regolarità del servizio, e che non alterino sostanzialmente il tracciato delle linee.

Una copia del progetto definitivo e dei disegni delle varianti apportatevi in seguito, dovrà dalla società concessionaria essere depositata presso il regio circolo ferroviario di Genova.

Nonostante l'approvazione del progetto e l'osservanza di tutte le disposizioni del presente disciplinare e degli atti di concessione da parte della società concessionaria, questa rimane sempre pienamente ed esclusivamente responsabile dei danni che possano derivare da difetto nello impianto e nell'esercizio della linea, come di quelli prodotti da imperizia, negligenza od altro del personale dipendente.

Art. 4.

Limite dei raggi delle curve e delle pendenze — Scartamento.

Non saranno ammesse pei binari curve di raggio inferiore a m. 20 (venti), eccezione fatta nei raccordi delle linee col deposito e colle officine, dove le curve potranno essere di raggio minore.

La pendenza massima delle linee sarà quella lungo la strada di via Paleocapa, che raggiunge il 5 % sopra m. 36.

Lo scartamento dei binari sarà di m. 1,445.

Art. 5.

Zona libera per carreggio — Distanza del binario dagli ostacoli.

Dovranno osservarsi le prescrizioni dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica per quanto concerne la larghezza della zona da lasciarsi libera per il carreggio ordinario.

La linea di massima sporgenza del materiale mobile dovrà distare non meno di m. 0,80 dalle case laterali o dagli altri ostacoli fissi, salvo l'aumento di tale distanza in quei casi che nello stesso interesse della pubblica incolumità potranno essere determinati dal prefetto. È però consentito l'impianto del doppio binario lungo il corso Cavour tra la via Chiodo e il viale Garibaldi a condizione che sia ridotta la velocità di corsa delle vetture e che queste sieno munite di una chiusura a pieno dal lato dell'interbinario per impedire la salita o discesa dei viaggiatori tra i due binari.

Art. 6.

Armamento e sua posa in opera.

Le rotaie saranno del tipo Phoenix, della lunghezza di m. 12 e del peso di kg. 33,5 al metro lineare. Esse saranno elettricamente congiunte in modo da rendere più perfetto che sarà possibile il circuito di ritorno della corrente, e collegate fra di loro con tiranti metallici trasversali posti alla distanza di m. 2 circa l'uno dall'altro.

Il collocamento dei binari sarà fatto in conformità delle prescrizioni municipali, avuto riguardo però alle condizioni di massima stabilite nel presente atto, salvo quelle ulteriori modificazioni che nello interesse della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio potranno essere prescritte dalla autorità governativa, sentiti i funzionari tecnici governativi a norma di legge e relativi regolamenti.

Le rotaie dovranno essere a perfetto livello del piano stradale in modo che non risulti il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle medesime, e se l'uno e l'altro di questi inconvenienti tendesse in seguito a manifestarsi sarà obbligata la concessionaria a porvi immediatamente riparo.

Art. 7.

Produzione e distribuzione dell'energia.

L'energia elettrica occorrente sarà generata nell'officina elettrica della medesima società concessionaria. I fili alimentatori della corrente saranno sorretti da sostegni metallici conformi ai tipi indicati nel progetto ed infissi solidamente nel terreno.

La disposizione e la messa in opera di questi fili saranno disciplinate dalla legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche.

La linea aerea di servizio sarà alimentata almeno in due punti ed il ritorno della corrente verrà fatto per mezzo delle rotaie.

La posa dei fili conduttori aerei dovrà farsi secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo.

Il potenziale massimo della linea sarà di 550 wolts. La sezione dei conduttori sarà calcolata in modo che la tensione della corrente non superi cinque ampères per millimetro quadrato.

L'altezza minima del filo di servizio sul piano del ferro sarà di m. 5,50. Detto filo sarà sostenuto mediante doppio sistema di isolatori, da fili di acciaio fuso applicato ai muri dei fabbricati od agli estremi di braccioli di ferro attaccati ai pali di sostegno.

Le tesate dei fili di servizio non saranno superiori a m. 40.

Nei punti dove il filo di servizio passa sotto i fili telefonici o telegrafici, sia attraversandoli che correndo lungo essi, verranno disposte delle reti metalliche di protezione opportunamente applicato superiormente al filo di servizio dei regoli di legno, a giudizio dell'amministrazione dei telegrafi dello Stato allo scopo d'impedire il contatto dei fili telegrafici o telefonici con quelli della corrente per la trazione elettrica.

Nei tratti in cui si rendesse necessario lo spostamento delle linee telegrafiche dello Stato le spese occorrenti per l'esecuzione di tali spostamenti saranno sostenute dal concessionario.

La società concessionaria si obbliga a provvedere al perfetto isolamento di tutto il circuito elettrico, in modo da impedire qualsiasi danno alle persone od alle cose.

Art. 8.

Officina di produzione della energia.

Gli impianti nell'officina elettrica di produzione dell'energia dovranno essere sufficienti a garantire la continuità dell'esercizio.

Le caldaie a vapore per lo sviluppo della forza motrice occorrente dovranno essere sottoposte alle visite e prove per parte dei funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate, prescritte dai regolamenti in vigore sulle ferrovie e tramvie.

Una caldaia, un motore ed una dinamo, di tipi conformi a quelli adottati nell'impianto, saranno predisposti per riserva rispetto ai bisogni di riparazioni e visite e alle eventuali esigenze del servizio.

Sul quadro di distribuzione dovranno essere collocati apparecchi di misura (voltametri ed amperometri) inseriti nel circuito principale in modo che si possa, in ogni istante, rilevare il potenziale e l'intensità della corrente.

Oltre a tali apparecchi, nell'officina saranno applicati i migliori congegni in uso per la sicurezza e regolarità del servizio. I funzionari governativi incaricati della vigilanza dell'esercizio della tramvia avranno libero accesso nelle officine per praticare tutte le verifiche che reputeranno opportune.

Art. 9.

Attraversamento della ferrovia.

È concesso alla società italiana di industrie elettriche di attraversare a raso con un sol binario delle tramvie la diramazione ferroviaria dalla linea ligure al porto mercantile di Spezia.

L'attraversamento sarà disposto in corrispondenza del passo a livello della ferrovia col viale San Bartolomeo, e la concessionaria sarà obbligata ad osservare sia durante la costruzione dell'attraversamento medesimo, sia durante il successivo esercizio, tutte le prescrizioni che l'amministrazione ferroviaria crederà di impartire al riguardo e che saranno oggetto di apposita convenzione.

Art. 10.

Materiale mobile.

Le vetture corrisponderanno ai tipi uniti al progetto. Saranno munite di due motori della potenza di venti cavalli effettivi ciascuno, e saranno manovrate da due regolatori dalle due piattaforme.

I fili conduttori elettrici sulle vetture saranno accuratamente isolati e chiusi per modo che i viaggiatori ed il personale di servizio non ne abbiano a soffrire alcuna molestia.

Ogni vettura dovrà essere munita di due interruttori automatici di sicurezza, a massimo di un parafulmine, di valvole fusibili e di interruttori necessari per i circuiti di illuminazione. Sarà provvista di due freni manovrabili da ciascuna delle piattaforme, di cui l'uno meccanico a leva, agente sui cerchioni delle ruote, l'altro elettrico agente direttamente ed immediatamente sui motori.

Ogni vettura sarà inoltre provvista delle resistenze, delle campane di avviso, e delle cunette per la sabbia.

Sarà obbligo del concessionario di mantenere costantemente tutti i meccanismi e gli organi di sicurezza delle vetture in perfetto stato di funzionamento.

Le vetture saranno convenientemente illuminate con lampade elettriche; esternamente alle medesime sulla parte anteriore,

dovrà altresì essere collocato un fanale con riflettore a luce elettrica.

Inoltre ogni vettura sarà munita di due lumi a olio od a candela, da situarsi presso le piattaforme in modo che sieno visibili all'esterno e possano servire al segnalamento delle due piattaforme esterne, qualora non funzionassero le lampade elettriche.

La concessionaria potrà durante l'esercizio sottoporre all'approvazione governativa quegli altri tipi di vetture o quelle modifiche alle attuali che credesse. Però ogni vettura nuova o che sia stata modificata non potrà essere messa in circolazione se non dopo collaudata dal regio ispettorato delle ferrovie.

Art. 11.

Personale di scorta nelle vetture.

Ogni vettura dovrà essere servita da un guidatore e da un fattorino.

Il guidatore dovrà aver compiuto i 21 anni di età, saper leggere e scrivere, essere preferibilmente operaio meccanico, ed aver riportato speciale abilitazione a tale funzione per parte del regio ispettore capo del circolo ferroviario di Genova, il quale la rilascerà in base ai documenti comprovanti la sua idoneità alle funzioni di guidatore di vetture elettriche, ed in caso di dubbio in seguito ad un esame cui il guidatore dovrà essere sottoposto.

Art. 12.

Regolamento di esercizio. — Disposizioni per il pubblico — Orario.

La società concessionaria dovrà prima della apertura dell'esercizio delle linee presentare all'approvazione del prefetto

il regolamento di esercizio, contenente pure le norme di servizio pei guidatori, le disposizioni riguardanti il pubblico e l'orario delle corse.

Art. 13.

Ammissione del personale.

La metà almeno del nuovo personale tecnico e di segreteria che il concessionario dovrà assumere in dipendenza della costruzione e dell'esercizio delle tramvie proverrà dagli impiegati straordinari ed avventizi alle costruzioni di conto dello Stato licenziati (ingegneri, aiutanti, disegnatori, impiegati d'ordine), ed almeno un terzo dei posti pei servizi non tecnici nè di segreteria, sarà riservato agli ex sott'ufficiali dell'esercito.

Art. 14.

Modificazioni ed aggiunte al disciplinare.

Al Ministero spetterà la facoltà di modificare o di aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare, a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio, restando obbligata la concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quelli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell'industria in materia di trazione elettrica.

Art. 15.

Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La società concessionaria sarà tenuta ad osservare, oltrechè le norme contenute nel presente disciplinare, anche quelle prescritte dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, e relativo

regolamento 17 giugno 1900, n. 306, sulle tramvie a trazione meccanica e, in quanto in esse sono richiamate, le leggi ed i regolamenti precedenti, ed ancora quelle che venissero in seguito emanate a modificazione od a complemento delle esistenti, nonchè le norme di esercizio approvate dalla regia prefettura.

Art. 16.

Penalità.

Mancando ad una qualunque delle condizioni stabilite nel presente disciplinare, per cui non sia fissata speciale penalità, la concessionaria andrà soggetta ad una multa da lire 10 a lire 100 a giudizio del prefetto, sentito l'ispettore capo del circolo ferroviario di Genova, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

CCCXC.

Regio Decreto *che autorizza la Società Economica di Chiavari ad accettare il legato Botti.*

30 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1902, n. 270)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento pubblico in data 7 novembre 1901, ricevuto in atti dal notaro Giovanni Mario Copello di Moneglia col quale il signor Vittorio Botti lasciava in legato alla Società Economica di Chiavari libri, mobili, quadri, saggi di stoffe;

Veduta l'istanza del 9 gennaio 1902 con la quale il presidente della Società Economica di Chiavari chiede che essa sia autorizzata ad accettare il lascito anzidetto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società Economica di Chiavari è autorizzata ad accettare il legato, disposto in favore di essa dal signor Vittorio Botti fu Alessandro di Chiavari, come risulta dal testamento pubblico del 7 novembre 1901 ricevuto in atti dal notaro Giovanni Mario Copello di Moneglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 149. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCXCI.

Regio Decreto *che approva lo statuto del consorzio per l'impianto di una tramvia a vapore da Trescore Balneario a Lovere.*

23 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 novembre 1902, n. 277)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della provincia di Bergamo e dei comuni di Trescore Balneario, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Mologno, Sovere e Lovere i quali aderirono incondizionatamente all'impianto di una tramvia a vapore da Trescore a Lovere, per la valle Cavallina e determinarono, a norma dell'art. 7 e seguenti della legge 29 giugno 1873, n. 1475, di riunirsi in consorzio;

Visto lo schema dello statuto consortile approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti nella tornata del 13 giugno 1902;

Vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561;

Visto l'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato — così come fu deliberato dai rappresentanti — lo statuto del consorzio formatosi fra lo Stato, la provincia di Bergamo e i comuni di Trescore Balneario, Borgo di Terzo, Vigano S. Martino, Mologno, Sovere e Lovere, per l'impianto di una tramvia a vapore da Trescore a Lovere per la valle Cavallina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 154. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Balenzano.
Giolitti.

STATUTO

del consorzio per la concessione di aree stradali alla società anonima della tramvia Trescore Lovere.

Titolo I.

Costituzione, nome, sede, scopo e durata del consorzio.

Art. 1.

È costituito un consorzio fra il R. Governo, la provincia di Bergamo ed i comuni di Trescore, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Mologno, Sovere e Lovere per la concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto della tramvia Trescore-Lovere a mente del disposto dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 396.

Art. 2.

Il consorzio così costituito si intitolerà « Consorzio per la concessione del suolo stradale della tramvia Trescore Lovere ».

Art. 3.

La sede del consorzio è stabilita in Bergamo presso la deputazione provinciale.

Art. 4.

Scopo del consorzio è di regolare la concessione dell'area stradale nello interesse generale e particolare della pubblica

viabilità, di dar voto su gli orari, di determinare speciali punti di fermate ed il numero delle corse, stabilire l'ammontare massimo delle tariffe dei trasporti, di determinare ed esigere un deposito a garanzia degli obblighi assunti dalla società concessionaria e stabilire eventualmente il pagamento di un canone e la compartecipazione agli utili ed in genere di esercitare tutti quegli altri diritti e di valersi di tutte le altre facoltà consentite dalla legge 27 dicembre 1896, dal regolamento 17 giugno 1900 e dalla legge sui lavori pubblici in quanto non sia alle disposizioni di quest'ultima derogato dalla legge precitata 27 dicembre 1896.

Art. 5.

Il consorzio sarà duraturo fino alla scadenza del termine della concessione.

Art. 6.

Fanno parte del consorzio il R. Governo, a mezzo di due rappresentanti con quattro voti cadauno, la provincia ed i comuni di Trescore, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Mologno, Sovere e Lovere a mezzo di un rappresentante avente diritto ad un sol voto per ciascun ente con durata in carica per tre anni.

Titolo II.

Rappresentanza ed amministrazione.

Art. 7.

Il consorzio è rappresentato:

a) dall'assemblea generale dei rappresentanti;

b) dal comitato.

Dell'assemblea generale.

Art. 8.

I rappresentanti riuniti degli enti sopraindicati costituiscono l'assemblea del consorzio e durano in carica tre anni.

Art. 9.

L'assemblea verrà sempre convocata mediante avviso diramato a ciascun membro dieci giorni prima dell'adunanza.

Art. 10.

L'assemblea si intenderà in numero legale quando:

a) nella prima convocazione sieno presenti tanti rappresentanti i cui voti assommino a nove;

b) nella successiva convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11.

Sono di competenza dell'assemblea generale:

a) ogni modificazione o cambiamento al presente statuto;

b) l'approvazione dei contratti di concessione;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

d) il riparto dei contributi attivi e passivi fra i diversi enti;

e) di stabilire i punti di fermata della tramvia ed il numero delle corse;

f) di prescrivere il massimo delle tariffe dei trasporti;

g) di nominare i membri del comitato permanente del consorzio.

Del comitato permanente.

Art. 12.

Il comitato permanente del consorzio consta di tre membri da nominarsi fra i rappresentanti dei diversi enti dell'assemblea generale ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 13.

I membri del comitato si rinnovano ogni tre anni e sono rieleggibili quando continuino ad essere rappresentanti degli enti.

Art. 14.

Il comitato permanente:

a) amministra il consorzio;

b) cura la stipulazione dei contratti approvati dall'assemblea;

c) vigila alla esatta osservanza dei contratti di concessione;

d) dà voti sugli orari.

e) compila il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno;

f) nomina il segretario del consorzio;

g) promuove e provoca dalle autorità amministrative e giudiziarie i provvedimenti che si rendessero necessari;

h) prende le deliberazioni spettanti all'assemblea generale nel caso d'urgenza, salvo di riferire a questa nella sua prima convocazione per l'analoga ratifica;

i) nomina nel suo seno il presidente del comitato.

Art. 15.

Le deliberazioni del comitato si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Del presidente.

Art. 16.

Il presidente:

a) rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi;

b) convoca e presiede le assemblee del consorzio;

c) firma gli atti di contratto;

d) convoca il comitato.

Titolo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 17.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato permanente saranno sempre soggette a tutte le formalità delle leggi vigenti specialmente della legge 29 giugno 1873, n. 1475, e della legge sui lavori pubblici.

Art. 18.

Il comitato permanente non appena il presente statuto verrà approvato con decreto reale formulerà opportuno regolamento interno da attivarsi dietro l'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 19.

In tutto ciò che non sia nel presente statuto contemplato hanno da valere e da applicarsi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti governativi in materia.

CCCXCII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 2 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 novembre 1902, n. 277)

Con cui il pio istituto Falcon Vial in S. Vito al Tagliamento viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 158.

CCCXCIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 30 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 novembre 1902, n. 277)

Col quale è data facoltà al comune di Siderno di applicare nell'anno 1902 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 22 aprile 1902. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 159.

CCCXCIV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 30 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 novembre 1902, n. 277)

Col quale è data facoltà al comune di Civitella Alfedena di applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 160.

CCCXCV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 30 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 novembre 1902, n. 277)

Col quale la domanda inoltrata dal comune di Spoleto per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1902 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 è respinta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 161.

CCCXCVI.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Aquila ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il relativo regolamento.*

18 *agosto* 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 novembre 1902, n. 279)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il decreto del luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele II, in data 6 ottobre 1866, n. 1813;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Aquila, in data 20 gennaio, 13 giugno 1901, e 23 maggio 1902;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Aquila è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

Art. 2.

Alla tassa camerale sono soggetti i commercianti e gli industriali inscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile per la categoria B, esclusi i contribuenti compresi nei seguenti gruppi:

a) l'intero gruppo II;

b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III e la specie 7ª dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2ª del gruppo V, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale e la specie 6ª dello stesso gruppo V, in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI;

e) l'intero gruppo VIII;

f) la specie 3ª del gruppo XVIII, in quanto non si tratti di appalto.

Sono parimenti soggetti alla tassa camerale i contribuenti inscritti nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile al gruppo XXVI, specie 1ª 2ª della categoria C, ad eccezione degli interpreti e dei corrieri.

Art. 3.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda della importanza dei loro redditi imponibili, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 4.

Sono esenti dalla detta tassa i redditi netti di categoria B, inferiori alle lire 533. 40 e quelli di categoria C, inferiori alle lire 640. 10.

Art. 5.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito inscritto a ruolo.

Entro questo limite ed in base al fabbisogno annuale risultante dal bilancio camerale, la camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 6.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 7.

Il decreto 6 ottobre 1866, n. 1813 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 162. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa a favore della camera di commercio e d'arti di Aquila

---

Art. 1.

La tassa annua stabilita a favore della camera di commercio e d'arti di Aquila, sarà dovuta dagli esercenti commercio ed industria nel suo distretto, in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto di approvazione del presente regolamento.

Art. 2.

Le società commerciali, le ditte ed in generale tutti coloro che avendo altrove la loro sede principale hanno nel distretto camerale un impianto qualunque od esercizio dal quale traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa della camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale o succursale.

Art. 3.

Il semplice fatto che in un comune compreso nella giurisdizione camerale esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra annunciate, basta a costituire nella camera di commercio il diritto di assoggettarlo alla tassa commerciale.

Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio di previsione della Camera sarà determinato annualmente l'ammontare della tassa,

la quale, nei limiti fissati dal decreto reale di approvazione del presente regolamento diverrà imponibile tostochè il bilancio stesso sarà stato approvato dalla autorità superiore.

Art. 5.

La camera di commercio frattanto provvederà alla compilazione degli elenchi dei propri contribuenti ripartendoli in due categorie: nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale, ai quali sarà applicato il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte.

Nella seconda saranno iscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti camerali, specificati all'art. 2 del presente regolamento, pei quali la camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 6.

La tassa sarà ripartita in ragione del reddito imponibile di categoria B e C, accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile a carico degli esercenti arti, industrie e commercio.

Art. 7.

Dopo che i ruoli erariali di ricchezza mobile saranno divenuti definitivi, le agenzie delle imposte eseguiranno a richiesta e a spesa della camera lo spoglio dei redditi imponibili di categoria B e C, siano principali che suppletivi.

Tali spogli dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte.

Art. 8.

Le società ferroviarie, gli istituti di credito, le ditte nazionali ed estere, le compagnie di assicurazione, gli imprenditori, ed in genere tutti gli individui, le società, nonchè gli altri enti, aventi più sedi sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali od anche semplici rappresentanze od agenzie, saranno tenuti a dichiarare, entro il mese di luglio di ciascun anno, alla segreteria della camera di commercio, i redditi attribuiti allo stabilimento, allo esercizio, alla succursale ecc., che essi tengono nel distretto.

I procuratori e gli istitutori e i rappresentanti di ditte e società estere e nazionali e i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio da loro rappresentato.

La camera potrà controllare e rettificare le dichiarazioni pervenute, assumendo le necessarie informazioni presso le agenzie ove è stata fatta la dichiarazione complessiva, ovvero presso le autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale, ecc.

Art. 9.

Trascorso il termine fissato nell'articolo precedente la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi ottenuti nel proprio distretto, dalle società, dagli istituti di credito, dalle ditte, ecc. che avessero omesso di fare la prescritta dichiarazione.

Art. 10.

I redditi da accertarsi alle società, agli istituti di credito, alle ditte e ai commercianti aventi più sedi saranno desunti, per quanto sarà possibile, dal loro ultimo bilancio o rendiconto annuale chiuso antecedentemente al mese della dichiarazione.

Art. 11.

Gli accertamenti e le rettifiche fatte d'ufficio saranno notificate per mezzo di lettera raccomandata ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare alla camera entro venti giorni dalla data della notifica. I reclami devono essere stesi in carta da bollo da 50 centesimi.

Accettandosi poi dalla camera la dichiarazione del contribuente, glie ne sarà fatta egualmente notifica per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 12.

Soltanto i reclami specificati nell'articolo precedente sospendono l'iscrizione nel ruolo e saranno decisi dalla camera entro quaranta giorni dalla loro presentazione.

Le decisioni relative dovranno notificarsi al contribuente interessato con lettera raccomandata.

Art. 13.

In base agli accertamenti resi definitivi dalla camera ed agli spogli eseguiti presso le agenzie dell'imposte saranno compilati i ruoli, applicando l'aliquota preventivamente deliberata dalla camera ed approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

I ruoli saranno approvati dalla camera e quindi resi esecutivi dal prefetto della provincia.

Art. 15.

I ruoli così approvati saranno trasmessi a ciascun comune per essere ivi pubblicati per il periodo di otto giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione.

Art. 16.

Un avviso del presidente della camera da affiggersi nell'albo d'ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensibili agli interessati ed indicherà il tempo nel quale si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

La pubblicazione dei ruoli costituirà il debitore legalmente obbligato al pagamento della tassa alle scadenze fissate dalla camera, le quali dovranno sempre coincidere con quelle stabilite per la riscossione delle imposte erariali.

Art. 17.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'art. 15, i sindaci dovranno consegnare agli esattori dell'imposte i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Art. 18.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i sindaci trasmetteranno direttamente alla camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 16 corredata anche essa della dichiarazione di affissione.

Art. 19.

I contribuenti inscritti nei ruoli possono presentare alla camera ricorso in carta da bollo da 50 centesimi:

a) per gli errori materiali, purchè il ricorso stesso sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli;

b) per le cessazioni o riduzioni di reddito, qualora il reclamo venga presentato entro tre mesi dal giorno in cui fu notificato al contribuente l'ordine di rimborso dell'imposta principale;

Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti e da apposito certificato dell'agenzia dell'imposte. Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento dànno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 20.

Contro le decisioni della camera in materia di tasse, i contribuenti potranno ricorrere al tribunale civile e penale non oltre sei mesi dalla data d'intimazione delle decisioni stesse.

Art. 21.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principii e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative e sarà fatta per mezzo della ricevitoria provinciale e degli esattori comunali e consorziali i quali dovranno curare l'esazione alle prescritte scadenze.

Conseguentemente gli aggi di riscossione da corrispondersi al ricevitore ed agli esattori saranno uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

La camera potrà per altro valersi dell'opera di altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 22.

Le somme risultate inesigibili per insolvenza o irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla camera direttamente rim-

borsate agli esattori, previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art. 23.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quella in ispecie sui redditi di ricchezza mobile.

Approvato il presente regolamento con deliberazione della camera di commercio ed arti dell'Aquila in data 20 gennaio 1901, 13 giugno 1901, 24 marzo e 23 maggio 1902.

Visto d'ordine di S. M. :
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G BACCELLI.

CCCXCVII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 27 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1902, n. 278)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Savona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 163.

CCCXCVIII.

REGIO DECRETO *che autorizza la camera di commercio ed arti di Pisa ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il relativo regolamento.*

18 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 dicembre 1902, n. 281)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 10 dicembre 1869, n. MMCCC (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Pisa in data 3 maggio 1902;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Pisa è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

Art. 2.

Alla tassa camerale sono soggetti i commercianti e gli industriali inscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile per la categoria *B*, esclusi i contribuenti compresi nei seguenti gruppi:

a) L'intero gruppo II;

b) Le specie 4ª e 5ª del gruppo III e la specie 7ª dello stesso gruppo in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) La specie 2ª del gruppo V in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale e la specie 6ª dello stesso gruppo V, in quanto per questo si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) Le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI;

e) L'intiero gruppo VIII;

f) La specie 3ª del gruppo XVIII in quanto non si tratti di appalti.

Sono parimenti soggetti alla tassa camerale i contribuenti inscritti nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile, nel gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª della categoria *C*, ad eccezione degli interpreti e dei corrieri.

Art. 3.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi imponibili, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Sono perciò esenti dalla detta tassa i redditi netti di categoria *B* inferiori alle lire 533. 40 e quelli di categoria *C* inferiori alle lire 640. 10.

Art. 4.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito iscritto a ruolo. Entro questo limite, ed in base al fabbisogno annuale risultante dal bilancio camerale, la camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 6.

Il regio decreto 10 dicembre 1869, n. MMCCC (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 173. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Pisa

Art. 1.

Alla tassa annua camerale sono soggetti i commercianti e gli industriali del distretto camerale di Pisa iscritti nella categoria *B*, salve le eccezioni di cui all'art. 2 del regio decreto d'approvazione del presente regolamento.

Sono inoltre da considerarsi come esercenti industrie e commerci i contribuenti di categoria *C* inscritti nel gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª, ad eccezione degli interpreti e corrieri, intendendosi per questi ultimi le persone al servizio dei viaggiatori.

Art. 2.

La tassa sarà attribuita sui redditi annui imponibili desunti dai ruoli di ricchezza mobile, tenuto cioè conto delle detrazioni stabilite dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, numero 339, sull'imposta di ricchezza mobile.

L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite di una lira per ogni cento lire di reddito inscritto a ruolo. Entro questo limite la camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 3.

Le società commerciali, le ditte ed in generale tutti coloro che, avendo altrove la loro sede principale, hanno nel distretto camerale di Pisa un impianto od esercizio qualunque dal quale

traggono un utile saranno pure soggetti alla tassa della camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale, succursale, ecc.

Art. 4.

Il semplice fatto che in un comune compreso nella giurisdizione camerale esista un esercizio che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella camera il diritto di assoggettarlo alla tassa camerale.

Art. 5.

In apposito capitolo del bilancio di previsione della camera, sarà determinato annualmente l'ammontare della tassa, la quale, nei limiti fissati dal regio decreto d'approvazione del presente regolamento, diverrà imponibile, tosto che il bilancio stesso sarà stato approvato dall'autorità superiore.

Art. 6.

La camera frattanto provvederà alla compilazione degli elenchi dei propri contribuenti repartendoli in due categorie:

Nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale, ai quali sarà applicato il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte;

Nella seconda verranno inscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci o le loro industrie in più distretti camerali, specificati nell'art. 3 del presente regolamento, per i quali la camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 7.

Dopo che i ruoli erariali di ricchezza mobile saranno divenuti definitivi, le agenzie delle imposte eseguiranno a ri-

chiesta della camera lo spoglio dei redditi imponibili di categoria *B* e *C*, siano principali che suppletivi.

Tali spogli dovranno essere autenticati colla firma dei rispettivi agenti delle imposte.

La camera fornirà gli stampati occorrenti e soddisfarà alle singole agenzie la spesa relativa a detto lavoro.

Art. 8.

Le società, gli istituti di credito, le ditte nazionali ed estere ed in generale tutti gli esercenti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali, ed anche semplici rappresentanze od agenzie, saranno tenuti a dichiarare entro il mese di luglio di ciascun anno alla segreteria della camera i redditi netti derivanti dagli stabilimenti, dagli esercizi, dalle succursali ecc. che essi tengono nel distretto.

I procuratori, gli institori, e i rappresentanti di ditte o di società estere e nazionali ed i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio del loro rappresentato.

La camera, assumendo le necessarie informazioni presso chi stimerà opportuno, potrà rettificare le dichiarazioni pervenutele. Se decorso il termine sopra indicato, non saranno state fatte le dichiarazioni, la camera procederà d'ufficio allo accertamento.

Art. 9.

Gli accertamenti e le rettifiche fatti d'ufficio saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare entro 20 giorni dalla data di detta ricevuta di ritorno.

I reclami devono essere stesi in carta da bollo da 50 centesimi.

Uguale notifica sarà fatta per mezzo di lettera raccomandata, quando la camera accetta la dichiarazione dei contribuenti.

Art. 10.

In base agli accertamenti resi definitivi dalla camera ed agli spogli dei redditi di ricchezza mobile ricevuti dalle agenzie delle imposte, saranno compilati i ruoli camerali applicando a ciascuno degli inscritti l'aliquota preventivamente deliberata dalla camera e debitamente approvata.

Art. 11.

I ruoli in tal modo compilati, approvati dalla camera e quindi resi esecutori dalla prefettura saranno trasmessi a ciascun comune per essere ivi pubblicati per il periodo di otto giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione.

Art. 12.

Un avviso del presidente della camera affisso al pubblico in tutti i comuni del distretto camerale inviterà i contribuenti a prendere visione dei ruoli della tassa nell'ufficio comunale per i comuni del distretto e nell'ufficio della camera di commercio per il comune di Pisa.

Tale pubblicazione costituirà il contribuente legalmente obbligato al pagamento della tassa, alle singole scadenze, le quali dovranno sempre coincidere con quelle stabilite per la riscossione delle imposte erariali.

L'avviso del presidente indicherà anche il tempo nel quale dovrà eseguirsi il pagamento di ciascuna rata della tassa camerale.

Art. 13.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'art. 11, i sindaci dovranno consegnare agli esattori delle imposte dirette i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga

ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Copia conforme della ricevuta insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 12, corredata quest'ultima dalla dichiarazione d'affissione, sarà trasmessa dai sindaci alla camera appena eseguita la consegna dei ruoli.

Art. 14.

I contribuenti inscritti nei ruoli della tassa camerale possono presentare il reclamo in carta bollata, ai termini di legge, alla camera di commercio:

a) per gli errori materiali, purchè il ricorso stesso sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli;

b) per le cessazioni o riduzioni di reddito, qualora il reclamo venga presentato entro tre mesi dal giorno in cui fu notificato al contribuente l'ordine di rimborso dell'imposta principale.

Tali ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti o da apposito certificato dell'agenzia delle imposte.

Essi non sospendono l'esazione della tassa; ma nel caso di accoglimento danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 15.

Contro le decisioni della camera ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680, i contribuenti potranno ricorrere al tribunale, non oltre 6 mesi dalla data dell'intimazione delle decisioni stesse.

Art. 16.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi (non escluse le multe

a carico dei morosi), coi quali vien regolata la percezione delle tasse governative, e sarà fatta di regola per mezzo degli esattori comunali e consorziali i quali dovranno curare l'esazione alle prescritte scadenze. Conseguentemente gli aggi per la riscossione della tassa camerale a favore degli esattori saranno nella stessa misura di quelli stabiliti per le imposte erariali, salvo patti in contrario, i quali però dovranno essere approvati dal prefetto della provincia prima di divenire esecutivi.

La camera potrà per altro valersi dell'opera di altre persone, sempre però con i privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 17.

Gli esattori dovranno versare alla cassa della camera l'ammontare complessivo delle rate scadute con l'obbligo del non riscosso per scosso, nei termini e modi e sotto le penali e multe stabilite per le tasse di Stato.

Art. 18.

Per quanto riguarda le quote inesigibili in causa d'insolvenza o di irreperibilità, gli esattori ne potranno ottenere il rimborso previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote di imposta principale.

Art. 19.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quella in ispecie sui redditi di ricchezza mobile in quanto prevedano o siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCXCIX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 30 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1902, n. 278)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Foligno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 172.

CCCC.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1902, n 278)

Con cui il capitale residuale del monte frumentario di Vignole Borbera (Alessandria) è trasformato per soccorsi a tutela dell' infanzia abbandonata.— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco–Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 169.

CCCCI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 9 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1902, n. 278)

Con cui l'asilo infantile Romeo Lanfranconi in Pellio Superiore viene eretto in ente morale e ne viene approvato

lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 171.

CCCCII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 9 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1902, n. 278)

Che modifica lo statuto del fondo pensioni di cronicità a favore degli operai e lavoratori dei campi della città e provincia di Piacenza; istituito dalla cassa di risparmio di Piacenza e da essa amministrato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 174.

CCCCIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 dicembre 1902, n. 283)

Con cui l'orfanotrofio maschile Cinaglia di Cortona (Arezzo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 6.

CCCCIV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 dicembre 1902, n. 283)

Col quale il capitale di lire 5,000, esuberante ai bisogni del monte frumentario di Capranica di Sutri (Roma), è destinato per la istituzione di una cassa di prestanze agrarie, che viene contemporaneamente eretta in ente morale ed affidata in amministrazione alla Commissione amministratrice del monte frumentario predetto e viene pure approvato lo statuto organico predisposto per il governo del pio ente. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 7.

CCCCV.

REGIO DECRETO, San Rossore 9 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 dicembre 1902, n. 283)

Col quale i patrimoni delle cinque confraternite della Madonna Santissima del Gonfalone, del Santissimo Sacramento, del Santissimo Nome di Gesù, del Santissimo Rosario e della Madonna della Concezione dedotta la quota corrispondente all'annua rendita di lire 500 riservata al culto, sono trasformati agli scopi di cui all'art. 55 lettera *e* della legge 17 lu-

glio 1890 e concentrati nella congregazione di carità di Bassiano (Roma). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 4.

CCCCVI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 9 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 dicembre 1902, n. 283)

Con il quale si trasforma il collegio di Maria della carità di Scordia (Catania) in asilo infantile che viene denominato « Asilo Infantile Ippolito De Cristoforo » e si approva lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 9.

CCCCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 dicembre 1902, n. 283)

Con cui l'opera pia Mazza Nicolino in Borgia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 5.

CCCCVIII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto della società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova.*

21 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1902, n. 284)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 4 luglio 1880, n. 2617, col quale veniva eretta in corpo morale la società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova, e ne era approvato lo statuto;

Vedute le deliberazioni 13 aprile ed 11 maggio 1902 della società suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova prenderà la denominazione di società d'incoraggiamento in Padova.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della società d'incoraggiamento in Padova, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, restando abrogato lo statuto approvato col regio decreto 4 luglio 1880, n. 2617, parte supplementare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 13. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

STATUTO

della società d'incoraggiamento in Padova

Art. 1.

La società che si costituì nel 1844 per promuovere nella provincia Padovana i progressi agricoli, ai quali associò successivamente il miglioramento delle industrie, e che riunì in sè nel 1873 il gabinetto di lettura, fondato nel 1830, ottenendo poscia col regio decreto 4 luglio 1880, n. 2617, p. s. riconoscimento di corpo morale, denominato « Società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova » assume dalla data di attuazione del presente statuto il nome di « Società d'incoraggiamento in Padova ».

La società, in relazione al suo graduale sviluppo, ha un doppio scopo: quello di promuovere ed incoraggiare nella provincia di Padova tutto ciò che può contribuire al miglioramento dell'agricoltura e dell'industria, e l'altro di cooperare alla diffusione della coltura intellettuale nella città di Padova.

Art. 2.

Al raggiungimento di tali fini la società:

a) promuove ed assiste, specialmente nei loro esordi, le iniziative dirette al progresso dell'agricoltura e dell'industria nella provincia di Padova, incoraggiando con gare, attestastazioni di onore, premi e sussidi, tanto le nascenti istituzioni collettive quanto le promettenti attività singole;

b) provvede al mantenimento di un gabinetto di lettura, curando di tenerlo fornito di libri, riviste e giornali che offrano ai soci i mezzi di coltivarsi nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, senza preferire per una od altra scuola scientifica, filosofica o politica.

La società procura di collegare la sua opera a quella dei sodalizi e delle istituzioni agrarie della provincia a scopo di generale utilità, facendo speciale assegnamento sulla loro cooperazione per quanto riguarda l'agricoltura, mentre fa pure speciale assegnamento sulla cooperazione della camera di commercio per quanto riguarda lo svolgimento dell'industria.

Art. 3.

La società è costituita da un numero indeterminato di soci ordinari, straordinari e onorari.

Art. 4.

Sono soci ordinari, gli ammessi come tali in seguito all'obbligo da essi assunto almeno per un triennio, salve le avvertenze dell'art. 5, di un contributo di annue lire 36, pagabili in rate anticipate anche mensili.

Chi tiene abituale residenza in Padova non può essere ascritto al sodalizio se non quale socio ordinario.

Sono soci straordinari, coloro che non essendo stabilmente residenti in Padova, vengono accolti nella società senza impegno triennale a condizioni che anticipino l'intiero importo dovuto per tutta la durata dell'abbonamento.

Il regolamento fissa il minimo di tale durata, variabile a tenore delle diverse circostanze in esso previste.

I soci straordinari approfittano del gabinetto di lettura, ma non possono ottenere il prestito di libri e periodici se non

previo un deposito che sarà fissato dal regolamento e non hanno diritto ad intervenire alle assemblee, nè sono eleggibili alle cariche sociali.

Colle norme fissate nel regolamento possono essere accordati permessi di breve frequentazione gratuita alle sale di lettura del gabinetto.

I minorenni, purchè abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età, sono ammissibili tra i soci, salva la loro esclusione dalle assemblee e dalla predetta eleggibilità. Quando per abituale residenza in Padova non possano iscriversi tra i soci straordinari, devono produrre l'assenso scritto dal padre o da chi ne fa le veci, alla domanda di ammissione.

I corpi morali sono equiparati ai soci ordinari quando ne assumano gli obblighi. Ne esercitano i diritti a mezzo di loro delegato, previa analoga comunicazione alla presidenza. Non possono far usufruire del gabinetto di lettura più di un proprio rappresentante anche nel caso che, per favorire la istituzione, il loro contributo fosse superiore al normale.

Art. 5.

L'obbligazione triennale di cui l'art. 4, si rinnova tacitamente di triennio in triennio, quando non sia disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. La obbligazione cessa in caso di mutamento di residenza secondo le norme prescritte dal regolamento.

Per ogni iscrizione di soci ordinarî, nuova o rinnovata dopo un periodo di cessazione, è dovuta una tassa d'ammissione nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 6.

A soci onorari possono essere eletti dall'assemblea generale persone benemerite dalla società per doni o servigi se-

gnalati. Senza obbligo di verun esborso, essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari riguardo al gabinetto di lettura, ma non sono eleggibili a cariche statutarie, ed il loro voto nelle assemblee non può essere che consultivo.

Art. 7.

La società è convocata in assemblea generale almeno due volte all'anno per discutere e votare i bilanci, udire i resoconti morali, il rapporto dei revisori dei conti, nominare alle cariche sociali e deliberare sulle eventuali proposte di modificazione dello statuto e di scioglimento della società, su impegni eccedenti un triennio, e su tutti quegli altri oggetti che dal consiglio di amministrazione possano essere deferiti ai voti dei soci.

Art. 8.

La società può inoltre essere convocata in assemblea generale per voto del consiglio d'amministrazione, o per domanda firmata da almeno un ventesimo dei soci ordinari.

Art. 9.

Nelle assemblee generali sono ammessi i voti per procura rilasciata in iscritto, anche per semplice lettera da uno ad altro socio.

Una contribuzione annua doppia o tripla di quella obbligatoria dà rispettivamente diritto a due o tre voti.

Nè per procura nè per contribuzione superiore alla normale è ammesso per ogni singolo votante un numero superiore a voti tre.

Art. 10.

L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Però in caso di modificazione dello Statuto o di proposto scioglimento della società, occorre per la validità delle rela-

tive deliberazioni l'intervento di almeno una terza parte dei soci aventi diritto di voto deliberativo. Se tale numero non si avesse in prima convocazione, si terrà a distanza di non meno di tre giorni, e di non più di trenta, una seconda adunanza, preavvisata nel primo invito, nella quale si potrà validamente deliberare anche sui detti argomenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione dovrà pubblicarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale o in tutti i giornali quotidiani locali, o altrimenti nel foglio degli annunzi legali della provincia e rimanere durante quel periodo affisso nelle sale di lettura.

Si dovrà inoltre, in caso che sia proposta o la riforma dello statuto o lo scioglimento della società, spedire l'avviso al domicilio di ogni singolo socio con osservanza del predetto termine di tempo e con testuale indicazione delle progettate modificazioni. Se si tratta di scioglimento della società, la spedizione deve essere raccomandata.

Art. 11.

L'assemblea generale nomina fra i soci ordinari il presidente e dieci consiglieri d'amministrazione i quali tutti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi assieme al presidente della camera di commercio, e ad altri tre delegati, da essa designati fra i suoi membri costituiscono il consiglio d'amministrazione. Tutti i membri di esso prestano l'opera loro gratuitamente.

Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente ed altri tre consiglieri, che assieme al presidente e vice presidente, costituiscono il comitato esecutivo, i cui componenti devono essere tutti soci ordinari.

Essi si accordano fra loro per l'assunzione delle funzioni di direttore di segreteria, direttore di amministrazione e bibliotecario.

Una stessa persona può abbinare in sè due di tali uffici.

L'assemblea generale nomina annualmente fra i soci ordinari due revisori dei conti, i quali devono formare sul consuntivo un rapporto scritto, previa ispezione dei registri di amministrazione ed il riscontro di ogni contabilità.

Art. 12.

In caso che per rinuncia od altro motivo venga a mancare oltre la metà dei membri del consiglio eletti dalla società, il presidente o chi lo sostituisce deve convocare nel più breve termine possibile l'assemblea generale per le elezioni suppletorie.

I nuovi eletti rimarranno in carica fino al compiersi del triennio in corso.

Nessuno degli investiti di cariche sociali potrà abbandonare l'ufficio quando non sia sostituito.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione delibera i regolamenti per la esecuzione dello statuto, e quelli concernenti le fondazioni amministrate dalla società; nomina gli impiegati, salva la competenza dell'assemblea generale riguardo agli impegni ultratriennali, infligge ad essi le punizioni regolamentari, non escluso il licenziamento, determina per le assemblee generali i rispettivi ordini del giorno ed i bilanci, assegna le onorificenze, i premi ed i sussidi previsti dall'art. 2, autorizza il comitato esecutivo agli occorrenti prelievi dal fondo di riserva che sarà iscritto negli annui bilanci per far fronte a spese

imprevedute o da insufficienza degli stanziamenti passivi; delibera in genere su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'assemblea gènerale.

In caso di urgenza e salva successiva senatoria; può il consiglio sostituirsi all'assemblea.

Dovrà inserire nell'ordine del giorno delle assemblee le proposte che gli fossero presentate da almeno un ventesimo dei soci ordinari entro il mese di novembre o di marzo.

Art. 14.

Il consiglio è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci e le sue adunanze sono valide quando vi assistano almeno 7 membri.

Art. 15.

Il comitato esecutivo delibera l'ordine del giorno per le adunanze del consiglio e propone quello per le assemblee generali; provvede alla erogazione dei fondi stanziati in bilancio salve le disposizioni speciali degli articoli 13 e 20, eseguisce in unione al presidente le deliberazioni delle assemblee e del consiglio.

Per la validità delle sue deliberazioni basta l'intervento di tre membri.

Art. 16.

Il presidente dirige e rappresenta la società, firma i mandati e le reversali e tutti gli atti sociali, determina l'ordine del giorno per le sedute del comitato esecutivo, convoca e dirige le sedute del comitato stesso, le adunanze del consiglio e le assemblee generali, dispone e controlla le esecuzioni delle deliberazioni prese, cura la esatta osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 17.

Il vice presidente rappresenta e sostituisce il presidente nell'esercizio di tutte le attribuzioni, quando questi ne sia impedito o gliene faccia richiesta.

Art. 18.

Il direttore di segreteria redige i verbali delle adunanze, cura il buon ordine dell'archivio, sorveglia all'esatto adempimento delle mansioni incombenti al personale di servizio, a cui è direttamente preposto. In assenza del presidente e vice presidente, ne assume momentaneamente le funzioni in ogni caso di urgenza.

Art. 19.

Il direttore di amministrazione tiene in evidenza le scadenze attive e passive, lo stato del patrimonio e delle rendite della società, secondo le norme che dal Consiglio di amministrazione gli vengono prescritte; cura la riscossione dei crediti e sorveglia le spese. Disimpegna inoltre le funzioni di cassiere e come tale esige e paga dietro reversali e mandati, e costudisce i titoli nominativi di proprietà sociale. Deve depositare presso l'istituto di credito designatogli dal consiglio tutte le somme eccedenti i prossimi bisogni.

Art. 20.

Il bibliotecario ha l'incarico di vigilare al buon andamento del gabinetto di lettura ed alla conservazione della sua biblioteca e provvede, entro i limiti degli appositi stanziamenti del bilancio, e giusta le norme regolamentari all'acquisto dei libri e delle pubblicazioni periodiche.

Art. 21.

Il patrimonio sociale dovrà di regola essere investito in titoli di rendita dello Stato, iscritti nel gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, ed intestati al nome della società.

L'assemblea generale potrà deliberare su proposta del consiglio quelle eventuali modificazioni d'impiego che rispondano piu opportunamente all'interesse del patrimonio sociale.

Esso è intangibile fatta eccezione per quella parte dell'attivo netto che costituisce il fondo reddituale formato dal cumulo degli annui avanzi amministrativi e che non sia con esplicita deliberazione mandata in aumento del patrimonio intangibile.

Art. 22.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti le proposte si ritengono respinte.

Quelle che si riferissero a modificazioni dello statuto od a scioglimento della società non sono valide se non riportino il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 23.

Il voto segreto è obbligatorio soltanto per le decisioni riguardanti persone, ma devesi interrogare l'adunanza se intende adottarlo ogni qualvolta uno dei presenti ne faccia richiesta.

Art. 24.

Le nomine si fanno per ischede. Se nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio pure per ischede.

Art. 25.

Ove la società deliberasse in seguito di venire al proprio scioglimento prima che ciò abbia effetto essa dovrà provvedere acchè il suo patrimonio, rimanga assicurato al raggiungimento di almeno uno degli scopi indicati al presente statuto. In mancanza di tale deliberazione provvederà al riguardo il consiglio provinciale di Padova.

Art. 26.

Non potrà mai essere presa deliberazione su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Art. 27.

Per mezzo di giudici arbitramentali, scelti dalle parti, in Padova saranno decise le questioni che potessero insorgere sulla interpretazione ed applicazione del presente statuto, fra l'amministrazione ed i soci, escluse però quelle riflettenti il pagamento dei contributi alla società, per le quali resta applicabile la legge comune.

Disposizioni transitorie.

Il presente statuto andrà in vigore nel giorno che sarà fissato dal comitato esecutivo non però più tardi di sei mesi dopo che l'approvazione governativa sarà stata pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro detto termine sarà convocata l'assemblea generale per la nomina del presidente del consiglio.

Quelli tra gli attuali soci che contribuiscono alla società soltanto annue lire 18, continueranno a rimanervi, esclusi però sempre dal poter approfittare del gabinetto di lettura, finchè non abbiano elevata la loro contribuzione a annue lire 36.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCCIX.

REGIO DECRETO, San Rossore 20 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1902, n. 281)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Legnago. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 11.

CCCCX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 7 Novembre 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1902, n. 284)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Firenze deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 30 aprile e del 13 agosto 1902; in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1892, n. 592. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 17.

CCCCXI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 7 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1902, n. 286)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Grosseto, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 27 aprile e del 30 maggio 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 3 luglio 1898, n. 195. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 18.

CCCCXII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le elezioni della camera di commercio ed arti di Spezia.*

9 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 dicembre 1902, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visti i regi decreti 5 giugno 1902, n. CC, e 15 settembre 1902, n. CCCXLVIII;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Le elezioni dei componenti la camera di commercio ed arti di Spezia si faranno questa prima volta sulla base della lista elettorale per l'anno 1902 della camera di commercio ed arti di Genova per il circondario di Levante.

Art. 2.

Le dette elezioni avranno luogo nella seconda domenica di dicembre dell'anno in corso.

I risultati della votazione saranno comunicati dalle singole sezioni elettorali al tribunale civile di Sarzana, il quale procederà alla proclamazione degli eletti.

I nuovi eletti saranno insediati col 1° gennaio 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 15. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCCXIII.

Regio Decreto *che autorizza la biblioteca nazionale di Milano ad accettare il legato Bianchi.*

9 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 dicembre 1902, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento pubblico in data 20 giugno 1902 col quale il dott. Camillo Bianchi legava una pregevole e rara raccolta di opere galanti alla biblioteca nazionale di Milano;

Veduta l'istanza del bibliotecario della predetta biblioteca per essere autorizzato ad accettare il legato del dott. Bianchi;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor bibliotecario della biblioteca nazionale di Milano è autorizzato ad accettare il legato del dott. Camillo Bianchi, disposto a favore della biblioteca medesima con testamento del 20 giugno 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 19. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

CCCCXIV.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei membri della camera di commercio ed arti di Savona.*

13 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 dicembre 1902, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 2 luglio 1896, n. CCXXXVIII;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Savona in data 25 ottobre 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei membri della camera di commercio ed arti di Savona è portato da 11 a 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 14. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCCXV.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE 20 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1902, n. 285)

Che radia talune opere della piazza di Cremona dal novero delle fortificazioni dello Stato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* OTTOLENGHI, DI BROGLIO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 22.

CCCCXVI.

REGIO DECRETO *che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar di negozi di stralcio e sui commercianti girovaghi del distretto camerale e ne approva il regolamento.*

21 *settembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1902, n. 285)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Novara in data 26 giugno 1902;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Novara è autorizzata ad imporre sugli esercenti temporanei di bazar, di negozi di

stralcio e sui commercianti girovaghi del distretto camerale, i quali non siano già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale, una tassa nella misura stabilita dal seguente articolo.

Art. 2.

Nel distretto della camera di commercio ed arti predetta, gli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi genere esercitati in locali chiusi pagheranno una tassa di lire quindici per il primo mese di esercizio e di lire dieci per ogni mese o frazione di mese successivo.

Art. 3.

Per il traffico ambulante, esercitato in locali aperti, con banchi fissi o mobili e con veicoli di superficie non superiore a due metri quadrati, sarà dovuta una tassa di lire una e cinquanta per settimana o frazione di essa.

Tale tassa verrà aumentata di lire una per ogni due metri quadrati in più della superficie indicata nel precedente alinea.

Art. 4.

Sono esenti dalle tasse stabilite dagli articoli 2 e 3 del presente decreto:

1° tutti quegli esercizi che siano tenuti da commercianti già inscritti nei ruoli della tassa camerale;

2° banchi o altri esercizi che espongono in vendita merci per un valore inferiore a lire cinquanta;

3° i banchi tenuti aperti nei giorni di fiera o di mercato;

4° gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate alimentari.

Art. 5.

Le tasse di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte e nei modi stabiliti dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 25. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Novara

---

Art. 1.

Chiunque intende di aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od anche esercitare il traffico ambulante in luogo chiuso, oppure all'aperto, con banco fisso o mobile o con veicolo, od altri sistemi nel distretto della camera di commercio ed arti di Novara, è tenuto al pagamento della tassa stabilita dal regio decreto che approva il presente regolamento.

Art. 2.

Sono considerati locali chiusi, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto suddetto, oltrechè i negozi, le botteghe, ecc., anche gli alberghi e le case private che accolgono venditori girovaghi e commercianti temporanei, i quali per la vendita delle loro merci annunziano al pubblico la loro presenza nel comune mediante manifesti ed inviti in qualsiasi modo distribuiti.

Art. 3.

Il commerciante temporaneo e girovago che si trasferisca da uno ad altro comune, appartenente al distretto camerale durante il periodo per il quale ha già pagato una volta la tassa non è tenuto al pagamento di nuova tassa.

Art. 4.

Il presidente della camera di commercio e la giunta municipale pel comune di Novara e i sindaci e le giunte municipali per gli altri comuni del distretto camerale invigileranno per la scoperta delle trasgressioni al presente regolamento.

Art. 5.

I cursori, i messi, le guardie comunali e di città, di pubblica sicurezza i reali carabinieri, le guardie di finanza saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio temporaneo e girovago. Ad essi spetteranno per ogni denuncia di esercizio i due decimi della tassa riscossa, che verranno loro corrisposti sopra mandato del presidente della camera di commercio.

Art. 6.

I proprietari, conduttori ed esercenti che non avranno ottemperato al disposto dell'art. 1 saranno diffidati dal presidente della camera di commercio o dal sindaco del comune a pagare all'esattore camerale, a presentazione dell'intimazione, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata in conformità delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 7.

La camera di commercio provvederà ai comuni i registri a madre e figlia per l'intimazione di pagamento della tassa. Di ogni intimazione di pagamento si darà immediatamente avviso all'esattore.

Art. 8.

Al 30 giugno e 30 ottobre di ogni anno, i sindaci trasmetteranno alla camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi comuni.

Art. 9.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi competente, al cassiere della camera di commercio nei tempi e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

Art. 10.

Al presidente della camera di commercio pel comune di Novara ed ai sindaci per gli altri comuni del distretto camerale spetteranno le decisioni di ogni controversia sull'applicazione della tariffa. Le spese dipendenti da infondata opposizione dell'esercente temporaneo o girovago saranno a carico di questo ultimo.

Art. 11.

Contro tale decisione si potrà appellare alla camera di commercio nel termine di tre giorni con atto redatto in carta bollata da cent. 60, corredato dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Art. 12.

Contro la deliberazione della camera si potrà ricorrere al tribunale civile di Novara ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCCXVII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 17 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 dicembre 1902, n. 286)

Col quale il comune di Treviso è autorizzato a continuare a riscossione del dazio per alcuni generi (amido, porcellane, maioliche e terraglie, cristallerie, vetrerie, carta e cartoni). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 26.

CCCCXVIII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 2 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 dicembre 1902, n. 286)

Col quale si trasforma il monte Frumentario di Palombara (Chieti) in cassa di prestanze agrarie e si approva lo statuto per il governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 28.

CCCCXIX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 2 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 dicembre 1902, n. 286)

Col quale i cinque monti frumentari esistenti in Tomba di Pesaro ed attualmente amministrati dalla congregazione di carità del luogo sono trasformati in opera pia elemosiniera avente gli scopi di cui alle lettere *a*, *c*, *e* ed *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 29.

CCCCXX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 27 Ottobre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1902, n. 288)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Castiglione delle Stiviere. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 31.

CCCCXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1902, n. 288)

Col quale il comune di Prato (Firenze) è autorizzato ad esigere un dazio puramente comunale sul piombo in pallini per uso di caccia, sui cartoncini bristol, lavori di cartonaggio ecc. e sulla carta da disegno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 34.

CCCCXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1902, n. 288)

Col quale il comune di Urbino è autorizzato a riscuotere per le bevande spiritose immesse nella cinta daziaria una sovratassa addizionale superiore al 50 per cento del dazio governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 41.

CCCCXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1902, n. 288)

Che toglie le servitù militari attorno l'ex magazzino da polveri della piazza di Cosenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Ottolenghi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1902
Reg. 7. Atti del Governo a f. 43.

CCCCXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1902, n. 288)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Siena, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 9 aprile, 9 luglio e 20 agosto 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 19 luglio 1892, n. DXXXI, e modificato con reale decreto 29 giugno 1893, n. CCCX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 35.

CCCCXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1902, n. 289)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Fossano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giotitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 45.

CCCCXXVI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 2 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1902, n. 290)

Col quale si concentrano nella congregazione di carità di Zocca (Modena) le opere pie: 1° monte annonari di Montalbano, 2° monte annonario Montetortore, 3° opera pia Odorici, 4° opera pia Marinelli, 5° opera pia Baraldi, e col quale altresì si trasformano i monti annonari di Montalbano e Montetortore, per erogarne le rendite nette a beneficio rispettivamente degli abitanti nella giurisdizione della parrocchia di Montalbano e degli appartenenti alla frazione di Montetortore per tre quarti agli scopi indicati alle lettere *c*, *e*, *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e per il residuo quarto al fine indicato alla lettera *a* del citato articolo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 51.

CCCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 dicembre 1902, n. 294)

Col quale è costituito in ente morale il lascito di una rendita annuale di lire 500, disposto dal fu prof. Tommaso Vallauri, senatore del Regno, per l'istituzione di un posto d'istruzione universitaria a favore dei nativi del comune di Sarsina, e se ne approva lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* N. Nasi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 54.

CCCCXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Settembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 dicembre 1902, n. 294)

Col quale è eretta in ente morale la scuola elettrochimica fondata dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano in occasione della nascita della principessa reale Jolanda Margherita, e annessa al regio istituto tecnico superiore di Milano, e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* N. Nasi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 56.

CCCCXXIX.

REGIO DECRETO *che sopprime la scuola tecnica governativa in Licata.*

23 *ottobre* **1902.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 dicembre 1902, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 6 luglio 1884, n. 2629 (serie 3ª), col quale fu istituita in Licata una scuola tecnica governativa;

Veduta la deliberazione in data 12 settembre 1902, resa già definitiva, con la quale il consiglio comunale di Licata ha soppresso il contributo da parte del comune pel mantenimento della scuola tecnica, revocando esplicitamente la deliberazione del 4 gennaio 1883, pertanto l'onere a carico del comune stesso della spesa effettiva degli stipendi del personale dirigente ed insegnante della scuola;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola tecnica governativa della città di Licata è soppressa dal 1° novembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 61. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CCCCXXX.

Regio Decreto *che modifica la tabella* B *per il personale delle regie scuole tecniche per effetto della soppressione della scuola tecnica di Licata.*

23 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 dicembre 1902, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 luglio 1900, n. 259;

Veduto il Nostro decreto del 23 ottobre 1902, col quale viene soppressa, dal 1° novembre 1902, la scuola tecnica governativa della città di Licata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla tabella organica *B*, per il personale delle regie scuole tecniche, approvata con la sovra citata legge 12 luglio 1900 e modificata con posteriori Nostri decreti, sono tolti, dal 1° novembre 1902, i posti seguenti:

1 posto di incaricato della direzione a L. 500
5 posti di professore reggente . . . » 1,800
3 posti di professore incaricato. . . » 1,200

Art. 2.

Dal ruolo organico per gli insegnanti di ginnastica delle regie scuole secondarie, approvato col regio decreto 9 settembre 1889, n. 5845, e modificato con altri regi decreti, è tolto, dal 1° novembre 1902, un posto di reggente a lire 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 60. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

Nasi.

CCCCXXXI.

Regio Decreto *che istituisce un ginnasio governativo nei comuni di Castellammare del Golfo, Comiso, Leonforte e Licata e modifica la tabella C del personale dirigente ed insegnante dei regi ginnasi.*

7 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 dicembre 1902, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860 per le provincie siciliane;

Veduto il Nostro decreto 20 dicembre 1901, n. 565;

Veduto il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1902-903;

Veduta la legge 12 luglio 1900, n. 259;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° ottobre 1902, è istituito un ginnasio governativo in ciascuno dei seguenti comuni:

Castellammare del Golfo (Trapani);

Comiso (Siracusa);

Leonforte (Catania);

Licata (Girgenti).

Art. 2.

Alla tabella *C* annessa alla citata legge 12 luglio 1900, sono fatte dal 1° ottobre 1902 le seguenti modificazioni in aumento dei posti per il personale dirigente e insegnante nei regi ginnasi:

4 incaricati della direzione a lire 500, lire 2,000;
8 reggenti nel corso superiore a lire 2,000, lire 16,000;
12 reggenti nel corso inferiore a lire 1,800 lire 21,600;
4 incaricati per la matematica (con rimunerazione a lire 1,200, lire 4,800;
4 incaricati per il francese a lire 1,500 lire 6,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 59. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
Nasi.

CCCCXXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 dicembre 1902, n. 295)

Col quale il monte frumentario di Petrella Tifernina (Campobasso) è trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa viene concentrata nella congregazione di carità del luogo ed è approvato lo statuto organico per il governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 75.

CCCCXXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 dicembre 1902, n. 295)

Con il quale si trasformano i monti frumentario e pecuniario di Locorotondo (Bari) in cassa di prestanze agrarie, facendo obbligo a questa di corrispondere l'annuo complessivo contributo di lire 800 al locale asilo infantile e si approva altresì lo statuto organico del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 76.

CCCCXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 dicembre 1902, n. 295)

Con cui il lascito Vincenzo e Carlo Tornielli di Borgomanero viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 71.

CCCCXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 dicembre 1902, n. 295)

Col quale si trasformano le opere pie esistenti in Ancona a favore dei carcerati denominate Francesco fu Lorenzo da Ragusa, Negroni Niccolò e Ferrantini Giacomo in fondazioni di patronato a favore dei liberati dal carcere con obbligo alla congregazione di carità di passarne le rendite per l'erogazione alla locale società di patronato per i liberati dal carcere. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 72.

CCCCXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 dicembre 1902, n. 295)

Con cui il ricovero di mendicità Margherita di Savoia in Iglesias viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 73.

CCCCXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 dicembre 1902, n. 297)

Col quale si trasformano i patrimoni delle confraternite erette in Acqualagna (Pesaro) sotto i titoli del SS. Sacramento di Pietralata, del SS. Rosario di Castellaro, del SS. Sacramento e Rosario di Acqualagna, del SS. Rosario nell'abbadia del Furlo e del SS. Sacramento in Frontino di Naro, a scopo di beneficenza e si concentrano i patrimoni così trasformati nella locale congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 84.

CCCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 dicembre 1902, n. 297)

Con il quale lo scopo attuale dell'opera pia Paradisi Deti di Firenze consistente nel conferire doti per monacazione a fanciulle povere di famiglia nobile, viene trasformato in quello di dotare fanciulle povere, le quali avendo i requisiti voluti dalle vigenti leggi, abitino in conservatori esistenti nella provincia di Firenze, autorizzati dal Governo, per esercitarvi l'ufficio di maestre. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

**Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 80.**

CCCCXXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 dicembre 1902, n. 297)

Con il quale l'opera pia legato elemosiniere Consolini, attualmente amministrata dal fondo per il culto, viene concentrata nella congregazione di carità di Senigallia ed è trasformata a favore del locale orfanotrofio maschile Testaferrata. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

**Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 82.**

CCCCXL.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 dicembre 1902, n. 297)

Col quale il pio lascito del sacerdote don Antonio Bertucci di Bardi (Piacenza) è eretto in ente morale e ne viene determinata l'amministrazione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 83.

CCCCXLI.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio comunale di Atri.*

7 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1902, n. 301)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1901, n. 532;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° ottobre 1902 il ginnasio comunale di Atri è convertito in governativo.

Dal predetto giorno decorrerà per il comune di Atri l'obbligo di pagare all'erario dello Stato, nei modi e alle scadenze stabilite dal Ministero del tesoro, il contributo annuo di lire settemila (L. 7,000) indicato nella tabella *A* annessa alla legge predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 86. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
Nasi.

CCCCXLII.

Regio Decreto *che approva un nuovo ruolo organico dei regi conservatori femminili riuniti di Siena.*

17 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 dicembre 1902, n. 302)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1947, e 29 giugno 1883, n. 1514, sugli istituti femminili d'istruzione;

Veduti i regi decreti 8 giugno 1893, n. 328 (parte supplementare), 21 novembre 1894, n. 515 (parte supplementare), e 7 gennaio 1897, n. 27 (parte supplementare), relativi ai regi conservatori femminili riuniti di Siena;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dei regi conservatori riuniti femminili di Siena annesso al regolamento generale di quelli istituti, approvato col citato regio decreto 8 giugno 1893,

è abrogato, e in sua vece è approvato il ruolo annesso al presente decreto, che avrà effetto dal 1° novembre 1902, e sarà vistato dal Nostro ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 88. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

RUOLO ORGANICO

Ruolo organico del pers

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL' UFFICIO	Stipendio o assegno annuo
	Personale direttivo ed educativo.	
1	N. 1 Direttrice.	1,200
2	» 1 Vice Direttrice	800
3	» 1 Istitutrice con l'abilitazione per il francese.	400
4	» 1 Id. id. per l'inglese	400
5	» 1 Id. id. per la musica.	400
6	» 1 Id. id. per il lavoro manuale. . . .	400
7	» 1 Id. id. per la ginnastica	400
8	» 1 Maestra per le classi elementari inferiori	500
9	» 1 Id. id. superiori	600
10	» 1 Id. per lavori femminili.	600
11	» 1 Assistente per lavori femminili	300
	Personale insegnante.	
	a) *nel corso complementare.*	
12	N. 1 Insegnante d'italiano	600
13	» 1 Id. di storia e geografia	500
14	» 1 Id. di matematiche, scienze fisiche e naturali ed economia domestica	500
15	» 1 Id. di pedagogia, morale, diritti e doveri	400
16	» 1 Id. di lingua francese.	300
17	» 1 Id. di calligrafia	400
	Seguono L. . .	8,700

MINILI RIUNITI DI SIENA

...nale dal 1° novembre 1902.

Se interno od esterno	*ANNOTAZIONI*
interna	
»	
»	
»	
»	
»	
»	
»	
»	
»	In caso di bisogno dovranno supplire le istitutrici.
»	
»	Da darsi per incarico soltanto quando le alunne superano il numero di trenta.
»	
»	
»	
»	
»	Per incarico alla istitutrice abilitata.
esterno	Occorrendo il posto potrà essere trasformato in uno di istitutrice col detto insegnamento con la retribuzione di lire 200.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio o assegno annu[o]
	Riporto L. . .	8,700
	b) *nel corso superiore.*	
18	N. 1 Insegnante d'italiano	400
19	» 1 Id. di storia e geografia	300
20	» 1 Id. di matematiche, scienze fisiche e naturali ed economia domestica	300
21	» 1 Id. di pedagogia, morale, diritti e doveri	200
22	» 1 Id. di lingua inglese	300
23	» 1 Id. di storia del costume, dell'arte.	200
24	» 1 Id. di letterature straniere comparate	500
25	» 1 Id. di igiene, medicina domestica e soccorsi d'urgenza .	300
	c) *in tutti i corsi.*	
26	N. 1 Insegnante di disegno e plastica	700
27	» 1 Id. di religione.	350
28	» 1 Id. di musica e canto.	800
29	» 1 Id. id. id.	200
30	» 1 Id. di lavori manuali.	150
31	» 1 Id. di ginnastica	100
32	» 1 Id. di ballo.	200
33	» 1 Direttore spirituale.	240
	Personale sanitario.	
34	N. 1 Medico chirurgo.	500
35	» 1 Chirurgo dentista	300
36	» 1 Infermiera	250
	Seguono L. . .	14,990

Se interno od esterno	ANNOTAZIONI
interna	Per incarico possibilmente alla vice direttrice.
»	Per incarico all'insegnante nei corsi complementari.
»	Id. id.
»	Id. id.
»	Per incarico alla istitutrice abilitata.
»	Per incarico alla insegnante d'italiano nel corso complementare.
esterno	
»	
»	
»	
»	
interna	Per incarico alla istitutrice abilitata.
»	Id. Id.
»	Id. id.
esterna	
esterno	
»	Le lire 500 sono conferite come assegno.
»	Le lire 300 id.
interna	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio o assegno an[illegible]
	Riporto L. . .	14,990
	Personale amministrativo.	
37	N. 1 Segretario ragioniere	1,200
38	» 1 Ecouomo	1,200
39	» 1 Cassiere	500
40	» 1 Economa	400
	TOTALE L. . .	18,290

Se interno od esterno	ANNOTAZIONI
esterno	
»	
»	
interno	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

CCCCXLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1902, n. 301)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 49.

CCCCXLIV.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Rocca a Monreale presso Palermo.*

7 *dicembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1902, n. 301)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società sicula tramways omnibus di Palermo è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, la tramvia funicolare, a scartamento ridotto di un metro, da Rocca a Monreale, presso Palermo.

La suddetta tramvia sarà costruita secondo il progetto 27 agosto 1898, compilato dal direttore della società, signor ingegnere Emilio Piazzoli, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e sarà soggetta all'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè dalle condizioni contenute nel relativo disciplinare firmato, in segno di accettazione, dal prefato rappresentante della società medesima, in data 7 novembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 92. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. Balenzano.

DISCIPLINARE

per l'impianto e l'esercizio della tramvia elettrico-funicolare da Rocca a Monreale.

Art. 1.

Indicazione della linea.

La Società sicula tramawys-omnibus, con sede in Palermo, è autorizzata ad impiantare ed esercitare la tramvia elettrico-funicolare da Rocca a Monreale rappresentata e descritta nel progetto 27 agosto 1898 a firma del direttore della società sig. ing. cav. uff. Emilio Piazzoli. — Tale tramvia, corrente parte in sede propria e parte sulla strada provinciale e dentro l'abitato di Monreale, avrà origine all'estremo del doppio binario Palermo-Rocca dei tramways elettrici di Palermo, e terminerà alla piazza del Duomo di Monreale, con una lunghezza totale di linea di m. 2007.2.

La linea si divide in tre tratti distinti:

Il primo, di m. 113.79, che s'innesta al doppio binario Palermo-Rocca, è a semplice binario; il secondo della lunghezza di m. 1125.31, è a doppio binario con rotaia intermedia comune, ed il terzo, di m. 768.52, è ancora a semplice binario.

Le pendenze nei tratti estremi variano dall'1.70 all'8.17 °|₀, ed ivi transiteranno le vetture elettriche ordinarie senza speciali sistemi di trazione, mentre nel tratto intermedio dove le pendenze variano dal 6.21 al 12.11 0|0, vi sarà uno speciale sistema funicolare nel quale alle carrozze ordinarie si

aggiungono due carri-freno necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio.

Il doppio binario a rotaia intermedia comune, si sdoppia nel punto di mezzo per l'incrocio dei due treni ascendente e discendente.

Art. 2.

Stazione generatrice.

L'energia elettrica sarà provvista dalla stazione centrale della società anonima di elettricità già Schuckert & Co di Norimberga per la illuminazione elettrica di Palermo, che fornisce pure l'energia per le tramvie di Palermo, giusta le disposizioni e col macchinario di riserva, secondo vennero descritti nella relazione presentata dalla Società sicula tramvays-omnibus al prefetto di Palermo, con nota 29 aprile 1899.

La società dovrà però eseguire le modificazioni ed ampliamenti che si rendessero necessari per il regolare esercizio della linea. Qualora la società volesse in seguito provvedersi in altro modo della energia occorrente per la trazione, dovrà preventivamente presentare i progetti dei nuovi impianti alla approvazione governativa.

Art. 3.

Sede stradale. — Opere d'arte.

La piattaforma stradale nei tratti in sede propria ed a semplice binario avrà, in massima, la larghezza di m. 3.00 fra ciglio e ciglio, e di m. 4.00 nel tratto funicolare a doppio binario. Nei casi eccezionali in cui la larghezza risulti minore, la massicciata verrà sostenuta lateralmente da una speciale costruzione in muratura. La massicciata d'armamento avrà uno spessore non minore di mm. 155 sotto la linea

inferiore delle traverse. Nelle trincee saranno stabilite cunette laterali di dimensioni sufficienti. La strada provinciale verrà attraversata al km. 0.458 circa da una travata metallica di m. 11.75 circa di luce. Tutte le membrature di tale travata non dovranno lavorare a sforzi superiori a kg. 7 per mmq. di sezione sotto il passaggio del treno composto di un carro-freno e di una vettura automotrice elettrica a pieno carico. Prima dell'apertura dell'esercizio, dovranno essere eseguite prove statiche e dinamiche con treno di prova composto come sopra, che accertino la stabilità della travata stessa.

Art. 4.

Sistema di trazione.

Il sistema di trazione elettrica sarà quello con filo di servizio aereo con ritorno per le rotaie e con motori in derivazione tra i due conduttori, identico a quello delle linee delle tramvie elettriche di Palermo di cui è la continuazione. Perciò la presa di corrente sarà fatta mediante trolley e la corrente sarà continua, con tensione, più che è possibile, costante in tutto il percorso e compresa tra 500 e 600 volts. Il filo di servizio sarà alimentato da apposita conduttura di alimentazione che sarà costituita da cavi sotterranei nello attraversare la città di Palermo e da fili aerei nelle strade esterne. Questi ultimi saranno sospesi mediante buoni isolatori in tale posizione ed altezza da essere escluso ogni pericolo di contatto anche indiretto.

I cavi di allacciamento dei binari, formanti la condottura di ritorno, saranno sotterranei e saranno in comunicazione col polo negativo delle generatrici.

In genere, per ciò che riguarda l'impianto delle condotture elettriche, si richiamano le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, oltre quelle speciali che potranno essere stabilite dall'autorità governativa competente.

Art. 5.

Sistema funicolare.

Nel tratto funicolare le due vetture, ascendente e discendente, saranno congiunte ad uno speciale carro-freno che è munito di due freni di sicurezza, a ganascie, uno automatico e l'altro a mano. I due carri-freno saranno collegati alle due estremità da una fune metallica e si porranno sempre a valle delle carrozze, correranno sopra speciali binari, disposti internamente ai binari delle vetture ed al piede del tratto funicolare dovranno poter scendere in una delle due fosse in modo da assumere posizione sottostante al piano del ferro e permettere alle vetture provenienti da Palermo, di collocarsi a monte dello stesso carro ed a quelle provenienti da Monreale, di passare a valle del medesimo e proseguire da solo verso Rocca.

La fune di rimorchio sarà formata di fili di acciaio fuso di ottima qualità aventi la resistenza alla rottura non minore di 120 kg. per mmq. riuniti in trefoli. Dovrà avere sufficiente flessibilità per avvolgersi facilmente sulla puleggia di rinvio, ed avere sezione tale da resistere senza rompersi ad uno sforzo dieci volte superiore a quello massimo di esercizio. Apposite prove dovranno essere fatte prima dell'apertura all'esercizio, su campioni della fune, in qualche stabilimento avente mezzi adatti, le quali prove dovranno farsi ri-

sultare mediante apposito verbale. L'attacco della fune ai carri-freno sarà fatto mediante un tubo di acciaio perforato con cavità conica, nella quale verrà fissata la estremità della fune con saldatura a metallo, rivoltando preventivamente le estremità dei fili metallici, ed il tutto eseguito con somma cura, affinchè tutti i fili componenti la fune lavorino ugualmente.

La fune si avvolgerà, all'estremo a monte del tratto funicolare, ad una puleggia centrale di rinvio, del diametro di circa m. 3, ed a quattro altre pulegge di guida, di cui due nello stesso piano di quelle di rinvio, del diametro di circa m. 1.450, ed altre due verticali, dello stesso diametro. Queste puleggie saranno collocate in apposite fosse sotto i due binari del tratto funicolare, nel punto ove essi vengono ad innestarsi al binario normale del tratto successivo a monte. La fune, lungo l'asse del binario, sarà sostenuta e guidata da puleggie verticali di ghisa nei tratti rettilinei ed inclinate nei tratti in curva, le prime, di 260 a 280 mm., e le seconde, di 430 mm. di diametro nel fondo della gola. Esse gireranno sopra fosse, tra le traverse dell'armamento. Saranno inoltre munite di apparecchi di lubrificazione, e situate a distanza fra loro sufficiente perchè la fune non strisci sul suolo.

Art. 6.

Disposizioni speciali delle condotte elettriche.

La condottura aerea di servizio sarà costituita da un filo di rame duro nudo del diametro non inferiore a mm. 8.25 avente conducibilità del 97 °|₀ ed una resistenza alla rottura non inferiore a kilogrammi 2000. Sarà sospesa longitudinalmente sull'asse del binario ad un'altezza non inferiore a metri 5.50 dal piano del ferro nella via pubblica. Nelle curve

sarà disposto lungo una poligonale la cui proiezione sia la più vicina possibile all'asse del binario. Sarà sostenuto a mezzo di colonne di acciaio o di ferro tubolari o a traliccio, solidamente murate nel suolo e munite di mensole, o mediante fili trasversali di acciaio galvanizzato, tesi tra colonne come sopra o fissati ai muri delle case laterali ove ciò sia possibile. Detti fili di sostegno dovranno essere sufficientemente isolati elettricamente dalle colonne e dai muri, il filo di servizio poi sarà perfettamente isolato nei punti di sospensione. Le colonne, i fili di tensione e tutti i supporti, dovranno essere stabiliti in modo da resistere con tutta sicurezza agli sforzi diversi cui possono andare soggetti anche in casi eccezionali.

I fili delle condotture aeree dovranno essere muniti di parafulmini collocati opportunamente.

Per assicurare la continuità delle rotaie quali condotture di ritorno, esse saranno nei giunti collegate elettricamente mediante filo di rame stagnato del diametro di 12 mm. Le due file di rotaie verranno inoltre collegate tra loro mediante un filo di rame stagnato ad intervalli da 40 a 60 metri.

Durante l'esercizio, dovrà la società concessionaria constatare le differenze di potenziale esistenti tra i due estremi del binario della linea formante condottura di ritorno; qualora questa differenza di potenziale sia riconosciuta pregiudizievole, la società dovrà prendere i necessari provvedimenti per ridurla. Nella disposizione della condottura di alimentazione, dovranno essere prese tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica onde evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condotture elettriche esistenti nella condotta del gas, di acqua, ecc.

Art. 7.

Armamento.

L'armamento dei binari sarà fatto con rotaie tipo Vignole del peso di kg. 24 per metro corrente, per la parte che corre in sede propria, e con rotaie Phoenix tipo 8a, del peso di kg. 38 per metro lineare ed altezza non minore di mm. 140, per la parte corrente sulla via pubblica a Monreale.

Le rotaie Vignole poseranno su traverse in ferro tipo Hilf della lunghezza non inferiore rispettivamente ai m. 1.55 e 2.60 nei tratti a semplice ed a doppio binario su tre rotaie.

Gli attacchi delle rotaie saranno fatti mediante stecche corniere per evitare lo scorrimento delle rotaie nelle traverse. Per evitare poi lo scorrimento del binario lungo il piano inclinato, saranno a distanza di m. 50 fra loro, costruiti dei blocchi di calcestruzzo contro cui appoggeranno a monte le traverse; le rotaie Phoenix poseranno invece direttamente sopra un solido fondo di ghiaia disteso e battuto con sottostruttura di pietrame e le rotaie saranno collegate da sbarre di scartamento, distanti fra di loro di quanto occorre perchè le due rotaie rimangano rispettivamente in posizione invariabile.

L'armamento del binario del carrofreno avente lo scartamento di m. 0.58 da asse ad asse, sarà formato con rotaie dell'altezza complessiva di 130 millimetri con fungo di forma speciale per l'applicazione del freno a morsa del carrofreno, fissato sopra le stesse traverse metalliche del doppio binario funicolare. L'armamento non corrente in sede propria dovrà esssere disposto a perfetto livello del piano stradale, in modo che non risulti il più piccolo avvallamento o risalto in corrispondenza delle rotaie; inoltre la struttura del piano stradale dovrà essere uniforme su tutta la lunghezza della strada ed atta al carreggio anche nella zona occupata dai binari.

Art. 8.

Scartamento del binario — Curve.

Lo scartamento del binario sarà di un metro fra i bordi del fungo portante; l'interbinario negli scambi non sarà minore di m. 1.50, cioè m. 2.50 da asse ad asse e nei tratti in curva questa distanza dovrà essere aumentata in proporzione della curvatura.

Lo scartamento del binario del carrofreno esistente internamente al doppio binario su tre rotaie del tratto funicolare, sarà di m. 0.58 da asse ad asse.

Il raggio minimo delle curve sarà di 50 metri.

Fra due curve di senso contrario dovrà essere intercalato un tratto rettilineo di almeno 4 metri.

Art. 9.

Vetture automotrici, carrifreno ed organi annessi.

Le vetture che faranno il servizio in questa linea saranno eguali a quelle che circolano per le linee a trazione elettrica della città di Palermo; saranno munite di freni a ceppi per ciascuna ruota, con comando a vite. Però qualora dal regio ispettore capo del circolo di Palermo sarà riconosciuto indispensabile, le vetture destinate specialmente a questo servizio, tra Rocca e Monreale, oltre l'ordinario freno a ceppi per ciascuna ruota, saranno munite di un secondo freno di tipo da approvarsi.

I conduttori fra gli apparecchi di presa e di regolazione e di locomozione saranno costituiti da canapi ad alto isolamento e protetti da tubi di ferro in comunicazione elettrica con la terra o quanto meno di fasciature resistenti contro gli urti e gli attriti. Le sezioni dei conduttori e degli avvolgimenti degli elettromotori devono essere proporzionate

in modo da non permettere una sopra elevazione pericolosa di temperatura.

Ciascun carrofreno sarà munito di due potenti freni a morsa, tipo Esslingen, che afferrano solidamente il fungo della rotaia ed indipendenti tra di loro: quello a monte funziona automaticamente e l'altro sarà manovrato dal guidatore del carro.

Il carrofreno dovrà essere inoltre munito di sufficiente numero di lampade elettriche per illuminazione e segnalamento, e di campana di segnalamento.

Art. 10.

Velocità.

La velocità dei treni su tutta la linea non dovrà essere maggiore di 10 km. all'ora, tanto in salita che in discesa eccetto nel tratto compreso fra i kilometri 1.620 e 1.910 in cui sarà ridotta al passo d'uomo.

Art. 11.

Contravvenzioni e responsabilità.

La inosservanza delle leggi e regolamenti suddetti, nonchè del presente disciplinare, darà luogo a contravvenzioni a carico della società concessionaria da elevarsi a norma di legge.

La società sarà in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi agenti, senza alcuna eccezione.

Palermo, il 7 novembre 1902.

Per accettazione:

Società Sicula Tramways-Omnibus

Il Direttore
E. PIAZZOLI.

Il Presidente
B. LA MANNA.

CCCCXLV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 AGOSTO 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 dicembre 1902, n. 305)

Con il quale l'opera pia monte frumentario della frazione Castelferro comune di Alessandria viene concentrata nella congregazione di carità di Alessandria e trasformata in istituzione pubblica di beneficenza elemosiniera avente lo scopo di cui alla lettera *D* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a favore dei poveri della frazione predetta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI, G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

[Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 97.

CCCCXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 dicembre 1902, n. 305)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Campobasso deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 23 novembre 1901 e 21 marzo 1902, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 22 maggio 1892, n. CCCXXX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* CARCANO — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 94.

CCCCXLVII

REGIO DECRETO, Roma, 4 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 dicembre 1902, n. 305)

Il comune di Brescia è autorizzato a riscuotere all'introduzione delle bevande spiritose nella linea daziaria un dazio addizionale superiore al 50 per cento di quello governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 93.

CCCCXLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 11 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1903, n. 3)

Che autorizza la nuova cassa di risparmio fondata in Castel Maggiore (provincia di Bologna) e ne approva lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 98.

CCCCXLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1903, n. 3)

Con cui l'ospedale civile Giuseppe Verdi in Villanova sull'Arda viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a. f. 103.

CCCCL.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1903, n. 3)

Con cui è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pesaro deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 6 settembre e del 15 ottobre 1902, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 25 agosto 1893, n. CCCLXVIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Carcano — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1902.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 105.

CCCCLI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 gennaio 1903, n. 5)

Col quale il monte dei pegni di Colledimezzo (Chieti) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie ed è approvato lo statuto organico per il governo del nuovo ente.— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 111.

CCCCLII.

Regio Decreto *che modifica le tabelle* C *e* D *del personale dei licei e dei ginnasi, in dipendenza della soppressione del ginnasio Umberto I annesso al convitto nazionale di Torino.*

4 *dicembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 gennaio 1903, n. 5)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le tabelle *C* e *D* per il personale dei licei e dei ginnasi approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259;

Veduto il Nostro decreto 25 settembre 1902, n. CCCLXXXIII col quale il ginnasio Umberto I annesso al convitto nazionale di Torino venne soppresso dal 1° ottobre 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tabella *C* (posti in diminuzione).

1 incaricato della direzione . . .	L. 500
2 reggenti nelle classi superiori . .	» 4,000

3 reggenti nelle classi inferiori. . .	L.	5,400
1 incaricato per la matematica con la rimunerazione annua	»	1,200
1 incaricato per la lingua francese . .	»	1,500

TABELLA *D* (posti in diminuzione).

1 bidello di liceo o ginnasio . . .	L.	800
1 inserviente custode di liceo o ginnasio con alloggio	»	700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 109. G. Di Lorenzo.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

NASI.

CCCCLIII.

Regio Decreto *che modifica le tabelle organiche del personale dei ginnasi in dipendenza della conversione in governativo del ginnasio comunale di Atri.*

4 *dicembre* 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 gennaio 1903, n. 8)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 luglio 1900, n. 259;

Veduto il Nostro decreto in data del 7 novembre 1902 col quale il ginnasio comunale di Atri a datare dal 1° ottobre 1902 è convertito in ginnasio governativo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle organiche in vigore per il personale dei regi ginnasi vengono fatte dal 1° ottobre 1902 le seguenti modificazioni:

TABELLA *C* (posti in aumento).

1 incaricato della direzione . . .	L.	500
1 titolare nel corso superiore . . .	»	2,200
1 reggente nel corso superiore. . .	»	2,000
1 titolare nel corso inferiore . . .	»	2,000
2 reggenti nel corso inferiore a lire 1,800	»	3,600
1 reggente per la matematica. . .	»	1,800
1 incaricato per il francese . . .	»	1,500

TABELLA *D* (posti in aumento).

1 bidello	L.	800
1 inserviente custode (con alloggio). .	»	700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 110. G. DI LORENZO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
NASI.

CCCCLIV.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 gennaio 1903, n. 5)

Con cui il lascito Rieschi Federico 2° q^m Erardo in Treviso viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 112.

CCCCLV.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Con cui il monte frumentario di Piglio (Roma) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie; la cassa è concentrata nella congregazione di carità del luogo, e viene approvato lo statuto per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 118.

CCCCLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Con cui il collegio di Maria di Tusa (Messina) è trasformato in un monte di pietà denominato « Di Bono » e l'amministrazione del pio ente viene affidata alla congregazione di carità del luogo — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 119.

CCCCLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Col quale si erige in ente morale l'asilo di mendicità di Arcevia e se ne approva lo statuto e si trasformano a suo favore lire 600 di rendita dell'opera pia scuola delle fanciulle e le istituzioni zitelle povere di Castiglioni, legato De Angelis, scuola pia di calzoleria, ed i monti frumentari Avacelli, Castiglioni, Palazzo, San Pietro, Loretello Nidastore, Costa e Candino — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti, G. Baccelli — *Visto* F. Cocco. Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 114.

CCCCLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 18 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Che provvede al riparto delle attività e passività patrimoniali ed alla delimitazione dei confini fra il comune di Marudo e quello di Castiraga-Vidardo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 115.

CCCCLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Con cui il ricovero dei vecchi in Mogliano (Macerata) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 116.

CCCCLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 gennaio 1903, n. 12)

Col quale si trasforma la confraternita di S. Giovanni Battista di Naro (Girgenti) a favore del locale ospedale di

San Rocco. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 117.

CCCCLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1903, n. 14)

Con cui l'isilo infantile in Campiglia Marittima viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 123.

CCCCLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1903, n. 14)

Con cui l'asilo infantile della frazione di Lurate in comune di Lurate Abbate viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 124.

CCCCLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1903, n. 14)

Con cui l'asilo infantile Arturo Poma in Villa Poma viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 125.

CCCCLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1903, n. 14)

Con cui l'istituto nazionale Umberto I pei figli dei militari in Torino viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 126.

CCCCLXV.

Regio Decreto *che erige in ente morale il legato Motto di S. Giovanni Battista, frazione del comune di Luserna S. Giovanni (Torino), e ne approva lo statuto.*

18 *agosto* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1903, n. 15)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 22 febbraio 1895 con la quale il parroco *pro tempore* di S. Giovanni Battista, frazione del comune di Luserna S. Giovanni (Torino), domanda l'erezione in ente morale del legato di lire annue ottanta fatto al parroco *pro tempore* da Domenico Motto, con testamento 25 ottobre 1833, e l'approvazione del relativo statuto;

Ritenuto che tale somma fu legata con l'obbligo « che fosse « convertita nello stipendio di una figlia femmina o vedova « di capacità e buoni costumi e da prescegliersi dallo stesso « parroco fra le donne cattoliche di detta parrocchia, la quale « faccia la scuola alle figlie cattoliche della parrocchia in « quei tempi che destinerà il signor parroco e nel locale che « il medesimo troverà più conveniente, insegnando loro a « leggere e scrivere ed a fare quei lavori che sono propri « e adatti alla loro condizione »;

Ritenuto che trattasi di un legato di istruzione e di educazione fatto a beneficio della generalità delle fanciulle cattoliche, come sopra è detto;

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Luserna S. Giovanni in data 9 aprile 1894;

Vedute le deliberazioni del consiglio provinciale scolastico in data 14 giugno 1897 e 14 agosto 1901;

Considerando che con la domandata erezione in ente morale potrà avere sempre maggiore incremento l'istituzione Motto, il cui scopo è l'istruzione e l'educazione morale e fisica delle figlie cattoliche della parrocchia, e che non può non ravvisarsi l'opportunità di tale erezione anche di fronte alla disposizione contenuta nell'art. 18 del regolamento 9 ottobre 1895, n. 623, per il caso in cui eventualmente possa accettarsi la scuola di cui si tratta a sgravio degli obblighi del comune;

Considerando che per la volontà esplicitamente manifestata dal testatore, la nomina della maestra deve attribuirsi al parroco *pro tempore*; e ciò tanto più ove si tengano presenti le speciali condizioni in cui si trovano la scuola cattolica e la parrocchia di S. Giovanni di fronte al comune di Luserna, abitato nella sua grande maggioranza da persone appartenenti ad altra fede religiosa;

Che in vista di queste speciali condizioni non può ammettersi l'aggiunta proposta dal consiglio comunale all'art. 3 dello statuto, in quanto si riserva all'autorità comunale di riconoscere se siavi conflitto d'interesse fra la scuola cattolica e le scuole già esistenti;

Che neppure sono d'accogliere le proposte del consiglio provinciale scolastico in quanto condurrebbero a menomare la piena osservanza della volontà del testatore, mentre da altra parte esso consiglio ha dalla legge fondamentale sulla

istruzione pubblica e dal regolamento del 3 novembre 1877, n. 4152, le facoltà necessarie a curare che l'istituzione sia amministrata e proceda in conformità delle leggi e dei regolamenti dello Stato e che il parroco non esorbiti nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli e non distolga le rendite dalla loro destinazione;

Veduta la legge 5 giugno 1859, n. 1039, e il regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del consiglio di Stato e adottandone i motivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il legato di Domenico Motto, al parroco *pro tempore* di S. Giovanni, è eretto in ente morale col nome di « Legato Motto » e se ne approva l'unito statuto, che sarà firmato di ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 133. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

STATUTO ORGANICO DEL LEGATO MOTTO

1.° È istituito nella parrocchia di S. Giovanni Battista frazione del comune di Luserna S. Giovanni con le rendite del legato Domenico Motto un'opera avente per fine l'educazione morale, religiosa e civile delle fanciulle cattoliche di quella parrocchia;

2° Con le rendite del legato si provvederà al pagamento dello stipendio alla maestra. Essa dovrà fare scuola alle fanciulle nel tempo e nel locale da determinarsi dal parroco *pro tempore*.

L'insegnamento comprenderà la lettura, la scrittura e i lavori propri e adatti alla condizione delle alunne.

3° Spetta esclusivamente al parroco *pro tempore* la nomina della maestra, l'amministrazione delle rendite del legato, e la direzione della scuola.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

CCCCLXVI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE 27 OTTOBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1903, n. 15)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Monselice. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 130.

CCCCLXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1903, n. 15)

Che approva lo statuto organico del Monte di pietà di Lugo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE *Controfirmati* — G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 131.

CCCCLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1903, n. 15)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Porto Buffolè. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. BACCELLI, GIOLITTI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 132.

CCCCLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

Con cui si approva lo statuto organico della fondazione scolastica Falcucci in Gubbio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* NASI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 135.

CCCCLXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 DICEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

Col quale vengono stabilite le zone di servitù militare da imporsi sulle proprietà fondiarie attorno alla polveriera di Boffoluto della piazza di Taranto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* OTTOLENGHI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 137.

CCCCLXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 NOVEMBRE 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Modena. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* G. BACCELLI — *Visto* F. COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 140.

CCCCLXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 30 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Udine. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti *Visto* — F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 142.

CCCCLXXIII.

REGIO DECRETO *che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio di Teramo.*

4 *dicembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1897, n. 37 (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Teramo;

Vista la deliberazione in data 21 ottobre 1902 della camera di commercio ed arti predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la elezione dei componenti la camera di commercio ed arti di Teramo, il comune di Castelli è staccato dalla sezione elettorale d' Isola del Gran Sasso e costituirà una nuova sezione elettorale commerciale separata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 141. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCCLXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cingoli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 143.

CCCCLXXV.

Regio Decreto *che determina il numero dei componenti le camere di commercio ed arti di Benevento e fissa il giorno per le elezioni.*

28 *dicembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1903, n. 21)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 11 agosto 1902, n. CCCXVI;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I componenti la camera di commercio ed arti di Benevento saranno in numero di quindici.

Art. 2.

La divisione in sezioni elettorali della circoscrizione della camera di commercio ed arti di Benevento rimane immutata

quale risulta dalla tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Caserta per la provincia di Benevento.

Art. 3.

Le elezioni dei componenti la camera suddetta si faranno per questa prima volta sulla base della lista elettorale per l'anno 1902 della camera di commercio ed arti di Caserta per la provincia di Benevento.

Art. 4.

Le dette elezioni avranno luogo nella prima domenica di febbraio dell'anno 1903.

I risultati della votazione saranno comunicati dalle singole sezioni elettorali al tribunale civile di Benevento il quale procederà alla proclamazione degli eletti.

I nuovi eletti saranno insediati col 1° marzo 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 145. G. Di Lorenzo.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

G. Baccelli.

CCCCLXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Dicembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il 27 gennaio 1903, n. 21)

Che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da imporsi sulle proprietà fondiarie attorno a talune opere dello sbarramento di Vinadio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Ottolenghi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 153.

CCCCLXXVII.

REGIO DECRETO *che autorizza la camera di commercio ed arti di Forlì ad imporre una tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto e ne approva il relativo regolamento.*

30 *novembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1903, n. 30)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduto il regio decreto 10 luglio 1902, n. 240 (parte supplementare);

Veduta la lettera della camera di commercio di Forlì del 23 agosto 1902, n. 487;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Forlì è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

Art. 2.

Alla tassa camerale sono soggetti i commercianti e gl'industriali inscritti nelle tabelle per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile per la categoria *B*, esclusi i contribuenti compresi nei seguenti gruppi:

a) l'intero gruppo II;

b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III e la specie 7ª dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2ª del gruppo V, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale, e la specie 6ª dello stesso gruppo V, in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) le case di salute comprese nella specie 1ª del gruppo VI;

e) l'intero gruppo VII;

f) la specie 3ª del gruppo XVIII, in quanto non si tratti di appalti.

Sono parimenti soggetti alla tassa camerale i contribuenti iscritti nelle tabelle per l'imposta di ricchezza mobile al gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª della categoria *C*, ad eccezione degli interpreti e dei corrieri.

Art. 3.

La tassa camerale sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano

dalle tabelle per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile.

Per l'applicazione della tassa camerale i redditi dei contribuenti saranno ridotti ad imponibili coi coefficienti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi netti di categoria *B* inferiori a lire 200, ed i redditi di categoria *C* inferiori alle imponibili lire 288. 06.

Art. 5.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni 100 lire di reddito inscritto a ruolo. Entro questo limite ed in base al fabbisogno annuale risultante dal bilancio camerale, la camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 6.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 7.

Il regio decreto 10 luglio 1902, n. 240 (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 172. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

REGOLAMENTO

per l'imposizione e la riscossione della tassa a favore della camera di commercio di Forlì

Art. 1.

A spese della camera e per cura degli agenti delle imposte dirette della circoscrizione di essa, saranno compilate le matricole od elenchi divisi per comune di tutti gli esercenti arti, industrie o commercio soggetti all'imposta di ricchezza mobile con l'indicazione del genere di commercio od industria esercitata e del rispettivo reddito nelle categorie *B* e *C* stato accertato in conformità della legge.

Gli elenchi o matricole di cui nel presente articolo saranno autenticati dagli agenti delle imposte.

Art. 2.

Gl'istituti di credito, le società forroviarie, le compagnie d'assicurazione, siano nazionali od estere, gl'imprenditori ed in genere tutti gl'individui, le società, gl'istituti od enti qualsiansi, che esercitano il commercio o l'industria nella circoscrizione della camera di commercio di Forlì e ad un tempo in quella di altra od altre camere, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali od anche semplici rappresentanti od agenzie, sono tenuti al pagamento della tassa camerale in base ai redditi attribuiti agli stabilimenti, all'esercizio, alle succursali ecc. che essi tengono nel distretto.

Tali redditi potranno esser dichiarati annualmente dalle società o ditte, o saranno accertati d'ufficio o richiesti agli agenti delle imposte ove venne fatta la dichiarazione principale e complessiva, ed in base ai rendiconti annuali pubblicati dalle società rispettive.

Art. 3.

I redditi da assoggettare alla tassa camerale saranno valutati e censiti riducendoli a venti quarantesimi del loro valore integrale se fanno parte della categoria *B* dell'imposta di ricchezza mobile e a diciotto quarantesimi se fanno parte della categoria *C*.

Non sarà tenuto conto della detrazione stabilita dall'art. 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 4.

Accertati i redditi, la camera delibera l'aliquota da imporsi per ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione di cui al precedente articolo sarà immediatamente trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero l'aliquota percentuale, la camera compilerà i ruoli delle tasse in base all'aliquota approvata.

Tali ruoli dovranno contenere:

a) il numero d'ordine;

b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

c) il nome e cognome o ditta del contribuente;

d) la qualità ed il luogo d'esercizio;

e) il reddito imponibile tassato a ruolo;

f) la somma di tassa annua da pagarsi;

g) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

Così compilati i ruoli saranno trasmessi al prefetto della provincia per la loro approvazione e quindi spediti ai rispettivi comuni per essere pubblicati per 8 giorni consecutivi.

Tale pubblicazione dovrà esser fatta mediante manifesto affisso al pubblico col quale s'inviteranno i contribuenti a prendere visione del ruolo della tassa camerale negli uffici comunali della provincia.

La pubblicazione dei ruoli costituisce i contribuenti legalmente tenuti al pagamento della tassa.

Art. 8.

I contribuenti possono presentare reclamo in carta bollata a termini di legge alla camera di commercio non più tardi del 20° giorno dalla data della pubblicazione dei ruoli.

I reclami presentati dopo tale termine non saranno ricevuti.

Art. 9.

Le decisioni della camera sui reclami saranno notificate ai reclamanti non più tardi di 10 giorni dalla loro data.

Art. 10.

Il reclamo in corso non sospende l'obbligo del pagamen
della tassa camerale, qualora non potesse essere risoluto prim
dell'epoca della riscossione della tassa. In tali casi, ove il r
clamo venga accolto favorevolmente, si farà luogo al rimbors
della tassa pagata in più.

Art. 11.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza ch
perciò abbia da sospendersi l'esecuzione dei ruoli, di ricorrer
al tribunale contro la formazione dei ruoli e per la perce-
zione dei diritti non dovuti, ai termini dell'art. 32 della legge
6 luglio 1862, n. 680.

Se i ricorsi vengono risoluti favorevolmente si farà luogo
dalla camera al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 12.

Risoluti i reclami insorti ed eseguite le corrispondenti ret-
tifiche, i ruoli esecutivi saranno rimessi agli esattori comu-
nali per la riscossione delle rispettive partite.

La consegna sarà fatta dal sindaco del rispettivo comune
con analogo verbale, un esemplare del quale sarà spedito alla
camera di commercio.

Art. 13.

L'esattore dovrà trasmettere a ciascun contribuente una
cartella nella quale saranno indicati il numero del rispettivo
articolo di ruolo della tassa camerale e l'ammontare della tassa
annuale da pagarsi.

Art. 14.

L'esazione della tassa sarà fatta in una o più rate stabilite. avendo cura che le scadenze coincidano con una delle scadenze stabilite per il pagamento delle imposte dirette.

Art. 15.

Il carico degli esattori è costituito dall'ammontare dei ruoli consegnati ai medesimi per la riscossione.

Art. 16.

L'esazione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle imposte erariali e relative sovrimposte e ciò a tenore dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680, e delle disposizioni contemplate nei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie.

Art. 17.

Gli esattori comunali verseranno poi nel termine stabilito dall'art. 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), cioè entro dodici giorni dalla scadenza, nella cassa che verrà indicata dalla camera, l'ammontare della tassa loro data in riscossione, dedotto però l'aggio ad essi spettante nella misura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

In caso di ritardo al versamento, l'esattore è assoggettato alla multa del 4 per cento sulla somma non versata in tempo.

Art. 18.

Per le quote riconosciute inesigibili, la camera provvederà a rimborsare l'esattore dietro presentazione di regolare domanda corredata del processo verbale di pignoramento negativo vidimato dal sindaco.

Art. 19.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti stabiliti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCCLXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Dicembre 1902

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1903, n. 32**)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Treviso. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* G. Baccelli, Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1903.
Reg. 7. Atti del Governo a f. 184.

CCCCLXXIX.

REGIO DECRETO *che modifica le disposizioni statutarie del lascito Bocchi in Adria.*

20 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 febbraio 1903, n. 33)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 16 aprile 1874, n. 1891 (serie 2ª);

Considerata la necessità di meglio ordinare l'amministrazione del lascito Bocchi in Adria;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 1° del precitato regio decreto 16 aprile 1874 è abrogata.

Art. 2.

D'ora innanzi la fondazione del fu nobile Carlo Bocchi in Adria sarà amministrata e governata da un consiglio di 4 mem-

bri nominati dal Nostro ministro della pubblica istruzione ed a lui proposti, rispettivamente, due dal prefetto della provincia di Rovigo, uno dalla giunta comunale di Adria, ed uno dal vescovo di Adria.

Il predetto Nostro ministro designerà tra i quattro membri il presidente del consiglio amministrativo del lascito.

A parità di voti prevarrà in consiglio quello del presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei Conti addì 6 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 12. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CCCCLXXX.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale la donazione Boschi a favore dei cittadini di Sezze.*

1? *ottobre* 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1903, n. 35)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata il 25 gennaio 1902, per atti del notaio dottor Francesco Lombardini, tra il conte Giovanni Gucci-Boschi e gli amministratori dell'istituto Pacifici De Magistris di Sezze;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione fatta a favore dei cittadini di Sezze dal conte Giovanni-Gucci Boschi il 25 gennaio 1902, per atti del notaio dottor Francesco Lombardini, è eretta in ente morale col titolo di *Fondazione Maria Giacinta Pacifici.*

Art. 2.

Detta fondazione ha lo scopo di contribuire, con le sue rendite nette, al mantenimento di scuole secondarie o professionali maschili o femminili in Sezze; o di provvedere, con le sue rendite nette, borse di studio a giovani in Sezze, d'ambo i sessi, che attendano gli studi secondari o professionali.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio amministrativo composto di un presidente e di due consiglieri. Il presidente ed un consigliere sono nominati dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del prefetto della provincia, e l'altro consigliere è nominato dal consiglio comunale di Sezze. Tutti e tre i componenti del predetto consiglio amministrativo devono essere scelti tra i cittadini di Sezze, e durano in carica tre anni.

Art. 4.

Con regolamento che verrà sottoposto all'approvazione del ministro della pubblica istruzione dal consiglio amministrativo, saranno stabilite le norme amministrative della fondazione, e sarà determinato lo scopo cui dovranno erogarsi le rendite di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 20. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

CCCCLXXXI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 2 Novembre 1902

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 febbraio 1903, n. 40)

Con cui il ricovero cronici in Ostiano (Cremona) viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico della congregazione di carità del comune medesimo amministratrice della nuova fondazione — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 28.

CCCCLXXXII.

Regio Decreto *che approva lo statuto organico per l'istituto Vegni alle Capezzine (Arezzo).*

28 *dicembre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 febbraio 1903, n. 42)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 6 maggio 1883, n. DCCCCLVII (serie 3ª parte supplementare) per la costituzione in ente morale dell'istituto Vegni alle Capezzine (Arezzo);

Visto il regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare, che approva lo statuto organico dell'istituto medesimo;

Udite le proposte della giunta di vigilanza dell'istituto in ordine allo statuto stesso;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato per l'istituto Vegni (scuola pratica di agricoltura nella azienda agraria) lo statuto organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal ministro proponente, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare, che è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 29. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
G. Baccelli.

STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO VEGNI

I.

Sede e scopo dell'istituto.

Art. 1.

L'istituto Vegni (scuola pratica di agricoltura nell'azienda agraria) eretto in ente morale con regio decreto 6 maggio 1883, n. 957 (serie 3ª, parte supplementare), ha sede nella tenuta delle Capezzine, nei comuni di Cortona e Montepulciano, e nella Villa e podere Barullo nello stesso comune di Cortona.

Art. 2.

L'istituto ha lo scopo di formare degli amministratori di aziende agrarie abili e largamente esercitati, capaci di diffondere i più sani principii della scienza agronomica, e, col consiglio e coll'esempio, la più efficace loro applicazione; contribuendo così al miglioramento economico del paese.

Art. 3.

L'istruzione sarà divisa in due corsi:

Corso inferiore, teorico essenzialmente pratico, per i giovani che mirano a diventare semplici agenti di campagna.

Corso superiore, in cui avrà largo sviluppo la parte teorica, per coloro che vogliono dedicarsi all'alta direzione di importanti aziende agrarie proprie o di altri.

Potrà essere aggiunto un corso di perfezionamento per i giovani che abbiano compiuto il corso superiore nell'istituto o un corso equipollente in altre scuole congeneri.

Sono annessi alla scuola, un'azienda agraria e dei campi sperimentali.

I programmi d'insegnamento saranno determinati dai regolamenti.

II.

Amministrazione — Direzione.

Art. 4.

L'istituto Vegni, salvo il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, per parte della giunta amministrativa di Siena, e l'alta tutela dello Stato per parte del Ministero di agricoltura, è governato da una giunta di vigilanza, da un direttore, da un consiglio di scuola.

III.

Giunta di vigilanza.

Art. 5.

La giunta di vigilanza è composta di un rappresentante di ciascuno dei comuni di Cortona, Montepulciano e Siena; e delle provincie di Arezzo e di Siena, eletti dai rispettivi consigli comunali e provinciali.

Gli uffici sono gratuiti: hanno la durata di un triennio ed i nominati possono essere rieletti.

Nessuno può rappresentare più di uno degli enti.

Art. 6.

La giunta elegge fra i suoi membri il presidente ed il segretario, i quali restano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.

Art. 7.

La giunta:

a) amministra il patrimonio più specialmente per mezzo del suo presidente, valendosi dell'opera di un ragioniere, salvo le disposizioni dell'art. 13;

b) ha la rappresentanza legale dell'ente a tutti gli effetti e la esercita per mezzo del suo presidente;

c) nomina il personale, per regola, sui risultati di pubblici concorsi aperti per titoli, o per titoli ed esami a seconda dei casi e degli uffici e pubblicati nel più breve termine dalla vacanze dei posti.

Può però chiamare alla direzione e all'insegnamento persone notoriamente fornite di speciali titoli ed attitudini, salvo in ambedue i casi, la osservanza di quanto è prescritto allo art. 10.

Nomina a scelta il personale della fattoria, sulla proposta del direttore, e quello subalterno dell'istituto;

d) delibera la sospensione, il licenziamento, la revoca di tutto il personale, sulla proposta del presidente o del direttore a seconda delle competenze rispettive, colle norme prescritte all'art. 10;

e) determina il ruolo organico e le retribuzioni di tutto il personale; discute ed approva i regolamenti speciali, salva la sanzione del Ministero di agricoltura;

f) con le forme prescritte all'art. 10, può formulare le modificazioni dello statuto che crederà opportune, da sottoporsi all'approvazione superiore;

g) anno per anno, sentito il direttore, determina il numero massimo degli alunni da ricevere nell'istituto sia gratuiti, sia a mezza retta, sia paganti.

Questo numero sarà limitato non solo per meglio impartire agli alunni una completa educazione morale, intellettuale e pratica; ma perchè una giusta parte della disponibilità patrimoniale possa sempre essere rivolta al miglioramento della istruzione ed ai bonificamenti del possesso delle Capezzine;

h) sulla proposta del direttore e del consiglio di scuola, proclama le nuove ammissioni, i passaggi di classe, conferisce le licenze, ecc.;

i) provvede, infine, con i mezzi che crede più efficaci, perchè l'indirizzo morale, educativo, didattico ed economico dell'ente corrisponda alle norme tracciate dal benemerito fondatore, salve le competenze superiori.

Art. 8.

La giunta si raduna ordinariamente due volte l'anno per discutere ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla sanzione della giunta provinciale amministrativa di Siena: per udire le relazioni del presidente e del direttore sull'andamento dell'amministrazione e dell'istituto: per deliberare su tutte le proposte che dai suddetti verranno presentate.

Straordinariamente è convocata tutte le volte che il presidente lo creda opportuno, o sulla richiesta di due, almeno, dei suoi membri.

Art. 9.

Negli intervalli tra le riunioni, la giunta è rappresentata dal presidente, il quale provvede in tutti i casi di urgenza, salvo a riferire alla giunta stessa alla prima adunanza per la sua ratifica.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni della giunta, la prima convocazione, occorre la presenza almeno di quattro dei suoi membri, e in seconda di tre almeno.

È però necessario sempre la presenza di quattro componenti per deliberare:

a) sulla nomina per concorso o sulla revoca del direttore e del personale superiore dell'istituto;

b) sulle operazioni interessanti il patrimonio, come alienazioni di fondi, trasformazioni di capitali, impegni duraturi, ecc.;

c) sulle modificazioni dello statuto e del ruolo organico del personale.

Le nomine per chiamate, da sottoporre alla sanzione del Ministero di agricoltura, dovranno essere deliberate con la presenza di tutti i componenti e con voto unanime e segreto.

IV.

Del presidente.

Art. 11.

Il presidente:

a) convoca e presiede le adunanze della giunta e cura la esecuzione dei suoi deliberati;

b) ha la rappresentanza dell'ente in nome della giunta;

c) negli intervalli tra le riunioni della giunta prende i provvedimenti di urgenza che giudica opportuni, salvo il disposto dell'art. 9;

d) firma i certificati, i diplomi da rilasciarsi agli alunni, i mandati amministrativi, ecc,;

e) tiene la corrispondenza ufficiale e quella amministrativa;

f) annualmente, e quante volte occorra, informa la giunta sull'andamento amministrativo generale e sul funzionamento dell'istituto: formula le sue proposte, presenta quelle formulate dal direttore e dal consiglio di scuola col suo parere;

g) presenta alla giunta i bilanci del patrimonio da essa amministrato, fatti compilare dal ragioniere, e quelli che deve redigere il direttore pei poteri designati a scopo d'istruzione.

Art. 12.

Nel caso di vacanza improvvisa dell'ufficio di direttore, ne assume provvisoriamente le funzioni e convoca con sollecitudine la giunta perchè provveda alla reggenza ed alla nomina del titolare.

V.

Del direttore.

Art. 13.

Il direttore:

a) è il capo di tutto il personale dell'istituto;

b) sopraintende all'insegnamento; provvede ai gabinetti ed ai campi sperimentali; alla disciplina interna dell'istituto e, coadiuvato da un economo, all'amministrazione dell'istituto stesso;

c) assume l'alta direzione tecnica dell'azienda agraria delle Capezzine: ne suggerisce il razionale indirizzo agricolo: dirige la esecuzione delle opere di bonificazione del fondo nei limiti degli stanziamenti che anno per anno la giunta farà a questo scopo a sua proposta, nella misura delle possibilità

economiche del patrimonio. Assume l'amministrazione di due poderi assegnati all'istituto a scopo di istruzione agraria, presentandone i bilanci al presidente della giunta, in conformità dell'art. 11;

d) presiede il consiglio di scuola e dà corso ai suoi deliberati;

e) annualmente, e ogni volta che le circostanze lo richiedano, riferisce al presidente intorno all'andamento della scuola, sul personale, ecc., formula le sue proposte e, ove importino spesa, chiede i fondi opportuni;

f) assiste con voto consultivo alle adunanze della giunta, quando debba essere discusso l'indirizzo da darsi all'istituto, o qualche provvedimento riguardante il personale dell'istituto stesso;

g) dovrà assumere una parte importante nell'insegnamento.

Art. 14.

Il direttore deve risiedere permanentemente nell'istituto, durante l'anno scolastico e nei periodi degli esami.

La qualità di direttore è incompatibile coll'esercizio di uffici o di insegnamenti che obblighino il titolare a frequenti assenze o lo distolgano dalle cure dell'istituto.

VI.

Del consiglio di scuola.

Art. 15.

Fanno parte del consiglio di scuola gl'insegnanti, tra i quali è scelto il segretario, e quando il direttore lo creda opportuno, anche i maestri pratici; questi però con voto consultivo;

Il consiglio è convocato e presieduto dal direttore

Art. 16.

Il consiglio di scuola:

a) coadiuva il direttore in tutto ciò che riguarda l'insegnamento;

b) propone i programmi dei corsi nuovi, le modificazioni di quelli esistenti; formula i temi per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;

c) quando ne sia richiesto dal direttore, dà il suo parere circa l'istituzione di nuove cattedre, sulla modificazione di quelle esistenti; intorno alla conduzione dell'azienda modello sulle esperienze e sugli studi da intraprendere sulle collezioni di macchine, arnesi, piante, animali, prodotti, ecc.;

d) visti i risultati degli esami degli allievi li classifica per ordine di merito, riferendone alla giunta per le sue competenze.

Art. 17.

Il consiglio di scuola si riunisce almeno una volta al mese, e dei suoi atti il segretario redige sempre processo verbale.

Art. 18.

Verificandosi parità di voti, il voto del direttore determina la prevalenza.

VII.

Del ragioniere.

Art. 19.

Il ragioniere:

a) tiene la gestione generale del patrimonio sotto la diretta autorità della giunta e per essa del suo presidente;

b) prepara i consuntivi ed i preventivi;

c) esercita il controllo ed il sindacato su tutti i servizi amministrativi, salve le competenze del direttore, sopra quanto riguarda l'amministrazione interna dell'istituto;

d) compila e firma i mandati;

e) coadiuva la giunta ed il suo presidente nel disbrigo degli affari, prepara la corrispondenza, ecc.

VIII.

Dell'economo.

Art. 20.

L'economo tiene l'amministrazione interna dell'istituto: provvede al trattamento degli alunni, all'arredamento dell'istituto, al materiale scientifico e scolastico sotto la diretta dipendenza del direttore.

IX.

Del cassiere.

Art. 21.

Il cassiere tiene la cassa, riscuote e paga dietro regolari mandati firmati dal presidente, dal ragioniere e dal direttore per la parte da esso amministrata.

Presta cauzione e risponde della sua gestione.

X.

Degli alunni.

Art. 22.

Gli alunni sono:

a posto gratuito;

a mezza retta;

paganti intiera retta.

Art. 23.

I posti gratuiti e a mezza retta sono conferiti, salvo il disposto dell'articolo seguente, per concorso, per documenti e per esami solamente a giovani di famiglie toscane, che da dieci anni almeno risiedono nelle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena.

Art. 24.

I discendenti in linea retta di Eustachio Vegni di Asciano, congiunto del fondatore dell'istituto, quando posseggano le condizioni di ammissibilità stabilite dai regolamenti, avranno diritto di preferenza.

Art. 25.

Ai posti a pagamento sono ammessi indistintamente giovani italiani e stranieri dopo un esame di idoneità.

Quando il numero dei dichiarati idonei sorpassasse quello dei posti disponibili, si darà la preferenza agli aspiranti che si saranno più segnalati nelle prove degli esami.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Gl' incarichi di cassiere e di economo possibilmente saranno affidati a qualcuno degli insegnanti.

Art. 27.

Con regolamenti speciali saranno stabilite le modalità da seguire per la nomina del personale, per l'ordinamento amministrativo, ecc.

Art. 28.

Tutto il personale va soggetto a conferma al termine di un anno dalla nomina.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

CCCCLXXXIII.

Regio Decreto *che approva lo statuto per l'accademia filodrammatica italiana in Genova.*

27 novembre **1902.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1903, n. 48)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 25 febbraio 1894, n. CXXIV col quale l'accademia filodrammatica italiana in Genova fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Veduta la domanda dell'accademia predetta per l'approvazione di un nuovo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'accademia filodrammatica italiana in Genova è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 46. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

STATUTO

dell'accademia filodrammatica italiana

Composizione e scopo dell'accademia.

Art. 1.

L'accademia filodrammatica italiana, costituita in Genova con privata scrittura del 15 luglio 1856 è eretta in ente morale con regio decreto del 15 febbraio 1894, ha sede in Genova, nel Teatro Nazionale, di sua proprietà.

Art. 2.

L'accademia ha per scopo lo studio e l'incremento dell'arte drammatica e la contribuzione, occorrendo, in opere di beneficenza. A conseguire tali intenti stabilisce annualmente dei corsi di rappresentazioni teatrali e altri trattenimenti, secondo le norme stabilite dal regolamento interno, erogando alla beneficenza tutto quanto le è consentito dal suo bilancio.

Art. 3.

L'accademia si compone di soci onorari, benemeriti, emeriti, contribuenti, palchettisti-proprietari e attori.

Dei soci.

Art. 4.

Il titolo di socio onorario è conferito a persona che sia di lustro all'accademia.

Il titolo di socio benemerito è segno di speciale riconoscenza a chi ha reso importanti servigi all'accademia.

Il titolo di socio emerito è conferito a chi ha prestato all'accademia tali cure da meritare una speciale considerazione.

La qualità di socio contribuente viene conferita dal consiglio a persona degna e di civile condizione, che ne abbia fatta domanda per iscritto al presidente.

La qualità di socio palchettista proprietario deriva da patti convenzionali, di cui negli atti d'acquisto del teatro.

La qualità di socio attore viene conferita dal consiglio all'allievo che abbia dato prove di abilità e diligenza.

Diritti e doveri dei socî.

Art. 5.

I soci onorarî, benemeriti e gli emeriti hanno diritto:

1° al libero ingresso personale a tutti i trattenimenti dati dall'accademia, salvo le eccezioni, di cui all'art. 24;

2° al voto consultivo nelle adunanze delle assemblee generali;

3° al voto deliberativo quando fanno parte del consiglio direttivo o coprono la carica di revisore dei conti.

Art. 6.

I soci contribuenti sono obbligati:

1° al pagamento di lire 10, come quota di ammissione;

2° al pagamento di quel contributo, che l'assemblea generale, all'approvazione del bilancio preventivo, stabilirà per ogni categoria.

Hanno diritto:

1° al voto deliberativo nelle adunanze dell'assemblea generale;

2° a una quota di biglietti d' invito in quel numero da determinarsi per le diverse specie di trattenimenti;

3° al libero ingresso personale in occasione di rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'art. 24.

Art. 7.

I soci palchettisti-proprietari hanno gli stessi diritti dei soci contribuenti, senza alcuna eccezione.

Art. 8.

I soci attori sono obbligati a prestar l'opera loro nelle esercitazioni drammatiche, sostenendo le parti loro affidate, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni del regolamento interno, e hanno diritto:

1° al libero ingresso personale a tutte le rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'art. 24;

2° a una quota di biglietti d'invito per ogni recita ordinaria;

3° al voto deliberativo nelle adunanze dell'assemblea generale.

Art. 9.

Le socie attrici hanno gli stessi doveri dei soci attori e hanno diritto:

1° all'ingresso personale a tutte le rappresentazioni sociali, in compagnia di una persona di loro famiglia, salvo le eccezioni, di cui all'art. 24;

2° a una quota di biglietti d'invito per ogni recita ordinaria.

Art. 10.

Gli allievi hanno il dovere di prestare l'opera loro, come i soci attori, e godono il loro diritto di ingresso personale (se allieve, in compagnia di una persona di loro famiglia) a tutte le rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'art. 24.

Art. 11.

La nomina dei soci contribuenti e attori, come anche l'ammissione degli allievi, è di competenza del consiglio direttivo.

La nomina dei soci onorari, benemeriti e emeriti è fatta dall'assemblea generale esclusivamente sulla proposta motivata dal consiglio direttivo.

Gli effetti della nomina cessano amministrativamente per dimissione chiesta e regolarmente accordata.

Tutti i soci indistintamente non hanno per questa loro qualità, nè possono mai acquisire diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Per i soci in congedo temporario resterà sospeso l'esercizio dei diritti conferiti dal presente statuto.

Art. 12.

Sono cancellati dall'albo dei socî, previo giudizio disciplinare:

1° coloro la cui condotta sia giudicata gravemente riprovevole e possa recare sfregio o danno all'accademia:

2° coloro che hanno mancato alle rappresentazioni in cui avevano parte;

3° coloro che per altre infrazioni ai doveri imposti dal regolamento interno ai socî componenti il corpo artistico, incorressero nei casi di recidività previsti dal regolamento stesso;

4° coloro che hanno dato luogo o presero parte ad un concerto tendente a imporre al consiglio o all'assemblea un qualsiasi atto, o a impedire l'esecuzione d'una deliberazione, salvo il disposto degli articoli 17 e 25 del presente statuto.

Può essere però applicata l'ammonizione o la sospensione temporanea dei diritti di socio per le mancanze riconosciute meno gravi o in quei casi in cui concorrono a favore del socio circostanze attenuanti.

I giudizi disciplinari sono di competenza del consiglio direttivo, e il socio cancellato ha diritto di ricorrere in appello all'assemblea generale, presentando le proprie ragioni per iscritto, o facendosi rappresentare all'adunanza da altro socio.

Art. 13.

Decadono dalla qualità e dai diritti di socio coloro che ommettono di fare i dovuti pagamenti.

La decadenza è pronunziata dal consiglio cinque giorni dopo l'avviso di pagamento dato per iscritto e rimasto senza effetto.

Il consiglio però non deve tollerare la morosità dei soci oltre il percorso di un mese.

Art. 14.

I soci cancellati non possono essere riammessi, se non dopo un anno e previa deliberazione dell'assemblea.

I soci decaduti possono essere riammessi dal consiglio, previo pagamento del debito rimasto insoluto.

La riammissione d'un ex-socio non importa la rinnovazione del pagamento del tributo di ammissione.

Art. 15.

L'obbligazione dei socî contribuenti e attori è duratura per un anno accademico e è continuativa per l'anno successivo,

quando non sia stata domandata la dimissione un mese prima della apertura della stagione teatrale.

I socî contribuenti possono però presentare la loro dimissione entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo annuale, nel caso che fossero loro stati imposti gravami maggiori che nel corso di recite precedenti.

Quest'obbligazione può anche essere temporaneamente sospesa per congedo richiesto e ottenuto nelle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 16.

È permesso il cumulo di diverse qualità in un socio; però i socî attori che volessero assumere anche la qualità di socio contribuente non devono pagare il tributo di ammissione stabilito dal n. 1 dell'art. 6.

Il cumulo di diverse qualità in un socio, non gli dà il diritto che a una quota di biglietti d'invito, salvo le eccezioni, di cui all'art. 33.

Dell'assemblea generale.

Art. 17.

L'assemblea generale è convocata ordinariamente:

a) prima dell'apertura dell'anno accademico per l'approvazione del bilancio preventivo, e per tutto ciò che riguarda il corso delle rappresentazioni;

b) non più tardi d'un mese dopo la chiusura del corso delle rappresentazioni, per l'approvazione del resoconto, per l'elezione dei membri del consiglio direttivo e per la nomina dei revisori dei conti.

È inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta dal consiglio ne sia riconosciuta la opportunità, o quando venti

socî con voto deliberativo ne facciano per iscritto motivata domanda.

Rifiutandosi però o trascurando il consiglio, oltre dieci giorni, di convocare l'assemblea richiesta dai venti socî, questi possono convocarla direttamente, e in tal caso l'adunanza è presieduta dal socio più anziano d'età, esclusi i membri del consiglio; ma non può validamente deliberare che in seconda convocazione, se nella prima non è intervenuto almeno il terzo dei socî dimoranti in Genova, aventi voto deliberativo.

Art. 18.

L'assemblea è convocata per mezzo d'avvisi spediti ai socî cinque giorni prima dell'adunanza, e indicanti le pratiche da trattarsi, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Art. 19.

L'assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Però nelle adunanze convocate straordinariamente, per i casi accennati dagli articoli 29, 32 e 34, non si può validamente deliberare quando non è intervenuto almeno un terzo dei socî calcolato sul numero totale dei socî dimoranti in Genova.

Non raggiungendosi il numero, di cui al precedente paragrafo, si procede ad una seconda convocazione, e in allora le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei socî presenti.

Art. 20.

Sono d'esclusiva competenza dell'assemblea generale le seguenti pratiche:

1° deliberare sopra tutto ciò che riflette la costituzione e l'ordinamento sociale, e sulle questioni a essa riservate dal presente statuto;

2° nominare i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti, e conferire le qualità speciali di socio indicate dai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 4;

3° stabilire annualmente le erogazioni in beneficenze e il modo d'impiego dei capitali disponibili;

4° discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

5° fissare annualmente il numero normale dei biglietti d'invito da assegnarsi per ogni recita ai soci aventi diritto;

6° fissare annualmente il contributo di cui al 2° paragrafo dell'art. 6;

7° deliberare il numero delle recite ordinarie, e degli altri trattenimenti obbligatori per i soci.

Consiglio direttivo.

Art. 21.

Il consiglio direttivo si compone di diciassette membri, cioè: il presidente, il vice presidente, il segretario, il cassiere, l'economo, il verificatore, il computista, il direttore di sala, l'ispettore al materiale, l'ispettore al palco scenico, l'ispettore al guardaroba, i tre delegati per la commissione alle recite, dei quali uno col titolo di bibliotecario, il vice segretario e due consiglieri.

Per la formazione del consiglio direttivo l'assemblea elegge specificatamente ogni singola carica.

Sono eleggibili a membro del consiglio direttivo i soci onorari, benemeriti, emeriti, contribuenti, palchettisti proprietari e attori, meno le signore socie di qualunque categoria. Però i soci col solo titolo di pattore non ossono far parte del consiglio in numero maggiore di cinque.

Tutti i membri del consiglio durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 22.

Il presidente è il capo e il rappresentante dell'accademia, e come tale convoca e presiede l'assemblea generale e il consiglio direttivo, come pure ha diritto di intervenire alle adunanze delle commissioni speciali, e d'imporre il voto, occorrendo, sulle proposte e deliberazioni di dette commissioni.

Il presidente firma tutti gli atti sociali e nei casi d'urgenza provvede nei limiti della competenza del consiglio a tutto quanto si riferisce agli affari sociali.

Le attribuzioni degli altri membri del consiglio sono determinate dal regolamento interno.

Art. 23.

Spetta al consiglio direttivo, oltre le attribuzioni speciali che gli sono deferite dal presente statuto:

1° di amministrare e dirigere l'accademia;

2° formare il bilancio preventivo e consuntivo e dar loro esecuzione, quando siano approvati dall'assemblea;

3° di erogare, quando lo credesse, in beneficenza le somme derivate da proventi straordinari;

4° mettere in esecuzione e far osservare rigorosamente lo statuto, il regolamento e le deliberazioni dell'assemblea;

5° provvedere su tutto quanto si riferisce agli affari sociali non riservati all'assemblea generale.

Art. 24

Il consiglio direttivo può deliberare l'eventuale cessione del teatro per qualsiasi genere di rappresentazioni decorose all'accademia, purchè non venga intralciato il regolare corso delle esercitazioni sociali. In tali casi cessano tutti i diritti che hanno i soci, eccezione fatta per i palchettisti-proprietari.

Il consiglio direttivo ha in faccia all'assemblea la piena responsabilità degli atti che compie e può validamente deliberare quando intervengono almeno 7 membri.

La gestione annuale del consiglio si espone in forma di rendiconto morale e finanziario, da stamparsi e distribuirsi ai soci, e, salvo casi giustificati, non potrà uscire dai limiti del bilancio preventivo approvato.

Art. 25.

Avvenendo durante l'anno le dimissioni del consiglio direttivo, o di 5 dei suoi membri, non può aver luogo la vacanza delle cariche se non dopo che l'assemblea convocata nel termine di venti giorni, vi abbia provveduto con altre elezioni.

Disertando l'intero consiglio direttivo, o quando non si riuscisse a comporlo, l'assemblea generale, e in casi di urgenza venti soci con voto deliberativo costituiti in comitato di provvedimento, nominano un consiglio di reggenza composto di tre membri coll'incarico di amministrare e di diriggere provvisoriamente l'accademia, e di convocare l'assemblea generale nel termine di un mese per la nuova nomina delle cariche.

I membri del consiglio che abbandonano la carica, nei casi contemplati dal presente articolo, si ritengono virtualmente decaduti dalla qualità di socio, e si intendono decaduti dalla qualità di membro del consiglio quando non intervengano a tre adunanze consecutive del consiglio stesso, senza plausibile motivo.

Uffici speciali.

Art. 26.

Fanno parte dell'ordinamento sociale il direttore scenotecnico, nominato dal consiglio direttivo e posto sotto la sua

dipendenza, e i revisori dei conti, nominati dall'assemblea generale, i quali scadono annualmente e sono rieleggibili.

Le attribuzioni di queste cariche sono determinate dal regolamento.

Patrimonio sociale.

Art. 27.

Il patrimonio dell'accademia si compone di beni mobili e beni immobili.

Costituiscono i beni mobili le tasse di ammissione e i contributi dei soci, gli altri proventi dei trattenimenti dati dall'accademia e le somme riscosse a titolo di beneficenza o di fitti.

Costituiscono i beni immobili lo stabile sociale, le sue dipendenze e gli immobili per destinazione.

Art. 28.

Il fondo mobile deve provvedere a tutte le spese riguardanti il servizio, la manutenzione dello stabile, l'amministrazione e l'esecuzione delle recite o d'altri trattenimenti, nonchè al pagamento tasse, delle quote annuali d'interesse e di ammortizzazione delle rimanenze dei debiti contratti per lo acquisto del teatro, e quindi la somma restante è assegnata secondo la deliberazione dell'assemblea.

Art. 29.

I beni immobili non possono alienarsi senza il consenso di tre quarti degli intervenuti a una adunanza straordinaria dell'assemblea generale, convocata a termine dell'art. 17.

I beni mobili possono essere alienati dal consiglio, quando ciò sia utile.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Le deliberazioni, salvo il disposto degli articoli 29, 32 e 34, sono prese a maggioranza dei voti presenti, e in caso di parità, quello del presidente è preponderante; eccetto che nelle votazioni segrete la parità di voti è considerata come favorevole alle persone o alle proposte che non si riferiscono a personalità.

Per le questioni personali, le elezioni, le nomine e le dimissioni si procede a scrutinio segreto.

Art. 31.

L'anno accademico comprende un corso di rappresentazioni, secondo i termini stabiliti annualmente dall'assemblea generale, e costituisce un esercizio o anno sociale.

Art. 32.

La società non può sciogliersi che per voto dell'assemblea generale straordinaria, osservato il disposto dell'art. 19, e mediante il consenso dei tre quarti dei soci intervenuti all'adunanza.

In caso di decretato scioglimento l'assemblea dovrà stabilire a quali opere di beneficenza dovrà erogarsi il netto ricavo di tutto ciò che costituisce il patrimonio sociale, determinando i modi della liquidazione e nominando gli stralciari. Però in quanto allo stabile del teatro e relativo arredamento, si dovrà anzitutto tentare l'accordo per farne cessione gratuita al municipio con obbligo di utilizzarlo a scopo di beneficenza o d'istruzione pubblica.

Art. 33.

I soci benemeriti e emeriti con nomina antecedente all'attuazione del presente statuto conservano i diritti già acquisiti dallo statuto precedentemente in vigore.

Art. 34.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione governativa, e quindi non potrà essere modificato che per deliberazione dell'assemblea generale straordinaria, nelle forme prescritte dall'art. 19 e col consenso dei tre quarti dei soci presenti, salvo la opportuna sanzione governativa.

Per l'esecuzione del presente statuto e per disposizioni di ordine interno sarà approvato dall'assemblea generale un regolamento amministrativo.

Addì 27 novembre 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

CCCCLXXXLIV.

REGIO DECRETO *che approva la statuto della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo (Novara).*

23 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1903, n. 55)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale l'amministrazione della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo eretta in ente morale con Regio decreto del 3 febbraio 1878 chiede di poter modificare il proprio statuto alla scopo di aggiungere una classe preparatoria a tipo di asilo infantile e di attribuire ai frazionisti anzichè al consiglio comunale, la nomina della commissione amministrativa dell'Ente;

Considerato che tali modificazioni intendono alla più efficace azione dell'ente e dell'amministrazione;

Ritenuto che al progetto hanno aderito il consiglio comunale ed il consiglio provinciale scolastico di Novara;

Sentito il parere del consiglio di Stato che si accoglie;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo (Novara) firmato d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, in sostituzione di quello approvato con Regio decreto 3 febbraio 1878, n. 1809.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 23 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1903.
Reg. 65. Atti del Governo a f. 65. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

STATUTO ORGANICO

dell'ente morale scuola di Riabella.

Capo I.

Origine, scopo e mezzi della scuola.

Art. 1.

Scopo della scuola elementare istituita nella frazione Riabella del comune di S. Paolo Cervo, ed eretta in ente morale con Regio decreto del 3 febbraio 1878, n. 1809, è quello di dare l'istruzione elementare e l'educazione ai fanciulli d'ambo i sessi della frazione medesima;

Art. 2.

I mezzi con cui si procede al mantenimento della scuola, provengono dalla rendita sul D. P. di lire 775, dalle elargizioni dei privati riabellesi e dal sussidio deliberato dal consiglio comunale di S. Paolo Cervo, il 17 marzo 1872.

Art. 3.

Fa parte del patrimonio della scuola, la casa che è situata in Riabella ed attigua alla chiesa parrocchiale, nella quale si continuerà a tenere aperta la scuola stessa.

Capo II.

Ammissione alla scuola.

Art. 4.

Sono ammessi alla scuola, i fanciulli dimoranti nel territorio della frazione Riabella, purchè abbiano i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, per le scuole elementari e per gli asili d'infanzia, ed in base al regolamento speciale dell'ente morale.

Capo III.

Costituzione dell'amministrazione.

Art. 5.

L'amministrazione è composta di un presidente, di quattro membri effettivi e due supplementi, tutti regolarmente nominati dagli elettori amministrativi abitanti in Riabella, col mezzo delle schede segrete.

Collo stesso metodo si procede alla nomina di un sovrintendente locale incaricato della sorveglianza diretta del buon andamento dell'istruzione;

Le votazioni si fanno nel casamento della scuola.

Art. 6.

I membri effettivi dell'amministrazione, i supplenti, il presidente ed il sovrintendente, durano in carica quattro anni e son tutti rieleggibili. Dei membri effettivi, si rinnova annualmente uno, designato nei primi tre anni dalla sorte, ed ed in seguito dall'anzianità.

Dei supplenti si rinnova, così, uno ogni due anni.

Art. 7.

La nomina degli amministratori avrà luogo negli ultimi giorni di dicembre o nei primi di gennaio.

Gli eletti entrano in carica il primo giorno del successivo febbraio e rimangono fino a tanto che siano surrogati.

Art. 8.

Non potranno essere chiamati all'ufficio di amministrazione e ne decadranno quando assunti, coloro che siano stati eletti senza aver prima reso regolarmente i conti della precedente amministrazione, o che abbiano liti coll'ente morale.

Art. 9.

Non possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 10.

Appartengono all'. mministrazione, la gestione dei beni ad essa affidati e la direzione di tutto ciò che riguarda l'istruzione e l'educazione dei fanciulli ed il buon andamento della scuola.

Le spettano poi principalmente;

1° L'ammissione dei fanciulli alla scuola;

2° L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;

3° La nomina, licenza e rimozione degli insegnanti, in conformità delle leggi sulla pubblica istruzione non che quelle degli altri impiegati e salariati;

4° Le deliberazioni degli atti tutti, che importano mutazioni o trasformazioni del patrimonio dell'ente morale o che riguardano liti da intentare e sostenere avanti a qualsiasi tribunale ed in qualunque grado di giurisdizione e le transazioni;

5° L'accettazione dei legati o donazioni fatte per atti autentici e le obblazioni manuali, le quali importino qualsiasi peso o condizione;

6° La formazione e modificazione del regolamento d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 11.

Il presidente dell'amministrazione ha la direzione generale di tutto ciò che riguarda la gestione economica e l'andamento dell'istituto e l'istruzione e l'educazione dei fanciulli;

Convoca l'amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze, e cura l'eseguimento delle deliberazioni prese.

Rappresenta sì in giudizio che fuori, l'ente morale della scuola. Stipula per conto di essa, i contratti regolarmente deliberati.

Prende le altre misure conservatrici riferendone tosto all'amministrazione.

Provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti governativi e di quelli speciali dell'ente morale, alla esecuzione degli ordini delle autorità superiori, al pagamento delle spese stanziate in bilancio coll'emissione e la firma dei mandati relativi.

Art. 12.

In caso di assenza del presidente, ne fa le veci un membro dell'amministrazione, da esso incaricato.

Capo IV.

Norme d'amministrazione.

Art. 13.

L'amministrazione si raduna sempre quando lo richieda l'interesse della scuola, dietro invito del presidente, o sulla domanda, al medesimo fatta da due membri, o per ordine dell'autorità governativa.

Art. 14.

Le convocazioni si fanno per invito scritto, con indicazione degli oggetti da trattarsi, ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 15.

Le adunanze sono valide quando intervengono tre membri. compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a suffragio segreto.

Quelle concernenti persone, devono essere sempre fatte in quest'ultima maniera. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: a parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Art. 16.

Ogni membro dell'amministrazione può fare quelle proposte che crederà utili. Esse non possono essere discusse che nella prossima adunanza, salvo il caso d'urgenza riconosciuto dall'amministrazione.

Art. 17.

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza potendo ciascuno farvi inscrivere il suo voto ragionato; e poscia autenticati dal segretario.

Art. 18.

I membri dell'amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini, sino al quarto grado civile; nè direttamente od indirettamente a qualsiasi contratto che riguardi l'ente morale.

Art. 19.

I membri dell'amministrazione non potranno, sotto qualsiasi titolo percepire assegni o retribuzioni di sorta sul bilancio dell'ente morale.

Art. 20.

Saranno sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico, le deliberazioni sugli oggetti di cui si parla ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, dell'art. 10°.

Art. 21.

Il servizio di cassa resta affidato alla cassa di risparmio postale di Campiglia Cervo.

Un riscuotitore nominato dall'amministrazione sarà, da questa, incaricato di prelevare dal libretto conto corrente colla posta, la somma necessaria per pagare le spese fatte in base al bilancio dell'ente morale.

Capo V.

Degli impiegati e salariati.

Art. 22.

All'ente morale sono addetti:

Un segretario, un maestro o maestra per la scuola elementare.

Una insegnante per la scuola preparatoria ad uso di asilo d'infanzia.

Occorrendo vi sarà pure addetta una persona di servizio.

Art. 23.

L'ammistrazione nominerà pure, fra le abitanti del paese, una ispettrice, incaricata specialmente di curare e promuovere l'educazione morale ed i lavori femminili nelle due scuole.

Essa rimetterà rapporto scritto all'amministrazione, ogni qualvolta trovi abusi, irregolarità o trascuratezze.

Roma, addì 23 ottobre 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'istruzione pubblica
NASI.

CCCCLXXXV.

Regio Decreto *che erige in ente morale l'istituto scolastico Vanni nella parrocchia di Rialmosso, frazione di Quittengo (Novara).*

23 *ottobre* 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 marzo 1903, n. 74)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 11 luglio 1901 del sindaco di Quittengo per la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto della scuola elementare di ambo i sessi in Rialmosso, fondata con testamento del sacerdote don Giovanni Lorenzo Vanni in data 10 febbraio 1850 ed ampliata dal fu Giacomo Boggio con testamento 9 gennaio 1858 e dal fu Giovanni Boffa Comino con testamento 15 novembre 1865 e da altri oblatori;

Udito il parere del consiglio di Stato e adottandone i motivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola di Rialmosso è eretta in ente morale sotto il nome: « *Istituto scolastico don Giovanni Lorenzo Vanni* », ne è approvato l'unito statuto, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 123. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Nasi.

STATUTO ORGANICO

dell'istituto scolastico don Giovanni Lorenzo Vanni, eretto nella parrocchia di Rialmosso, frazione del comune di Quittengo, in provincia di Novara

---

Capo I.

Origine — Sede — Scopo — Redditi.

Art. 1.

L'istituto scolastico Vanni, che ha sede nella parocchia di Rialmosso, frazione del comune di Quittengo, venne fondato, con testamento del parroco don Giovanni Lorenzo Vanni, in data 10 febbraio 1850, rogato Corte, ed ampliato da Giacomo Boggio con testamento 9 gennaio 1858, rogato Iacazio e Giovanni Boffa-Comino, con testamento 15 novembre 1865, rogato Ghialarsi, ed altri oblatori.

Art. 2.

Esso ha per iscopo d'impartire l'educazione, l'istruzione elementare di grado inferiore ai ragazzi d'ambo i sessi, nella borgata e parrocchia di Rialmosso, frazione del comune di Quittengo.

Le materie d'insegnamento saranno quelle fissate dal programma governativo per le scuole elementari.

L'istruzione religiosa sarà sempre impartita nella scuola nell'ultima ora di lezione d'ogni sabato dell'anno scolastico senza obbligo ai padri di famiglia di farvi assistere i loro alunni.

Art. 3.

L'istituto provvede al mantenimento della scuola:

1° Col lascito di lire centocinquanta di rendita proveniente dalla fondazione Vanni;

2° Col reddito di altri legati per la somma di lire duecentocinquantacinque di rendita già intestata alla scuola parrocchiale di Rialmosso;

3° Coll'uso della casa, disposta in parte a favore della scuola, col testamento del fu Boffa-Comino Giovanni 15 maggio 1865, rogato Vialardi;

4° Col sussidio del comune di Quittergo;

5° Colle offerte eventuali di privati o di pubbliche istituzioni.

Capo II.

Del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto del parroco pro-tempore della parrocchia di Rialmosso, membro nato; di due membri nominati dal consiglio di fabbriceria della parrocchia e di due scelti dal consiglio comunale, fra gli elettori residenti nel territorio della frazione di Rialmosso.

Il presidente sarà nominato dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno, e dura in carica quattro anni. Potrà però sempre essere confermato. I quattro membri elettivi durano in carica quattro anni, e si rinnovano alla scadenza del quadriennio, e sono pur essi confermabili.

In caso di morte o di rinuncia si nominerà un surrogante, il quale durerà in carica sino al termine del quadriennio dalla nomina del defunto.

I membri dell'amministrazione entrano in carica appena eletti.

Art. 5.

Le sedute del consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo tre volte l'anno, le altre a richiesta di almeno due membri del consiglio o per iniziativa del presidente, se occorra.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine degli affari da trattare saranno recapitati almeno quarantotto ore prima della seduta.

L'amministrazione nomina un segretario ed un tesoriere, il quale presterà adeguata cauzione. Le funzioni di segretario saranno gratuite.

Capo III.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Spetta al consiglio di amministrazione:

1° La nomina dell'insegnante e degli altri impiegati;

2° La formazione del bilancio e la resa dei conti da sottoporsi alla approvazione del consiglio scolastico provinciale;

3° Il deliberare sulle spese di conservazione, riparazioni e migliorie dei beni mobili ed immobili della fondazione;

4° La conservazione dei diritti e l'esercizio delle ragioni da promuovere e sostenere in giudizio;

5° La accettazione delle eredità e legati fatti all'ente;

6° Il promuovere il buon andamento morale ed economico dell'ente;

7° L'ammissione degli alunni nella scuola e l'indirizzo dell'insegnamento in conformità delle leggi e regolamenti scolastici.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti, e le medesime saranno valide quando intervengano almeno tre membri.

Le sedute del consiglio si terranno nel locale della scuola. Di ogni seduta sarà steso apposito verbale, che sarà letto ed approvato nella seduta stessa, o in quella successiva e firmato da tutti i membri intervenuti e dal segretario.

Capo IV.

Art. 8.

Il presidente del consiglio ha la sovraintendenza generale, per quanto riguarda la gestione economica ed il buon andamento della scuola e rappresenta l'ente in giudizio. Sorveglia la gestione del tesoriere ed il lavoro del segretario, e stipula i contratti regolarmente approvati. Provvede all'osservanza degli ordini dell'autorità scolastica governativa. Dispone sul pagamento dei mandati, li firma in base al preventivo del bilancio, cura l'esazione di quelli a favore dell'ente, delle offerte e degli altri provventi al medesimo devoluti.

In caso d'urgenza sospende gli stipendiati, prende tutte le deliberazioni conservative, riferendone tosto all'autorità scolastica.

Nei casi di assenza o di impedimento sarà surrogato dall'amministratore più anziano.

Capo V.

Del tesoriere.

Art. 9.

Il tesoriere riscuote tutti i redditi dell'ente. A suo tempo esige i crediti, riceve i pagamenti di proventi dei privati e dei benefattori; custodisce i valori e le carte contabili, le

obbligazioni ed ogni altro effetto inerente al patrimonio. Tiene il registro degli oblatori, eseguisce i pagamenti a mezzo di mandati regolarmente emessi e firmati dal presidente e da uno dei membri, presenta ogni anno il conto della sua gestione al consiglio, che lo sottopone al consiglio scolastico provinciale.

Capo VI.

Del segretario.

Art. 10.

Il segretario tiene in ordine il registro e le carte tutte dell'ente, custodisce l'archivio, stende i verbali delle adunanze, prepara le corrispondenze e prende gli ordini del presidente in ogni sua mansione.

Capo VII.

Art. 11.

La scuola della fondazione è pubblica e gratuita.

L'insegnante dovrà possedere la patente di idoneità all'insegnamento, avrà diritto all'alloggio nella casa dell'istituto gratuitamente.

La sua nomina non sarà valida senza l'approvazione del consiglio scolastico provinciale.

Art. 12.

In tutto ciò che non è specialmente determinato dal presente statuto organico, l'amministrazione dovrà attenersi alle disposizioni governative in materie scolastiche.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.

CCCCLXXXVI.

REGIO DECRETO *che accorda al consorzio d'irrigazione della Bealerassa nel comune di Cardè (Cuneo) la facoltà di riscuotere il contributo de' soci coi privilegi fiscali.*

26 ***giugno*** **1902.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1903, n 105)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la dimanda in data 23 marzo 1900, del consorzio d'irrigazione della Bealerassa in comune di Cardè, provincia di Cuneo per ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 13 novembre 1854;

Visto il regolamento e gli altri atti relativi;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci in data 18 novembre 1900 e 11 aprile 1901 con le quali sono state apportate al regolamento le modificazioni suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione della Bealerassa in comune di Caidè provincia di Cuneo è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1903.
Reg. 9. Atti del Governo a f. 91. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Baccelli.

CCCCLXXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 3 Ottobre 1902

(Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1903, n. 106**)

Con cui si approva lo statuto organico del lascito di studio Dal Gallo nel comune di Pistoia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Nasi — *Visto* F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1903.
Reg. 9. Atti del Governo a f. 95.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLA PARTE SUPPLEMENTARE

DELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902

A

AGRIMENSORI. — V. Ingegneri.

ARMATORI ITALIANI (fondazione degli). — V. Marina mercantile.

ASILI INFANTILI. — V. Enti morali.

— *Regio decreto* 9 *novembre* 1902, *n.* 406, *che trasforma il collegio di Maria della Carità di Scordia in asilo infantile, pagina* 624.

ASSOCIAZIONE FRA GLI UTENTI DI CALDAIE A VAPORE.

— *Regio decreto* 19 *gennaio* 1902, *n.* 20, *che approva lo statuto fra gli utenti di caldaie a vapore in Gallarate, pag.* 26.

B

BANCO DI NAPOLI.

— *Regio decreto* 23 *febbraio* 1902, *n.* 54, *che respinge il ricorso del regio commissario straordinario del comune di Napoli, per ottenere l'annullamento del regio decreto* 23 *marzo* 1893, *numero CLXXVI, che erigeva in ente morale la cassa di risparmio del banco di Napoli, pag.* 81.

BELLE ARTI.

— *Regio decreto* 6 *marzo* 1902, *n.* 88, *che autorizza l'accademia di belle arti di Milano ad accettare l'eredità Oggioni, pag.* 151.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 185, *che modifica lo statuto organico dell'accademia di belle arti di Perugia, pag.* 259.

— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 223, *che autorizza l'accademia di belle arti di Firenze ad accettare i lasciti Ussi, pag.* 362.

BIBLIOTECHE.

— *Regio decreto* 9 *novembre* 1902, *n.* 413, *che autorizza la biblioteca nazionale di Milano ad accettare il legato Bianchi, pag.* 641.

C

Caldaie a vapore. — V. Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore.

Camere di commercio ed arti.

— *Regio decreto* 16 *gennaio* 1902, *n.* 7, *che autorizza la camera di commercio ed arti di Udine ad acquistare uno stabile di proprietà della contessa Caporiacco, pag.* 4.

— *Idem* 16 *gennaio* 1902, *n.* 9, *che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre una tassa sui commercianti del proprio distretto, pag.* 7.

— *Idem* 23 *gennaio* 1902, *n.* 21, *portante la sostituzione del regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commercio nella provincia di Bari, pag.* 30.

— *Idem* 24 *aprile* 1902, *n.* 106, *che autorizza la camera di commercio ed arti di Modena ad imporre una tassa sul commercio temporaneo e girovago del proprio distretto, pag.* 166.

— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 158, *che modifica il regolamento della camera di commercio di Milano, pag.* 235.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 182, *che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Ferrara, pag.* 253.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 198, *che autorizza la camera di commercio ed arti di Ravenna ad imporre una tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto camerale, pag.* 266.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 200, *che istituisce in Spezia una camera di commercio ed arti, pag.* 276.

— *Idem* 12 *giugno* 1902, *n.* 238, *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Alessandria, pag.* 368.

— *Idem* 10 *luglio* 1902, *n.* 240, *che autorizza la camera di commercio ed arti di Forlì ad imporre una tassa sui commercianti ed industriali del distretto camerale, pag.* 382.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 265, *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Chieti, pag.* 425.

CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI.

Casse di risparmio.

Collegi-convitti.

Comuni.

Confini.

— *Regio decreto* 23 *febbraio* 1902, *n.* 42, *che rettifica i confini fra i comuni di Roma e Rignano Flaminio, pag.* 64.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 166, *che determina i confini territoriali dei comuni di Casorate Sempione, Mezzana Superiore ed Arsago, pag.* 242.

— *Idem* 19 *giugno* 1902, *n.* 234. *che delimita i confini fra i comuni di Mercurago e Dormelletto, pag.* 375.

— *Idem* 3 *ottobre* 1902, *n.* 367, *che delimita i confini fra il comune di Crocefieschi e Vobbia, pag.* 554.

— *Idem* 30 *ottobre* 1902, *n.* 385, *che delimita i confini fra i comuni di S. Felice Slavo e Monte Mitro, pag.* 572.

Denominazione.

— *Regio decreto* 23 *gennaio* 1902, *n.* 14, *che autorizza il comune di Cucca a cambiare la sua denominazione in quella di Veronella, pag.* 22.

— *Idem* 7 *maggio* 1902, *n.* 122, *che muta il nome alla città di Solmona in quello di Sulmona, pag.* 204.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 165, *che dà il nome di Crocetta Trevignana al comune costituito colle due frazioni di Ciano e Nogarè, pag.* 242.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 321, *che muta il nome al comune di Tagliolo in quello di Tagliolo Monferrato, pag.* 481.

Rendite.

— *Regio decreto* 6 *settembre* 1902, *n.* 341, *che autorizza la frazione di Castiglione a tener separato il proprio patrimonio dal Comune di Carovilli, pag.* 498.

— *Idem* 18 *dicembre* 1902, *n.* 458, *che ripartisce le attività e passività patrimoniali fra i comuni di Marudo e Castiraga-Vidardo, pag.* 702.

CONFRATERNITE.

— *Regio decreto* 23 *gennaio* 1902, *n.* 13, *che trasforma le quattro confraternite della Concezione, di S. Maria della Pietà, di S. Leonardo dei Carcerati e S Maria Assunta in Cielo a favore del conservatorio di Aquila, pag.* 21.

— *Idem* 16 *febbraio* 1902, *n.* 33, *che trasforma il patrimonio delle quindici confraternite in Velletri a beneficio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, pag.* 47.

— *Idem* 27 *febbraio* 1902, *n.* 48, *che trasforma il patrimonio delle confraternite del Suffragio in Giove a scopo di beneficenza, pag.* 77.

— *Idem* 20 *marzo* 1902, *n.* 77, *che trasforma il patrimonio della confraternita della SS. Trinità di Licata a beneficio dell'orfanotrofio, pag.* 124.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 159, *che trasforma il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Sirolo a favore dello spedale di S. Michele, pag.* 238.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 258, *che trasforma il patrimonio della Confraternita della Pace di Nicosia a favore dell' ospedale, pag.* 408.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 262, *che trasforma le confraternite in Mazzara del Vallo a favore di inabili al lavoro, pag.* 423.

— *Idem* 20 *ottobre* 1902, *n.* 380, *che trasforma le confraternite in Aquila a scopo di beneficenza, pag.* 562.

— *Idem* 9 *novembre* 1902, *n.* 405, *che trasforma le cinque confraternite di Bassiano a scopo di beneficenza, pag.* 623

— *Idem* 30 *novembre* 1902, *n.* 437, *che trasforma i patrimoni delle confraternite di Acqualagna a scopo di beneficenza, pag.* 666.

— *Idem* 28 *dicembre* 1902, *n.* 460, *che trasforma la confraternita di S. Giov. Battista in Naro a favore dell'ospedale, pag.* 702.

CONSERVATORI FEMMINILI. — V. Collegi-convitti.

CONSORZI IRRIGUI.

— *Regio decreto* 12 *gennaio* 1902, *n.* 3, *che dà facoltà al consorzio irriguo Cavo Montebello in Vercelli di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 2.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 30 *gennaio* 1902, *n.* 16, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Arè, pag.* 24.

— *Idem* 2 *febbraio* 1902, *n.* 17, *che erige in ente morale l'ospedale civile di Bagnolo Mella, pag.* 24.

— *Idem* 30 *gennaio* 1902, *n.* 19, *che erige in ente morale l'asilo infantile Duchessa Elena d'Aosta in Torino, pag.* 25.

— *Idem* 6 *febbraio* 1902, *n.* 23, *che erige in ente morale la Società Sanitari popolari pei tubercolosi in Milano, pag.* 40.

— *Idem* 6 *febbraio* 1902, *n.* 24, *che erige in ente morale l'ospedale Tarantini in Novoli, pag.* 40.

— *Idem* 6 *febbraio* 1902, *n.* 25, *che erige in ente morale l'opera pia Poncet in Sissa, pag.* 41.

— *Idem* 6 *febbraio* 1902, *n.* 26, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Osnago, pag.* 41.

— *Idem* 16 *febbraio* 1902, *n.* 32, *che erige in ente morale la fondazione « Premio Francolini » in Roma, pag.* 47.

— *Idem* 26 *gennaio* 1902, *n.* 40, *che erige in ente morale il monte maritaggi di Cotrone, pag.* 54.

— *Idem* 23 *febbraio* 1902, *n.* 44, *che erige in ente morale l'ospedale civile di S. Lorenzo in Valdagno, pag.* 67.

— *Idem* 23 *febbraio* 1902, *n.* 47, *che erige in ente morale l'asilo infantile notturno pei poveri di Portoferraio, pag.* 76.

— *Idem* 6 *marzo* 1902, *n.* 60, *che erige in ente morale il fondo elemosiniero di Nava, pag.* 103.

— *Idem* 9 *marzo* 1902, *n.* 62, *che erige in ente morale l'opera pia Bartolomei in Sassocorvaro, pag.* 104.

— *Idem* 9 *marzo* 1902, *n.* 63, *che erige in ente morale l'ospedale civile di Mottola, pag.* 104.

— *Idem* 2 *marzo* 1902, *n.* 66, *che erige in ente morale la fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella casa « Umberto I » di Turate, pag.* 106.

— *Idem* 16 *marzo* 1902, *n.* 71, *che erige in ente morale il legato di Chabod in Valsavaranche, pag.* 119.

— *Idem* 20 *marzo* 1902, *n.* 73, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Cigliè, pag.* 122.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 20 *marzo* 1902, *n.* 75, *che erige in ente morale il legato Borghi in Castiglione d'Ossola, pag.* 123.
— *Idem* 27 *marzo* 1902, *n.* 84, *che erige in ente morale il ricovero Umberto I in Grosseto, pag.* 146.
— *Idem* 27 *marzo* 1902, *n.* 86, *che erige in ente morale la pia fondazione Pedonesi in Jesi, pag.* 147.
— *Idem* 3 *aprile* 1902, *n.* 87, *che erige in ente morale la fondazione Bilancia in Volturara Appula, pag.* 148.
— *Idem* 13 *aprile* 1902, *n.* 96, *che erige in ente morale la società per la cremazione dei cadaveri in Genova, pag.* 156.
— *Idem* 13 *aprile* 1902, *n.* 103, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Montechiaro d'Asti, pag.* 165.
— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 107, *che erige in ente morale l'opera pia provinciale a favore degli orfani delle vittime del terremoto del* 1894 *in Reggio Calabria, pag.* 172.
— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 108, *che erige in ente morale il legato Dell'Angelo in Amaro, pag.* 172.
— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 109, *che erige in ente morale la pia fondazione Bugatin in Villa Estense, pag.* 173.
— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 110, *che erige in ente morale l'asilo infantile Cismondi in Roncadelle, pag.* 173.
— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 113, *che erige in ente morale l'asilo infantile Umberto I in Roncofreddo, pag.* 174.
— *Idem* 7 *maggio* 1902, *n.* 123, *che erige in ente morale il legato Casalone in Desana e Lignana, pag.* 205.
— *Idem* 7 *maggio* 1902, *n.* 124, *che erige in ente morale la fondazione Baccarini in Campagnola Emilia, pag.* 205.
— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 125, *che erige in ente morale l'ospizio di mendicità di Offida, pag.* 206.
— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 129, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Isola Rizza, pag.* 207.
— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 142, *che erige in ente morale la società italiana di beneficenza di Porto-Said, pag.* 213.
— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 143, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Pioltello, pag.* 213.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 13 *aprile* 1902, *n.* 160, *che erige in ente morale il premio Stambucchi Astronomo in Milano, pag.* 238.
— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 162, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Osimo, pag.* 241.
— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 164, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Brarola, pag.* 242.
— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 169, *che erige in ente morale l'orfanotrofio maschile Magagnini in Jesi, pag.* 243.
— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 196, *che erige in ente morale il frenocomio di S. Girolamo in Volterra, pag.* 265.
— *Idem* 12 *giugno* 1902, *n.* 197, *che erige in ente morale la fondaziane Cedda in Gonnostramatza, pag.* 265.
— *Idem* 19 *giugno* 1902, *n.* 202, *che erige in ente morale l'opera pia Loderi in Ceriano Laghetto, pag.* 278.
— *Idem* 22 *giugno* 1902, *n.* 206, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Valdieri, pag.* 314.
— *Idem* 22 *giugno* 1902, *n.* 207, *che erige in ente morale la fondazione di Patronato per gli alunni delle scuole primarie di Rimini, pag.* 314.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 213, *che erige in ente morale l'opera pia Mauri in Brivio, pag.* 331.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 214, *che erige in ente morale l'opera pia Gibezzi in Livo, pag.* 332.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 215, *che erige in ente morale l'asilo infantile Vittorio Emanuele II in Asolo, pag.* 332.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 216, *che erige in ente morale il monte frumentario di Zinzani in Colorno, pag.* 333.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 217, *che erige in ente morale la fondazione Quaglino in Tremezzo, pag.* 333.
— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 227, *che riconosce come corpo morale la Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio » in Torino, pag.* 365.
— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 229, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Mezzana Superiore in Arzago, pag.* 366.
— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 237, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Canino, pag.* 378.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 25 *luglio* 1902, *n.* 245, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Levone, pag.* 402.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 248, *che erige in ente morale l'ospedale Annoni in Capriano, pag.* 404.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 249, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Bracchio, pag.* 404.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 250, *che erige in ente morale l'ospedale dei bambini in Brescia, pag.* 405,

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 257, *che erige in ente morale l'ospedale di S. Ambrogio in Dego, pag.* 408.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 259, *che erige in ente morale l'opera pia « Fondo Bicocchi » in Pomarance, pag.* 409.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 260, *che erige in ente morale l'ospedale Sammito in Ragusa, pag.* 409.

— *Idem* 4 *agosto* 1902, *n.* 278, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Cantalupo, pag.* 435.

— *Idem* 4 *agosto* 1902, *n.* 279, *che erige in ente morale il legato Pissavini in Mortara, pag.* 436.

— *Idem* 4 *agosto* 1902, *n.* 284, *che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile di Fontanella, pag.* 442.

— *Idem* 4 *agosto* 1902, *n.* 285, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Montalto Dora, pag.* 442.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 292, *che erige in ente morale l'opera pia Rinaldi in Petritoli, pag.* 447.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 293, *che erige in ente morale l'ospedale di Cividate al Piano, pag.* 447.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 300, *che erige in ente morale l'opera di Umberto I in Casatenuovo, pag.* 460.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 302, *che erige in ente morale l'ospedale di Riolo, pag.* 461.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 303, *che erige in ente morale l'opera pia Fornara in Soriso, pag.* 461.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 318, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Porto San Stefano, pag.* 479.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 6 *settembre* 1902, *n.* 320, *che erige in ente morale l'ospizio di mendicità di Casalmaggiore, pag.* 480.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 322, *che erige in ente morale il rifugio Re Carlo Alberto in Luserna S. Giovanni, pag.* 481.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 334, *che erige in ente morale l'opera pia De Carlo in Vernole, pag.* 492.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 354, *che erige in ente morale i pii legati Vianello in Pellestrina, pag.* 530.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 355, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Velate, pag.* 530.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 356, *che erige in ente morale l'orfanotrofio Puggioni in Piga in Bosa, pag.* 531.

— *Idem* 3 *ottobre* 1902, *n.* 357, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Mortigliano, pag.* 531.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 358, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Asiago, pag.* 532.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 360, *che erige in ente morale l'ospedale Umberto I di Monte Urano, pag.* 533.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 366, *che erige in ente morale la Società di patronato pei liberati dal carcere di Vercelli, pagina* 554.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 374, *che erige in ente morale la società Napolitana per la protezione degli animali, pag.* 559

— *Idem* 20 *ottobre* 1902, *n.* 377, *che erige in ente morale la fondazione dell'opera pia Benini in Pescia, pag.* 560.

— *Idem* 20 *ottobre* 1902, *n.* 381, *che erige in ente morale i legati Longhi in Landriano, pag.* 563.

— *Idem* 20 *ottobre* 1902, *n.* 382, *che erige in ente morate l'ospedale civile in Palmi, pag.* 564.

— *Idem* 27 *ottobre* 1902, *n.* 387, *che erige in ente morale la fondazione dotalizia Zurla in Crema, pag.* 573.

— *Idem* 27 *ottobre* 1902, *n.* 388, *che erige in ente morale la fondazione dotalizia Moscone in Crema, pag.* 573.

— *Idem* 2 *novembre* 1902, *n.* 392, *che erige in ente morale l'istituto Falcon Vial in S. Vito al Tagliamento, pag.* 598.

ENTI MORALI.

F

G

I

Imposte dirette.

— *Regio decreto* 2 *marzo* 1902, *n.* 55, *che distacca il comune di Nurri dal distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Isili e l'aggrega a quella di Mandas, pag.* 83.

— *Idem* 16 *marzo* 1902, *n.* 72, *che sopprime le agenzie delle imposte dirette e del catasto di Castelnuovo Sotto e di Novellara in provincia di Reggio Emilia, pag.* 120.

Ingegneri.

— *Regio decreto* 1° *maggio* 1902, *n.* 121, *che erige in ente morale la società degli ingegneri ed architetti di Novara, pag.* 204.

— *Idem* 22 *giugno* 1902, *n.* 261, *che costituisce in ente morale il collegio degli agrimensori e agronomi di Roma, pag.* 410.

Insegnamento agrario.

— *Regio decreto* 6 *febbraio* 1902, *n.* 41, *che riordina la stazione enologica sperimentale di Asti, pag.* 55.

Insegnamento commerciale ed industriale.

— *Regio decreto* 22 *maggio* 1902, *n.* 152, *che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio, pag.* 226.

— *Idem* 15 *settembre* 1902, *n.* 347, *che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria, pag.* 511.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 362, *che istituisce in Campobasso una scuola di disegno applicata alle arti e alle industrie, pag.* 534.

Insegnamento tecnico.

— *Regio decreto* 13 *aprile* 1902, *n.* 97, *che dà all'istituto tecnico di Lodi il nome di « Agostino Bassi », pag.* 158.

— *Idem* 23 *ottobre* 1902, *n.* 429, *che sopprime la scuola tecnica governativa in Licata, pag.* 658.

— *Idem* 23 *ottobre* 1902, *n.* 430, *che modifica la tabella per il personale delle regie scuole tecniche, pag.* 660.

Istituto musicale. — V. Istruzione musicale.

M

MONTI DI PIETÀ.

— *Regio decreto* 20 *marzo* 1902, *n.* 111, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Quargnento, pag.* 174.

— *Idem* 3 *aprile* 1902, *n.* 118, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Predosa, pag.* 176.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 154, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Alessandria, pag.* 233.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 155, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Trino, pag.* 233.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 156, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Padova, pag.* 234.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 157, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sacile, pag.* 234.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 195, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cartoceto, pag.* 264.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 199, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sarnano, pag.* 275.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 208, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Nocera Umbra, pag.* 315.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 209, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sanginesio, pag.* 315.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 225, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà e cassa di risparmio di Ceccano, Ceprano e Piperno, pag.* 364.

— *Idem* 3 *luglio* 1902, *n.* 241, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Velletri, pag.* 391.

— *Idem* 12 *giugno* 1902, *n.* 243, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Perugia, pag.* 402.

— *Idem* 3 *luglio* 1902, *n.* 244, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Acireale pag.* 402.

— *Idem* 3 *luglio* 1902, *n.* 254, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cortemaggiore, pag.* 407.

— *Idem* 7 *luglio* 1902, *n.* 255, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Sassello, pag.* 407.

— *Idem* 7 *luglio* 1902, *n.* 264, *che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Castelletto d'Orba, pag.* 424.

MONTI DI PIETÀ.

MONTI FRUMENTARI.

— *Regio decreto* 20 *ottobre* 1902, *n.* 400, *che trasforma il monte frumentario di Vignole Borbera per soccorso all'infanzia abbandonata*, *pag.* 621.

— *Idem* 20 *ottobre* 1902, *n.* 404, *che destina il capitale esuberante del monte frumentario di Capranica di Sutri in una cassa di prestanze agrarie*, *pag.* 623.

— *Idem* 2 *novembre* 1902, *n.* 418, *che trasforma il monte frumentario di Palombara di Chieti in una cassa di prestanze agrarie*, *pag.* 652.

— *Idem* 2 *novembre* 1902, *n.* 419, *che trasforma i cinque monti frumentari di Tomba di Pesaro in opera pia elemosiniera*, *pag.* 653.

— *Idem* 13 *novembre* 1902, *n.* 432, *che trasforma il monte frumentario di Petrella Tifernina in cassa di prestanze agrarie*, *pag.* 664.

— *Idem* 16 *novembre* 1902, *n.* 433, *che trasforma il monte frumentario di Locorotondo in una cassa di prestanze agrarie*, *pag.* 664.

— *Idem* 27 *novembre* 1902, *n.* 455, *che trasforma il monte frumentario di Piglio in una cassa di prestanze agrarie*, *pag.* 700.

O

OPERE PIE. — V. Enti morali.

— *Regio decreto* 20 *marzo* 1902, *n.* 74, *che approva lo statuto dell'opera pia Nobili di Pausula*, *pag.* 132.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 126, *che destina le parti superanti delle rendite dell'opera pia Gregorini in Firenze in sussidi pel mantenimento di una o più fanciulle della parrocchia di Or San Michele in uno istituto cattolico di educazione*, *pag.* 206.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 130, *che trasforma l'opera pia Sieber in Offida a favore dell'asilo infantile che viene eretto in ente morale*, *pag.* 208.

OPERE PIE.

— *Regio decreto* 25 *luglio* 1902, *n.* 246, *che trasforma l'albergo dei Pellegrini di Francavilla Sicilia in sussidi agli ammalati poveri, pag.* 403.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 247, *che trasforma parte dell'opera pia Fassina in Vercelli a scopo di celebrare messe, ecc., pag.* 403.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 251, *che concentra nella congregazione di carità di Trapani l'opera pia « Cassa dei poveri ed eredità Luca Lo Valvo », pag.* 405.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 252, *che trasforma l'opera pia Capparanta a favore dell'ospedale di Salemi, pag.* 406.

— *Idem* 2 *agosto* 1902, *n.* 277, *che trasforma le rendite dell'opera pia di S. Giacomo in Cerreto di Spoleto a scopo di beneficenza, pag.* 435.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 301, *che trasforma l'opera pia esercizi spirituali di Racconigi a favore dell' ospedale, pag.* 460.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 304, *che trasforma l'opera pia di culto « Confidenza Giannopoli » a favore dell'orfanotrofio Principe Umberto di Salerno, pag.* 462.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 359, *che concentra l'opera pia Maurer nella congregazione di carità di Rovere di Velo, pagina* 532.

— *Idem* 2 *novembre* 1902, *n.* 426, *che concentra nella congregazione di carità di Zocca alcune opere pie, pag.* 656.

— *Idem* 27 *novembre* 1902, *n.* 435, *che trasforma le opere pie esistenti in Ancona a favore dei liberati dal carcere, ecc., pag.* 665.

— *Idem* 4 *dicembre* 1902, *n.* 438, *che trasforma l'opera pia Paradisi Deti di Firenze in dote per fanciulle povere, pag.* 667.

— *Idem* 4 *dicembre* 1902, *n.* 439, *che concentra nella congregazione di carità di Consolini l'opera pia Consolini in Sinigallia pag.* 667.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 445, *che concentra nella congregazione di carità di Alessandria l'opera pia monte frumentario della frazione Castelferro, pag.* 692.

ORARIO UFFICIALE SULLE STRADE FERRATE. — V. Strade ferrate.

S

T

Tasse di famiglia.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 5 *giugno* 1902, *n.* 176, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Santa Croce sull'Arno, pag.* 250.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 177, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Sarteano, pag.* 250.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 178, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Sansevero, pag.* 251.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 180, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Lugo, pag.* 251.

— *Idem* 8 *giugoo* 1902, *n.* 181, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Macerata, pag.* 252.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 188, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cisternino, pag.* 262.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 189, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Ponte di Nossa, pag.* 262.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 190, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Roccadarce, pag.* 262.

— *Idem* 12 *giugno* 1902, *n.* 194, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Correggio, pag.* 264.

— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 210, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Bagnacavallo, pag.* 315.

— *Idem* 22 *giugno* 1902, *n.* 212, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Modena, pag.* 331.

— *Idem* 26 *giugno* 1902, *n.* 222, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Ortona, pag.* 361.

— *Idem* 3 *luglio* 1902, *n.* 232, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Carpegna, pag.* 367.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 268, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Casalnuovo Monterotaro, pag.* 431.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 269, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Brescia, pag.* 431.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 270, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Lucca, pag.* 432.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 21 *luglio* 1902, *n.* 271, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Bitritto, pag.* 432.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 273, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Palo del Colle, pag.* 433.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 274, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Locorotondo, pag.* 434.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 275, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Rutigliano, pag.* 434.

— *Idem* 28 *luglio* 1902, *n.* 281, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Tramutola, pag.* 437.

— *Idem* 11 *agosto* 1902, *n.* 288, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Arpino, pag.* 445.

— *Idem* 11 *agosto* 1902, *n.* 289, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Acerenza, pag.* 446.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 307, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Tuglie, pag.* 463.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 308, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trapani, pag.* 463.

— *Idem* 11 *agosto* 1902, *n.* 317, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cassano Murge, pag.* 479.

— *Idem* 25 *agosto* 1902, *n.* 326, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cremona, pag.* 489.

— *Idem* 25 *agosto* 1902, *n.* 328, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Pettinengo, pag.* 490.

— *Idem* 25 *agosto* 1902, *n.* 329, *che applica la tassa di famiglia nel comune di San Sepolcro, pag.* 490.

— *Idem* 6 *settembre* 1902, *n.* 331, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Verona, pag.* 491.

— *Idem* 13 *settembre* 1902, *n.* 332, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Gallicchio, pag.* 491.

— *Idem* 13 *settembre* 1902, *n.* 333, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Massa Marittima, pag.* 492.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 13 *settembre* 1902, *n.* 337, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Bari, pag.* 494.

— *Idem* 22 *settembre* 1902, *n.* 350, *che approva il nuovo regolamento per l'applicazionedella tassa di famiglia nei comuni della provincia di Reggio Emilia, pag.* 522.

— *Idem* 29 *settembre* 1902, *n.* 352, *che approva il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia della provincia di Forlì, pag.* 527.

— *Idem* 5 *ottobre* 1902, *n.* 370, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Latiano, pag.* 555.

— *Idem* 5 *ottobre* 1902, *n.* 371, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Belmonte Castello, pag.* 556.

— *Idem* 30 *ottobre* 1902, *n.* 394, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cividella Alfedena, pag.* 599.

— *Idem* 30 *ottobre* 1902, *n.* 395, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Spoleto, pag.* 599.

— *Idem* 7 *novembre* 1902, *n.* 411 *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Grosseto, pag.* 638.

— *Idem* 16 *novembre* 1902, *n.* 424, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Siena, pag.* 655.

— *Idem* 4 *dicembre* 1902, *n.* 446, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Campobasso, pag.* 692.

TASSE SUL BESTIAME.

— *Regio decreto* 2 *gennaio* 1902, *n.* 2, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Succivo, pag.* 1.

— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 114, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Configni, pag.* 175.

— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 115, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Deruta, pag.* 175.

— *Idem* 1° *maggio* 1902, *n.* 117, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Liveri, pag.* 176.

Tasse sul bestiame.

— *Regio decreto* 15 *maggio* 1902, *n.* 133, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Portolongone, pag.* 209.

— *Idem* 15 *maggio* 1902, *n.* 134, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Montefortino, pag.* 209.

— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 138, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Gricignano d'Aversa, pag.* 211.

— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 139, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Grosseto, pag.* 211.

— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 145, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Fiumara, pag.* 214.

— *Idem* 21 *maggio* 1902, *n.* 146, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mompeo, pag.* 214.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 179, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Comunanza, pag.* 251.

— *Idem* 5 *giugno* 1902, *n.* 191, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Verona, pag.* 263.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 192, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Monbaroccio, pag.* 263.

— *Idem* 8 *giugno* 1902, *n.* 193, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pozzo Alto, pag.* 264.

— *Idem* 3 *luglio* 1902, *n.* 228, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Carpegna, pag.* 365.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 266, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Maranola, pag.* 430.

— *Idem* 21 *luglio* 1902, *n.* 267, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Baschi, pag.* 430.

— *Idem* 25 *luglio* 1902, *n.* 272, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Savoca, pag.* 433.

— *Idem* 11 *agosto* 1902, *n.* 288, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Arpino, pag.* 445.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 305, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Calice al Cornoviglio, pag.* 462.

— *Idem* 21 *agosto* 1902, *n.* 306, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Preci, pag.* 463.

Tasse sul bestiame.

— *Regio decreto 25 agosto 1902, n. 327, che applica la tassa sul bestiame nel comune di Nemi, pag. 489.*

— *Idem 6 settembre 1902, n. 330, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Forlì, pag. 490.*

— *Idem 13 settembre 1902, n. 338, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Brescia, pag. 494.*

— *Idem 5 ottobre 1902, n. 372, che applica la tassa sul bestiame nel comune di Prezza, pag. 556.*

— *Idem 30 ottobre 1902, n. 393, che applica la tassa sul bestiame nel comune di Siderno, pag. 598.*

— *Idem 7 novembre 1902, n. 410, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Firenze, pag. 637.*

— *Idem 14 dicembre 1902, n. 450, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Pesaro, pag. 694.*

Tramvie.

— *Regio decreto 13 febbraio 1902, n. 45, per l'applicazione di nuovi tratti di linea tramviaria nell'interno della città di Firenze, pag. 68.*

— *Idem 23 febbraio 1902, n. 59, per l'esercizio di alcune linee tramviarie nella città di Palermo, pag. 89.*

— *Idem 24 aprile 1902, n. 102, per l'esercizio di un tronco tramviario da Grottaferrata a Rocca di Papa, pag. 162.*

— *Idem 6 aprile 1902, n. 119, per l'esercizio di alcune linee tramviarie in Milano, pag. 177.*

— *Idem 8 giugno 1902, n. 211, per l'esercizio di una tramvia nell'interno della città di Torino, pag. 316.*

— *Idem 12 giugno 1902, n. 219, per l'esercizio di una tramvia da Tirano a Campocologno, pag. 349.*

— *Idem 25 luglio 1902, n. 242, per l'esercizio di una tramvia nella città di Genova, pag. 392.*

TRAMVIE.

— *Regio decreto 9 febbraio 1902, n. 353, per l'esercizio di una tramvia dalla città di Napoli per S. Antimo-Cappelluccia, pagina* 528.

— *Idem 3 luglio 1902, n. 389, per l'esercizio di una tramvia nella città di Spezia, pag.* 574.

— *Idem 23 ottobre 1902, n. 391, per l'esercizio di una tramvia da Trescore Balneario a Lovere, pag.* 591.

— *Idem 7 dicembre 1902, n. 444, per l'esercizio di una tramvia da Rocca a Monreale presso Palermo, pag.* 681.

U

UNIVERSITÀ COMMERCIALE.

— *Regio decreto 29 settembre 1902, n. 365, che erige in ente morale l'università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano, pag.* 545.

UTILITÀ PUBBLICA.

— *Regio decreto 9 gennaio 1902, n. 28, che dichiara di pubblica utilità la espropriazione della zona di terreno circostante il Castello del Monte in territorio di Andria, pag.* 44.

— *Idem 21 maggio 1902, n. 153, che dichiara di pubblica utilità l'ampliamento della caserma Onorati in Foggia, pag* 233

— *Idem 5 giugno 1902, n. 187, che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del poligono di tiro in Bracciano, pag.* 261.

— *Idem 18 agosto 1902, n. 298, che dichiara di pubblica utilità la espropriazione dell'ex palazzo ducale in Gubbio, pag.* 456.

— *Idem 6 settembre 1902, n. 323, che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento della caserma alpina in Dronero, pag.* 481.

— *Idem 13 settembre 1902, n. 335, che dichiara di pubblica utilità le opere necessarie per l'acquartieramento di due batterie d'artiglieria in Caltanissetta, pag.* 493.